

TRATTATO
DELLA POVERTÀ
RELIGIOSA,

E del vizio della Proprietà a lei contrario.

Cauato dal Tesoro de' Religiosi.

Composto dal M. R. D. Bartolomeo di S.
Fausto, Monaco della Congregazione
Riformata di S. Bernardo, e Prouin-
ciale nella Prouincia Romana.

*Tradotto dalla lingua latina nel nostro dia-
letto italiano.*

Opera ad ogni sorte di persone Religiose utile,
e necessaria.

ALL'ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIG.

D. GIOVANNA CARACCIOLA

Principessa della Riccia.



IN NAPOLI, Per Egidio Longo. MDCXXXIII.

Con licenza de' Superiori.

OPUS TERTIUM
ATRIUM ALIUM

Imprimatur

Felix Tamburellus Vic. Gen.

**M. F. Dominicus Grauna Ord.
Præd. Theolog. Cur. Archiep.
vidit.**



S · BERNARDVS

Hunc mihi fasciculum colligere et inter ubera mea collocare curavi
collectum ex omnibus anxietatibus, et amaritudinibus Domini mei.

D. Ber. Serm. x. l. iii. super cantica.

IESVS, MARIA

MA MA RA
ALL'ILLVSTRISS. ET ECCELL. ISG.

D. GIOVANNA

CARACCIOLA,

Principessa della Riccia.

D. Martino di S. Bernardo Priore di
San Carlo Maggiore di
Napoli D.D.D.



Reclaro, e glo-
rioso Encomio
(Illustrissima,
& Eccellen-
tissima Signo-
ra) alla Sapiē-
za è dal Spiri-

to Santo intessuto, mentre spiegã
do le sue diuine lodi ad amarla so-

a 3 pra

pra ogn'altra cosa inuita dicēdo
*Diligite lumen Sapientia omnes, qui
praestis populis, est enim candor lucis
aeternae speculum sine macula Maie-*
statis Dei, & imago bonitatis illius.
amate della Sapienza il lume tut-
ti voi, che hauete de popoli il go-
uerno, perche lei è la candidezza
dell'eterno lume, immacolato
specchio della Maestà diuina, e
della sua bontà vera imagine.
Nelle cui parole oltre il dichiara-
re l'altezza del suo origine di due
nobilissime parti esser cōposta ci
dimostrà. L'origine dice esser del
l'eterno lume, e le due parti di lei,
vn' impiegarsi nella cōtemplatio-
ne della prima verità, perch'è pro-
pria occupatione dell'huomo fa-
uio eleuar il spirito alla specula-
tione

tionè della Maestà di Dio; e l'altra parte nell'operatione di virtuosì atti, con la quale diuiene l'anima imitatrice della somma bontà sua. Dal che chiaro si scorre con quant'auidità deue ricercarsi da tutti quanti la Sapienza, per il cui ministerio la creatura ragioneuole s'inalza alla somiglianza vera di suo Creatore. E si com'è opera nobilissima della diuina mente contemplar perpetuamente il suo sempiterno esser, è quello sempiternamente amare, si anche l'officio proprio di questa Sapienza, anzi la somma di nostra Religione, è il specular la Maestà diuina, e quella sopr'ogn'altra cosa amare. dal che nasce, che contemplando quasi à faccia scuo

2 4 per-

perta la gloria di quella infinita
Maestà, ci trasformiamo (come
dice l'Apostolo) per amor castif-
simo nella sua Diuina Imagine.
Ch'altro significauano le due mi-
sterios insegne, che nell'antica
legge portaua il Sacerdote, vna
nel fronte, qual'era vna Lamina,
d'oro, nella quale steua di Dio il
nome ineffabile *Petragrammaton*
scolpito, l'altra nel petto detta
Rationale di dodeci pretiosissime
pietre ornato, se non le due sopra-
dette operationi, che sono l'epilo-
go di nostro Spiritual Sacerdotio,
Christiana pietà, e religione, la
cognitione, & amor di Dio, quali
ambidue, la cognitione nel capo,
e l'amore nel petto fanno natu-
rale residenza.

A que-

A questa vera, & inestimabile
Sapienza (Illustrissima, & Eccel-
lentissima Signora) che nella spe-
culatione, & vnione con il bene
incommutabile consiste, come
per mano, conduce la vita Mo-
nastica, e Pouertà Religiosa, quel-
la eleuando la mente per mezzo
dell'Oratione alla contemplatio-
ne del sommo bene, perch'è scrit-
to *Sedebit solitarius, & silebit, quia
leuauit se super se*, E questa con il
stachamento delle cose tempora-
li, inclinando il cuore all'amore
del bene eterno, che però disse
San Pietro à Christo. *Ecce nos reli-
quimus omnia, & secuti sumus te*,
Questa è la causa, che hà mosso il
M. R. D. Bartholomeo di San-

to

tò Fausto Prouinciale nostro, frà
tant'opere di Theologia morale,
da lui composte in lingua latina,
à dar' in luce questa della Pouertá
Religiosa in volgare idioma, ha-
uendo per bersaglio di questa sua
fatica il dileguare le tenebre del-
l'ignoranza in materia tant'im-
portante. E per molte più cause,
hauendo à beneficio di queste Si-
gnore Monache di Napoli fatto
stampare sì fruttuoso libro, che
conduce all'acquisto della vera
pouertà di spirito e somma sa-
pienza riuerentemente lo dedi-
co à V. E. non solo per ricogno-
scimento dell'indicibili fauori, e
gratie, che dalla grandezza di lei
questo Monasterio di San Carlo,
ha

ha riceuuto: ma etiamdio, per la
simbolizatione, che trà lei, e la
Sapièza si scorgono: poiche l'ori-
ne di V. E. e nella candidezza
dell'animo, e splendore dell'an-
tichissima famiglia di Caraccioli,
di quello della Sapienza, è viuo
ritratto. E se le due parti di che
quella si compone sono la specu-
latione di Dio, & imitatione del-
la sua bontà, queste sono occupa-
tioni tanto familiari all'Eccellèn-
za sua, che se Christo hauesse al-
loggiato nel palazzo di lei, come
già il fè in quello di Marta, non
faria sola Marta à querelar Ma-
ria, mà le querele fariano reci-
proche, & il giuditio ambiguo,
per esser nel generosissimo cuore
di

di V.E. e la Religion verso Iddio,
e la magnificenza verso gl'huo-
mini, ambedue in grado heroico.
Della prima virtù nō potrò spie-
gar l'atti per esser' interni, e sol' à
Iddio palesi. Della seconda tanti
sono li testimonij, quanti orfani,
vedoue, e bisognosi ricorrono al-
li piedi di V.E. e sapendo lei, che
li veri poueri di spirito sono li vo-
lontarij, in arricchire le fabbriche
di Monasterij, e prouedere al vit-
to de Religiosi, spiega le vele di
sua regale splendidezza. Com-
piaccia se dunque V.E. d' accettar
con benigno animo si picciolo
dono, il quale almeno farà solleci-
tatore continuo, che ricorderà à
V.E. che tiene in questo Mona-
ste-

stero di S. Carlo Maggiore tanti
Cappellani, quanti sono li Padri,
che vi dimorano, e che tutti loro
sodisfacendo all'vfficio di tali,
s'occupano in pregar il Signore
per la vita, e sanità di V.E.



AL

AL LETTORE.



*E quelli, che desiderano esser ricchi (Lettor benigno) inciampano nel laccio del Demonio così affermandolo l'Apostolo nella 2. à Thimoteo; senza dubbio potranno l'amatori della pouertà con il Regio Profeta al Sal. 36. ringraziare il misericordioso Iddio, dal quale descende ogni dono ottimo, e perfetto, per esser sua bontà immensa quella, che li liberò de' lacci delli cacciatori infernali, à che l'inuita il nostro Mellifluo Padre San Bernardo nel 3. sermone sopra il detto Salmo, dicendo: vos qui reliquistis omnia, & secuti estis nō habentem vbi caput reclinaret filium hominis, exultate, & dicite, quoniam ipse liberauit nos de laqueo venantiū. E se il Redentore disse à quelli, che per
amor*

*amor suo hanno rinunciato beni tempo-
nali, sedebitis super sedes duodecim
iudicantes duodecim Tribus Israel; co-
sa chiara è, ch'essendo loro giudici dell'al-
tri, non saranno giudicati nel tremendo
giuditio di Dio. Però il Glorioso Padre
San Bernardo nel Sermone 8. sopra il det-
to Salmo ci efforta dicendo; Iudicemur
interim fratres, & terribilè illam espe-
ctationem præsentis studeamus decli-
nare iudicio, non enim iudicabit Deus
bis in idipsum.*

*Desiderando perciò liberare il Lettore
dell'infiniti lacci, ch'il Demonio nascon-
de à i Religiosi, per fargli perder l'inesti-
mabile, e pretiosa virtù della Pouertà
Sãta, & insieme insegnare à far giudicio
retto intorno alli dubbj, che in detta mate-
ria occorrono, per suggir il giudicio diui-
no, e far degni li detti Religiosi di godere
il priuilegio, promesso p bocca di Christo
Signor Nostro alli veri poveri di spirito,
d'esser loro giudici de gl'altri, te s'offeri-
sce il presente Trattato della pouertà Reli-
giosa*

giosa in gratia delle persone, che non intendono la lingua latina distintamente, come sono le Monache, e Religiosi Laici, cauato dal libro intitulato Thesaurus Religiosorum composto dal M. R. D. Bartolomeo di S. Fausto Monaco della nostra Congregazione reformata di San Bernardo, e Prouinciale nella Prouincia Romana, acciò cam' in chiaro specchio se scorgano etiam le minime macchie del uizio della proprietà à lei contrario. Non è dubbio, Lettor curioso, & amator di verità, che conoscerai subito questo libro, ancorche trauestito, esser figliuolo di serudito Padre, essendo cosa certa, che quanto più spirituale è la somiglianza, tanto è più perfetta; e per conseguenza più conforme al prototipo. La principal proua di questa verità la fede ce la dimostra nella imagine suprema tanto simile, ch'è un' istessa cosa con il suo origine. Sette altri figli, che questo Padre indefesso ha dato in luce, sette gloriose parti della fertilità del suo fecondo ingegno, potranno si-
mil-

milmente di ciò farti fede per la somiglianza, che trà loro, e questo, come tra fratelli, vi si ritroua. Quello dunque Lettor grato, e prudente, che potrebbe demeritare questo trattato, che ti porgo, per esser volgare, quello e molto più deue acquistare appresso di te di stimulatione, e freggio, hauendo, per desideria d'esser da tutti inteso, vestitosi del linguaggio del volgo, e perche qui se humiliat exaltabitur, è stato in questa traductione arricchito dal detto Padre, & autor suo di molto più questioni, che nel latino originale non hauea. E s'afferma Christo, che colui, che scandalizerà vno di quei piccioli ch' in lui credeuo, è degno d'esser sommerso in mare, con vna mola a sinaria; chi per insegnare alli piccioli, e per farsi con l'Apostolo, omnia cum omnibus, s'è fatto volgare con il volgo, vt omnes lucrifaciat, merita all'incontro senz'alcun dubbio d'esser inalzato al Cielo con l'ale della fama. Pregoti finalmente curioso Lettore, à passar velocemente dalla lettione de' primi undeci

abbij à quella de' seguenti; per non sentir tanto l'inspidezza sua, poiche' occio non fossi ab tutto ignorante della futura navigatione, prima d'entrar à solcar il mare delle difficoltà proposte in questo libro, è stato necessario darsi in mano l'instrumenti, ch' in quella hauerai d'adoprarè; ciò è dichiararti li termini proprij, ò vero principij incomplessi della materia, che si tratta, quali sono Dominio, Titolo proprio, uso, usufrutto, amministrazione, Possessione, e Peculio; nel che ha imitato l'Auttorè il nostro Padre, ò Legislatore San Benedetto, il quale nel principio della regola, cioè al capo di quella porta à suoi soldati 76. instrumenti, ò vero principij complessi per ben operar li precetti, e consigli in quella contenuti, piaccia al Signore condurci al fine, à che senza dubbio quelli conducono, come testifica il detto Patriarcha dicendo nell'istesso luogo. Quo tùm fuerint à nobis die, nòcunque incessabiliter adimplora, & in

& in die iudicij reconfignata, illa
merces a Domino recompensabi-
tur, quam ipse promittit, quod ocu-
lus non vidit, nec auris audiuit, nec
in cor hominis ascendit, quia pre-
paravit Deus his, qui diligunt eum.



...
...
...
...
...
...
...

S E R M O

X L V I I I .

Mellifini Patris nostri Bernardi
Abbatis de proprietate abdi-
canda ad Sanctam Hun-
bellinam Soro-
rem.



Sicut Oror charissima, peculiare
quod habetur apud ser-
uos Dei pro magno eri-
mine, nunquam inuenia-
tur in te. Omnia que in
monasterio sunt, omnibus
sunt communia. Ergo si ancilla Dei ali-
quid habet absconsum, vel proprium,
quod à cæteris ancillis Dei ignoratur, fur-
tum est, peccatum furti est. Quare quia
omnia habet in communi cum cæteris an-
cillis Dei, & quasi proprium sibi aliud
abscondit. Furtivè aliud habere in com-
muni

muni cum ceteris ancillis Dei, est quasi proprium sibi aliud abscondere. Hoc fur-
tum est, hæc manifesta fraus est. Hoc
grande peccatum est, hoc est iter inferni,
per hanc viam latrones descenderunt in
infernum. Sic enim ait Paulus Apostolus,
Neque latrones, neque rapaces regnum
Dei possidebunt. Ancilla Dei, quæ semet-
ipsam separat à communione monasterij,
aliud quasi proprium abscondendo, conse-
quens est, ut separetur à consortio cœlestis
vitæ. Multi ad communem societatem
monasterij veniunt: sed quod sine graui
gemitu dicere non possumus, non omnes in
eo secundum Euangelium viuunt. In mo-
nasterio sunt S. Apostoli Iesu Christi. Est
etiam ibi Iudas Scarioth traditor Domi-
ni, & ibi Ananias, cum sua uxore Saphi-
ra. Est etiam ibi Giezi discipulus Heli-
sæi. Qui propter Deum omnia quæ habent
in hoc mundo ad imitationem Apostolorum
derelinquunt causa solius æternæ vitæ, tunc
ei sdem Apostolis letabuntur, & remune-
rabuntur in æterna beatitudine. Qui autem

postquam ad conuersionem monasterij
venit, de rebus monasterij facere fraudem
presumit Iudas est, & poenam Iudae sub-
stinebit in inferno, quia de hoc, quod com-
mune est, facere fraudem praesumit, pro-
prium facit. Qui autem a seculari vita ad
seruicium Dei conuertuntur, de his, quae de
seculo habuerunt, unam partem sibi reser-
uant, alteram vero secum monasterio tra-
dunt, cum Anania, & Saphira sententiam
maledictionis merentur. Qui autem de
seculo ad monasterium venit, & quod in
domo sua habere non potuit, si illud in
monasterio habere voluerit, vel requisie-
rit, sine dubitatione lepra Giezi adhaerebit
ei. Et lepram quam Giezi sustinuit in
corpore, iste sustinebit in anima. Honesti
soror, sicut superius dixi tibi, magna est
differentia inter eos, qui in monasterio vi-
uunt, ab illis, qui in monasterio more
Apostolorum viuunt, qui ex his, quae in
hoc seculo habuerunt, vel habent in mo-
nasterio sibi abscondunt, & conuenit illud
Psalms 119. Mihi autem adhaerere Deo bo-
num

num est, & ponere in Deo spem meam, &
illud: iacta cogitatum tuum in domino,
& ipse te enutriet. Illis, qui sicut Iudas
Scarioth proprium retinent, vel de rebus
monasterij abscondunt, conuenit illud:
Ascendunt usque ad caelos, & descendunt
usque ad abyssos, anime eorum in malis
tabescebant. Illis vero qui cum Anania,
& Saphira ex his, quae in seculo habuerunt
vnam partem monasterio tradunt, alte-
ram vero sibi in proprium retinent, con-
uenit illud: Qui confidunt in virtute sua,
& in multitudine diuitiarum suarum glo-
riantur. Etiam illis, qui sicut Giezi, ea
non potuerunt habere in seculo, requirunt
in monasterio, conuenit illud: Ecce homo,
qui non posuit Deum adiutorem suum,
sed sperauit in multitudine diuitiarum
suarum, & preualuit in vanitate sua. Tu
ergo, soror venerabilis, nihil celes, nihil
abscondas, nihil apud te absconsum repo-
nas. In abscondito nihil retineas, apud te
nihil remaneat absconsum. Quidquid ha-
bes, habeto cum licentia, si quid habes, ha-

Ueto cum benedictione. Sine licentia Ab-
basisse, uel Prorisse nihil habeas, sine be-
nedictione nihil accipias, sine licentia ni-
hil trahas. Honestam ergo iacta cogita-
tum tuum in Domino, & ipse te enutriet



H.M.



H Y M N V S.

A D L A V D E M
S A N C T I S S I M I P A T R I S

E T D O C T O R I S E C C L E S I A E
Bernardi Abbatis Clareuallensis.



TE S a n c t u m l a u d a m u s .

TE D o c t o r e m v e r i t a t i s c o n f i t e m u r .

TE s u a u i s s i m u m P a t r e m o m n i s t e r r a v e n e r a t u r .

Tuam insignem pietatem laudant
Angeli, & Archangeli omnes.

Tuam præclaram charitatem suspi-
ciunt cœli vniuersæ virtutes, & pôte-
stares.

Te

re duodecim tribus Israel iudicaturus.

Te ergo quæsumus tuis clientibus subueni, qui tuo patrocínio securi cupiunt astare Redemptori.

AEterna fac cum Sanctis eius ut plurimum illorum specialis pater es in gloria numerari.

Sub tua amabili custodia recipe nos. protege, rege, & extolle usque in æternum.

Saluum quoque, & incolumen Dei gregem fac vigili tua prece, & potenti suffragio.

Per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum oleum fragrantissimi odoris in omni natione effusum in sæculum, & in sæculum sæculi.

Dignare pietissime pater die isto in proposito sanctæ, & castæ conuersationis nos custodire.

Misereatur clementissimus Dominus seruatorum suorum propter te, qui tantam gratiam in oculis eius inuenisti.

Fias

Fiat benedictio eius efficax super nos quemadmodum illam tua ope speramus.

Tuis igitur assiduis precibus adiua nos (sed in extremis abundantius) ne pereamus, aut confundamur in æternum.



CAE

CATALOGO
Delli Autori, che fo-
no citati in questo
Libro.

A

A Gostino São.	Archidiacono.
Ambrogio S.	Agostino di An-
Anselmo Santo.	chona.
Antonino Santo.	Aluaro.
Anacleto Papa.	Alfonso di Castro,
Alessandro Papa 3.	Aragona.
Alessandro Sesto.	Abbate Smaraldo.
Papa.	B
Adriano Papa.	B Afilio Santo.
Alberto Magno.	Benedetto São
Abulense.	Bernardo Santo.
Alessandro d'Ale-	Bonauentura São.
nese.	Bernardino Santo.
Alfonso Viualdo.	Brigida Santa.
Almaino.	Beda.
Angelo.	Bonifacio Papa,
Armilla.	VIII.

Bar-

Bartolo.
Baldo.
Beluerio .
Bartolomeo Me-
dina,
Bartolomeo Go-
medio.
Bartolomeo Ledes-
fimo.
Bannes.

Cipriano Sãto.
Carlo Santo, e
Cardinale.
Chrisostomo Sãto.
Concilio Niceno.
Concilio Calcido-
nense.
Concilio Aurelia-
nense.
Concilio Meldense
Concilio Agatense.
Concilio di Trento
Clemente Papa II.
Clemente Papa V.
Clemẽte Papa viij.

Corduba,
Cotiarruaia.
Corrado.
Calderino.
Cosimo Filiarco.

Dionisio Areo-
pagita Santo
Dionisio Cartusia-
no.

Durando.
Domenico Canisio
Domenico Soto.

E Manuele Rode-
rico.

Emanuel Sã.
Eustachio di San-
Paolo.

Felino.
Francesco To-
ledo Cardinale.

Francesco Vittoria.
Francesco Suarez.
Fazzolo.
Filippo Franco.

Gi-

G Irolamo Sãto.
Gregorio Ma-
gno Papa.
Gio. Climaco Sãto.
Gregorio Nazian-
zeno Santo.
Gregor. xij Papa.
Gregorio XIII. Pa-
pa.
Gratiano.
Gersone.
Gio. Andrea.
Gio. Maggiore.
Gaetano Cardinale
Giulio Claro.
Gio. Vacci.
Gabriel Biel.
Gio. Medina.
Gregorio Sairo.
Giuseppe Angles.
Gabriel Vasquez
Gregorio Lopez.
Gregor. di Valéza.
Girolamo Sorbo.
Giacomo Graffio.
Giacomo di Casale

Gio. Azzor.
Girolamo Blaquez
H

H Onorio Papa
Hugone di S.
Vittore.

Hugone Cardinale.
Hostiense.

Henrico Hériquez.
Humberto Abbate

I

I Sodoro Santo.
Innocentio Pa-
pa III.

L

L Vca Euangeli-
sta Santo.

Leone Papa.

Lucio Marineo.

Lodouico Lopez.

Leonardo Lessio.

Lodouico Molina.

M

M Atteo Apost.
& Euang.

Melchiade Papa.

Martino Papa. V.

Mar-

Martino Nauarro.
Martino Ledefimo.
Martino Cromero.
Maiolo.
Melchior Cano.
Michel Salon.
Michel Medina.
Michel Vasquez.
Mendoza.

N

Nicolò Papa
III.
Nicolò Lirano.

O

O Rigene.
Ouidio.

P

Paolo Apostolo
Pacomio Sãto
Paolo Papa III.
Pio Papa V.
Pietro Lombardo.
Pietro Paludano.
Pietro Damiano.
Pietro Soto.
Pietro Ledefma.
Pietro d'Aragona.

Piffanella.
Pietro Nauarra.

Riccardo di Sã
Vittore.

Roberto Bellarmi-
nio Cardinale.

Raimondo.

Rodoano.

Rosella.

Rebello.

Reginaldo.

S

Soto Dottor
Sottile.

Stefano Quaranta.

Smaraldo Abbate.

Somma de Confes-
sori.

Specchio de Con-
fessori.

Siluestro.

Sancio.

Sarmiento.

Sanchez.

c To

-ET

Illegible header text.

Tomaso Santo
 Dottor An-
 gelico.
 Tertulliano.
 Turrecremata
 Tabianus
 Tritemio. Abbate.

Vacobar
 illegible
 illegible
 illegible

Illegible text

Illegible footer text

Vintenzio. San-

Vignenio.

Vega.

Virgilio.

Valerio Massimo.

Illegible text

Z Abbrilla Car-
 dinale

Illegible text

Illegible text

N Illegible text

N Illegible text

O

O

P

P Illegible text

Illegible footer text

Taoula de dubbij.

Del voto della Pouertà Religiosa.



He cosa sia dominio	fogl. 3
Quante forti di dominij si ritrouano	fogl. 5
Se il dominio, e il titolo di dominio siano vn'istessa cosa.	fogl. 7
Quante condizioni si ricercano per acqui- stare il dominio.	8
Che cosa sia proprio, & in quanti modi si piglia.	10
Che cosa sia vso.	12
Quanti forti d'vsi si trouano.	13
Che cosa sia vsufrutto.	15
Che cosa sia amministratione.	17
Che cosa sia possessione.	17
Che cosa sia peculio.	18
Che cosa sia pouertà Religiosa.	20
Quante forti di Pouertà si ritrouano.	22
Se la pouertà Religiosa sia vn' principalis- simo instrumento per l'acquisto della perfezzione.	28
Se la pouertà Religiosa sia virtù?	30
Quanti gradi di pouertà si ritrouano.	43
Se il voto della Pouertà sia stato da Chri-	

T A V O L A

- sto Sig. Nostro instituto. 46
- Se i Religiosi faccino bene à far voto di pouertà. 49
- A che cosa si obligano i Religiosi, quando nella solenne professione fanno voto di pouertà. 50
- Se i Religiosi possano hauere qualche cosa di proprio. 59
- Se la professione di vn Religioso fatta cò patto di ritenere alcuna cosa appresso di se, e di quella à sua posta disporre senza saputa, e volontà del Superiore, sia valida. 64
- Quello, che genera maggior difficoltà, e di colui, il quale mentre fa Professione hà intentione di ritenere à tempo il Dominio di qualche cosa, e poi riseruarlo, quando il Superiore gli lo comanderà. 66
- Se vno possi far professione con patto, che possi stare in casa sua con parte de suoi beni. 68
- Per qual ragione il voto solenne della pouertà faccia il Religioso incapace di hauer dominio. 70
- Se il Sommo Pontefice possi nel voto solenne della pouertà dispensare. 72
- Se

TAVOLA.

Se in particolare si possi dar causa alcuna
legitima, per la quale sia necessario, che
il Sommo Pontefice dispensi con alcuno
nel voto solenne della pouertà. 83

Che causa si ricerca accioche il Sommo
Pontefice possi dispensare nel voto so-
lenne della pouertà. 86

Se il Sommo Pontefice senza giusta causa
in tal voto dispensasse, tal dispensa sa-
ria valida. 87

Se vn Religioso almeno con licenza del
Prelato possi hauere alcuna cosa di
proprio. 88

Se il Prelato possi concedere qualche
cosa al Religioso ad vso irreuocabi-
le. 91

Se il Sommo Pontefice possi concedere
qualche cosa al Religioso ad vso irre-
uocabile. 91

Se il Sommo Pontefice possi concedere
licenza ad vn Religioso di hauer qual-
che cosa ad vso irreuocabile dal Supe-
riore inferiore ad'esso. 92

Se il Prelato c'ha concesso qualche cosa
a vn Religioso per suo vso, con promes-
sa giurata di non toglierla, gli la possi
poi togliere. 93

T A V O L A.

Se i Religiosi possono essere instituiti heredi. 95

Se i Frati Minori possono essere instituiti heredi con questa clausula, che l'heredità si venda, & il prezzo di quella si spenda nelle loro necessità. 96

Se i beni del Religioso ipso iure fatta la professione, si transferiscono al Monasterio, se di quelli inanzi non hanerà disposto. 97

Per qual ragione il Monasterio e di successione capace, e succede ne i beni del Religioso, de i quali egli inanzi la professione non dispose. 99

A chi acquista il Religioso doppo la professione. 100

Se nelle cose, che si cōsumano cō l'vso possi l'vso esser distinto dal Dominio. 105

Se tutto quello, che il Religioso acquista, acquista al Monasterio. 115

Se il Religioso, il quale acquista qualche cosa illecitamente, l'acquisti al suo Monasterio. 117

Se i Religiosi, i quali hanno beni in comune, siano capaci di legati. 118

Se li frati Minori, che riceuono legati di cose mobili, ma immoderati, siano proprie.

TAVOLA.

- prietarij. 121
- A chi acquisti il Religioso, il quale è stato creato Vescouo. 122
- A chi acquista il Religioso fatto Vescouo titolare, il quale non ha ne sedia, ne Chiesa. 124
- A che tempo il Religioso fatto Vescouo cessi di acquistare al suo Monasterio, e comi nei ad acquistare alla sua Chiesa. 124
- Sc tutto quello, che il Religioso beneficiato acquista fuora del Monasterio, o della Religione, l'acquisti al beneficio, o vero al Monasterio. 125
- A chi acquisti il Religioso, il quale con priuileggio del Papa viue fuora del Monasterio d'vna pensione annuale, che gli è stata assegnata. 126
- Se quando il Religioso passa ad vn'altro monasterio dell'istesso, o di vn'altra Religione, i beni acquistati nel primo Monasterio si transferiscono al secondo monasterio. 129
- Si domanda in quanti modi si contrafa al voto della Ponetta da i Religiosi tanto Superiori, quanto inferiori. 132
- Se il Religioso professo possi far testa-

TAVOLA.

mento.	145
Se il Superiore della Religione possi far testamento.	145
Se il Religioso assunto alla dignità Episcopale, o Cardinalato possi far testamento.	146
Se il Religioso assunto al Papato possi far testamento.	148
Se il Religioso possi con licenza del Superiore inferiore al Papa far testamento per cause pie.	149
Se il Religioso possi con Privilegio del Sommo Pontefice far testamento.	151
Se il concedere al Religioso licenza di testare, sia dispensare nel voto della povertà.	153
Se si ricerca causa giusta, accioche il Papa possi concedere licenza al Religioso di far testamento.	154
Se questa licenza di testare deue esser espressa.	156
Si domanda se il Religioso possi con licenza del Superiore far codicilli.	157
Si domanda se chi ha licenza di testare, eo ipso s'intenda hauer licenza di far codicilli.	157
Si domanda se il Religioso possi con licen	157

TAVOLA.

za del Superiore dar alcuna cosa causa
mortis. 158

Si domanda se s'intenda il Religioso far
testamento, quando fa vn memoria-
le, col quale significa, che la volontà sua
è che i beni a esso concessi per vso, sia-
no distribuiti così, e così. 159

Per qual ragione il Religioso professò no
può far testamento. 160

Se per consuetudine introdur si possi, che
il Religioso facci testamento. 161

Se il Religioso possi disfare, ò alterare il
testamento fatto inanzi la professio-
ne. 162

Se con l'auttorità del Papa possi il Reli-
gioso reuocare il Testamento fatto inã
zi la professione. 163

Se la licenza concessa dal Pontefice al Re-
ligioso di far testamento s'intenda del
primo testamento, fiche riuocandolo,
non ne possi far vn'altro. 163

Se i Cavalieri dell'ordini militari possono
fare testamento. 165

Se i Donati, & Heremiti possino far te-
stamento. 169

Se il Religioso possi essere essecutore di
vn testamento. 169

Se

Se il Religioso possi esser maleuadore.

170.

Se il Religioso possi essere Tutore 171

Se il Testatore lasci qualche cosa al Religioso cò patto, che quella a esso Religioso, e non al monasterio spetti, tal testamento sia valido. 172

Ma che sarebbe, se il testatore dicesse, che il legato quanto al dominio al Religioso, e non al monasterio appartenesse.

173.

Ma quello che fa maggior difficoltà è quando il testatore lascia qualche cosa al Religioso con patto, che il Superiore non gli la possi togliere, e in euento, che gli la togliesse, cadi da tal legato. 174

Se il testatore lascia qualche cosa al Religioso con patto, che la spenda in quelli vfi, che li piace, tale legato sia valido.

175

Ma che sarebbe, se egli espressamente dicesse, io lascio tal cosa, con patto, che esso la spenda in vfi vani, e profani.

176

Se il Religioso, il quale dice, questo libro è mio, questa veste è mia, commetta peccato.

176

Se

TAVOLA.

Se i Superiori delle Religioni possino spendere i beni del Monasterio in tutti quelli vfi, che vogliono. 178

Se il Prelato, il quale spende i beni del Monasterio in vfi vani, e superflui, ouero illeciti, è però senza giusta causa, o peccchi peccato di proprietà. 180

Se il Prelato possi concedere licenza al Religioso di poter spendere in vfi profani i beni, che li sono concessi per suo vfo. 182

Se il Religioso sia proprietario, il quale con licenza del Superiore possiede molte cose superflue, rispetto al suo stato. 184

Ma è dubbia questione, se questo Religioso peccchi peccato di proprietà. 198

Che cosa si deue intendere per necessario, è che cosa per superfluo à i Religiosi. 197

Se il suddito possi con sicura coscienza stare al giuditio del Superiore circa la superfluità, o conuenienza delle cose, che gli sono concesse per suo vfo. 209

Se il Superiore possi con consenso del ca-

T A V O L A

- Capitolo dar licentia al Religioso di potere spendere qualche cosa in vsi vani, e superflui. 210
- Se il Religioso con licenza del Prelato spende alcuna cosa in vsi vani, & inhonesti, quello, che tal cosa riceue resta obligato a restituirla. 210
- Se il Religioso, il quale tenendo denari a se deputati per comprar libri di, Theologia, li spendi in libri d'istorie, &c. 213.
- Se il Religioso, il quale con saputa, e licenza del Superiore tiene cose pretiose, sia proprietario. 214
- Se il Religioso, che tiene alcuna cosa, con licenza ingiusta del Superiore, sia proprietario. 216
- Se il Prelato, che dispensa con vn Religioso, accioche tenghi, e disponghi di qualche cosa, senza causa giusta, sia proprietario. 219
- Se il Religioso possi senza licenza del Superiore riceuerè, ò ritenere qualche cosa, che gli vien data. 220
- Se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore, da qualche luoco commune piglia alcuna cosa, e poi la ripone nell'istesso

T A V O L A

8. **Il** Pisteſſo loco ſia proprietario. 230
- Se** il Religioſo, il quale ſenza ſaputa del Superiore riceue qualche coſa da ſtrani-
 eri, non per uſo ſuo, ne del Monaste-
 rio, ma per darlo ad altri, ſia proprie-
 tario. 232
- Ma** quello, che apporta difficultà, e quan-
 do quello, che da il denaro, ne nomina
 i poveri ne taſſa la quantità. 233
- Se** il Religioſo ſia proprietario, il quale
 ſenza conſiglio del Prelato piglia qual-
 che coſa ſenza animo di acquiſtare do-
 minio, &c. 234
- Se** il Religioſo, che riceue da forſtieri co-
 ſe mangiatue con patto, che egli ſolo
 le mangi, ſia proprietario. 235
- Se** il Religioſo, che ſenza ſaputa del Supe-
 riore riceue denari da ſtraniere per cõ-
 prare libri, i quali poi paleſemente
 tiene inſieme con gli altri, ſia proprie-
 tario. 237
- Se** il Religioſo, che riceue qualche coſa
 notabile, dubitando della volontà del
 Prelato, pecchi mortalmente. 237
- Se** accioche il Religioſo con ficura con-
 ſcienza pigli, ò diſ ad altri alcuna coſa,
 baſti, che il Prelato, che l'hà viſto, e ſa-

puſo

TAVOLA

1. **Se vn secolare desse qualche denaro a vn Religioso con patto, che non l'hauesse da tenere per se, &c. ma pagasse con quello il prezzo di quella dishonestà, sia obligata quella donna a restituir quello, che li ha ricevuto, al Monasterio?** 238
 2. **Se vn Religioso, il quale senza licenza del Superiore prega vn suo amico, che deponga in mano di vn terzo qualche somma di denari, accioche da quello la possi dimandare, quando ne hauera bisogno, sia proprietario?** 239
 3. **Se il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza comanda al depositario, che spenda in questa, o in quell'altra cosa.** 242
 4. **Si domanda se il Religioso, il quale ha vno, che gli vuol dare qualche somma di denari, e prega, che la dia a i suoi parenti, o amici, o vero egli pigli quel denaro per portarlo a i suoi parenti, sia proprietario?** 242
 5. **Se il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza del Prelato riceue Reliquie de Santi.** 243

Se

T I A O V O L A

- Se il Religioso sia proprietario, il quale
 senza licenza del Prelato cerca honori,
 e dignità. 244
- Se il Religioso sia proprietario, il quale
 senza licenza del Superiore procura,
 ò tiene beneficij Ecclesiastici. 245
- Se i Frati Minori Osseruanti siano pro-
 prietarij, li quali con le mani proprie
 toccano denari. 246
- Se l'vsanza di dare, ò riceuere qualche co-
 sa, sia licentia tacita, che iscusi il Reli-
 gioso dal vitio della proprietá. 247
- Se il Religioso, il quale senza giusta cau-
 sa non accetta quello, che per elemosi-
 na gli vien dato da stranieri, pecchi co-
 tro il voto della Pouertá. 249
- Ma tutta la controuerfia consiste, se il tal
 Religioso pecchi contro il voto della
 pouertá. 249
- Se il Religioso, che scrive, ò riceue lettere
 senza licenza del Superiore sia proprie-
 tario. 250
- Se il Religioso, che nasconde qualche co-
 sa al Superiore, accioche non gli sia
 tolta, sia proprietario. 251
- Se il Religioso, il quale contra la sua Re-
 gola, ò constitutioni tiene, ò dispensa
 qual-

qualche cosa, benchè ciò facci con li-
 cenza del Super. sia proprietario. 259

Se il Religioso, il quale contra le sue
 constitutioni piglia il giusto stipendio
 per le prediche, e confessioni, o messe,
 sia proprietario. 260

Se il Religioso possi far questo patto, cioè
 che vno dia la Elemosina a' poveri, &
 egli dica le Messe. 264

Se i Religiosi, li quali secondo la lor Re-
 gola, o constitutioni sono incapaci di
 hereditaria successione, e quella rice-
 nono, sieno proprietari. 265

Se vn Religioso, il quale senza licenza
 espressa, o tacita del Superiore gioca,
 sia proprietario, e l'altro sia obligato à
 restituire quello, che hauerà guadagna-
 to. 266

Ma tutta la difficultà consiste, quando il
 Religioso gioca alcuna cosa con licen-
 za del Superiore. 267

Se il Religioso, il quale non può perdere
 possi guadagnare. 268

Se il Religioso possi senza espressa licen-
 za del Superiore ricenere qualche co-
 sa. 270

Se il Religioso sia proprietario, il quale
 sen-

T A V O L A

- senza saputa del Superiore piglia qualche cosa di quel ch'egli con la sua industria ò fatica hà guadagnatoe 372
 Se il Religioso possi senza vizio di proprietà ritenere quello c'ha ritrouato. 273
 Se i Prelati delle Religioni possino fare donationi. 274
 Se il Superiore del Monasterio, il quale secondo li statuti della Religione tiene facultà di dare v. g. vno scudo possi senza incorrer' in vizio di proprietà far piudonations, le quali vnite insieme eccedono la sudetta somma. 277
 Se il Religioso possi senza licenza del Superiore dare alcuna cosa à forastieri. 277
 Se il Religioso senza licenza del Superiore possi dar qualche cosa à forastieri per vsi leciti, & honesti. 278
 Se il Religioso, il quale senza saputa del Superiore da alcuna cosa alli stranieri pecchi mortalmente, e sia proprietario. 279
 Se il Religioso possi senza licenza del Prelato dar qualche cosa a vn'altro Religioso.

T A V O L A

gloso del medesimo Monasterio.

282

Se gli Ufficiali del Monasterio possono senza licenza del Superiore far donazioni.

284

Ma tutta la controuerfia, e se gl'ufficiali possono far donazioni per cause pie.

285

Se li Religiosi, i quali quanto allo dominio acquistano al Monasterio, ma quanto alla commodità, e libero vfo acquistano a se possono far donazioni per cause pie.

287

Se l'istesso si tiene dire i Religiosi, che sono stati cacciati dal Monasterio.

289

Che cosa s'intenda in questo luogo per honesta sustentatione.

289

Se il Religioso, che ha peculio possi senza licenza del Superiore spendere qualche cosa di quello, in elemosina.

290

Se i Procuratori, o Cellararij possono senza licenza del Superiore dare qualche cosa per elemosina.

293

Si domanda se si dicono alcuni casi nei quali sia lecito al Religioso di far elemo-

logio

b

mo

TAVOLA

mosina senza licenza del Superiore,

295

Se l'istesso possino fare i Religiosi, che dimorano ne i Monasterij, a i quali nel modo predetto si da vna certa somma per il loro viuere. 300

Se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore impresta alcuna cosa del Monasterio, ò di quelle, che per suo vso gli son concesse, sia proprietario. 302

Se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore accomoda alcuna cosa ad altri sia proprietario. 303

Se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore commuta vna cosa con vn'altra sia proprietario. 306

Ma il dubbio è de Religiosi di altr'ordine. 306

Se il Religioso pechi contro il voto della povertà, il quale senza licenza del Superiore riceue denari, ò altra cosa di prezzo in deposito. 308

Si domanda, che licenza si ricerca, agbid che il Religioso possi tenere, ò fare alcuna cosa, che senza quella sarebbe proprietario. 309

Ma quello, che genera difficoltà è, se cal

22

d 2

Re-

Religioso, che così dispensa le robbe
del Monasterio, peccchi mortalmente.

314
Se basta per presumere questa licenza ta-
cita, che il Superiore veda che il Reli-
gioso dà o spende alcuna cosa senza li-
cenza, e tace. 320

Da quali, e quanti principi è congetture
si può raccogliere il consenso probati-
no del Prelato, il quale è necessario,
acciò il Religioso senza nota di pro-
pria dispensi alcuna cosa con licenza
tacita. 322

Da quante, e quali circostanze si può rac-
cogliere il consenso permissiuo del Pre-
lato. 323

Se nelle Religioni, doue è introdotto l'v-
so di dispensare alcuna cosa con licen-
za tacita, possi il Religioso con quella,
anche in presenza del Prelato, dispen-
sare. 324

Se la licenza, la quale come hauemo già
dodetto, è necessaria, acciò il Religioso
possa hauere, o dare alcuna cosa, si ricer-
chi, che sia giusta. 327

Quante, e quali condizioni si ricercano
acciò tal licenza sia giusta. ibidi

Se

a b

Se

T A V O L A

Se si può fare, che vn Religioso contra
il volere del Prelato possi dispensare
de i beni del Monasterio, ò riceuere
qualche cosa da stranieri. 330

Quante sono quelle cose, le quali danno
occasione a i Religiosi di essere pro-
prietarij. 334

Se il Religioso, il quale con tacita licen-
za del Superiore dispensa qualche cosa
del Monasterio, sia poi tenuto per vir-
tù del voto, ciò scoprire il Superiore. 337

Se il Religioso, il quale non usa quella
diligenza in conferuare le cose conces-
se per suo uso, sia proprietario. si au-
ibid.

Se il Religioso sia proprietario, il quale
da ad altri qualche cosa, che egli tiene
con licenza del Superiore. 340

Se nell'altre cose delle sopraddette licen-
za concessa al Religioso di poter dare,
s'intenda anche, che l'altro Religioso
possi senza nuoua licenza riceuere. 341

Che quantita da spendere possi dare il Pre-
lato a i Religiosi. 342

Se il Superiore possi dare a vn Religioso

T A V O L A

qualche beneficio Regolare, o amministrazione di qualche Chiesa durante la sua vita. 344

Se il Religioso senza consenso del Superiore contratta con altri, resti a ciò obbligato. 345

Se il Religioso, che contratta con altri senza licenza del Superiore, il Monasterio resta, per ciò obbligato. 347

Ma tutta la controversia consiste, se il Monasterio resti in ciò obbligato. ibid.

Se il Monasterio resta obbligato per il debito del Religioso. 348

Se il Religioso in tal caso sia obbligato salva la decenza della sua Religione, o consentimento del Superiore, di sforzarsi acciò i debiti da esso contratti nella Religione con secolari, o altri sieno pagati. ibid.

Che quant'è possi il Religioso sponde con licenza tacita del Superiore. 349

Se uno contra la volontà del Prelato, o vero con sua licenza non però per causa pia, riceve qualche cosa da un Religioso, commetta furtto con obbligo di restituire quello che preso. 350

TAVOLA

A chi s'ha da fare questa restitutione.

356
Se il Religioso, il quale senza consenti-
mento del Superiore da qualche cosa
ad altri, sia obligato alla restitutione.

357
Se vn Religioso rubbasse qualche cosa di
vn secolare per vtile del Monasterio,
farebbe proprietario. **359**

Se quando molti Religiosi spogliano vna
camera d'vn altro fratello, in modo
che ciascheduno piglia qualche cosa di
poco valore, pecchino tutti mortalmen-
te, & sieno obligati in solidum alla resti-
tutione. **360**

Se il voto della Pouertà obliga à peccato

364
Se la proprietà sia peccato graue. **364**

Se il Religioso, quando trasgredisse il vo-
to della pouertà commetta doi pecca-
ti mortali, vno di furto, e l'altro di sa-
cristigio. **365**

Se pecchi più grauemente quel Religio-
so, il quale da vn'altro Religioso rub-
ba qualche cosa assegnata per vso suo,
che se da qualche secolare, ò da i com-
muni beni del Monasterio quella rub-

d 4 basse

balle: 366

Se il Religioso senza consenso del Prelato
s'appropria vno, o piu denari peccati
mortalmente. 368

Se il Religioso il quale contro la volontà
del Prelato toglie qualche poca cosa,
verbi gratia sei oncie di pane, vn poco
di vino, o altra cosa simile, quasi ogni
giorno, peccati mortalmente, e sia obli-
gato alla restituzione. 373

Ma tutta la controuersia e di quel Reli-
gioso il quale a poco a poco in piu vol-
te delle robbe del Monasterio toglie
vno, o hor denari senza animo di per-
tenire a quantita notabile, se quando a
quella azia peccati mortalmente con
obbligo di restituire. 375

Se il Religioso, quale fece molti furti di
cose piccole, peccati mortalmente, per-
cioche peruenisse a materia notabile, sia
obligato restituire tutta la somma. 380

Se basti a constituir peccato mortale di
fatto contra il voto della Poverta, che
il Religioso habbi animo di rubbare
senza pensare di pigliare assai, o poco.

* 5 *

Che

T A A Q V O L A

Che somma si ricerca, accioche il Reli-
 gioso peccati mortalmente di peccato
 di proprietà, ricevendo, o dispensando
 dal Monasterio senza licenza del
 Superiore. 383

Che quantità si ricerca accioche il furto
 sia peccato mortale. 385

Che cosa sia vita commune. 398

Se questa vita commune sia degna di lode. 401

Se questa vita commune sia di precetto. 405

Se i Superiori non si curassero di reforma-
 re i loro Monasteri con l'introduci la
 vita commune, li sudditi sieno obligati
 a riformarsi da se stessi. 412

Ma tutta la difficultà consiste de' sudditi
 d'altre Religioni. 413

Se in tutto, che la maggior parte di un
 Capitolo si volesse riformare, gl'altri
 sieno tenuti a riformarsi. 415

Se un Religioso, che vuol intrare in com-
 mune possa renuntiare a' parenti i lega-
 ti, censi, o qualsivoglia altra cosa, che
 s'ha acquistato con le sue fatiche, o in-
 dustria, o per hereditaria successione.
 Ibid.

Se lo stato del peculio sia cattivo. 416

Ma tutta la difficoltà consiste, se sia stato
di sua natura cattivo. 417

Se i Religiosi possono lecitamente haue-
re peculio. 418

Se i Religiosi possono hauere peculio co-
sistete in beni stabili, come sono liuelli,
censi, & altre rendite di campi, vigne,
&c. *ibidem.*

Se dopo il decreto del Sacro Concilio di
Trento, tal Peculio sia lecito. 419

Se con licenza del Superiore per qualche
giusta causa di grande vtilità, ò necessi-
tà del Monasterio, ò della Religione,
sia lecito ad vn Religioso priuato ha-
uere beni stabili. 425

Quali, e quante sono le cause giuste, e ra-
gionevoli, per le quali, ò per se sole, ò
almeno congiunte insieme ad alcuni
Religiosi si possi dar licenza di tenere
peculio. 426

Se per schifare molti graui scandali possi
il Superiore ne i Monasterij ricchi to-
lerare il peculio senza peccato.

429
Se il Prelato possi dar licenza al sudetto
di prouedersi da secolari. 431

Se

T A M O L A

Se il Religioso possi provedersi di fuori, senza licenza del Superiore. ibid.

Se i Religiosi sieno in mal stato, li quali sopra la publicatione del gran Concilio di Trento, non fanno vita communica. 432

Ma tutta la difficoltà consiste di quei Religiosi a i quali delle loro Regole, o constitutioni viene questa vita commune comandata. 433

La difficoltà, che più preme è che quella Religiosi, tra i quali molti anni innanzi, è stato introdotto questo modo di vivere da parte. 454

Ma il punto della difficoltà consiste, se dopo il Concilio di Trento, si possi tal stato in qualche modo defendere. 455

Si mettono quialcuni essempj per confirmatione di quanto s'è detto. 461

Seguitano alcune dichiarazioni fatte dalla Sacra Congregatione di Cardinali. 469

Restretto della Constitutione di N. S. Papa Clemente XIII de Iurisdictione mulierum. 472

Quanto, e quali sieno la parte del Religioso 470

T A V O L A.

- so proprietario. 477
 Se questa cōstituzione di Clemente VIII.
 oblihi a peccato. 477
 Se questa constitutione oblihi a peccato
 mortale. 478
 Se in questa constitutione tutti i Religiosi
 tanto maschi come femine sieno com-
 presi. 479
 Se in questa constitutione sieno compre-
 si i Superiori delle Religioni. ibid.
 Se i Cavalieri di Malta, e di S. Giacomo
 sieno cōmpresi in questa constitutione.
 480
 Se i Romiti sieno in questa constitutione
 compresi. 481
 Se le Bizzochare ò Mantellate e i Terzia-
 rij del Terzo Ordine di S. Domenico,
 & i fratelli, e sorelle del terzo Ordine
 di S. Francesco siano compresi in dette
 constitutioni. 482
 Se si manda, se i fratelli, e sorelle del terzo
 Ordine di San Francesco, siano compre-
 si in questa Constitutione di Clemente
 VIII. 483
 Se li Nuntij delle Religioni sieno da que-
 sta constitutione ligati. 487
 Se in questa constitutione sieno compresi
 quei

T A V O L A.

quei Religiosi , i quali con Priuilegio del Papa viuano fuori del Monasterio.

488

Quanti sono i fini, o le cause finali, di questa constitutione. ibid.

Se il Religioso, il quale non mosso da praua ambitione , ma per sola liberalità fa qualche donatiuo , incorra nelle pene di questa constitutione. 489

Se vna Monacha oltre la dote assegnata al Monasterio s'hauesse reseruato alcuni beni parasrenali , potrebbe ella di quelli fare alcun donatiuo. 490

Se il Religioso possi di quello c'hà acquistato per sua industria, o fatica, fare alcun donatiuo. 491

Se il Religioso possi far qualche donatiuo di quello, che con gioco ha guadagnato. 492

Se il Religioso , il quale rimette quello, che gli è donuto, si dica , che facci donatione. 493

Se la donatione indiretta , per la bolla sia interdetta. ibid.

Se il Religioso, il quale vedendo, che vno li vuol dare qualche cosa, lo prega che
la

T A V O L A,

- La dia ad vn terzo, incorra nelle pene di questa constitutione.** 496
Quanti siano i casi, ne i quali secondo la Bolla, i Religiosi possono lecitamente far donatini, 496
Se in questo caso balti la maggior parte del capitolo generale. 497
Si domanda, che cosa siano questi presencucci di mangiare, e bere, che si possono fare da i Religiosi, & a che valore possono arriuare. 498
Quante volte il Religioso potrà far cose si fatte, o altri pertinenti a deuotione 500
Chi sia questo Superiore,ii quale può dare questa licenza. 503
Se la Badessa, o Priorella possi concedere l'istessa licenza di dare, che può il Prelato della Religione a suoi Religiosi. 504
Se ogni volta, che il Religioso vuol fare qualche donatino tante volte bisogna, che ci interuenga il consenso del Capitolo, e la licenza del Superiore. 505
Se il Superiore possi commettere ad altri 505
la

TAVOLA

la sua autorità di dare tal licenza. *ibid.*
506

Ma la controuersia consiste, se questo sia
secondo la Bolla, ò pure contrario ad
essa. *ibid.*

Ma tutta la difficoltà consiste, quando i
parenti sono poveri secondo la decen-
za del loro stato. 508

Se in questi casi non concessi nella Bolla
quello che riceue sia obligato in con-
scienza subito alla restituzione.

512

A chi si deue fare questa restituzione.

513

Quanti, e quali sieno i casi fuora della
Bolla, ne i quali è lecito à i Religiosi
di dare qualche cosa. 514

Quante sono le pene di questa constitu-
tione. 517

Che cosa per nome di dignità, di gradi,
officij in questo luoco s'intenda.

519

Se i trasgressori di questa Bolla subito nel
foro della Conscienza incorrono in
dette pene. 520

Chi

TAVOLA.

Chi può dispensare dalle pene poste in questa constitutione.

Ma il dubbio consiste, quando la cosa è occulta.

P L P I N B



... di dare qualche cosa ...
... di questa constitutione ...
... di questa ...
... di questa ...

... della ...
... della ...
... della ...

Chi

TRATTATO

DEL VOTO SOLENNE

della Pouertà Religiosa.

DI questa materia tratta il Maestro delle sentenze cō gl' altri Teologi nel 4. lib. delle sentenze alla dist. 38. S. Tomaso nella 2. 2. alla q. 196. all' art. 3. & 6. l' Eminentiss. Gaetano nello istesso loco, il Molina nel to. 3. della giust. disp. 687. Valent. nella 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 2. Less. nel lib. 2. della giust. cap. 4. & 41. Cora. nella somm. alla q. 54. Nauar. nel comment. 2. de Regul. Rodriq. nel to. 2. de Regul. alla q. 29. Lop. nella 2. par. dell' inst. de conf. al cap. 4. Azor. nel to. 1. delle instit. mor. al lib. 12. Pietr. Nauar. nel lib. 3. della rest. al cap. 1. nu. 171. & il Sanch. nel to. 2. sopra'l decalogo nel lib. 7. i Sommist. come Angel. Tabiena, Siluestro, Rasel. Armil. e molti altri sopra queste parole Religio, Votum, & Dominiū.

A

Perche

Perche questa materia della povertà religiosa è famosa tra i Teologi e Canonisti, & à tutti i Religiosi, e Religiose è sommamente necessaria per li molti nodi, e lacci di coscienza, che contiene, poiche la proprietá sua contraria, è vn vizio così horrendo, che meritamente quel celebratissimo Patriarcha de Monaci S. Benedetto nella sua Regola al cap. 33. lo chiama pessimo vizio, perche come ben dice il Turrecremata in quel luogo, fà pessimi tutti quei Religiosi, che sono da esso tocchi, & in oltre è di tal conditione, che benché sia da molti praticato, e nondimeno da pochi conosciuto. La onde in conformità di questa verità vn certo Religioso assai dotto, e timorato di Dio, soleua dire, che la maggior parte di quei Religiosi, è Religiose, che si dannano era infetta da questo vizio, e per tal vizio si dannaua. E perciò noi vn poco più diffusamente proseguiamo questa materia, accioche quanto la cosa è di maggior momento, maggior diligenza s'vfi in dichiararla. Et accioche le persone idiote, e semplici, che non hanno imparato lettere (à contemplation de quali, ci siamo mossi à

far questa fatica) non habbino da lambicarsi il ceruello per intender quello, che con l'aiuto del Sig. ci siamo proposti di dire intorno à questa materia, habbiamo giudicato necessario prima dichiarare alcuni termini, dei quali spesse volte in questo trattato faremo mentione, li quali sono gl'infra scritti, cioè dominio, proprietà, uso, usufrutto, amministrazione, possessione, e peculia.

Si domanda dunque primieramente, che cosa sia dominio.

D. V. B. B. I. Q. I.

Si risponde, che dominio non è altro che una ragione di poter disporre perfettamente di alcuna cosa per suo modo, se non è dalla legge prohibito. In questa diffinitione sono quattro parti. La prima è (ragione) la quale si mette in luogo del genere, & è l'istesso, che una potestà, o facoltà legitima di poter disporre di alcuna cosa, il che si communica al dominio. Et à tutte l'altre specie di ragione.

4 *Trattato del Voto solenne*

La seconda parte è (di poter disporre perfettamente di quella cosa) la quale si mette à differenza dell'usufrutto , imperciocchè il dominio è vna padronanza, e ragione perfetta, la quale vno hà sopra la cosa istessa, cioè sopra la sostanza, per servirsene in quell'uso, che più gli piace, come dissipandola, vendendola, donandola, imprestandola, &c. Ma l'uso, e l'usufrutto è vna ragione, che vno hà non sopra la sostanza della cosa, consumandola, o alienandola, ma solamente sopra l'utile, o frutto che da essa si raccoglie, salva però la sostanza, ch'è d'altri, e non sua .

La terza parte è (per suo comodo) la quale è posta à differenza delle ragioni ch'hanno i Superiori verso gli inferiori, le quali non per altro, non si chiamano dominij se non, perche riguardano non tanto l'utilità propria, quanto quella dell'istessi inferiori. Imperciocchè il Rè hà ragione sopra i Cittadini, il Vescouo, & il Prelato sopra i suoi Sudditi, & il padre, sopra i suoi figliuoli, nondimeno nissuno di questi rettamente si dice padrone, perche questa ragione non è stata introdotta per commodità del Rè, o del Prelato,

del

del Padre , ma per commodità de i sudditi, e de i figliuoli.

La quarta , & vltima parte è (se non è dalla legge prohibito) la quale s'aggiunge per denotare , che il padrone parlando per quanto appartiene all'essere padrone, può seruirsi di qualche cosa a suo beneplacito , eccetto però, se per qualche accidente, cioè d'altra parte, che dalla natura dell'esser padrone , come per essemplio dalla legge gli venisse ciò prohibito, come al pupillo è dalla legge vietato il poter in fino ad vn certo tempo alienare i suoi beni, quantunque sia vero, e legitimo padrone d'essi, come c'insegna l'Apostolo *ad Galatas cap. 4.*

Si domanda , quante sorti di Dominij si ritrouano ?

D V B B I O II.

SI risponde, che due , cioè di giurisdittione , e di proprietà. Dominio di giurisdittione è vna ragione , o potestà di gouernare i suoi Sudditi, & è di due sorti, cioè secolare, & ecclesiastica, la potestà

A 3 seco-

8 *Trattato del Voto solenne*

secolare è potestà d'Imperatori, di Regi, e simili, per rispetto di Regni di Prouincie, e di Città, che à loro per propria ragione in negotij secolari sono soggetti.

Dominio di proprietà è vna ragione, o facoltà di disporre à suo beneplacito d'alcuna cosa, come sua, per vtilità propria, e questo è di due sorti, cioè pieno, e non pieno. Dominio pieno si dice quello, che contiene la proprietà, & i frutti della cosa. Non pieno è quello, che solamente ha la proprietà di quella, senza gli emolumenti, o vero gli emolumenti senza detta proprietà, il quale di nouo si diuide in dominio diretto, & indiretto. Il dominio diretto cõtine solamente la proprietà della cosa. Onde quello, c'ha tal dominio si suol chiamare proprietario; e questo è il dominio, c'ha il padrone della cosa data in emphiteusi, o in feudo. Ma il dominio indiretto contiene solamete la commodità, & vtilità della cosa, e tale è il dominio, c'ha quello, il quale ha riceuuto alcuna cosa in feudo, o in emphiteusi.

Si

Si domanda se il dominio, è il titolo siano
una cosa istessa?

D V B B I O III.

Srisponde di nò, ma sono cose distinte, e la ragione di ciò è in pronto, percioche il dominio è vna facoltà libera di dispor di alcuna cosa, per suo commodo. Ma il titolo è vn principio, base, radice, e come causa morale, è fondamento, d'onde risulta questo dominio, o facoltà, come effetto di quello. E di qui viene, che quando vno dice d'esser padrone di qualche cosa sogliamo dire, amico, mostraci il titolo, cioè il fondamento, è la base di questo dominio. Così tiene il Sico nel lib. 4. delle sent. q. 1. ar. 1. Mol. nel 10. 1. Arag. nella 2. 2. q. de iust. disp. 4. Arag. nella 2. 2. q. 62. ar. 1.

Ma qui s'auertisce, che questo titolo è di due sorti, cioè vero, e presunto. Titolo vero è, quando è vero fondamento, e base, d'onde nasce il dominio, come per esempio, vno coprò vna casa dal vero, e legitimo padrone, questo si dice hauer vero

ca

A 4 titu-

3 *Trattato del Voto solenne*

titolo, perche fù vna vera, e real vendita. Il titolo presunto è, quando si presume vera radice, e vera causa del dominio, ma realmente non è tale, come quando vno con buona fede còprò v. g. vn libro da vn ladro, pensando, che fuisse il vero padrone di quello; questo si dice hauer titolo presunto, perche se bene tal compra non è causa sufficiente à trasferire il dominio, si presume nondimeno tale, mentre dura quella buona fede: quel dunque, che con buona fede così possiede, si dice possedere con titolo non vero, ma presunto.

Si domanda quante, e quali condizioni si ricercano per acquistar dominio?

D V B B I O III.

Sirispode, che due, cioè il titolo, e la real traditione come si raccoglie benissimo dalla legge *Nunquam ff. de acquirendo rerum dominio*, la ragion di ciò è la dispositione delle leggi, imperoche per legge di natura non è necessaria la traditione, e ben vero, che è molto conforme alla ragione, che all' hora si trasferisca il dominio

nio da vno, in vn'altro, quando la cosa cessa d'esser sotto la potestà del primo padrone, & passa in potestà del secondo: ma questo non è, quando vno ha solamente promesso, ò donato, ò vero venduto, perchè ancora sta sotto la potestà sua, e può darla ad vn'altro in tal maniera, che la donatione, ò alienatione sia valida, benche pecchi, dando ad vno quello, c'hà promesso, ò venduto ad vn'altro, così è diffinito nella legge *Quoties, C. de rei venditione*, doue habbiamo così *(Si quis rem suam vendidisset Titio, cui non tradidit, deinde venderet alteri, puta Casio, & traderet, tunc Casius, & non Titius acquireret rei illius dominium, licet Titius habeat actionem damni in venditorem.*

Sono nondimeno eccettuati sei casi, ne i quali particolarmente si trasferisce il dominio della cosa, senza la real traditione, li quali, Christiano Lettore, trouarai nel nostro libro intitolato *Speculum confessionariorum disp. 1. q. 5. num. 2.*

Si deue in oltre auuertire, che per nome di dominio s'intende ancora il quasi dominio, imperoche dominio propriamente si dice per rispetto delle cose corporali,

porali : ma quasi dominio per le cose incorporee , come sono beneficij Ecclesiastici, ragion di nominare , designare, eleggere, conferire , & altre cose si fatte.

Si domanda , che cosa sia proprio, & in quanti modi spigli?

D. V. B. B. I. O. V.

S I risponde, che proprio, quanto tocca a nostro proposito si può pigliare in due modi , primo in quanto s'opponè al Comune, & in questo senso si piglia nel cap. *Non dicatis* 12. q. 1. mentre si dice (*Non dicatis vobis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia*) Secondo si piglia in quanto s'opponè all'altrui, & in questa significatione si usurpa nella legge *Eos, qui s. sin autem iudicio propriam, qui fuerit causam prosequatur*) congiungendoui ancora il versetto) *Is vero, qui alienum iudicatur iudicium*) del cap. *de appellat.* & così proprio è l'istesso , che mio, & in questo modo si piglia nel cap. *Reintegranda* 33. q. 1. doue per sostanze proprie, il Sommo Pontefice espone, mie. Lià onde secondo i Legisti,

ſ Leggisti, come ben nota il *Navar. nel*
comto. 3. de Regul. num. 12. proprietà, e
 dominio sono tutte vna istessa, cosa e così
 tutto quello, che da i Dottori si dice del do-
 minio, s'ha da accommodare al proprio,
 di maniera, che, proprio preso in questo
 modo, non e altro, che vna ragione, o po-
 testà assoluta sopra qualche cosa tempor-
 rale con facultà di poter disporre di quel-
 la a suo beneplacito, vendendola, dando-
 la, defendendola; e repetendola tanto in
 giuditio, come fuor d'esso. Ma non in più
 larga significatione pigliamo questo ter-
 mine proprio, cioè non solamente in-
 quanto comprende il dominio, ma anco-
 ra l'usufrutto, l'uso, e qualsuoglia altra ra-
 gione politica, e civile, il che dalla seguente
 distintione si farà più manifesto.

In oltre, questo termine, proprio, si
 può pigliare in due modi, primo quanto
 alla vera proprietà, o quasi proprietà,
 possesso, o quasi possesso di ragione di cosa
 pecuniaria: o pure quanto all'usufrutto, o
 uso principalmente in quanto queste sono
 ragioni. E di questa sorte di proprio solo
 i secolari sono capaci in suo nome proprio;
 percioche questi soli sono capaci di domi-
 nio.

nio. Secondo si può pigliare in quanto abbraccia il solo tenere, l'uso, l'amministrazione, e'l possesso di fatto solamente, del qual son capaci i figliuoli nō ancora emancipati rispetto de i padri, i schiaui rispetto de i padroni suoi, & i Religiosi con licenza de i suoi Superiori, il qual proprio semplicemente parlando, non è proprio, ma solamente secondo yn certo che, e per vna certa analogia si domanda proprio.

Si domanda, che cosa sia uso?

D V B I O V I.

Si risponde, che è vna ragione d'vsare alcuna cosa d'altri, salua la sostanza. Nella quale diffinitione vi sono quattro termini. Il primo è (ragione) e sta in luogo del genere, perche è commune al Dominio, & all'uso, & vsufrutto.

Il secondo termine è (d'vsare) e si mette a differenza dell'vsufrutto, il quale non solo e per vsare, ma anco per godere la cosa d'altri: e per escludere le ragioni, che non sono d'vsare, come la ragione del depositario per rispetto del deposito, e del credi-

creditore per rispetto del pegno.

Il terzo termine e (di cosa d'altri) si mette à differenza del dominio, il quale e vna padronanza, ò facoltà di disporre della cosa, come sua propria.

Il quarto, & ultimo termine e (salua la sua sostanza) percioche l'vso, con il quale la sostanza di quella si consuma, ò s'aliena, non e propriamente vso, ne così si diffinisce in questo loco; ma solamente è vso, quando è separato dal dominio, & e solito chiamarsi vso nudo, ò vero semplice della cosa, come consta dalla legge *l. ff. de vsu.*

Si domanda, quante sorti d'vsi si

ritrouano?

D. V. B. B. I. Q. VII.

Si risponde, che due; cioè vso di fatto, & vso di ragione. Vso di fatto è vso attuale, cioè l'istessa attuale consummatione della cosa, della quale si vfa, come per essempio, il caualcare si dice esser l'vso del cauallo, e l'habitare l'vso d'vna casa: e questo vso da alcuni e chiamato asinario, poi che

24 *Trattato del Voto solenne*

che l'hanno ancora le bestie ne i suoi strami, & herbaggi, & è quello, che alli sebiati, & alli Religiosi, e Religiose conuiene, di quali p se, à suo nome di niuna cosa bêche minima possano hauere vso di ragione, né meno di quelle cose, che mangiano, né delle vesti, con le quali si vestano.

Ma l'vso di ragione è vso in habito, cioè che oltre il fatto, include la ragione, o facoltà d'vsar alcuna cosa, salua la sua sostanza. Onde chi ha vso di ragione, benchè non possi dare, vendere; ò locare la cosa ch'vsa, ha però ragione d'vsarla ne suoi bisogni: quello però ch'ha solamente l'vso del fatto, non ha ragione d'vsarla, ma ha solo il fatto.

L'vso di ragione ancora è di due forti, cioè assoluto, e limitato, ò vero dependente d'altri. L'vso di ragione assoluto cioè indipendente è vna libera, e piena facoltà habituale d'vsar vna cosa senza dependenza d'altri. Ma l'vso limitato ò vero dependente è vna facoltà, ò vero licenza d'vsar di quella con dependenza d'altri, appresso i quali reside il dominio.

Supponendo adunque che il fatto di un voto è un uso di una cosa, e che il voto è un uso di un uso, si può dire che il voto è un uso di un uso.

Si

Si domanda, che cosa sia usufrutto?

D V B B I O VIII.

SI risponde, ch'è vna ragione d'vsar, e fruir alcuna cosa, salua la sua sostanza. In questa diffinitione vi sono tre parti. La prima è (ragione) la quale si mette in luogo del genere, & è l'istesso che vna facoltà legitima di far alcuna cosa.

La seconda parte è (d'vsare, e fruire) la quale si mette a differenza dell'vsuario, il quale ha solo l'vso di quella.

La terza, & vltima parte (salua la sua sostanza) la quale è posta per denotare, che l'vsufruttuario può ben vsar, e fruir alcuna cosa, cioè i frutti d'essa, non potrà però consumarla, per esser cosa d'altri, e non sua.

Da questa diffinitione, ben intesa, si capua prima la differenza, ch'è tra il dominio, vso, e usufrutto. Impercioche la ragione può esser in due modi, o nella sostanza della cosa, con poterla a suo piacere consumare, s'è per vso consumibile, o alienare, vendendola, donandola, &c. E questo

e il

e il dominio. O vero nelle qualita, ò accidenti d'essa, e questa di nouo è di due forti, l'vna e vna ragione, ò facoltà d'vsare qualche cosa d'altri solo per proprio commodo, salua la sostanza, e questo si dice vso, come per essemplio se a Titio fusse concesso l'vso d'vn giardi no di pomi potrebbe egli cogliere da quello i fiori, e i frutti per la persona sua, e per vso della sua famiglia, ma non già per darli, ò venderli ad altri. L'altra è vna ragione, ò facoltà d'vsare, e di fruire vna cosa, salua la sua sostanza; e questo si domanda vsu fructu, imperoche fruire vna cosa si dice quello, il quale non solamente può consumare i frutti d'essa per vso proprio, ma anco disporre d'essi a suo beneplacito, come dandoli, vendendoli, locandoli, &c.

Secondo si caua, che l'vso, e l'vsufrutto propriamente parlando non possono essere, se non nelle cose immobili, come sono case, vigne, giardini; e anco nelle cose mobili, le quali con l'vso in vn subito non si consumano, come sono pecore, boui, cavalli, &c. Percioche in queste cose si vede manifestamente doppo l'vso, e l'vsufrutto d'esse restar la loro sostanza: e così

l'uso, e l'usufrutto possono esser d'vno, e il dominio d'un altro. Ma nelle cose mobili, le quali con l'uso in vn subito si consumano, come sono vino, olio; pane, danari, &c. si scorge tutto il contrario, poſcia che in queste cose dopo l'uso, niente d'esse remane. O I 2 3 4

Si domanda, che cosa sia amministrazione?

D V B B I O IX.

SI risponde, ch'è vna ragione, o potestà di governare, ò vero di distribuire alcuna cosa secondo le condizioni, e leggi particolari a quest'effetto assignate da quelli, che ne son padroni, e nou altrimenti.

Si domanda, che cosa sia possessione?

D V B B I O X.

SI risponde, che è vna ragione di ritenere alcuna cosa in sua possanza, ò vero di prenderla corporalmente con facoltà

B

ta

ta di possederla, tanto se la cosa sia sua, come d'altri, tanto per se, come per mezzo d'altri.

Si domanda, che cosa sia peculio.

D V B B I O XI, *emmet et*

S *risponde, che questa parola peculio non vuol dir altro che piccolo dinaro e deriuu dal nome pecunia, la quale ha origine a pecore, scilicet pecude, che vuol dire bestia, e significa tutto quello, ch'è nel patrimonio dell'huomo. Preso però vn poco piu strettamente significa il peculio, che il figlio di famiglia ha separato da i beni del Padre, come si catta dalla l. de pascuis. Hora questo peculio viene chiamato con varij nomi, secondo che con varij e diuersi modi s'acquista. Imperoche se il figlio di famiglia l'acquista eol patrimonio del padre, si dice profettitio, se per occasion di guerra, si chiama castrense, e se d'altra parte, si dice aduentitio. Ma il peculio, del quale parliamo in questo loco, translative si piglia per tutto quello, che i Religiosi, possedeno separa-*
tamen-

ramente dalle cose comuni, il quale e di due sorti, cioè giusto, & ingiusto. Peculio giusto e, quãdo il Religioso ò religioso ha amministrazione, & vso di qualche cosa dependentemente però dalla volontà del Prelato, e si domanda peculio, a somiglianza del peculio profettitio, come dottamente auuertisce il *Nau. com. 1. de Regul. num. 14* percioche si come il figlio di famiglia hauendo peculio profettitio, nõ ha dominio, ne altra ragion politica, e ciuile, ma solamente amministrazione, e negotiatione de i beni del padre, al quale e soggetto, così il Religioso, si dice dice hauer peculio regolare per quello c' ha l'amministrattione, e negotiatione de i beni del Monasterio, dependentemente però dalla volontà del Prelato. Ma il peculio ingiusto e quando il Religioso alcuna cosa ha appresso di se senza licenza del Prelato, & in questo senso e vsurpato nel detto capitolo *Monachi.* doue si dice. *Qui vero peculium habuerit, nisi ab Abbate fuerit ei pro iusta administratione permissum, a communione remoueat ur altaris, & qui in extremis cum peculio inuentus fuerit, &c.* Onde il peculio in questo modo preso, e il mede-

fino che proprio e, quando le leggi parlano di lasciar la proprietà, s'hanno da intendere di lasciar il peculio ingiusto, il quale si tiene dal Religioso senza dipendenza dal Prelato. Queste sono le cose, le quali si douevano prima dichiarare per maggior chiarezza di quel, ch'al voto della pouertà, e della proprietà vitio a quella contrario in qualche modo poteua esser vtile.

Si domanda dunque hora, che cosa sia pouertà religiosa?

D V B B I O XII.

SI risponde, che è vna volontaria spriatione di tutte le cose temporali fatta per l'acquisto del Regno del Cielo. la quale sacrifica à Iddio i beni eterni, si come l'obediencia, e la castità i beni interni. O vero come dice *San. Bonauentura in opuse. tom. 2. apoleg. paup. resp. 3. p. 1.* la pouertà religiosa è vna virtù, per la quale l'huomo spontaneamente, e per amor di Dio sprezza tutte le cose temporali, e non ritenendo alcuna cosa di proprio

prio, si sostenta di quello, che non è suo.

Mà chi volesse diffinire; ò più copiosamente de scriuere, che cosa sia il voto della pouertà religiosa, potrebbe dire che sia vna deliberata, spontanea, e solenne promessa fatta à Dio, in qualche ordine dalla Chiesa approuato, nella quale l'huomo lascia in effetto, è s'obliga à lasciar per sempre, e non hauer proprietà, ò dominio alcuno giusto, ò ingiusto, mentale, ò reale di qualsiuoglia bene temporale, ò che stimar si possa con prezzo temporale.

Per intelligenza di questa diffinitione, s'hà d'auuertire, che ogni voto e promessa: ma ogni promessa non è voto, e per ciò la parola (promessa) sta in luogo del genere in questa diffinitione, Mà per distinguere il voto dall'altre promesse, s'aggiunge; fatta à Dio, perche il voto à Dio solo si fa, e la semplice promessa à gli huomini. E perche si trouano più forti di promesse fatte à Dio, per questo s'aggiunge promessa solenne. E perche anco la promessa solenne quando è sforzata e di nullo valore, perciò si dice, deliberata, e spontanea. E finalmete pche tutte le sopradette conditioni conuengono à tutti i tre voti

...

B 3

solenni



solenni, per questo si è aggiunto tutto il resto della definizione, per il quale il voto della povertà si distingue da gl' altri due cioè dell' obbidienza, e della Castità.

*Si domanda, quante sorti di povertà
si trouano?*

D V B B I O XIII

Risponde, che due, vna d' indigenza, e l'altra di merito. La povertà d' indigenza significa qualche mancamento nella persona, nella quale si troua, come de' beni di fortuna a' in quelli, che comunemente si chiamano poveri, di forze, ne i deboli; di sanità ne gl' infermi; de' honore, e di riputatione ne gl' vili, & abiecti, & in questo senso si chiamano poveri: tutti gl' huomini viciosi, secondo quel detto di S. Giovanni nell' apocal. et cap. 3. *Dixit, quia duxi sum, & lacrimetum nullus egeris, & ora scis quia tu es miser, & miserabilis, & pauper, & cecus, & nudus.* verità sconosciuta ancora da Gentili, poiche Cicerone l'afferma chiaramente nel *Paradisi*, il cui titolo è *Solum sapientem esse diuitem.*

La

La pouertà di merito, ò virtuosa che vogliamo dire, è pure di due sorti, cioè d'effetto semplicemente, e d'affetto, e d'effetto insieme. La pouertà d'affetto cioè interiore e quella, che confiste non nell'atto, ma nel desiderio, della quale parlò il Signore in *San Luca al cap. 14.* quando disse. *Nisi quis renunciauerit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus.* La medesima commendò in *San Matt. al cap. 5.* in quelle parole. *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum Caelorum,* quasi volesse dire, beati sono quelli, che per Dio spontaneamente amano la pouertà. Così espongono questo luogo quasi tutti i Santi Padri, San Girolamo, San Gregorio Niseno, Sant' Anselmo, Sant' Ambrosio, San Bernardo, Abulense, e infiniti altri addotti dal *Card. Bellarmino tom. 1. lib. 2. de Monach.* E questa è quella pouertà, che ponno hauere tutti i fedeli di qual si voglia grado, e conditione per ricchi, e potenti che siano, come il Patriarca Abrahamo con altri nel testamento vecchio, e S. Luigi Rè di Francia nella legge di gratia con infiniti altri Santi, i quali quantunque hauessero gran ricchezze, nondimeno non

se dimarono, e nõ ne fecero capitale; amã-
 do interiormente la pouertà. La pouertà po-
 d'affetto, e d'effetto insieme, cioè interio-
 re, & esteriore e q̃lla; per la quale l'huomo
 non solamente manca di beni temporali,
 ma anco lascia la volontà d'hauerne; ac-
 cioche così di tutte le cose spogliato, nu-
 do venghi a sequitar Christo nudo. E di
 questa pouertà si deũono intendere quor-
 le parole, le quali Christo in *San. Mat.* al
 19. a quel giouane ricco rispose di-
 cendo. *Si vis perfectus esse, vende, vende omnia,*
quæ habes, & da pauperibus; & habebis. thi-
sauium in celo: & ueni se quere me. Cioè se
 al fine di tutta la legge aspiri, cioè alla per-
 fecta carità, nella quale consiste l'amici-
 tia dell'huomo con Dio; & è vna vnione
 intima dell'anima con Iddio sopra tutto
 quello, che la mente humana può pensare
 toglie via dade tutte l'impedimenti della
 perfectione, disprezza tutte le ricchezze;
 delle quali essendo libero al scopo prefisso
 della perfetta carità arriuarai. E questa
 è la pouertà che professano tutti le persone
 Religiose della quale al presente, con aiuto
 del Sig. habbiamo da trattare; chiaman-
 do la pouertà religiosa, ò di professione, y
 alla

alla quale si obligano i Religiosi con solenne voto, a viuere poveri tutto il tempo della vita loro nell'interno, e nell'esterno lontani da ogni proprietà, che per ciò *S. Benedeteo* non dice nella sua *Regola al cap. 33.* che i Monaci viuino in pouertà, ma senza proprio; per darci ad intendere, che volendo noi sodisfare al voto, & acquistare il possesso del Regno de' Cieli dobbiamo esser poveri d'affetto, e d'effetto, perche la pouertà esteriore di quei Religiosi ò Religiose, che interiormente bramano d'accumular ricchezze, non solo non è virtuosa, ne meritoria, ma vitiosa, e conduce all'eterna morte.

La pouertà religiosa dunque e vna virtù, che fa, che l'huomo lascia, e dispreggia volontariamente, e con animo allegro per amor di Dio tutte le cose del mondo, tenendole come sterco sotto i piedi, conforme a quelehe dice *S. Paulo. Omnia arbitror, vt stercora vt Christum lucrificiam.* la quale di nouo e di due forti, cioè priuata, & in commune.

Pouertà priuata e quella che si promette in particolare nelle Religioni, & e intrinseca, e sostantiale al voto della pouer-

ta, per la quale le persone Religiose dis-
cacciano da se ogni ragione, ò pretensio-
ne in cosa alcuna di questo modo: possono
 nondimeno hauer beni in commune, co-
me sono i Benedettini, Certosini, Cister-
ciensi, &c. i monasterij de i quali hanno le
sue entrate, e possessioni.

Ma la pouertà in commune è quella,
per la quale niente affatto ne in commu-
ne, ne in particolare si possiede, la quale
s'estende non solo alle persone Religiose,
ma anco ai Monasterij, quanto alle ren-
dite, e beni stabili, è questa, e quella po-
uertà che San Francesco lasciò al suo or-
dine d'offeruarsi.

Hora frà queste due forti di pouertà è
gran differenza. E prima la pouertà in-
particolare cade sotto voto, perche di
quella si fa il voto solenne in tutte le Re-
ligioni. Ma la pouertà in commune non si
troua in alcuna Religione, che sia sotto
obbligo di voto. Percioche se bene molti
pensano, che tutti i precetti della Regola
di San Francesco siano voti solenni, non-
dimeno secondo la più vera, e più proba-
bile opinione fuora de i tre voti essentia-
li, niun' altro voto particolare si fa da i
frati

frati Minori nella professione della sua Regola, ma tutto quello che oltre i tre voti s'ordina nella Regola, solo ha forza di precetto, come enuamente si raccoglie dalla *Clement. exim. de Paradiso*. Per la qual cosa in niuna Religione si fa voto di povertà in commune, ma solo s'offerua, o per virtù di precetto della Regola, come accade nell'Ordine di Minori, o vero per virtù di costituzioni proprie di ciascuna religione, per la qual ragione fù introdotta appresso gl'altri ordini Mendicanti.

Secondariamente la povertà in commune suole esser maggiore, o minore secondo le varie costituzioni delle Religioni. Ma la povertà in particolare, la quale cade sotto obligo di voto solenne, e vguale in tutte le religioni. E la ragione d'icò è, pche p il voto di povertà le psonè religiose renùciano ogni dominio, e proprietà di qualsiuoglia cosa tēporale, o mobile, o imobile, e si fanno incapaci d'ogni sorte di ragione politica, e ciuile. Essēdo dūque tutte le psonè Religiose di questa incapacità, & inhabilità ornate, nō v'è ragione p la quale questa povertà priuata possi esser maggior in vna persona Religiosa, che in vn'altra.

Si

Si domanda, se la pouertà Religiosa sia un principalissimo instrumento per l'acquisto della perfettione?

D V B B I O XIV.

SI risponde di sì, e la ragione di ciò è perche per acquistare la perfettione della carità, grandemente gioua spogliar l'affetto di tutte le cose temporali, il che si fa per il voto della pouertà, percioche l'huomo poco suole affettionarsi intorno a quelle cose, che non sono sue, si come per il contrario molto s'affettiona verso quello che possiede, secondo quel detto di S. Agostino lib. 10. confess. il quale parlando con Dio disse *Minus te amat, qui tecum aliquid amat, quod non propter te amat.* E quell'altro, lib. 83. quest. *Nutritum charitatis. est diminutio cupiditatis:* e poco dopo soggiunge, *summa felicitas, nulla cupiditas* adunque e cosa molto ragioneuole, che l'huomo lasci tutte le sue cose per sequitar Christo, secondo quel detto di S. Girolamo nella Epistola ad Rusticum Monachum, *Christum nudum & nudus sequere* Onde

de San Gregorio lib. 2. moral. disse, sunt nonnulli iustorum, qui ad comprehedendum calmen perfectionis accincti, dum altiora interiorius appetunt, exterius cuncta derelinquunt, Cumus observationem Apostoli Christi complexi de premio sancti laboris interrogant, dicentes. Ecco nos reliquimus omnia, & secuti sumus te, quid ergo erit nobis. Et in lib. 4. disse, rarum Valde est. De qui aurum perdentes ad requiem tendant.

E per questa causa, come dice S. Ambrosio lib. 5. sopra San Luca, si crede, che il nostro Salvatore q̄ll'alto, e marauiglioso sermone della pouertà incominciasse, per che questa e madre di tutte le virtù. Questo istesso insegnò San Girolamo nella Epistola 13. quando disse, non posse in eodem pectore cōuenire virtutes, ac diuititas. E il mio S. Bernardo nella Epist. 103. beatus, qui post illa non abijt, qua possessa onerant, amata inquinant, & amissa cruciant. E parimente San Prospero lib. 2. de contemp. vita cap. 16. disse, vult Christus cultores suos omnia renunciare, propter qua diligitur mundus, vt exclusa cupiditate mundi, Diuina in eis charitas possit augeri. Finalmente Tomaso 2. 2. q. 186. art. 3. e 4. alludendo (se non m'inganno) a quel detto dell' Apostolo 1. Timoth. 6.

Qui

*Qui Volunt diuites fieri, incidunt in tentatione,
& laqueum Diaboli, & in desideria multa, vana
& inutilia, quae mergunt hominem in inte-
ritum, & perditionem. disse cosi. diuitia autē
habita per se quidem nata sunt perfectionem
charitatis impedire principaliter alliciendo ani-
mum, & distrahendo.*

Si domanda, se la pouertà Religiosa sia

virtù?

D V B B I O XV.

A Prima frōte par che no, perche se la
pouertà religiosa fuisse virtù, il suo
conterario che sono le ricchezze: sarebbe
vizio, percioche alla virtù sempre il vizio è
contrario: ma è cosa chiara, che le ric-
chezze per sua natura non sono ne buone,
ne cattive, dunque la pouertà non è virtù.

In oltre, la virtù consiste nel mezzo, ma
la pouertà religiosa va all' estremo della
liberalità, perche per quella il Religioso è reli-
gioso renūtia qualsiuoglia cosa temporale
dunque la pouertà religiosa non è virtù.

Ma non ostante tutto questo, s'ha da
tener per cosa certa di fede, la pouertà
reli-

Della Poveria Religiosa.

religiosa esser vera: e propria virtù, la ragione di ciò è, perchè la poveria religiosa è vn'atto humano, buono, e degno di lode, consistente nel mezzo; dunque è virtù. La conseguenza è chiara: ma l'antecedente si proua con il testimonio di Christo in *San Matteo al cap. 5.* doue non con modo ordinario loda la poveria, ma l'inalza grandemente, mentre i poveri di spirito chiama beati, e per quella gli promette il Regno de Cieli, dunque la poveria religiosa è virtù.

In oltre, la poveria è materia di voto, poiche di quella nella Religione si fa il voto solenne, da Christo nostro Signore instituito, dunque è virtù. La conseguenza si proua, perchè come elegantemente insegna *S. Tomaso* comunemente riceuuto nella 2. 2. q. 88. ar. 2. il voto non si può fare se non di quello, che è atto di virtù.

In oltre, da questo si conosce vn'opera esser virtuosa, che secondo il dittame della retta ragione è ordinata a qualche fine honesto: ma tutto questo conuiene alla poveria religiosa, dunque è virtù. La maggior propositione è di *San Tomaso* 2. 2. q. 147. ar. 1. & q. 152. ar. 2. & 3. doue con questo

questo fondamēto proua la virginità esser virtù. Ma la minor si proua: imperoche la pouertà Religiosa di sua natura conferisce à chi la possiede, grandi, e marauigliosi beni. Prima, perche ella gioua grandemēte à purgare, e cancellar anco i peccati per il passato commessi, secondo quel detto d' *Esaià cap. 48. Ecce excoxi te, sed non quasi argentum elegi te in camino paupertatis.* Perche si come i metalli posti nella fornace mandano fuori di se la schiuma, e tutto ciò che in essi di cattiuo si troua, e diuengano affatto puri, e risplendenti: così la pouertà mentre trauaglia l'animo, e'l corpo, dall'vno, e dall'altro sgombra ogni vitio: come di ciò gratiosamente disse *S. Gregorio hom. 40. in Euang. Mala Lazari purgauit ignis inopia, bona diuitis Epulantis remunerauit felicitas vite transeuntis, illam paupertas afflixit, & tersit, istum abundantia remunerauit, & repulit.*

Secondo, perche toglie l'istrumento di tutte le sceleragini, e peccati, perciò che per essa si taglia la prima radice de' vitij, ch'è la cupidigia veneno della carità, è radice di tutti i mali. Onde *Chrisostamo Santo sopra l'Epistola ad Hebr. dice, Cristia-*

*nas in paupertate constitutus, qui tamen diuitijs
 veris magis irradiat, excludit a se superbiam
 tyram, non erit arrogans, sed patiens, obtempe-
 rans, pudicus, & castus, non adulator, et qui
 non quarit fauorem diuinitus, aut lacram tempo-
 rale, non applausum populi, in nihil est super-
 seram.*

Terzo perche dispone l'huomo all'ac-
 quisto di tutte le virtu, & è vn mezzo ef-
 ficacissimo per conseruarle, doppo che
 farãno acquistate. Per questo i Santi chia-
 mano la povertà, hora custode, & maie-
 stra delle virtu. Et hora la chiamano ma-
 dre della Religione, comò Sant'Ignatio
 nelle sue cõstit. *Diligans mater paupertatis
 ut matrem.* Perche si come la madre gene-
 ra, e nutrice la figlia, così la povertà ge-
 nera, e custodisce l'humiltà, & per conse-
 quenza tutte l'altre virtu: & essa e quella
 che mantiene in piedi la Religione, &
 così vediamo che i Religiosi, che si sono
 alienati dalla povertà, si sono alienati dalla
 Religione, come figli, che non s'affom-
 gliano alla madre. Questa e la causa come
 dice San Chrostomo, che nella primiti-
 ua Chiesa i fedeli erano così buoni, & si-
 feruorati, & hoggi di sono così tepidi, &

rimessi

C

rimessi

rimeffi, perche all'hora vsciuano a combattere col Demonio ignudi, spogliandosi de loro beni, e facultà, ma adesso escano molto vestiti di beneficij, di facultà, e honori, e questi vestimentiti gl'impediscono grandemente. Per questo dunque habbiamo lasciate le ricchezze, & ci siamo sbrigati di tutte le cose del mondo, acciò così liberi, e spicciati possiamo meglio combattere col Demonio, il quale e ignudo, e non possiede cosa alcuna. Onde San Girolamo, *Qui oneratus vestibus cum nudo luctatur, citius ad terram deijctur, quia habet unde teneatur. Vis viriliter cum diabolo dimicare, vestimenta projce, ne succumbas. Quid enim sunt terrena omnia, nisi quedam corporis indumenta; qui plus possidet, citius vincitur.* E San Gio. Crisostomo: *Nudus athleta fortius dimicat, natator exultat. Ut fluium evanseat, viator reieclis sarcinulis bene cursitat.* Perciò volendo Christo nostro Signore far perfetti i suoi discepoli comadò loro, *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zona.*

Quarto, perche partorisce, e nutrice la pace con gli huomini, atteso che la povertà leua quelle due cose, cioè *meum, et*

uum, dalle quali nascono le liti trà gli
 huomini. E se domandi, qual'è la causa,
 che nella primitiua Chiesa i Christiani
 fossero così vniti, come si narra ne gli atti
 de gli Apostoli: *Multitudinis autem creden-*
tium erat cor unum, & anima una: & hoggi
 di siano così difuniti? Ti rispondo, che la
 causa, è perche all'hora tra i fedeli non v'e
 ra ne mio, ne tuo, ma ogni cosa era com-
 mune: tutti quelli c'haueuano case, po-
 deri, ò altre possessioni, le vedeuano, è por-
 tauano il prezzo di esse, e lo metteuano
 a i piedi de gl' Apostoli, e da essi si distri-
 buiua a ciascuno il suo bisogno. *Nec quis-*
quam eorum, qui possidebat, aliquid suum esse
dicebat, sed erant illis omnia communia. Neque
enim quisquam egens erat inter illos, quos quos
possessores enim agrorum, aut domorum erant,
vendentes afferebant pretia eorum, quae vende-
bant, & ponebant ante pedes Apostolorum
diuidebatur autem singulis pro ut cuique opus
erat. Pòdera qui San Girolamo in Epist. ad
Demetr. che lo metteuano ai piedi de gli
Apostoli, Ut ostenderent pecunias esse calcan-
das.

Quinto, perche genera la quiete del
 cuore, secòdo quel detto di Tobia v. *suffi-*

l'apient

C 2

ciebat

crebat nobis paupertas nostra, & de divitiis totum
 putarimus hoc, quod videbamus filium nostrum.

Seito, perche non lascia fermar i cuori
 nostri nelle cose di questo mondo, il che
 suol esser causa di molti mali San Grego-
 rio dichiara questo cosi. Tal hora auvie-
 ne (dice egli) che i viandanti, mentre
 vedono alcuni ameni prati, si vanno trat-
 tenendo, e piegano dal dritto, & incom-
 minciato camino. La onde è costume del
 Signor Iddio di far a gl' eletti suoi, che a
 lui vanno, aspro il viaggio di questo mon-
 do, affinche chi si compiace del riposo
 della presente vita, quasi d'vn' amenità,
 non si diletti più presto di caminar lungo
 tempo, che prestamente arriuare, accio-
 che in tanto, che si trastulla per via, non
 dimentichi ciò, che nella patria desidera-
 ua. Quello adunque, che secondo San
 Gregorio fa Iddio con gl' eletti suoi, fan-
 no i Religiosi con se stessi, abandonan-
 do tutte le ricchezze, & abbracciando la
 pouertà, di modo che nulla e in questo
 mondo, che gl' eletti trattenga, ma al'in-
 contro più tosto gli sono tanti stimoli, che
 incitano il lor corso al cielo, quante sono
 l'asprez;

l'asprezze, che gli pungono. Da qui nasce quel santo, e salutifero affetto, il quale l'Apostolo diceua d'hauer, quelli che astratti dal' amor di tutte le cose terrene, non reputano d'hauer qui Città permanente, ma sempre cò diligenza cerchano la futura del Paradiso.

Settimo, perche si come la pouertà è da Dio sopra modo amara, così parimente opera, che tutti quelli, che l'hanno come sposa, e signora abbracciata; siano da sua Diuina Maestà amati, & arricchiti cò l'abondanza delle sue gratie. Che Iddio poi ami la pouertà, non possiamo hauere veruna più certa proua di questa, che vedendo egli dal Cielo in terra, offendo, come dice l'Apostolo, ricco si fece pouero, è mendico per cagion nostra: e come egli stesso testificò, hauendo le volpi le tane, e gl'occhi dell'aere i nidi; egli non hauuà doue pù riposate il suo sacratò capo, è finalmente non si vergognò per amor nostro di morir nudo sopra il crocchio della Croce.

Ottauo perche da il compimento di tutti

tutti i desiderij dell'huomo secondo quel
detto di David *psal. 9. desiderans pauperum*
exaudiuit Dominus.

Nono: perche cifa partecipò della Di-
uina dolcezza secondo quell'altro detto
dell'istesso Profeta *psal. 67. Parasti in dolcez-
dine tua pauperi Deus.*

Decimo: & vitimo, perche per essa
si vien promesso il regno de' Cieli. *Beati*
pauperum spiritu, quoniam ipsorum est regnum
Caelorum. Onde il mio padre San Bernar-
do pondera molto bene, che parlando no-
stro Signore di questa virtù, non dice in
futuro come dell'altre; cioè sarà d'essi, ma
in tempo presente; cioè d'essi è il Regno
de' Cieli, & la ragion di ciò può esser, o
perche veramente il Regno de' Cieli è
del pouero di spirito, benchè non gli sia
stato dato, perciòche l'ha comprato con
le cose del mondo, & ha lasciato. Si come
se tu de' si cento mila scudi per una gioia
che un altro ha in casa, subito diventa tu
quella gioia ancorche nõ te l'abbia con-
segnata, perche l'hai comprata con i tuoi
denari. Così il Regno de' Cieli è del
pouero

pouero di ſpirito, perche l'ha comprato, dando per eſſo ciò c'hauera, o poteua hauere in queſto mondo. O pur perche il pouero di ſpirito e coſi certo d'ottenere il Regno de Cieli, che in vn certo modo può dir d'hauerlo ottenuto. O vero come altri dicono, il pouero di ſpirito e in maniera libero di penſieri ſecolari, che anch'in queſta vita preſente coglie, & affaggia anticipatamente la felicità della futura vita. Per queſte, & altre ſimili ragioni tutti i fondatori delle Religioni furono d'vn'animo coſi riſoluto, che non coſi ardentemente i mondani ſi compiacerò delle ricchezze, come quelli della pouertà, ne con tanto ſtudio gl'vni attesero ad accreſcere le facoltà, come gl'altri per conſeruar il bene della pouertà contriſtorono; fra queſti tali riſplende mirabilmente il Serafico S. Franceſco, il quale, come referiſce S. Bonauentura, amò la pouertà coſi affettuoſamente, che pareua hauertela proſa per ſpoſa ſua, e p'amor d'lei habuirlaſciato ogni coſa. La onde eſſendo più volte dimandato, che virtù ci faceſſe più grati, & accettati a Dio, riſpondea. La pouertà perche ella è via di ſalute, fo-

mesito d'humiltà, radice di perfettione, e da essa nascono diuerse vtilità, benche occulte, e da molti pochi conosciute.

Non finiscono qui le promesse di Christo, piu di questo promette egli a i poueri di spirito, perche dicendo S. Pietro à nome di tutti gl'altri. *Ecce nos reliquimus omnia quid ergo erit nobis.* Egli a tutti ripose.

Amen dico vobis, quod vos, qui sequuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede Maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel.

Quasi dicesse; in verità vi dico, che voi altri, che m'hauete seguito, nel giorno del Giudicio finale, quando io verrò à giudicare il mondo farete insieme con me giudici assessori, e come tali sederete in dodici sedie, giudicando le dodici tribu d'Israel. Hora questa dignità, & preminenza hauranno tutti quelli, che faranno stati imitatori de gl'Apostoli nello stato di pouertà confermato con voto, come sono tutti i Religiosi, purchè morino in gratia di Dio. Così tengono S. Agost. *Epist. 80. Beda hom. in natiuit. S. Benedetto S. Greg. lib. 10. mor. cap. vlt.* e molti altri, i quali a questo proposito adducono quel passo d'

Esaià

Esai. 3. Dominus ad iudicium veniet cum Senibus populi sui, & principibus eius, E quell' altro di Salomone ne i Proverby 31. ragionando dello Sposo della Chiesa. Nobilis in portis vir eius, quando sedeat cum Senatoribus terra. I Religiosi dunque faranno i Principi, che verranno con Christo à giudicare i vivi, e i morti, e gli Antiani, e Senatori che staranno a sedere con lo Sposo della Chiesa, che è Christo, in quell' ultimo, e tremendo giorno del giudicio.

Et acciò che non pensino alcuni, che tutto il premio della poveria si dia a creanza nell' altra vita, pagando loro il prezzo in contanti, Sappino, che non solo nell' altra vita, ma anco in questa Iddio remunera i poveri di Spirito, perche doppo la detta promessa subito soggiunge. Et iornat, qui reliquerit domum, vel fratres, aut fratres, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam eternam possidebit. Et che il cento volta tanto s'intenda qui in questa vita, e la vita eterna nell' altra, lo dichiara l'istesso Christo in S. Marco 10. con queste parole. Accipiet centes tantum, nunc in tempore hec, & in saecula saeculo.

Il Glorioso S. Girolamo vuole, che questo cento volte tanto s'intenda ne i beni spirituali; le parole sue son queste, *Qui carnalia pro Salute dimiserit, spiritualia recipiet, quae compensatione, & merito sua erunt, quasi pro paruo numero centenarius numerus compensentur.*

Ma Cassiano l'intende de i medesimi beni temporali, dicendo che anche in questi i Religiosi riceuono il cento volte tanto in questa vita. Perche se vn Religioso ha lasciato vna casa per Christo, hora tante case, quanti Monasterij sono nella Religione, in quali sono suoi, che Dio gli ha dati in questa vita, per vna casa c'ha lasciato. Ha lasciato vn padre, Iddio gli dà in cambio d'vno, tanti padri, che l'amano più di quello, c'ha lasciato, & hanno più cura del suo bene. Ha lasciato i fratelli, e qui troua tanti fratelli, quanti sono Religiosi, i quali l'amano più d'essi, perche l'amano per Dio senza alcun interesse, e quei del mondo l'amano per loro propria utilità. Ha lasciato nel mondo alcuni seruidori, e forse non ne ha uera, & hora n'ha tanti, che lo serueno, vno di colleraggio, vn altro di dispensiere, vn al-

tro di cuoco, vn'altro di refettoriero, vn'altro d'infermiere, vn'altro di giardiniero, vn'altro di portinano, e quello ch'è più da stupire, se va in Napoli, in Sicilia, in Spagna in Francia, e in qualsiuoglia parte del mondo, iui trouarà case apparecchiate con altrettanti seruidori, che lo seruiranno con l'istessa diligenza, & amore, cosa che non ha n'anco vn Duca in casa.

Si domanda, quanti gradi di poveria si ritrouano?

D V B B I O XVI.

Si risponde, che tre. Il primo grado è di coloro che esteriormente han bre-
nunciato ogni cosa, ma non l'hanno re-
nunciata interiormente con la volontà,
anzi sono rimasti con l'affettione verso di-
esse, e questi come già habbiamo detto,
non sono veri penesi di spirito, ma penesi
del Demonio.

Il secondo è di coloro, che hanno renun-
ciato tutte le cose esteriormente, & inte-
riormente cioè con l'affetto, & oltre di
ciò hanno rinunciato d'affetto di cose su-
perflue

perflue, ma l'hanno grande alle cose necessarie, sono molto soleciti che non gli manchi niente di quello c'hanno di bisogno. Onde dice bene il glorioso S. Bernardo *serm. 4. de Aduentu.* E cosa degna di pianto il vedere c'hoggi di, vi siano tãti che si gloriano del nome della pouertà e vogliono esser pueri con questo patto però, che non gli manchi loro cosa alcuna, ma star cõmodi in ogni cosa nel mãgiare, vestire, nella stanza, & in tuttò il rimanente, e quando vedino, che gli mãca qualche cosa, gridano infino al Cielo. Questo non è pouertà, ma ricchezza, è tãto grande, che non l'hanno manco i ricchi del mondo.

Il terzo, & vltimo grãdo della pouertà è di quelli c'hanno lasciato l'affettione, nõ solo delle cose superflue, e senza le quali l'huomo può viuere, ma anche delle cose necessarie, di sorte che anco in queste mostrano d'esser veramête pueri, è quando non possono far di manco, ne lasciarle affatto, almeno pigliano quel ch'è necessario molto strettamente, e non vanno dilatarando questa necessitã, ma restringendola a quel manco che possono, rallegrandosi

doſi ſempre di patir in ciò qualche coſa per amor di Chriſto, *verus enim pauper etiam neceſſaria paruiſpendit.* La onde dice S. Vincenzo *de vita ſpirituale cap. 2.* che non è coſa degna di lode e ſer pouero, ſe non quando eſſendo tale, ama quella pouertà, è ſtā allegro con eſſa, è ſopporta allegramente gli effetti, e compagni d'eſſa, che ſono fame, ſete, freddo, ſtanchezza, è nudità. Chi dunque vuol vedere ſe è pouero di ſpirito, guardi ſe ſi rallegra quando ſe gli da vna veſte vecchia, le ſcarpe rappezate, e quando gli manca qualche coſa in refettorio, ò quando le coſe non vanno a ſuo guſto, perche ſe non ſi rallegra con queſte coſe, non le ama, anzi fugge da eſſe, non è vero Religioſo.

E a gl'argomēti in contrario addotti ſi riſponde, & al primo dico primieramente, che le virtù, le quali ſono di conſiglio non hanno vitio contrario, come appare nella noſtra Congregatione, le conſtitutioni della quale, i traſgreſſori d'eſſe a heſſuna colpa obligano; le quali però oſſerate ſono atti d'vbbidienza, e nondimeno non cuſtodite, non ſono atti di diſubbidienza.

ſi ſol

Secon-

Secondo dico, che la pouertà Religio-
sa è virtù, in quanto è promessa per voto,
è all' hora d' essa s' oppone il vizio della
proprietà, dal qual fondamento indotto
S. Tomaso 2, 2. q. 152. ar. 3. ad 4. proua
la virginità esser virtù.

Al secondo argomento si risponde, che
la pouertà Religiosa consiste nel mezzo
secondo la retta ragione, percioche i Re-
ligiosi in tal modo lasciano ogni cosa, che
non lasciano il necessario per la vita: o
per dir meglio così lasciano il dominio
delle cose temporali, che non lasciano l'v-
so del fatto.

Si domanda, se il voto della pover-
tà sia stato da Christo Sig.
nostro instituito?

D V B B I O XVII.

Si risponde di sì, il che si proua benissimo
mo da quelle parole di Christo in S.
Matteo cap. 19. Si vis perfectus esse, vende
quæ habes, et da pauperibus, et veni sequere
me. Nel qual luoco il nostro Salvatore nõ
sola

solamente ci diede vn ottimo cōfiglio di disprezzare tutte le ricchezze, ma ancora ci effortò al voto della pouertà, perche poco ci giouarebbe dar ogni cosa alli poveri, e poi di nuouo ritornare alle medesime ricchezze. Onde S. Agostino *in Epist. 59. & in psal. 103.* e il glorioso S. Bernardo sopra questo luoco, tutte quelle parole referiscono alla perfetta pouertà, la quale è fermata con voto. Per tanto Christo Signor nostro auttore di questo cōfiglio, e fondatore dello stato Religioso, accioche con l'opera confermasse quello, che con parole insegnaua, mendico, è povero visse in maniera che non hauena doue mettere il capo, là onde diceua l'Euāgelista S. Luca *cap. 9. vulpes foueas habent, & volucres nidus, filius autem hominis non habet vbi caput reclinet.* Ne si vergognò quello, ch'era Rè de Regi, e Signore de Signori di sostentar la vita d'elemosina d'altri. E questa pouertà del figliuolo di Dio abbracciò la madre, e Vergine purissima. Questo medesimo fecerò gli Apostoli, come si proua da quelle parole in S. Matteo *cap. 19. Ecce nos reliquimus omnia.* Onde S. Agostino *lib. 7. de Ciuit. Dei cap. 14. dice,*
dixerunt

della vita commune dei Christiani, doue dice l'istesso lui con i suoi compagni ha-
uer voluto fare, che i primi Christiani ha-
ueuano fatto, ne fanno fede gl'atti de gl'
Apostoli; e nell'istesso luoco più volte
replica, a nessuno esser lecito in tal vita
hauer proprio, e questo per ragion della
professione fatta da loro a Iddio. E nella
*Epistola. 89. Neque (inquit) mihi manus im-
putabitur, quia diues non fui, nam nec Aposto-
li, qui primi hoc fecerunt, diuites fuerunt, sed
totum mundum dimittit, qui, & quod habet, &
quod optat habere, dimittit.*

*Si domanda, a che cosa i Religiosi se
obligano, quando nella solenne
professione fanno voto
di pouertà?*

D V B B I O XIX.

Si risponde, che il Religioso per virtù
del voto solenne della pouertà, lascia
in effetto, e si obliga a lasciar per sempre
non haure proprietà, o dominio alcu-

no, giusto, ò ingiusto, mentale, ò reale di qual si voglia cosa temporale, ò che stimar si possi con prezzo temporale, accioche così nudo, sequiti Christo nudo.

Hò detto (proprietà, ò dominio) e nõ vi hò aggiunto altro termine, perche queste sono voci vniuersali, che comprendono sotto di se tutti gl'altri termini di giuridica detentione, come sono vso di ragione, vsufrutto, possessione, amministrazione, le quali in tanto pugnano con il voto della pouertà, in quanto suonano, ò hanno seco qualche dominio, ò proprietà ò espressa, ò virtuale.

Hò detto (giusto, ò ingiusto) perche chi facesse voto di non tenere, ne acquistare alcuna cosa ingiustamente, non farebbe per questo Religioso, percioche à questo e tenuto ogni Christiano per comandamento implicitamente contenuto nel settimo, & esplicitamente nel decimo precetto del decalogo.

Hò detto (mentale, ò reale) perche la proprietà contraria alla pouertà può essere nell'affetto, e desiderio solamente, quando è deliberato, onde si come *quis uiderit mulierem, ad concupiscendum eam, iam*

Il Glorioso S. Girolamo vuole, che questo cento volte tanto s'intenda ne i beni spirituali; le parole sue son queste. *Qui carnalia pro Saluasore dimiserit, spiritualia recipiet, quae comparatione, & merito sua ita erunt, quasi si pro paruo numero centenarius numerus comparetur.*

Ma Cassiano l'intende de i medesimi beni temporali, dicendo che anche in questi i Religiosi riceuono il cento volte tanto in questa vita. Perche se vn Religioso hà lasciato vna casa per Christo, hora ha tante case, quanti Monasterij sono nella Religione, li quali sono suoi, che Dio gl'hà dati in questa vita, per vna casa c'hà lasciato. Hà lasciato vn padre, Iddio gli dà in cambio d'vno, tanti padri, che l'amino più di quello, c'hà lasciato, & hanno più cura del suo bene. Hà lasciato i fratelli, e qui troua tanti fratelli, quanti sono Religiosi, i quali l'amano più d'essi, perche l'amano per Dio senza alcun'interesse, e quei del mondo l'amano per loro propria vtilità. Hà lasciato nel mondo alcuni seruidori, e forse non ne haueua, & hora n'ha tanti, che lo seruono, vno di cellerario, vn'altro di dispensiero, vn'al-

tro di cuoco, vn'altro di refettoriero, vn'altro d'infermiere, vn'altro di giardiniero, vn'altro di portinaro, e quello ch'è più da stupire, se va in Napoli, in Sicilia, in Spagna in Francia, e in qualsiuoglia parte del mondo, iui trouarà case apparecchiate con altrettanti seruidori, che lo seruiranno con l'istessa diligenza, & amore, cosa che non ha n'anco vn Duca.

Si domanda, quanti gradi di poveria si ritrouano?

D V B B I O . XVI.

Si risponde, che tre. Il primo grado è di coloro che esteriormente han denunciate ogni cosa, ma non l'hanno renunciate interiormente con la volontà, anzi sono rimasti con l'affettione verso d'esse, e questi come già habbiamo detto, non sono veri poveri di spirito, ma poveri del Demonio.

Il secondo è di coloro, che hanno renunciato tutte le cose esteriormente, & interiormente cioè con l'affetto, & oltre a ciò hanno renunciato d'affetto di cose superflue

perflue, ma l'hanno grande alle cose necessarie, sono molto soleciti che non gli manchi niente di quello c'hanno di bisogno. Onde dice bene il glorioso S. Bernardo *serm. 4. de Aduentu.* E cosa degna di pianto il vedere c'hoggi di, vi siano tãti che si gloriano del nome della pouertà e vogliono esser pueri con questo patto però, che non gli manchi loro cosa alcuna, ma star cõmodi in ogni cosa nel mangiare, vestire, nella stanza, & in tutto il rimanente, e quando vedino, che gli manca qualche cosa, gridano infino al Cielo. Questo non è pouertà, ma ricchezza, è tãto grande, che non l'hanno manco i ricchi del mondo.

Il terzo, & vltimo grado della pouertà è di quelli c'hanno lasciato l'affettione, nõ solo delle cose superflue, e senza le quali l'huomo può viuere, ma anche delle cose necessarie, di forte che anco in queste, mostrano d'esser veramẽte pueri, è quando non possono far di manco, ne lasciarle affatto, almeno pigliano quel ch'è necessario molto strettamente, e non vanno dilatando questa necessità, ma restringendola a quel manco che possono, rallegrandosi

doſi ſempre di patir in ciò qualche coſa per amor di Chriſto; *Verus enim pauper eſtiam neceſſaria paruipendit.* La onde dice S. Vincenzo de' *Vita ſpirituali cap. 2.* che non è coſa degna di lode e ſer pouero, ſe non quando eſſendo tale, ama quella pouertà, è ſta allegro con eſſa, è ſopporta allegramente gli effetti, e compagni d'eſſa, che ſono fame, ſete, freddo, ſtanchezza, è nudità. Chi dunque vuol vedere ſe è pouero di ſpirito, guardi ſe ſi rallegra quando ſe gli da vna veſte vecchia, le ſcarpe rappezate, e quando gli manca qualche coſa in refettorio, ò quando le coſe non vanno a ſuo guſto, perche ſe non ſi rallegra con queſte coſe, non le ama, anzi fugge da eſſe, non è vero Religioſo.

E a gl'argomèti in contrario addotti ſi riſponde, & al primo dico primieramente, che le virtù, le quali ſono di conſiglio non hanno vizio contrario, come appare nella noſtra Congregatione, le conſtitutioni della quale, i traſgreſſori d'eſſe a neſuna colpa obligano, le quali però oſſeruate ſono atti d'vbbidienza, e nondimeno non cuſtodite, non ſono atti di diſubbidienza.

Secon-

Secondo dico, che la pouertà Religio-
sa è virtù, in quanto è promessa per voto,
è all' hora d' essa s' oppone il vizio della
proprietà, dal qual fondamento indotto
S. Tomaso 2. 2. q. 152. ar. 3. ad 4. proua
la virginità esser virtù.

Al secondo argomento si risponde, che
la pouertà Religiosa consiste nel mezzo
secondo la retta ragione, percioche i Re-
ligiosi in tal modo lasciano ogni cosa, che
non lasciano il necessario per la vita: o
per dir meglio così lasciano il dominio
delle cose temporali, che non lasciano l' u-
so del fatto.

*Si domanda, se il voto della pover-
tà sia stato da Christo Signo
nostro instituito?*

D V B B I O XVII

Si risponde di sì, il che si proua benissimo
Smo da quelle parole di Christo in S.
Matteo cap. 19. *Si vis perfectus esse, vende, vende
quæ habes, & da pauperibus, & veni sequere
me.* Nel qual luoco il nostro Salvatore nõ
sola

solamente ci diede vn ottimo cōfiglio di disprezzare tutte le ricchezze, ma ancora ci essortò al voto della pouertà, perche poco ci giouarebbe dar ogni cosa alli poveri, e poi di nuouo ritornare alle medesime ricchezze. Onde S. Agostino in *Epist.* 59. & in *psal.* 103. e il glorioso S. Bernardo sopra questo luoco, tutte quelle parole referiscono alla perfetta pouertà, la quale è fermata con voto. Per tanto Christo Signor nostro autore di questo cōfiglio, e fondatore dello stato Religioso, accioche con l'opera confermasse quello che con parole infegnaua, mendico, e povero visse in maniera che non haueua doue mettere il capo, là onde diceua l'Euangelista S. Luca *cap. 9. Vulpes foueas habent, & volucres nidus, filius autem hominis non habet vbi caput reclinat.* Ne si vergognò quello, ch'era Rè de Regi, e Signore de Signori di sostentar la vita d'elemosina d'altri. E questa pouertà del figliuolo di Dio abbracciò la madre, e Vergine purissima. Questo medesimo fecero gli Apostoli come si proua da quelle parole in S. Matteo *cap. 19. Ecce nos reliquimus omnia.* Onde S. Agostino *lib. 7. de Ciuit. Dei cap. 14.* dice,

dixerunt

dixerunt potentes illi, idest Apostoli, ecce nos reliquimus omnia. Hoc votum potentissimi vouerant, sed vnde hoc eis, nisi ab illo, de quo Cant. 9. dictum est, dans votum vouenti. E da questo dunque voto di pouertà, che gli Apostoli fecero, ha hauuto origine quel modo di viuere, il quale nella primitiua Chiesa di Christo fiorì, come chiaramente si raccoglie da gl'atti de gli Apostoli al cap. 4. doue si dice. Multitudinis autem credentium erat cor vnum, & anima vna: nec quisquam eorum, que possidebat aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Che questo poi, commune modo di viuere, fuisse fermato con voto, l'effempio d'Anania, e Saffira il conferma, i quali hauendo doppo hauer fatto voto di pouertà, ritenuto parte del prezzo de i suoi beni, subito scoperti dall'Apostolo San Pietro e da Dio per questo castigati, miseramente perirono, e dopò gli Apostoli, questo consiglio di Christo, da tutti gl'osservatori della vita Religiosa nel senso dichiarato è stato sempre inteso.

Si domanda, se i Religiosi facciano

ben bene è far voto di

Pouertà.

D. V. B. B. L. O. XVIII.

Si risponde di sì, è la ragione è impropria
 to, perchè quello, che da Dio è
 mandato, è da' uomini per perfetti ac-
 cettato non è se non bene, ma tale è il vo-
 to della pouertà, che fanno i Religiosi
 dunque il far voto di pouertà non è sì non
 giusto, e santo, La maggiore, è chiara, la
 minore si prova da quel luogo di San-
 Matteo, *quae omnia, quae habentis, vende, et
 de omnia, quae habentis, vende pauperibus.* E da
 quell'altro. *Eccen nos reliquimus omnia, &c.*
 Sopra il qual luoco il glorioso nostro San-
 Bernardo, *Hac (dice) sunt verba, qua con-*
temptum mundi in Onlusso & bñ, & volunta-
riam persuadere paupertatem, hac sunt, qua mo-
nachis rebus replent, de fana, apud hunc. Ma
 che quei primi, Christiani si uessero così
 in Gerusalemme, affretti acciò per voto
 l'insegna il Padre S. Agostino nel serm. 1.

on

D

della

della vita commune dei Christiani, doue dice l'istesso lui con i suoi compagni ha-
uer voluto fare, che i primi Christiani ha-
ueuano fatto, ne fanno fede gl'atti de gl'
Apostoli: e nell'istesso luoco più volte
replica, a nissuno esser lecito in tal vita
hauer proprio, e questo per ragion della
professione fatta da loro a Iddio. E nella
*Epistola. 89. Neque (inquit) mihi minus im-
parabitur, quia diues non fui, nam nec Aposto-
li, qui primi hoc fecerunt, diuites fuerunt, sed
totum mundum dimisit, qui, & quod habet, &
quod optat habere, dimittit.*

*Si domanda, a che cosa i Religiosi se
obligano, quando nella solenne
professione fanno voto
di pouertà?*

D V B B I O XIX.

Si risponde, che il Religioso per virtù
del voto solenne della pouertà, lascia
in effetto, e si obliga a lasciar per sempre
e non hauer proprietà, o dominio alcu-

libro

I

no

no, giusto, ò ingiusto, mentale, ò reale, di qual si voglia cosa temporale, ò che stimar si possi con prezzo temporale, accioche così nudo, sequiti Christo nudo.

Hò detto (proprietà, ò dominio) e nõ vi hò aggiunto altro termine, perche queste sono voci vniuersali, che comprendono sotto di se tutti gl'altri termini di giuridica detentione, come sono vso di ragione, vsufrutto, possessione, amministrazione, le quali in tanto pugnano con il voto della pouertà, in quanto suonano, ò hanno seco qualche dominio, ò proprietà ò espressa, ò virtuale.

Hò detto (giusto, ò ingiusto) perche chi facesse voto di non tenere, ne acquistare alcuna cosa ingiustamente, non farebbe per questo Religioso, percioche à questo è tenuto ogni Christiano per comandamento implicitamente contenuto nel settimo, & esplicitamente nel decimo precetto del decalogo.

Hò detto (mentale, ò reale) perche la proprietà contraria alla pouertà può essere nell'affetto, e desiderio solamente, quando è deliberato, onde si come *qui uiderit mulierem, ad concupiscendum eam, iam*

mechatus est in corde suo. Così chi desidera hauer di proprio, se bene non ha, non lascia però d'esser proprietario mentale, e così reo inanzi la maestà di Dio, come se ritenesse in fatti quello, che desidera di ritenere.

Finalmente hò detto (di qualsiuoglia cosa temporale, o che stimar si possi con prezzo temporale) perche la renuntia di tutte le cose, per virtù del voto non comprende i beni spirituali, e interni, che non si possono apprezzare con prezzo temporale; come sono la fede, la speranza, la carità, i doni dello Spirito Santo, i caratteri sacri, la scienza, le virtù, le doti dell'anima, e del corpo, ingenite, infuse, o acquistate, l'honor, che è vn premio della virtù, i titoli, e le prelature, e l'altre cose simili.

Dal che ne segue, che il Religioso fatta la solenne professione muore al mondo, & ad ogni ragion ciuile, in modo tale, che non è più capace ne di quello, che egli haueua, o gli veniua di ragione in qualsiuoglia modo auanti la professione, ne di quello, che già mai gli potrà toccare per l'auuenire, o egli acquistarà, o per heredità

o per

ò per donazione, ò p proprie fatiche, succedendo in tutte le cose il Monasterio come legitimo herede: in tanto il Religioso remanendo in questo stato, diuisione simile allo schiauo, il quale è se stesso, è quello, che per qualsiuoglia modo, e via acquista, tutto l'acquista al suo padrone. O beata seruitù che porta seco la maggior libertà, e dignità del modo? Anzi in vn certo modo il Religioso è più obligato, che nõ è lo schiauo, perche questo finalmente può diuenir libero ogni volta, che vuole il padrone, ò ci sia, ò non ci sia causa, ma il Religioso nõ, se non in certi casi straordinarij, e per cause vrgentissime.

In oltre, al seruo può il padrone permettere c'habbia peculio senz'altra causa, se non perche così gli piace: ma al Religioso nõ, se non in certi casi, e per giusta, e legitima causa, come appresso si dirà.

In oltre, il seruo, come anco il figlio di fameglia non è soggetto nelle cose spirituali al padrone, ne al Padre, ma il Religioso tanto nelle cose spirituali, come nelle temporali è soggetto al superiore.

Il che è tanto vero, che non solo non può il Religioso hauer cosa alcuna di pro

prio, far'attione alcuna senza licenza del Prelato, hauer libera elettione, ò dispositione di cosa alcuna, promettere, & obligarsi, ma ne anco può hauer opinione, & interiormente pensarlo, anzi ne anco dirlo con la bocca, onde peccano quei Religiosi, i quali dicono questa veste è mia, e questo libro è mio, In somma il Religioso tanto in quello, che mangia, ò beue, come nella veste, che porta in dosso, non hà, ne può hauer più ragion di quello, c'hà vn' inuitato a mangiare in casa d'altri, ò vn' altro in qualche cosa gratiosamente, riceuuta in prestito, ò vn' altro, che sia all' Hospitale, a cui si danno tutte le cose necessarie, ma se volesse appropriarsi quei vasi, ò quelle viuande, ò quei letti, sarebbe tenuto per ladro.

In oltre si raccoglie, che la pouertà religiosa non consiste essentialmente nell'uso stretto, ò parco delle cose temporali, perche a questo modo tutti gl'auari, e tutti i poveri inuoluntarij farebbono Religiosi. Consiste dunque in due cose, prima in vna esterna priuatiua, cioè in renunziare ogni dominio, e proprietà di qualsivoglia cosa temporale. Secondo, in vn'altra

altra interna positiva, cioè in vn fermo proposito di non hauer mai più ragione, ò pretensione in cosa alcuna di questo mondo, & a questa maniera l'essentiale della povertà pende dalla volontà per leuar l'affetto, e dell'attuale priuatione, e renuntia, per leuar l'effetto.

E ben vero, che quantunque la povertà non consista essentialmente nella strettezza dell'vso, questa strettezza nondimeno è essentialle all'offeraunza della povertà. E chi volesse defendere che fusse accidentale, non potrebbe negare però, che non sia così necessaria, che anco nell'vso delle cose, può trouarsi proprietà, & offenderfi il voto della povertà, come appresso diremo.

Da qui si caua, che per costituire vno Religioso, è necessario prima che facendo voto di povertà, si oblihi sollemnemete di non voler hauer, ne di potere hauer, benchè giustamente, ò vero vsare alcuna cosa come propria, cioè con affetto di ritenersela a nome suo, ò vero indipendentemente dalla volontà del superiore.

Secondo è necessario, che sia apparecchiato di spogliarsi d'ogni possessione, vso

delle cose, che ha ad ogni minimo cenno del superiore, perche non può ritenere, cosa alcuna, se non con dipendenza, e volontà tacita, o espressa del suo superiore; altrimenti faria proprietario, come insegna S. Tomaso 2. 2. q. 168. art. 6. *Nan. comm. 2. de Regul. num. 12. e Rodriq tom. 3. de Regul. q. 29. art. 3.*

Quindi viene, che il Religioso, il quale di quelle cose, che dal Prelato gli sono concesse, altro cerca, che il semplice uso del fatto necessario dependente dalla volontà d'esso Prelato, e proprietario.

Da qui i Religiosi possono conoscere, quanto sia stretta la via della pouertà, per la quale essi per virtù del voto c'hanno professato, sono obligati di camminare, & in quanto pericolo della loro salute viua-
no quelli, i quali non contenti di questo uso semplice, e pouero a modo di Secolari cercano continuamente l'uso di ragione, usufrutto, e la proprietà in tutte le cose, c'hanno, o vero acquistano, non permettendo in nissun modo, che i superiori possano liberamente di quelle disporre, anzi vogliono come ricchi di questo mondo abondare in ogni cosa, non

allob

e Cl

curan-

cūrandosi di tanti prohibitioni de sacri
canoni non sono ovoli sib n o , onuolsio ni
Si dichiara tutto questo con vna bella
similitudine, li Religiosi in tutte le cose,
che gli son concesse per loro vso de uono
far conto de esser vestiti, & ornati come
vna statua, la quale non si risente in cosa
alcuna, quando gli le uano, o gli lasciano
i suoi vestiti, in questa maniera hanno da
tenere i Religiosi le cose e hanno, cioè le
vesti, i libri, il breuiario, e tutte l'altre
cose, che se gli vien ordinato dall'vbidien-
za, che lasciano le tal cose, e che gli cam-
bino con altre, non se ne risentino più
di quello, che si risente la statua, quando
la spogliano de suoi vestiti, se in questo
modo i Religiosi terranno le cose conces-
se per lor vso, non le terranno come pro-
prie. Mà se quando gli vien ordinato ch'
escano da quelle camere, e che lascino
quei libri, o che cambino li loro vestiti
con altri, senton repugnanza, e non sono
come la statua, e segno, che teneuano
quelle cose come sue, posche si risentono
d'esser gli tolte. E però e bene che i Supe-
riori prouino, e tentino alcune volte i lo-
ro sudditi nella virtù della povertà, accio-

oni

che

che si venghi a conoscere la virtù, ch'è in ciascuno, e si dia loro occasione con questi di crescere maggiormente in essa. Molte volte, quando habbiamo la cosa ci diamo a d'intendere, di non esser affettionati ad essa, ma quando ci vien tolta, all'hora conosciamo quel che noi femo. *Plerumque* (dice S. Agostino) *cum adsumus nobis, putamus quod non ea diligamus, sed cum abesse ceperint, inuenimus, qui sumus.* Se quando l'asciamo la cosa ò, ci vien tolta, sentiamo repugnanza, e difficoltà, e segno, che eravamo affettionati ad essa, perche dall'amore procede questa difficoltà, e risentimento. *Hoc enim sine amore nostro aderat, quod sine dolore discedit.* Si racconta che essendo San Dositeo infermiere; si compiacque vna volta d'vn coltello e lo dimandò a San Doroteo per poterse ne ferrire nella infermaria, e che San Doroteo gli disse. *Placet ne tibi Dositheo. Vis ne fieri huius gladioli seruus, an seruus Christi non erubescis appetere, & velle, ut gladiolus hic dominetur tibi?* Quei che non conoscono il valor della virtù, queste cose pareranno bagattelle, e cose di poca importanza, ma non è così, ma sono come dice S. Girolamo

mo in Regul. Monach. c. 12. cose di gran-
 perfettione, e vna sapienza nascosta a i Sa-
 uij, e prudenti del mondo, e reuelata a
 gli humili, e semplici di cuore.

Si domanda, se il Religioso possi hauere
 alcuna cosa de proprio.

D V B B I O . XX.

Non disputiamo adesso, se il Religio-
 so possi hauere alcuna cosa di pro-
 prio in comune, perche è cosa certa,
 che la può hauere, come espressamente è
 decretato dal Sacro Concilio di Trento sess. 53.
 cap. 3. le cui parole sono queste. *Concedit
 Sancta Synodus omnibus Monasterijs, domibus
 tam Regularibus, quam secularibus, et Adversariis
 eorum, exceptis domibus Fratrum Sancti Prax-
 edisi, Capucinorum, et aliorum, qui Minorum
 de obseruantia vocantur, etiam quibus ad ex-
 ecutionibus suis etat prohiberunt, aut cuius priuile-
 gio Apostolico non erat concessum, ne deinceps
 bona immobilia eis possideri liceat. Ne hauere
 beni in commune dimittit lo statos, o la
 perfettione Religiosa, ma tuta grande-
 mente per acquistarla, come hanemo in*

sure

car. 12. it. expedit. doue si dice così. *Debet
 ve' propria propter perfectiorem continentiam; Et
 si quadam sint impedimenta et infirmitas perfectioris. Ec-
 clesia facultas, quae sunt communes, iure utique
 possunt possideri.*

Tutta la difficoltà dunque consiste non
 de Monasterij in commune, ma de i
 Religiosi in particolare, cioè se essi
 dopò la solenne professione possono
 in qualche modo hauer alcuna
 cosa di propria.

Risponde assolutamente, che nessun
 Religioso può hauer alcuna cosa di
 proprio prefo strettamente quanto alla
 vera proprietà, come è quella che hanno i
 secolari, il che è cosa certissima di fede, e
 si prova per il sup. c. 12. ad. *Monasterium de
 Reg. Anach.* doue si dice così. *Prohibemus
 in virtute Sanctae obediencie, ne quis Regalaris
 proprium aliquo modo possideat, sed si quis ali-
 quid habeat proprium, etiam in continentia resignet. Et
 si vero post hoc proprietatem aliquam deperdet
 sus fuerit habere regulari monitione premissa de
 Monasterio expellatur.* Et in cap. *Non dynata.*

hauemo

hauemo così, *Non dicatis vobis aliquid proprium.* Sopra le quali parole il Gerson in opus. cōtra i pprietarij dice. *Si ergo expresse prohibetur verbū proprietatis, a fortiori et factum.* Quasi dica, se a Religiosi è vietato il dire questo è mio, quanto maggiormente sarà proibito l'hauere, ò tenere alcuna cosa di proprio. L'istesso hauemo in *Conc. Aurelian. 1. can. 21.* doue si comanda che siano grauemente puniti quei Religiosi, quali vorranno possedere alcuna cosa di proprio. Et in *Conc. Prouinciali Oxoniensi Anglicano* è scritto. *Quoniam non licet viris Religiosis aliquid proprium possidere, qui se, & sua pariter in ipso religionis ingressu domino dedicauerunt.* Il *Sacro Conc. di Trento sess. 25. cap. 2.* l'istesso strettamente proibisce, mentre dice. *Nemini igitur Regularium, tam virorum, quam mulierum liceat bona cuiuscunque qualitatis fuerint, tanquam propria possidere.* Finalmente in *Conc. Mediol. celebrato sotto S. Carlo Borrromeo Card. an. 1577. p. 3. tit. de cōmuni. Vita vsu, ac de pprietate tollenda,* mentre si parla delle Monache si dice così. *Tuum, & meum, atque omnis primata rerum possessio, & re, & verbo omnino tollatur; neque ulla sit, quae quicquam possideat,*

sudeat, ut proprium, etiam si ad necessitatem concessum sit. Onde Urbano Papa primo di questo nome in vna decretale parlando della pouertà Religiosa così disse. *Quicumque vestrum vitam communem suscepit, & nouit se nihil proprium habere, videat ne pollicitationem suam veritatem faciat, sed hoc, quod Domino est pollicitus, fideliter custodiat, ne damnationem sibi acquirat, quia satius est, non vouere, quam votum pro ut melius potest, non perficere.* San Basilio. in constitut. monast. cap. 35. *debet (dice) pietatis cultor, qui vitam communem amplexus est, ab omni priuata rerum possessione liber esse. Et ancora Proprietatis vitium est, priuatam pecuniam habere, & clanculum in scio Superiore aliquid demoliri.* Cassia. lib. 4. de institutis renum. cap. 3. parlando della Pouertà de i Monaci d'Egitto. *Nulli (dice) ristellam, nullo peculiarem sportellam liceat possidere, nec tale aliquid, quod ut proprium retineat, suo debeat communire. signaculo.* San Benedetto nella sua Regola cap. 33. *Neque aliquid quis presumat habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino.* San Bernardo ancora in Serm. 48. dice così. *Qui postquam ad conuersationem Monasterij venit, de rebus*

Jacob

Mona-

*Monasterij aliquam facere fraudem presumit, luda-
 das est, & pœnam Iuda sustinebit in inferno, e
 poco dopò. Qui sicut Iudas Iscarioth propriũ
 remittent, vel de rebus Monasterij aliquid abscon-
 dunt conuenit illud, ascendant vsque ad Cœlum,
 & descendant vsque ad abissos.*

Ma qual sia la ragione, per la quale co-
 stitua douero, con parole così graui, e co-
 sistrettamente sia à i Religiosi ogni pro-
 prietà interdetta, da questo si può facil-
 mente raccogliere che non essendo il Re-
 ligioso padrone di se stesso, ma in potestà
 del Superiore, al quale per la professione
 s'ha dato, necessariamente ne segue, che
 il Religioso niente possi hauere di pro-
 prio, non altrimenti che si fusse schiauo.
 La forza di questa ragione tocca elegan-
 temente il Padre San Benedetto poco fa
 citato, oue dopò hauer detto, niente del
 tutto douer esser posseduto da i Monaci,
 adduce questa ragione, *Quippe quibus nec
 corpora sua; nec voluntates licet habere in pro-
 pria potestate.* E il P. S. Agostino in *serm. de
 communi vita*, referito in *cap. Non dicatis*, nel
 medesimo modo va così argomentando.
*Ciam huius Congregationis fratres se per obedi-
 tiam penitus aliorum potestati subdiderint: cer-*

rum est, eos nihil habere posse. *capitulum professionis*
 Dalle quali cose meritamente inferisce
 il Nauar. *in lib. de reddi. q. 2. non. 1000*
12. ex com. 2. de Regal. num. 2. che il Reli-
 gioso professò di nessuna cosa temporale
 può hauer dominio, ne della veste, con
 la quale si veste, ne del pane che mangia,
 ò dell'acqua che beue, ma tutto quell'ciò
 ha; esser à fatto il soggetto all'amministra-
 tione del Superiore, senza il cui cenno
 niente del tutto può hauerè,

*Si domanda, se la professione d'un Reli-
 gioso fatta con patto che possi ritenere
 alcuna cosa appresso di se, è di quel-
 la a sua posta disporre senza sapu-
 ta, è volontà del suo Superiore,
 sia valida?*

D V O B B I O XXI.

ALCUNI vogliono che tal professione
 sia valida, si come è valido il matri-
 monio contratto con conditione dishone-
 sta, come si raccoglie dal cap. *Quicumque de*
condit. opposit. Percioche tal conditione
 s'ha

s'ha per non posta nel contratto: *con-*
Ma il contrario si deve a fatto tenere,
e la ragione è, perche costui non ha inten-
tione d' obligarsi a quello, ch' è d'essenza
della Religione; percioche il rinunciare
ad ogni ragione di dominio almeno qua-
to alla preparatione della volontà, e qua-
to alla obligatione di rinunciario, appar-
tiene alla sostanza dello stato Religioso.

Quest'istesso si conferma dal cap. ultimo
de *conditionibus* doue si diffinisce il matri-
monio effer di nessun valore, in quello si
mette alcuna conditione contra la sua
sostanza. Dal qual luoco à simili, così ar-
gomento. Questa conditione di tener al-
cuna cosa di proprio è contra la sostanza
della Religione, dunque la professione
fatta con tal conditione è di nessun valore.

Et al fondamento della contraria opi-
nion si risponde, che quel capo, *Quicun-*
que, &c. s'intende quando la conditione
dishonestà non è contra la sostanza del
matrimonio, come si proua espresamente
dal cap. *fin. tit. de condit. apposit.* Come per
esempio se vno contrahesse matrimonio
con Berta, con patto ch'ella procurasse
il vitto de latrocinij, ò che ammazzasse

E al

alcuno, questa conditione non impedirebbe il matrimonio, perche non essendo si fatta conditione contra la sostanza del matrimonio *habetur pro non apposta*. Mà nel nostro caso la cosa passa altrimenti, perche la conditione d'hauer proprio è contra l'essenza, è natura del voto della povertà, la quale è de sostanza della Religione.

Ma quello, che genera maggior difficoltà è di colui, il quale mentre fa professione, hà intentione di ritenere a tempo il dominio di qualche cosa, e poi resignarlo, quando il suo Superiore gli lo comandara?

D V B B I O. XXII.

L Essio lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 8. è di parere, che tal professione sia nulla, è ciò proua; perche come habbiamo già detto, e si caua benissimo *ex cap. Cum ad Monasterium de Statu Monach.* la professione per il voto solenne della povertà priua

il Religioso d'ogni sorte di dominio di cose temporali, e lo rende inhabile a quello. Et in oltre il Prelato non ha autorità d'accettar tal professione insufficiente ad incorporar vno alla Religione, perche si fatta conditione pugna co l'essentiale dello stato religioso. E ben vero che costui potrebbe reseruarli l'vsufrutto di alcuna cosa, ma con pendenza, e volontà del Superiore, il qual sempre si reseruerà la potestà di disporre di quella a suo piacere: e questo non e far vno proprietario, ma vsufruttuario, percioche proprietario e quello che ha dominio assoluto di qualche cosa.

Crede nondimeno questo Autore, si fatta professione hauer forza di voto semplice, e così restarebbe egli obligato, mutando la volontà, di far poi la professione come si conuiente: e ceetto però che la mente sua espressa, o tacita non sia stata altrimenti, perche il voto, come dicono i Teologi, non obliga, se non quanto l'uomo intende obligarsi: ma s'egli non sa qual sia stata la sua intentione intorno a questo, l'interpretatione si deu fare in pfo de: che vagli come voto semplice.

Si domanda, s'uno possi far professione,
con patto che possi restar in casa sua,
con parte de i suoi beni?

D V B B I O XXIII.

A Questo dico primo, che se questo patto s'intède che il Religioso possi tenere quei beni come proprij, ò vero che il Superiore nõ gli possi togliere, ogni volta che vorrà, la professione e nulla, perche questo patto pugna con il voto solenne della pouertà, il quale è de sostanza dello stato Religioso.

Secondo dico, che se questo patto s'intende, che tanto l'habitatione, quanto la portione di quei beni habbi per vsi necessarij della sua persona, con consentimento, ò dependenza del superiore, attento *iure antiquo cap. de viduis 27. q. 2.* la professione è valida come con la commune resoluè al Navar. comm. 2. de Regul. num. 14.

Hò detto (*attento iure antiquo*) perche *iure nouo Conc. Trid. sess. 25. cap. 2. de Regul.*
vien

vien ciò hora à i Regolari interdetto con queste parole. *Nec deinceps liceat superioribus bona stabili alicui Regulari concedere uti à ad usufructum, vel usum, administrationem, aut commendam.*

Dal che si caua, che i Religiosi non possono con licenza de i suoi Superiori hauer beni stabili come case, possessioni, redditi, & altre cose simili, acciò da essi siano amministrati cò questa conditione, che dando essi vn tanto ogn' anno al Monasterio, ibredito serui per il loro viuere.

Qual sorte di peculio sogliono hauere cò licenza del Papa i Religiosi vecchi, ò infermi della Religion benemeriti, a i quali alcune habitationi più sancte, e più commode si sogliono còcedere la, ragione di ciò è, perche se bene dall'ius antico questo non sia ai religiosi prohibito, *sunt tamen nono Conc. Trid. sess. citato sup. x. gli vien interdetto.* no ho

che si venghi a conoscere la virtù, ch'è in ciascuno, e si dia loro occasione con questi di crescere maggiormente in essa. Molte volte, quando habbiamo la cosa ci diamo a d'intendere, di non esser affettionati ad essa, ma quando ci vien tolta, all'hora conosciamo quel che noi femo. *Plerumque* (dice S. Agostino) *cum adsunt nobis, putamus quod non ea diligamus, sed cum abesse ceperint, inuenimus, qui sumus.* Se quando l'asciamo la cosa ò, ci vien tolta, sentiamo repugnanza, e difficoltà, e segno, che erauamo affettionati ad essa, perche dall'amore procede questa difficoltà, e risentimento. *Hoc enim sine amore nostro aderat, quod sine dolore discedit.* Si racconta che essendo San Dositeo infermiere; si compiacque vna volta d'vn coltello e lo dimandò a San Doroteo per potersene seruire nella infermaria, e che San Doroteo gli disse. *Placet ne tibi Dosithee. Vis ne fieri huius gladioli seruus, an seruus Christi non erubescis appetere, & velle, ut gladiolus hic dominetur tibi?* Quei che non conoscono il valor della virtù, queste cose pareranno bagattelle, e cose di poca importanza, ma non è così, ma sono come dice S. Girolamo

mo in Regul. Monach. c. 12. cose di gran-
perfezzione, e vna sapienza nascosta a i Sa-
uij, e prudenti del mondo, è reuelata a
gli humili, e semplici di cuore.

Si domanda, se il Religioso possi hauere
alcuna cosa de' proprios.

D V B B I O . XX.

Non disputiamo adesso, se il Religio-
so possi hauere alcuna cosa di pro-
prio in comune, perchè è cosa certa,
che la può hauere, come espressamente è
decreto dal Sacro Concilio di Trento sess. 23.
cap. 3. le cui parole sono queste: *Concilio
Sancto Amandus monachis Monasterijs, domibus
etiam vicarijs, quosm viderunt, et adeddicen-
tium, exceptis domibus fratrum Sancti Prax-
edis Capucinorum, et aliorum, qui Minorum
de obseruantijs vocantur, etiam quibus alijs ex ob-
servationibus suis et al prohiberunt, aut cui priuile-
gio apostolico non erat concessum, ut deinceps
bona immobilia eis possideri liceat. Ne hauere
beni in commune dimittit se statos, o la
perfezzione Religiosa, ma ritra grande-
mente per acquistarla, come hauemo in*

capitolo

sure

cap. 12. it. expedit. doue si dice così. Debe-
re propria propter perfectiorem conscientiam. Et
quod sine impedimento est ad perfectionem. Et
ecclesia facultas, non sunt communiter in re utique
possunt possideri.

cap. 12. it. expedit. doue si dice così. Debe-
re propria propter perfectiorem conscientiam. Et
quod sine impedimento est ad perfectionem. Et
ecclesia facultas, non sunt communiter in re utique
possunt possideri.

Tutta la difficoltà dunque consiste non
de Monasterij in commune, ma de i
Religiosi in particolare, cioè se essi
dopo la solenne professione possono
in qualche modo hauer alcuna
cosa di proprie.

risponde assolutamente, che niun
Religioso può hauer alcuna cosa di
proprio preso strettamente quanto alla
sua proprietà, come è quella che hanno i
secolari, il che è cosa certissima di fede, e
si proua per il cap. cum. ad. Adonasterium de
Hæret. Adonach. doue si dice così. Prohibemus
in virtute Sanctæ obediencie, ne quis Regalaris
propriam. al. quo modo possideat, sed si quis ali-
quid habeat proprium, etiam in continentibus resignet.
Et vero post hoc proprietatem aliquam deus ab eis
suis fuerit habere, regulari monitione premissis de
Monasterio expellatur. Et in cap. Non abbatia.

hauemo così, *Non dicatis vobis aliquid proprium.* Sopra le quali parole il Gerson, in opus. cōtra i pprietarij dice. *Si ergo expresse prohibetur verbū proprietatis, a fortiori et factum.* Quasi dica, se a Religiosi è vietato il dire questo è mio, quanto maggiormente sarà proibito l'hauere, ò tenere alcuna cosa di proprio. L'istesso hauemo in *Conc. Aurelian. 1. can. 21.* doue si comanda che siano grauemente puniti quei Religiosi, quali vorranno possedere alcuna cosa di proprio. Et in *Conc. Prouinciali Oxoniensi Anglicano* è scritto, *Quoniam non licet viris Religiosis aliquid proprium possidere, qui se, & sua pariter in ipso religionis ingressu domino dedicauerunt.* Il *Sacro Conc. di Trenta sess. 25. cap. 2.* l'istesso strettamente proibisce, mentre dice. *Nemini igitur Regularium, tam virorum, quàm mulierum liceat bona cuiuscunque qualitatis fuerint, tanquam propria possidere.* Finalmente in *Conc. Mediol. celebrato sotto S. Carlo Borroneo Card. an. 1577. p. 3. tit. de cōmuni vita vsu, ac de proprietate tallenda,* mentre si parla delle Monache si dice così. *Tuum, & meum, atque omnis priuata rerum possessio, & re, & verbo omnino tollatur, neque vlla sit, qua quicquam possideat,*

sideat, ut proprium, etiam si ad necessitatem concessum sit. Onde Urbano Papa primo di questo nome in vna decretale parlando della pouertà Religiosa così disse. *Quicumque vestrum vitam communem suscepit, & nouit se nihil proprium habere, videat ne pollicitationem suam irritam faciat, sed hoc, quod Domino est pollicitus, fideliter custodiat, ne damnationem sibi acquirat, quia satius est, non uouere, quam uotum pro, ut melius potest, non perficere.* San Basilio, in constitut. monast. cap. 35. debet (dice) pietatis cultor, qui vitam communem amplexus est, ab omni priuata rerum possessione liber esse. E ancora Proprietatis vitium est, priuatam pecuniam habere, & clanculum in scio Superiore aliquid demoliri. Cassia. lib. 4. de institutis renum. cap. 3. parlando della Pouertà de i Monaci d'Egitto. *Nullic (dice) cistellam, nullam pecuniam, ne sportellam liceat possidere, nec tale aliquid, quod ut proprium retineat, suo debeat communitate signaculo.* San Benedetto nella sua Regola cap. 33. *Neque aliquid quis presumat habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino.* San Bernardo ancora in Serm. 48. dice così. *Qui postquam ad conuersionem Monasterij venit, de rebus*

Jacob

Mona-

Monasterij aliquam facere fraudem presumit, Iudas est, & pœnam Iuda sustinebit in inferno, e poco dopò. Qui sicut Iudas Iscarioth propriū resinens, vel de rebus Monasterij aliquid abscondunt conuenit illud, ascendant vsque ad Cœlum, & descendant vsque ad abissos.

Ma qual sia la ragione, per la quale considada douero, con parole così graui, e così strettamente sia à i Religiosi ogni proprietà interdettà, da questo si può facilmente raccogliere che non essendo il Religioso padrone di se stesso, ma in potestà del Superiore, al quale per la professione s'ha dato, necessariamente ne segue, che il Religioso niente possi hauere di proprio, non altrimenti che si fusse schiauo. La forza di questa ragione tocca elegantemente il Padre San Benedetto poco fa citato, oue dopò hauer detto, niente del tutto douer esser posseduto da i Monaci, adduce questa ragione. *Quippe quibus nec corpora sua; nec voluntates licet habere in propria potestate.* E il P. S. Agoistino in *serm. de communi vita*, referito in *cap. Non dicatis*, nel medesimo modo va così argomentando. *Cum huius Congregationis fratres se per obedientiam penitus aliorum potestati subdiderint: cer-*

rum est, eos nihil habere posse. *capitolo 11*
 Dalle quali cose meritamente inferisce
 il Nauar. *in lib. de redd. q. 1. non. 1000,*
12. et com. 2. de Regis. num. 2. che il Reli-
 gioso professo di nessuna cosa temporale
 può hauer dominio, ne della veste, con
 la quale si veste, ne del pane che mangia,
 o dell'acqua che beue, ma tutto quello ci-
 ha, esser fatto soggetto all' amministra-
 tione del Superiore, senza il cui cenno
 niente del tutto può hauerne,

*Si domanda, se la professione d'un Reli-
 gioso fatta con patto che possi ritenere
 alcuna cosa appresso di se, e di quel-
 la a sua posta disporre senza sapu-
 ta, e volontà del suo Superiore,
 sia valida?*

D V B B I O XXI.

Alcuni vogliono che tal professione
 sia valida, si come e valido il matri-
 monio contratto con conditione dishone-
 sta, come si raccoglie dal cap. *Quicumque de*
condit. appos. Perciocché tal conditione
 s'ha

s'ha per non posta nel contratto: *omnis*
Ma il contrario si deve a fatto tenere,
e la ragione è, perche costui non ha inten-
tione d' obligarsi a quello, ch' è d'essenza
della Religione; percioche il rinunciare
ad ogni ragione di dominio almeno qua-
to alla preparatione della volontà, e qua-
to alla obligatione di rinunciario, appar-
tiene alla sostanza dello stato Religioso.

Quest'istesso si conferma dal cap. *ultimo*
de conditionibus doue si diffinisce il matri-
monio esser di nessun valore, in quello si
mette alcuna conditione contra la sua
sostanza. Dal qual luoco à simili, così ar-
gomentò. Questa conditione di tener al-
cuna cosa di proprio è contra la sostanza
della Religione, dunque la professione
fatta con tal conditione è di nessun valore.

Et al fondamento della contraria opi-
nionè si risponde, che quel capo. *Quisun-*
que, &c. s'intende quando la conditione
dishonestà non è contra la sostanza del
matrimonio, come si proua espressamente
dal cap. *si. iij. de condit. appost.* Come per
esempio se vno contrahesse matrimonio
con Berta, con patto ch'ella procurasse
il vitto de latrociniij, ò che ammazzasse

E al

alcuno, questa conditione non impedirebbe il matrimonio, perche non essendo si fatta conditione contra la sostanza del matrimonio *habetur pro non apposta*. Mà nel nostro caso la cosa passa altrimenti, perche la conditione d'hauer proprio è contra l'essenza, è natura del voto della povertà, la quale è de sostanza della Religione.

Ma quello, che genera maggior difficoltà è di colui, il quale mentre fa professione ha intentione di ritenere a tempo il dominio di qualche cosa, e poi resignarlo, quando il suo Superiore gli lo comandara.

D V B B I O. XXII.

L Esio lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 8. è di parere, che tal professione sia nulla, è ciò proua; perche come habbiamo già detto, e si caua benissimo. *ex cap. Cum ad Monasterium de Statu Monach.* la professione per il voto solenne della povertà priua

Della Povera Religiosa. 67

il Religioso d'ogni sorte di dominio di cose temporali, è lo rende inhabile a quello. Et in oltre il Prelato non ha autorità d'accettar tal professione insufficiente ad incorporar vno alla Religione, perche si fatta conditione pugna co l'essentiale dello stato religioso. È ben vero che costui potrebbe reseruarfi l'vsufrutto di alcuna cosa, ma con pendenza, e volontà del Superiore, il qual sempre si reseruerà la potestà di disporre di quella a suo piacere: e questo non è far vno proprietario, ma vsufruttuario, percioche proprietario è quello che ha dominio assoluto di qualche cosa.

Crede nondimeno questo Autore, si fatta professione hauer forza di voto semplice, e così restarebbe egli obligato, mutando la volontà, di far poi la professione come si conviene: e certo però che la mente sua espresse, o tacita non ha stata altrimenti, perche il voto, come dicono i Teologi, non obliga, se non quanto l'uomo intende obligarsi: ma s'egli non sa qual sia stata la sua intentione intorno a questo, l'interpretatione si deve fare in modo, che vagli come voto semplice.

Si domanda, s'uno possi far professione,
con patto che possi restar in casa sua,
con parte de i suoi beni?

D V B B I O XXIII.

A Questo dico primo, che se questo patto s'intende che il Religioso possi tenere quei beni come proprij, ò vero che il Superiore nõ gli possi togliere, ogni volta che vorrà, la professione è nulla, perche questo patto pugna con il voto solenne della pouertà, il quale è de sostanza dello stato Religioso.

Secondo dico, che se questo patto s'intende, che tanto l'habitatione, quanto la portione di quei beni habbi per vfi necessarij della sua persona, con consentimento, ò dependenza del superiore, attento *iure antiquo cap. de viduis 27. q. 2.* la professione è valida come con la commune resoluè al Nauar. comm. 2. de Regul. num. 14.

Hò detto (attento *iure antiquo*) perche *iure nouo Conc. Trido. sess. 25. cap. 2. de Regul.*
vien

vien ciò hora à i Regolari interdetto con queste parole. *Nec deinceps liceat superioribus bona stabilia absque Regularum concedere, et à ad vsufructum, vel vsus, administrationem, aut commendam.*

Dal che si caua, che i Religiosi non possono con licenza de i suoi Superiori hauer beni stabili come case, possessioni, redditi, & altre cose simili, acciò da essi siano amministrati cò questa conditione, che dando essi vn tanto ogn' anno al Monasterio, il resto serui per il loro viuere.

Qual sorte di peculio sogliono hauere cò licenza del Papa i Religiosi vecchi, ò infermi della Religion benemeriti, a i quali alcune habitationi più sane, e più commode si sogliono còcedere la, ragione di ciò è, perche se bene dal ius antico questo non sia a i religiosi prohibito, *sunt tamen nouo Conc. Trid. sess. citato sup. agli vien interdetto.*

Si domanda, perche il voto solenne della
 povertà faccia il Religioso incapace
 di tener dominio.

LIBRO XXIII. LCII

Molti Dottori tengono, che il voto
 solenne della povertà per forza, e
 natura sua, ha virtù d'indurre questa in-
 habilità

Altri, come Almayno nel trattato del-
 la potestà Ecclesiastica al cap. 17. & al-
 cuni altri vogliono, che ciò sia solo in re:

Al P. Leonardo Lessi della deuità com-
 pagnia di Gesù lib. 2. de iust. cap. 47. dub. 8.
 è di parere, che il Religioso sia inhabile
 al dominio per due cause. Prima, *ratione*
traditionis; perioche di tal maniera il Re-
 ligioso si dà in potestà del l'ordine che in
 parte allo schiauo, è in parte al figlio vie-
 ne a somigliarsi, de i quali nel vno, nel'al-
 tro acquista à se, ma a quello, al quale
 è soggetto. Seconda, *ratione constitutionis*
Ecclesie, la quale non solo tal traditione
 conferma, facendo, che il Religioso non
 possi

possì esser per l'auenire più padrone di se stesso, comè è il schiauo, e il figlio, ma anco lo fa affatto inhabile, & incapace d'ogni sorte di dominio di cosa temporale.

Ma à mio giuditio dicono meglio il Nauarro *comm. 2. de Regular. num. 51.* & il Couar. *de testam. c. 2. num. 5.* i quali vogliono che il Religioso per il voto solenne della pouertà sia incapace d'hauer dominio, per la sola constitutione di Santa Chiesa. La quale opinione come più probabile, & alla legge civile, per autorità della legge Canonica approuata, più conforme, è abbracciata dal Azzor. *lib. 12. cap. 12.*

Il fondamento principale di questa opinione è, perchè in cap. *Quod votum, de Otia, & voti redemptione in 6.* generalmente si dice, la solennità del voto esser per sola constitutione di Santa Chiesa introdotta. Onde si come per decreto della Chiesa il Religioso professò è inhabile per contrahere matrimonio, così anco per decreto dell'istessa Chiesa è incapace d'hauer dominio di cosa temporale.

Si domanda, se il Sommo Pontefice possi
 nel voto solenne della pouertà dispensa-
 re? cioè se possi fare che un Religio-
 so possi hauere alcuna cosa di
 proprio, come hanno i
 secolari?

D. V. B. B. I. O. XXV.

L Dottor Angelico San Tomaso 2. 2. q. 88. ar. 1. q. 1. est. Verb. *nam q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*
 e molti altri tengono di no, o ciò prouano; perche il voto de la pouertà è essentialmente annesso, o più to-
 sto inteso, & intrinsecamente incluso
 nello stato Religioso.

In oltre, implica contraddittione, che
 vno sia Religioso, e che insieme habbi al-
 cuna cosa di proprio, e la ragion di ciò è
 perche il voto della pouertà, il quale con-
 siste nella renuncia di qualsiuoglia domi-
 nio di cose temporali, necessariamente si
 ricerca, si come gli altri due alla essenza
 dello stato Religioso.

In

In oltre, extra de statu Monachorum, nel fine di quella decretale. Cum ad Monasterium è scritto. Abdicatio proprietatis, sicut, et custodia castitatis, adeo est annexa Regula Monachali, ut super ipsam, neque Summus Pontifex, licentiam valeat indulgere.

Dal che inferiscono, che dispensando il Sommo Pontefice con alcuno Religioso, acciò sia chierico secolare, è obligato d'hauer proposito d'osservar i tre voti essenziali, altrimenti è in peccato mortale, non potendo il Papa in essi dispensare.

Ma non ostante tutte queste cose, è commune opinione di Teologi, e Canonisti, che il sommo Pontefice possi dispensare nel voto solenne della povertà, così tiene Scoto in 4. d. 38. q. 3. San Tomaso in 4. d. 38. q. 1. ar. 4. q. 1. ad 3. Caius. 2. 2. q. 88. ar. 11. Guar. de test. c. 1. num. 10. Les. lib. 2. c. 4. dub. 5. et c. 40. dub. 19. Sos. li 10. q. 5. ar. 7. Cord. lib. 1. quest. q. 24. Azor. lib. 12. s. 7. q. 4. Vasq. 1. 2. q. 96. ar. 4. d. 165. c. 9. num. 109. la ragion di questo è, perche il Pontefice, come quasi tutti affermano, può dispensare nel voto solenne di castità dunque può anco dispensare nel voto solenne di povertà. Provo la conseguenza

per

perche essendo l'vno, e l'altro voto solenne, non vi può esser maggior ragione, per la quale il Pontefice possi può presto dispensare nel voto solenne della castità, che nel voto solenne della pouertà.

In oltre, il Sommo Pontefice può rilassare il voto solenne di castità di chierici che sono in sacris, come confessa San Tomaso, e la commune opinione di Dottori, dunque potrà parimente rilassare il voto solenne della pouertà Religiosa. Si proua la consequenza, perche il voto della pouertà Religiosa non è più solenne, del voto di castità de' i chierici, ch' hanno gl'ordini sacri.

In oltre, il Sommo Pontefice può dispensare nel voto semplice di pouertà perpetua come, tutti i Dottori affermano, dunque potrà fare l'istesso nel voto solenne. Si Proua la consequenza, perche la solennità del voto è stata solo introdotta per decreto di Santa Chiesa, come Bonifatio Ottauo diffinisce in cap. *Quod votum de voto. & voti redemp. in 6.* Se la solennità è per sola constitutione della Chiesa, dunque potrà in quella constitutione dispensare, percioche può rilassare la sua constitutione.

fittione, e che la Comunità unita con esso.
 Di più la volontà dell'huomo ordinato
 al Ben commune della Republica è sub-
 ordinata al capo d'essa, in quelle cose, che
 appartengono alla commune utilità, sub-
 que in quella volontà, con la quale il Re-
 ligioso con vincolo di tre voti si legò alla
 Religione, è inclusa questa tacita condi-
 zione, eccetto che se il capo di questa
 Comunità, che è il Sommo Pontefice,
 per Ben commune non relassi detti voti.
 Finalmente l'Illustriss. Card. Gaetano
 Gloria di Tomistia e di tutta Italia 2. 2. q. 5
 88. arc. 11. Lessi lib. 2. cap. 41. dub. 10. Arag. 22. q. 88. arc. 11. Azari. lib. 12. c. 7. dub. 4.
 e molti altri Scrittori degni di fede riferiscono il Sommo Pontefice de facto ha-
 uer dispensato con molti Religiosi, e pri-
 micamente con Don Nicolo Giustiniani
 nel Monaco del Monasterio di San Niconi
 la del Ordine di San Benedetto, a peti-
 zione di Vitale Doge di Venetia dispensò
 Alessandrotto, che potesse pigliare per
 moglie Anna figliuola di detto Doge, e
 ciò fu fatto, accioche la linea di quella
 casa tanto Illustrissima non venisse a mancare,
 della quale hauendo hauuto sei figli mas-
 chi,

chi, e tre femine ritornò al suo Monasterio, nel quale carico d'infiniti meriti, e ornato di molti miracoli passò da questa all' eterna vita.

Secondo, con Ramiro figliuolo di Santio Re d' Aragona, il quale essendo Monaco professo del Monasterio di San Pontio de Tomerij, posto nel territorio di Narbona, e poi Abbate del Monasterio di Santi Facondo, e Primitiuo nel Regno di Spagna, è finalmente Vescouo della Città di Pampalona, & essendo suo Padre morto senza heredi, con l' autorità del Sommo Pontefice, fù dispensato, acciò lasciata la Religione, riceuesse il Regno, e pigliasse per moglie Agnete Sorella di Guglielmo Conte di Pauia, il quale hauendo con la Santità della vita, congiunta la Religione, e portando del continuo l' habito di San Benedetto sotto le vesti Reali, edificò molti Monasterij di Religiosi, & essendo tutto dato all' opere di pietà, finalmente resignò il Regno a Petronilla sua figliuola nell' anno 1137. è con l' habito monastico, & in opere di penitenza spese tutto il rimanente della sua vita nel Monasterio di San Pietro vecchio

chio dall' istesso fabricato nella Città di Osea, e dato in dono alli Monachi di San Benedetto, e nell'anno 1147. co'l nome di molta Santità possò all'immortalità, come riferiscono Lucio Marineo Siciliano lib. 8. delle cose memorabili di Spagna cap. vltimo; Giduan Vaceo nelle sue croniche cap. 18. *Pietro de Palude in 4. dist. 38. q. 4. ar. 4. Girolamo Blanquet nella descriptione de i Regi d' Aragona 12. tom. lib. 12. c. 7. q. 1. Arag. 2. 2. q. 88. ar. 11. e molti altri.*

Terzo, con Constanza figliuola di Rogerio Rè di Sicilia, e di Napoli, Monaca professa in vn Monasterio della Città di Palermo, acciò si maritasse con Henrico Sesto figliuolo di Federico Imperatore, dispensò Celestino Papa terzo di questo nome, come referiscono Belugent. e Beluerio ne i suoi centiloquij dal. num. 129. infino al 150. Fazello scrittore delle cose del Regno di Sicilia lib. 7. c. 6. Platina nella vita di Celestino Terzo, e Sans' Antonino 3. p. tit. 19. ca. 6. Arag. 2. 2. q. 88. ar. 11. Azzorio lib. 12. c. 7. q. 1. e altri.

Quarto, con Casimiro figliuolo del Rè di Polonia, il quale essendo Monaco professo nel Monasterio Cluniacense vicino à Ma-

à Matiscona con l'auttorità di Clemente di questo nome Secondo, libero da i voti monastici, & inalzato al Regno de i suoi maggiori prese moglie, e generò figliuoli, e per dicidotto anni governò così bene il Regno, e il popolo à se commesso, che morendo alli 4. del mese di Dicembre, 1058. meritò d'esser beato in Cielo, come testifica Martino Cromero nel lib. 4. delle cose del Regno di Polonia, il quale soggiunge, che per questo beneficio i Polacchi riconoscono tre cose segnalate per essergli state ingionte dal Sommo Pontefice, primo che tutti, eccetto i nobili, ò Cavalieri, e quelli che sono in sacris, offeriscono ogn' anno vna moneta, con la quale si tiene continuamente nella Chiesa di S. Pietro vna lampada accesa, la quale infino al presente Sancti Petri numus si chiama

Secondo, che tutti i Polacchi portassero la tosatura di capelli rotonda a modo di Religiosi, e che nessuno modo barbarico, nutrisse la chioma, ò capellatura sotto l'orecchie

Terzo, che nelle feste solenni, e entre si celebrano i Diuini vfficij, tutti i Cavalieri portasse-

portassero vna fascia di lino biaca al collo, in forma di stola, ch'vsano i Sacerdoti alla messa.

Quinto, dispesò Cesare Diacono Cardinale, acciò pigliasse per moglie la figliuola del Duca Valentiano Francese.

Sesto, & vltimo, con il fratello dell'Illustriss. Cardinal Gioiosa, Sacerdote professore, è Prouinciale dell'ordine di Capuccini, dispesò Gregorio XIII.

Et al primo argomento della contraria opinione si risponde, che se bene è vero, che il voto della povertà sia essenziale alla Religione, ne potersi da quella inalcuno modo separare, può nondimeno fare il Sommo Pontefice per causa di molta importanza, che quello, che prima era Religioso, hora non sia tale, e così habbia proprio, e pigli moglie, è contrabendo matrimonio generi figliuoli.

Al secoude si risponde, che da quello solo si conchiude, il Religioso mentre è tale, esser obligato al voto della povertà, ne essere possibile, che stando egli in stato Religioso, non sij astretto con voto di povertà, perciocche implica contradittione ch'vno sia Religioso, cioè astretto con
voti

voto di pouertà, il quale lo fa incapace di poter hauer dominio, o proprietà di qualsiuoglia cosa temporale, e habbi dominio di cose tali.

Al terzo, e vitimo argomento si risponde primieramente, che quel detto d'Innocentio s'intende non del Sommo Pontefice, cioè del Papa, ma del Vescouo. Per la cui intelligenza si deue prima auuertire che antichamente tutti i Religiosi, e i loro Monasterij erano soggetti a i Vescoui come si caua dal Conc. Calcedon. can. 4. & 8. dal Conc. Aurelian. referito in. cap. Abbatibus. 18. q. 2. Dal Conc. Niceno can. 14. dal Conc. Meldensense can. 19. e per quanto si può raccogliere dal Conc. Lateranense can. 12. questo s'offeruò infino dal tempo del istesso Innocentio terzo.

Secondo si deue auuertire, che in Europa, e nel Asia, antichamente i Vescoui appresso gli antichi Patri erano chiamati Sommi Sacerdoti, e Sommi Pontefici. Così Anacleto Papa nell'Epistola. 2. che scrisse a i Vescoui d'Italia, parlando de' Vescoui de' Vescoui e fraterisco nel cap. Accusatiua q. 17. dice queste formate parole. Unde liquet quod Sommi Sacerdotes, id est Episcopi a

à Deo sine iudicandi, non ab humanis, aut prae-
 uis vita hominibus lacerandi. E poco dopo,
 Summorum Sacerdotum sibi Dominus iudicium
 reservauit. Melchiade Papa nell'Epistola
 alli Vescou di Spagna chiama quelli So-
 mi Pontefici, mentre dice. De his vero, se-
 per quibus rogastis vos informari, idest, Verum
 mas sit Sacramentum manus impositionis Epis-
 coporum, aut baptesma: scitote. Verumque ma-
 gnum esse Sacramentum, & sicut unum ma-
 ribus, idest summis Pontificibus accom-
 ita, &c. Et l'istesso si dice nel Cōc. Agatele,
 can. 25. E Sāt'Isidoro lib. 7. Ethimolog. cap.
 12. parlando del Vescouo dice così. Princeps
 Sacerdotum est, quasi via sequentium, & ipse
 Summus Sacerdos ipse, & Pontifex Maximus
 nuncupatur. Ipse enim efficit Sacerdotes, & que
 Leuitas, ipse omnes ordines Ecclesiasticos dis-
 ponit.

Hor supposte tutte queste cose, dico,
 che q̄lle parole d' Innocézo terzo cap. Cum
 ad Monasterium. Cum super habenda proprie-
 tate, nec Summus Pontifex possit dispensare. Si
 deuono intendere del Vescouo, e non
 del Papa.

Secōdo si risponde, che quando Innocé-
 zo dice, che il Sommo Pontefice non

F può

può dispēfare sopra la proprietà, s'intēde re manēdo il Religioso nello stato Religioso p̄cioche se ciò fusse verrebbe a cōgiūgere insieme, & in vn' istesso tēpo la proprietà con il voto di pouertà, e il matrimonio cō il voto di castità, il che implica contradditione. Non per questo si nega, che il Papa non possi ciò fare successiuamente per causa di molta importanza, facendo vno di Religioso non Religioso, e così libero dalla Religione, e dai tre voti essenziali, pigli moglie, e habbi proprio patrimonio. Questa è esposizione ch'è commune di tutti i Teologi, e Canonisti si raccoglie benissimo dalle parole del testo. Percioche Innocenzo contra quel Abbate Sublacense, il quale credeua d'hauer questa facoltà così argomenta. *Summus Pontifex non potest cum Monacho super habenda proprietate dispensare, ergo neque Abbas.* Hora in quel luoco non fū mai posto in dubbio, se l'Abbate potesse fare vno di religioso non religioso, ma solo, se potesse concedere a vn Religioso, remanendo Religioso, d'hauer qualche cosa di proprio, il che Innocenzo nega, mosso da questa ragione, *quia nec Sumus Pōtifex potest hāc licentiam indul-*

dolgere.

È questo è quello, che a mio giudicio
volle dir San Tomaso 2. 2. q. 88. ar. 11.
quando disse, che il Sommo Pontefice non
poteua dispensare nel voto solenne di Re-
ligione, cioè, che nõ poteua fare, ch'vno
restando religioso, possi pigliar moglie, &
hauer proprio, perche questo pugna con
la natura della Religione: ma può ben far-
re per causa vrgentissima, che vn Religio-
so lasci d'esser Religioso, & essendo poi
dalla religione libero, cioè secolare, pigli
moglie, & habbi proprio patrimonio.

*Ma è dubbio grande, se in particolare si
possi dare causa alcuna legitima, per
la quale sia necessario, che il Som-
mo Pontefice dispensi con al-
cuno nel voto solenne della
povera?*

D V B B I O XXXV

IL Dottor Navarro *comm. 1. de Reg. ju.*
17. crede non poterli dar causa legi-
tima, per la quale il Religioso possi esser

ostep

F 2

dispen-

84 *Trattato del Voto solenne*

dispensato dal voto di pouertà, percioche si può dar causa, è necessitá, che il Religioso si facci Rè, ò vero Prencipe, è pigli moglie, è così resti libero dal voto della castità: ma non può darfi causa giusta, che sij padrone del Regno, perche per esser Rè basta c'habbi piena amministrazione del Regno, è che questa sia dependente dall' arbitrio del Sommo Pontefice, perche questa amministrazione è sufficiente a tutti gl' atti necessarij, cioè per dare, acquistare, far testamento, &c. Questo medesimo dice del voto solenne dell' vbbidienza, percioche nõ è necessario, che questo vincolo si relasci, bastando che la materia gli sia sottratta, togliédoci il Sommo Pontefice la soggettione c'ha verso il suo Prelato, è all' hora resterà soggetto al Papa, come accade, quando vn Religioso è fatto superiore generale, Vescouo, ò Cardinale. Per la qual cosa mosso da questo fondamento il Nauarro tiene assolutamente, non poter il Sommo Pontefice dispensare sopra il voto solenne della pouertà, non perche il Pontefice non possi ciò fare, se vi fusse causa giusta, ma perche nessuna causa si può trouare, che sia tale, per questo

questo non può in quello dispensare.

Ma miglior opinione e la contraria, la quale dice poterfi dar causa giusta, acciò che il Religioso possi esser dispensato nel voto della povertà, come se il Religioso fusse dispensato per esser Rè, è per pigliar moglie, questa è giusta causa, per la quale gli sia rilasciato il voto di povertà, acciò che con l'occasione di dare, ò di far spese superflue, ò in altri modi, i quali facilmete nel stato Reggio possono occorrere, non venghi a far contra il voto.

Di più; quando il Sommo Pontefice dispensa con vn Religioso, acciò si mariti, non dispensa con quello, che rimanendo Religioso, insieme habbia moglie, ma lo fa di Religioso, non Religioso, & essendo poi fatto mero Secolare, pigli moglie, & habbi proprio patrimonio. Onde dispensando il Papa con il Religioso, acciò succeda nel Regno, è si mariti, e causa, che basta per esser dispensato acciò pigli moglie, è sufficiente, acciò possi hauer proprio, perche non può hauer moglie, e figliuoli, senza che gli sia concesso d'hauer proprio.

In oltre, il Nauarro concede, che quã-

86 *Trattato del Voto solenne*

do il Somo Pontefice dispensa con vn Religioso nel voto della castità, lo fa di Religioso nõ Religioso, dunq all'hora lo dispensa anco nel voto della pouertà. Si proua la cõsequenza, pche è totalmẽte incõueniẽte volere obligare vno, che nõ è Religioso al voto della pouertà, ò vero che vn Religioso resti nel seculo con il sol voto di pouertà. Così tiene Less lib. 2. de iust. cap. 4. dub. 5. Azor. lib. 12. c. 7. q. 2. & il Vasquez 1. 2. q. 69. ar. 4. disp. 165.

L'istesso si deue dire del voto solenne dell'vbbidienza, anzi questo voto cessa nel medesimo tẽpo, che vn Religioso lascia d'esser Religioso.

Si domanda, che causa si ricerca, accioche il Sommo Pontefice possi dispensare nel voto solenne della pouertà?

D V B B I O XXXVI.

Riccardo in 4. dist. 38. q. 1. ar. 9. è Caiet. dicono, che a questo basti vn maggior bene priuato della persona Religiosa c'ha fatto il voto.

Ma

Ma la più commune, e più vera opinione vuole, che sia necessario vn maggior bene commune, come è la pace, e la conuerfion d'vn Regno alla fede di Christo, &c. La ragion di ciò è, perche questa difpenfa non fi può dare, senza alcun detrimento dello stato Religiofo, ma non può effer ragioneuole, che con danno di tutto lo stato Religiofo s'habbi d'hauer rifguardo al maggior bene d'vn' homo priuato. Così tiene Valent. 2. 2. d. 6. q. 6. p. 7. è Medina lib. 5. de Sacrorum hominum continent. cap. 37.

Si domanda, se il Sommo Pontefice senza giusta causa in tal voto dispensasse, tal dispensa faria valida?

D V B B I O XXXVII.

SI risponde, che farebbe valida quãto alla solennità del voto, la quale rende il Religiofo incapace d'hauer dominio di cose temporali; e così acquistarebbe vero dominio di quelle, e potrebbe poi quelle in altri trasferire, percioche per sola constitutione di Santa Chiesa, il voto

ouq

F

4

solenn-

solenne di pouertà induce questa incapacità nel Religioso. Ma non varrebbe la dispensa quanto alla sostanza del voto della pouertà, il quale per legge diuina, e naturale ha forza d'obligare, e perciò peccarebbe mortalmente il Religioso contra il voto di pouertà, se acquistasse, o trasferisse in altri il dominio di alcuna cosa:

Si domanda se vn Religioso almeno con licenza del Prelato, possi hauere alcuna cosa di proprio?

D V B B I O XXXVIII.

LA ragione del dubbio è, perche in cap. *Non dicatis* 12. q. 1. assolutamente si commanda a tutti i Religiosi *ut non habeant, aut dicant aliquid habere proprium* Et in cap. *Monach. de statu Monach.* si dice *Monachis non permittatur habere peculium*, è l'istesso si diffinisce in cap. *Cum ad monasterium*, & in *Sacro Cōc. Tridentino sess. 25. de Regular. cap. 2.*

Ma non ostante tutto questo, dico primieramente, che il Religioso professo etiamdico con licenza del Superiore, non può

può hauere alcuna cosa di proprio pigliando questo termine di (proprio) strettamente, quanto alla vera proprietà, come è quello c'hanno i secolari. Percioche questo è espressamente contro il voto della povertà, la quale tutti i Religiosi professano, e sono a quella solennemente obligati il che è tanto vero, che ne manca il Sommo Pôtesce còttra la sua potestà può fare, che un Religioso restado vero, è propriamente Religioso, habbi alcuna cosa di proprio, in quel modo che l'hanno i Secolari.

Secôdo dico, che il Religioso professato con licenza del Superiore può hauere alcuna cosa di proprio, preso questo termine di proprio largamente, in quanto abbraccia la sola detentione, amministrazione, e possessione di fatto con facultà di disporre di quella ne i suoi bisogni con dependenza del suo Superiore, come chiaramente si prova nel *cap. Monachi in fine* di ue si dice, *posse peculium concedi alicui Monacho*. Onde i sopradetti capitoli citati nel dubbio, s'hanno da intendere de proprio preso nel primo modo, o vero nel secondo, quanto alla ragione d'amministrare a domo sup, e senza espresa o tacita

cita licenza del Prelato, ò senza giusta, e ragioneuole causa, ò vero de proprio da spenderfi in vfi, benche profani, come potrebbe fare qualfiuoglia fecolare d'vna cosa sua propria. E benche il Conc. di Trento dica. *Neque etiam nomine conuentus.* Si deue questo intendere, senza dipendenza della volontà del Prelato, di questa opinione è Gio: Andrea in cap. *non est obligatoriu de Reg. iuris* doue dice così. *Validus est statutum, vt Monasterium det Monialibus solummodo victum, & pro vestitu habeant ea, qua labore manuum suarum lucrantur, quod in multis Monasterijs positum est in more, & certu est, dice, hoc fieri non posse absque eo quod aliqua ratione habeant proprium.* Del istesso parere è il Panormitano in cap. *Cum ad Monasterium* doue dice. *Satis esse licitam constitutionem, siue consuetudinem, qua Religiosis traditur certu quid annuum pro annuo vestitu.* E di questa medesima opinione sono tutti i Dottori moderni. Anzi in nissuna Religione s'offerua tanto rigorosamente il voto della pouertà, che de licenza del Prelato tacita, ò espressa non habino i Religiosi qualche cosa di proprio, preso largamente; deputato per i suoi vfi particolari, come

me

Della pouertà Religiosa. 91

me dir vesti, letto, libri, immagini, &c. Le quali cose tenendo con licenza, e dipendenza de i suoi Prelati, non si dicono far contra il voto di Pouertà.

Si domanda, se il Prelato può concedere alcuna cosa al Religioso ad uso irrenocabile?

D V B B I O XXXIX.

S I risponde di nò, e la ragion' è, perche questo e far vn Religioso proprietario. Così tiene il Nauarro *lib. 3. conf. de Regul. conf. 47. e Cord. in sum. q. 54.*

Si domanda, se il Sommo Pontefice può concedere alcuna cosa al Religioso ad uso irrenocabile?

D V B B I O XL.

S I risponde, che mentre il Religioso rimane nello stato Religioso, non può il Sommo Pontefice fare, che egli habbi alcuna cosa ad uso irrenocabile, perche
ciò

92 *Trattato del Voto solenne*
ciò saria vn farlo proprietario . E ben ve-
ro, che il Papa per causa vrgentissima po-
trebbe liberare vn Religioso dal voto del-
la pouertà , facendolo di Religioso non
Religioso. Così tiene Cord. in sum. q. 54.
e Sup. l. p. cap. 154.

*Si domanda se il Sommo Pontefice possi
conceder licenza à vn Religioso d'
bauer alcuna cosa à vso irre-
uocabile dal Superiore, in-
feriare à esso ?*

D V B B I O XLI.

SI risponde di sì, e la ragion è, perche
questo non è far quello Religioso pro-
prietario, tenendo egli quella cosa con
legittima licenza del Sommo Pontefice, il
quale gli la può togliere ad ogni suo pia-
cere: e solo per quella licenza è liberato
dalla vbbidienza d'altri superiori, per po-
ter tener quella cosa.

Quindi si raccoglie , che il Superior
Generale potrebbe l'istessa licenza con-
cedere a vn Religioso, talmente che ni-
fun

fun altro superiore inferiore a se potesse quella reuocare, come proua la ragion addotta.

Si domanda, se il Prelato, c'ha concesso qualche cosa à vn Religioso per vso, con promessa giurata di non togliela, gli la possi poi togliere?

D V B B I O XLII.

SI risponde, che se il Prelato senza cau-
sagiuista reuoca tal'licenza, è cosa chiara, che tal reuocatione è valida, è la ragion è, perche non hauendo il Religioso potestà di volere, è non volere, niuna ragion' ha di tener quella cosa, ma è obligato a obedire.

Ma il dubbio è, se il Prelato sia pergiuro, se senza causa giusta reuochi tal licenza?

SI risponde, che è pergiuro, come dottamente insegna il Nauarro lib. 3. conf. in 2. edit. tom. de statu Monachorum conf. 14. num. 12. Siluest. Ver. Abba q. 4. num. 1.

Se

Ma quello, che fa il dubbio maggiore, è se non v'essendo giuramento, peccchi il Prelato reuocando tal licenza contra la promessa?

S Huéstro iherb. *vigbas* q. 48. tiene che non, percióche pensa, che il Prelato non possi obligarsi al suo suddito, si come ne anco il Padre si può obligarsi al suo schiauo.

Ma perche molti huomini docti tengono per cosa più probabile, che il Prelato possi obligarsi naturalmente al suo suddito per la sua promessa, si ha da tenere, che lui peccchi non seruando senza causa giusta la sua promessa. Così tiene il Dottor Nauarro *lib. 3. conf. 2. edit. de statu Anag. mach. conf. 14. num. 13. 14.*

5. 2. 305

Si

Si domanda, se i Religiosi possono esser
 instituiti heredi?

D V B B I O XLIII.

SI risponde, che eccettuati i Capuccini, e i frati Minori detti dell'osservanza, possono non solo i Monasterij, ma anco i Religiosi esser instituiti heredi; il che non si dice, perche i Religiosi acquistino alcuna cosa a se, ma al Monasterio, come espressamente si proua *ex lege fin. S. hoc etiam C. de Episcopis, & clericis, & ex Sacro Conc. Trid. sess. 25. cap. 3. de reformat. Regul.*

Da qui ne segue, che i Nouitij di qualunque ordine di Frati Minori possono essere instituiti heredi, e succedere nella heredità paterna, tanto ex testamento, come ab intestato. Percioche questi per la sola professione si rēdono incapaci di quella, la quale professione non hanno ancora fatta. Così tiene *Cord. in Reg. S. Franc. cap. 6. q. 11. p. 1.*

.p. 11. 8. p. 5

Si domanda, se i Frati Minori possono
 esser instituiti heredi sù questa clau-
 sula, che la heredità si venda,
 e il prezzo di quella si
 spenda nelle loro
 necessità?

D V B B I O XLIV.

S Risponde di no, e se ciò si fa, la insti-
 tutione è nulla, perche è fatta in
 persone incapaci di quella. Ma s'essi non
 sono espressamente instituiti heredi, ma
 un altro, il quale habbia da vendere l'he-
 redità, e il prezzo di quella spendere per
 loro vti necessarii, questo non è per alcu-
 na legge prohibito alli frati Minori, la on-
 de facilmente la potranno accettare, pur
 che la somma non sia egregia. La ragion
 di ciò è, perche all'hora i frati Minori non
 succedono in alcuna ragione del defonto,
 ne meno sono veri heredi. Così Cord. in
 Reg. S. Franc. cap. 6. q. 11. p. 1. & Roder. to.
 2. q. 8. ar. 4.

Si domanda, se i beni del Religioso ipso iure, fatta la professione si transferiscono al Monasterio; se altrimenti di quelli auanti non haurà disposto?

D V B B I O XLV.

SI risponde, che se il Monasterio ha ragione di succedere, tutti i beni del Religioso, de i quali esso auanti non dispose, per virtù della professione ipso iure passano al Monasterio, La ragion' è, perche *in consequentiam persona bona debent venire*: Onde si come la persona passa in potestà del Monasterio, così insieme con quella de uono tutti i suoi beni passare.

In oltre secondo le leggi, il Monasterio ha luoco di figlio, il quale *ipso iure* succede ne i beni paterni.

In oltre, douendo il Religioso riceuere gli alimenti dal Monasterio, la ragione vuole, che piu tosto ad esso, che ad altri, dalli quali non aspetta nissun bene, debbiano i suoi beni peruenire.

G

Piu

Più oltre, non è cosa conforme alla ragione, che vno si dia tutto à Iddio, e che i suoi beni restino per seruigio del mondo

Finalmente essendo consiglio di Christo, che questi beni si distribuiscano à poveri, à nißuna sorte di poveri più conuenientemente si possono distribuire, che à quelli, che sono poveri di spirito, e dei quali è il Regno de Cielì, e son quelli, che possono riceuere nelli eterni tabernacoli, quali sono i Religiosi.

Hò detto prudentemente (de i quali auanti non dispose) perche all' hora i beni di quello che professa Religione, si deuono dare all' herede legitimamente da esso instituito come dottamente insegna il Nauar, *com. 2. de Regul. num. 48. e Comar. de testam. cap. 2. num. 6.*

Ma se il Monasterio non hà ragione di succedere, tutti i beni del Religioso, de i quali esso inanzi la professione non dispose, subito fatta la professione, sono deuoluti alli heredi ab intestato, in quella maniera che si farebbe, s'esso fusse morto di morte naturale, e la ragion di ciò è, perche rinuntiando il Religioso ogni dominio, e proprietá di qualsiuoglia cosa,

tem-

temporale, e non potendo detti beni passare al Monasterio, segue, che deuoano andare ad altri heredi, non douendo questi beni restar senza padrone.

Ma qui s'auuertisce, che ragioni di succedere hanno tutti i Monasterij di Regolari, benche Mendicanti, eccetto i Monasterij di Padri Capuccini, e de i Frati minori dell'offeruanza, e le case professe, e Colleggij della deuota Compagnia di Giesù, come si caua chiaramente dal Sacro Concilio di Trento Sess. 25. de Regal. e lo dice Nauar, com. 2. de Regul. nu. 50. § 34. e Roder. 10. 2. de Regul. q. 78. ar. 1. 2. § 4.

*Si domanda per qual legge il Monasterio
sia di successione capace, e succede
ne i beni del Religioso, de i
quali egli auanti la profes-
sione non dispose?*

D V B B I O XLVI.

SI risponde, che questo è stato solo introdotto per legge humana, come costa ex *D. si qua mulier* auth. de Sanctissim.

G 2

Epif.

Episcopi & il quale è inserito nel Decreto da Gratiano *in cap. si qua mulier.* & approvato da San Gregorio Papa *lib. 7. regist. e* si riferisce *in cap. ingredientibus 19. q. 3. e l' insegna l' Azorio lib. 2. c. 7. q. 1.*

Si domanda, à chi acquista il Religioso doppò la professione?

D V B B I O XLVII.

S I risponde, che acquista al Monasterio, nel quale fece la professione, tutto quello, che gli prouiene per sua industria, arte, successione, donatione, ò per altro titolo. E la ragion' è perche iure communi, e secondo la Regola del Patriarca nostro San Benedetto, tutti i Monasterij di Monaci sono sotto la cura, e potestà de gl' Abbati. Onde iure communi, tutti i Monaci acquistano à quei Monasterij, de i quali sono figliuoli; ma sono figliuoli di quei Monasterij, ne i quali introrono, e professorono la Regola Monachale. E questo è verissimo in tutti li ordini, ne i quali tali figliolanze sono in vso. E così Siluest. *verb. hereditas 1. q. 7. Armil. ibidem num. 8. & Tab. q. 13.* dicono esser vfanza

vsanza tra i frati di San Domenico, che quel Monasterio succede, doue quel Religioso professò, percioche di quello si dice esser figliuolo. Soggiungono Tabiena, e Amilla, eccetto se il Superior Generale con il consentimento di quelli, à chi tocca; non transferisse quella figliolanza in vn'altro Monasterio.

Ma tutta la difficultà consiste de gl'ordini Mendicanti, & altri simili, ne i quali molti Monasterij in vna prouincia sono soggetti al Prouinciale, e tutti i Monasterij al Generale.

IN questo caso io son di parere, che il Religioso più tosto acquisti à tutto l'ordine, che al Monasterio, nel quale professò, benchè i beni à quel Monasterio regolarmente s'applicano, e la ragion di ciò è, perche in questi ordini, quando vno fa professione, non professa d'esser figliuolo di quel Monasterio, ma di tutto l'ordine.

Di più mandandosi indifferentemente

G 3 questi

questi Religiosi doppo la professione, in diuersi Monasterij dell'ordine da i Superiori, La ragione vuole, che i beni di quelli al primo Monasterio applicati, possino anco senza differenza dal Superior Generale di tutto l'ordine distribuirsi secondo il bisogno de gl'altri Monasterij.

Ma qui dirà alcuno, il Religioso fatta la professione non è più capace di dominio, dunque niente può acquistare.

A questo si risponde, che è vero, che il Religioso non ha ragione di succedere, è d'acquistar cosa nissuna per suo commodo, perche questa ragione c'hauuea prima che professasse, fu trasferita nel Monasterio: nondimeno tiene ragione di succedere, è d'acquistar per vtilità del Monasterio, o dell'ordine: e di qui nasce, che il Monasterio può accettare, o rifiutare tal heredità, o donatione senza il consentimento di detto Religioso.

Ma

Ma tutta la difficoltà consiste de i Religiosi dell' ordine di San Francesco, i quali vulgarmente son chiamati osservanti, ò Capuccini, i quali ne in particolare, ne in commune possono bauer alcuna cosa di proprio. A chi dunque costoro acquistano quello che per donazione, ò per Elimosina gli vien dato?

N Avarro *com. 2. de Regular. num. 3.* È di parere, che questi Religiosi quanto alla proprietà, e dominio de beni, che possiedono, acquistano primieramente à Iddio, & al Signor nostro Giesù Christo: Secondariamente quanto alla ragione suprema, e generale d'amministrare, al Sommo Pontefice, & alla Chiesa Romana, così anche in quanto alla ragione speciale, percioche detti Padri per la sua Regola sono incapaci non solo di proprio, ma anco di qualsuoglia ragione d'amministrare: mà quanto alla sola detentione, & uso

non di ragione, ma di fatto, acquistano à i suoi Monasterij.

L'Azorio *lib. 12. cap. 24. q. 5.* vuole, che il dominio di quelle cose, che consistono in numero, peso, è misura, e che con l'uso istesso si consumano, sia appresso quelli, che gli l'han dato: ma dell'altre cose, che loro acquistano, il dominio esser appresso il Sommo Pontefice.

Altri poi dicono, che il dominio de i dinari, che a i Francesciani si danno per limosina resti appresso quelli, che gl'hanno dati: ma di tutte l'altre cose tanto consumabili, come non consumabili, come sono case, Chiese, le quali detti Francesciani possiedono, il dominio acquistano al Sommo Pontefice.

Ma lasciate da parte tutte queste opinioni, le quali haueano loco, attento iure communi. Hora iure nouo di Martino V. e Paolo Terzo, i Francesciani quanto all'uso, & comodo del dinaro, e di tutte l'altre cose, che aloro son concesse, acquistano al monasterio, ò vero al'ordine, ma quanto alla proprietá, e dominio alla Sede Apostolica. Così tiene Rodriq. *tom. 2. de Regul. q. 125. ar. 6.*

nó

Non osta, che Papa Giouanni 22. nel suo moto proprio, che incomincia. Ad cōditorem habbi da se, è dalla Sedia Apostolica renunziato ogni dominio de i beni, che a i frati Minori son concessi. Perciò che poi Alessandro festo, e molti altri Pōtefici hanno riceuto il medesimo dominio, come si caua benissimo dal compendio di priuilegij de i frati Minori, verb. paupertas.

Si domanda, se nelle cose, che si consumano con l'uso, possi l'uso esser distinto dal dominio, si che l'uso sia appresso d' uno, e il dominio appresso d' un' altro.

D V B B I O XLVIII.

ET accioche tutte le cose, che gli autori dicono intorno questa materia (degna d' esser da tutti saputa) siano manifeste, primieramente s'ha d'auuertire che

che le cose, delle quali si può hauer dominio, sono di tre forti. Alcune che non si consumano con l'vso, come sono case, campi, vigne, e cose simili, delle quali vsiamo i frutti, rimanendo l'istesse cose. Altre sono poste in vn'altro estremo, le quali cō vn'atto solo si consumano, come sono dinari, pane, vino, e altre cose simili. Altre poi sono come mezzane tra queste, le quali sè bene con l'vso à poco à poco si vanno alterando, nondimeno non si consumano per vna volta, che s'vsano, come sono vesti, libri, &c.

Secondo si deue auuertire, che nelle cose, che si consumano con l'vso, si trouano due forti d'vsi proprio, e aduentitio, ò vero estraneo, come nel vino, l'vso proprio d'esso, è di beuerlo, l' aduentitio, poi è quasi estraneo, è d'odorarlo. Parimente nel dinaro, l'vso proprio d'esso è, che sia prezzo delle cose, l'aduentitio, è quasi estraneo, & accidentale, è che s'vsi per ostentatione è a pompa.

Terzo si deue auuertire, che l'vso delle cose, che cō l'vso si consumano è di due forti, cioè di fatto, e di ragione, l'vso di fatto est vsus in rebus, il quale è l'istessa attuale

tuale consummatione della cosa. Ma l'uso di ragione est *usus in habitu*, ò vero vna facoltà, ò signoria d'vsare queste cose. E questo di nouo e di due forti, cioè assoluto, e illimitato, ò vero dependente da altro. l'uso di ragione assoluto, cioè indipendente è vna libera, e piena facoltà habituale d'vsare vna cosa senza dependenza da altro, come consumandola, alienandola, &c.

Ma l'uso di ragion limitato, ò dependente e vna facoltà, ò concessione d'vsare queste cose con dependenza altro, appresso il quale propriamente risiede il dominio.

Quarto, si deue anco auuertire, che quando si cerca, se nelle cose con l'uso consumibili, l'uso, e il dominio si distinguono non si parla, se questi si distinguono in genere entis, percioche e certo secondo le regole logicali, che in questo modo si distinguono, essendo il dominio del pane, e del vino relatione, e l'uso attione, per la quale vsiamo d'essi. Ma la questione, e se siano distinti moralmente, cioè se in queste cose, che con vso subito si consumano, quando però l'uso di quelle è primario, al quale sono esse di sua propria natura

natura distinta, il quale uso e la loro destructione, si possi l'uso, idest *illarũ consumptio*, e il dominio separare, si che, si trouino in diuersi soggetti?

In questa questione, che pare essere stata controuersa, non solo trà Teologi, e Canonisti, ma ancho trà Sommi Pontefici, senza però diffinitione di fede, sono varie le opinioni de Dottori.

Sotto *lib. 4. de iust. q. 1. ar. 1. Salon. de iust. tract. de domin. q. 1. ar. 1. Ban. 2. 2. q. 64. Molina tom. 1. de iust. dis. 6. Bellarm. tom. 1. controu. lib. 4. de Sum. Pontif. cap. 14. Azor. lib. 12. cap. vlt. Nauar. cap. non dicatis nu. 3. q. 1. Valens. to. 3. disp. 5. q. 10. p. 1.* è molti altri vogliono, che nelle cose con l'uso confuntibili l'uso sia distinto dal dominio, è così conchiudono, che può l'uso esser appresso vno, e il dominio appresso vn'altro. E questa opinione abbracciano i frati Minori, i quali dicono assolutamente, ch'essi ne in commune, ne in particolare, hanno dominio alcuno di cose temporali, ma sono solamente meri vsuarij delle cose, che gli sono date in limosina: è il dominio del pane, vino, & altri utensili essere appresso il Sommo Pontefice, e ch'essi

effi vſano quei beni, come beni del Papa, e come ſe il Papa ogni giorno gl'inuitaſſe. Ma il dominio del denaro, ò d'altre ſimili coſe dicono eſſere appreſſo quei, che l'hanno date, mentre che quelle coſe non ſi conſumano, ò ſi alienano, laſciato ad eſſi il libero uſo anco di conſumarle, è d'alienarle, dependente però dalla libera volontà di quelli, appreſſo i quali reſiede propriamente il dominio, ſi che non ſi farebbe a loro ingiuria, ſe li padroni gli toglieſſero loro di mano, è proua di ciò adducono doi decreti, vno di Nicolò terzo *in cap. exijt qui Seminat*, e l'altro di Clemente quinto *in Clem. exiui de paradifo*, ne i quali queſto iſteſſo è diffinito. A queſto propoſito fa marauigliosamente il *S. minus inſtit. de uſu, & habitatione*, doue ſi dice, che può vno hauere l'vſo dell'herbe, e frutti dell'horto, e de i fiori del Giardino, ma non il dominio di quelli, ſi che gli poſſi vendere, ò alienare, dunque in queſte coſe l'vſo, è il dominio ſono coſe diſtinte.

Ma Giouanni 22. doppò Nicolò terzo *in extrauag. ad Conditorem* determinò il contrario, doue primieramente proua con molti argomenti, che nelle coſe, che con
l'vſo

l'vso si consumano. l'vso non è distinto dal dominio, ma a chi si concede l'vno, si cōcede anco l'altro,

Secondo dice, che i frati di San Francesco hanno l'vso insieme con il dominio del pane, vino, & altre cose mangiatue.

Terzo dice, esser vna finzione chimerica, di parole, il voler dire, che il dominio delle cose, che si consumano con l'vso sia appresso il Sommo Pontefice, è che il Papa ogni giorno apparecchia a loro la mensa.

Quarto dice, che niente di perfettione s'accresce a i Minoriti, perche siano detti d'hauer il nudo è solo vso delle cose mangiatue, se bene in commune sono più poveri de gli altri Religiosi, percioche gli altri possono hauere beni stabili, ò quasi stabili come intrate perpetue, ma essi nõ, nondimeno quanto à quelle cose, che cō l'vso si consumano, non sono più poveri de gl' altri Mendicanti, perche realmente nell'istesso modo si seruono di queste cose come gl'altri Religiosi c'hanno beni stabili in commune.

Quinto, & vltimo dico, che questa finzione è ingiuriata alla Sedia Apostolica, & alla

Et alla ſemplicità della Religion Chriſtiana, il dir che le limoſine, che li fedeli danno alli frati Minori, ſi danno ad eſſi ſolo quanto all' uſo, ma il dominio al Sommo Pontefice. Onde ſoggionge, ſe tal dominio e appreſſo di noi, il che è falſo, in tutto e per tutto lo rinunciamo. E in extrauag. *Quia quorundam* parlando dell' iſteſſa coſa dice, che ſe alcuno ardirà contro ciò diffinire, ſia tenuto come contumace dalla Chieſa Romana. Queſta e opinione commune di San Tomaso 2. 2. q. 7. ar. 1. di Gaetan, nell' iſteſſo luogo di Sant' Antonino p. 4. l. 12. cap. 4. S. 10. di Turrecrem, lib. 2; ſum, de caſ. cap. 112. di Silueſt. Verb. dominium q. 2. d' Arag. 22. q. 62. ar. 11. e di altri.

Il fondamento principale di queſta opinione e, che nelle coſe, che ſi conſumano con l' uſo, non pare che ſi poſſi diſtinguere l' uſo dal dominio, perciocche, chi concede ad alcuno facultà di conſumar coſe tali, non laſcia alcuna ragione, ò poteſtà a ſe, ò ad altri, per raggion della quale ſi poſſi intendere, ch' egli ritenga alcun dominio ſopra quelle.

In oltre l' uſo, ch' e diſtinto dal dominio è vna ragione, ò facultà d' uſare vna coſa d' altri

d'altri, falua la sua sostanza, ma e impossibile, ch'vno vfi cose, che con l'vfo si consumano, remanendo la loro sostanza, dunque in cose simili l'vfo non e distinto dal dominio.

Finalmente, quando l'vfo d'vna cosa e distinto dal dominio, si può l'vfo d'essa vender ad altri, ritenendo appresso di se il dominio si come chi affitta vna casa, ò cauallo, ò altra cosa, che non si consumano con l'vfo, essendo in queste cose, distinto l'vfo dal dominio, può ritenerfi il dominio, d' esse per se, e vendere l'vfo ad altri. Ma questo nelle cose, che si consumano con l'vfo, come dinari, pane, vino, e cose simili, e manifesta vfura, come dotamente insegna S. Tomaso communemente da tutti riceuto *in 2. 2. q. 78. ar. 1.* dunque in quelle cose l'vfo, & il dominio non sono distinti.

Per dire in questa controuerfia della verità di queste opinioni il mio parere, dico primeramente, che nelle cose, che non si consumano con l'vfo, come sono case, campi, vigne, e cose simili, l'vfo de quali non e la loro destruttione, l'vfo, e il dominio sono cose distinte. E la ragion di ciò e perche

perche l'vſo della caſa attutata può eſſere appreſſo Titio, & il dominio appreſſo Pompeo; e l'ſteſſo ſi deve dire di quelle coſe, le quali ſe bene con l'vſo a poco a poco ſi conſumano, nondimeno vſate non ſi conſumano con vn'atto ſolo, come ſono veſti libri, & altre coſe ſimili, de quali l'vſo può eſſer diſtinto dal dominio.

Secondo dico, che l'vſo delle coſe, che con l'vſo proprio ſi conſumano, ma non già con l'vſo eſtraneo, anch'è coſa chiara, che è diſtinto dal dominio, percioche la moſtra è vſo eſtraneo del pane, e del vino, li quali ſono con l'vſo proprio conſumabili, è nondimeno non ſi conſumano cò la ſola moſtra, dunque queſto tale vſo è dal dominio diſtinto.

Terzo dico, che l'vſo di ragione, detto *usus in habitu*, ò vero facoltà di vſar alcuna coſa conſuntibile, ſi che queſta facoltà ſia aſſoluta, cioè indipendente dall'altro volontà, con poter diſporre di quella ad ogni ſuo piacere, non è, ne può eſſer diſtinto dal dominio. La ragione è, perche chi ha tal vſo della coſa indipendente, ha realmente il dominio di quella.

Quarto dico, che l'vſo proprio *in habitu,*

H

bitu,

bitu, detto vfo di ragione, limitato però è dependente dalla volontà d'altri, appreffo i quali è libera facultà di riuocar la cofa, prima che fia confumata, è diftinto dal dominio. E la ragion di ciò è, perche tal dependenza repugna alla ragion del dominio, il quale non è altro, che vna facultà, ò signoria assoluta; è indipendente d'vfar ad ogni fuo piacere della cofa.

Quinto, & vltimo dico, che l'vfo di fatto, ò vero vfo in actu, ch'è l'ifteffa attuale confumatione della cofa, è diftinto dal dominio. E la ragion di ciò è, perche il dominio è quafi in habitu, ouero in atto primo, ma quefto vfo di fatto è l'ifteffa attuale azione, & vfo.

Dalle cofe già dette fi raccoglie primieramente, che i frati Minori ne in comune, ne in particolare hanno dominio delle cofe, che vfano, ma hanno l'vfo di ragione dependente, e l'vfo di fatto, ma il dominio di quefte cofe ftà appreffo il Pontefice Romano.

Non oſta il detto di Giouanni XXII. il quale dice d'effersi egli ſpogliato di tal dominio. Prima perche ciò non fece legitimamente, ne meno come dice Soto giuſtamente

stamente, ma forse in odio di Oecham, & altri del suo ordine, i quali gli furono molestissimi.

Di più, perche questa sua renuntia da i successori suoi non fù approuata, ma con l'esempio de suoi antecessori, ritennero, e ritengono il medesimo dominio.

Secondo, si raccoglie, che nissun Religioso di qualsiuoglia ordine, può delle cose à se concesse per i suoi vsi honesti, alcuna cosa vendere, ò alienare, senza espressa, ò tacita licenza del suo Prelato.

Si domanda, se tutto quello, che il Religioso acquista, ò al Monasterio, ò all'Ordine l'acquista, quanto alla ragion propria, è vero dominio, se però quel Monasterio è capace d'esso?

D V B B I O XLIX.

IL Nauarro, *comm. 2. de Regul. nra. 3.* vuole che il general dominio di tutte le cose non s'acquisti al Monasterio, ò vero all'Ordine, ma solamente a Iddio, & al Sig. nostro Giesù Christo, ma la ragion

H 2

supre-

suprema, e generale d'amministrare s'acquista al Romano Pontefice, & alla Chiesa vniuersale; e la particolare à quell'Ordine; è Monasterio, del quale egli è figliuolo, se però è capace di ragione d'amministrare, altrimenti la ragione particolare s'acquista al Sommo Pontefice, è solo l'uso di fatto resta appresso à quell'ordine, è Monasterio, al quale acquisterebbe la ragion particolare d'amministrare, se di quella fusse capace: & il medesimo afferma di tutti gl'altri beni Ecclesiastici.

Dal che s'inferisce, che nissun Monasterio ha ragione propria; è vero dominio sopra le cose sue, le quali possiedono li Religiosi, ma solo tiene ragion d'amministrarle per vtile suo, è de gl'altri Religiosi, i quali però non hanno in essi, se non il semplice uso del fatto.

Altri come è il dottissimo Molina *n. 1. de iust. disp. 29. § 142.* dicono, che il dominio de tutti i beni Ecclesiastici risiede appresso le Chiese, ouero Monasterij, se però sono capaci d'esso. E la ragion è perchè le bene cotesti beni sono stati donati da i fedeli per amor di Christo alle Chiese, questo

questo non impedisce, ch'esse non possin
hauere vero dominio di quelli, li quali
come io, dote alla sposa di Christo gli so-
no stati concessi. Ma se i Monasterij non
no capaci di dominio, all'hora il domi-
nio di quelli resta appresso il Sommo Pô-
tente, e la detenzion, e l'uso di fatto ap-
presso i Monasterij, particolarmente se
sono dell'ordine de i frati Minori, come si
diffinisce *in cap. exyt. s. ad hac*. Impero-
che negl' altri ordini benchè incapaci di
dominio, non è inconueniente a dire, che
appresso i loro Monasterij vi sia verame-
nte piena ragione politica, e di cui si ammi-
nistrazz.

*Si domanda, se il Religioso, il quale ac-
quista qualche cosa illecitamente, l'ac-
quisti al suo Monasterio?*

D V B B I O L.

IL Nauar. *com. 2. de Regul. nu. 4.* dice di
no. Altri poi come il Soto *lib. 4. de
iust. q. 7. ar. 1.* e Mol *to. 1. de iust disp. 49.*
vogliono che si. Dal che inferisebno, che
tutto quello ch'una Monachia ha acquista

to fornicando con altri, non esser meno obligata di dare al monasterio, che se cò l'opere delle sue mani l'hauesse acquistato. E questa opinione mi piace, per esser più conforme alla ragione

Si domanda, se i Religiosi, i quali hanno beni in commune siano capaci di legati?

D V B B I O L I.

SI risponde di sì. E la ragion di ciò è, perche, chi può esser instituito herede, può esser capace di legati, ma questi Religiosi possono esser instituiti heredi, come habbiamo detto, dunque son capaci di legati. E in questo punto tutti gl'autori conuengono.

Ma il dubbio è de frati Minori osservanti.

SE i legati lasciati sono di cose mobili, come denari, vino, olio, &c. è cosa certa

certa, che cotesti Religiosi sono di tali legati capaci, se sono però moderati, e non si facci ciò in fraudem paupertatis come dichiarò Clemente V. in *Clemen. Eximat de paradiso de verb. signif.* Hor questa quantità moderata s'ha da misurare dalla presente, ò imminente necessità del Conuento, e insieme da i Ministri, e Custodi, con questo però che sempre la Santa pouertà Religiosa riluca, come anco ordinò Nicolò Terzo *cap. exijt §. insuper.*

Ma tutta la difficoltà consiste quando i legati sono di cose immobili, come d'una vigna, ò d'un censo annuale, &c. cioè se tali legati lasciati a i frati Minori siano validi?

L'Azorio *lib. 12. cap. 23. q. 11.* vuole, che tali legati siano di nessun valore. Altri poi tengono, che sono validi, e questa opinione mi piace più, e la ragione di ciò è perche le parole semplicemente proferte in casu dubio, si deuono inten-

dere secondo la conditione della persona, alla quale s'indirizzano: essendo dunque le parole di cotesti legati indirizzate à i frati Minori, che sono incapaci di essi, eccetto però che quelli venduti, non venissero a riccuere dalli heredi il prezzo di essi, così, è non altrimenti si douranno intendere la parole di tai legati. Così si raccoglie *ex cap. exyt. §. ad hoc quia fratribus vers. si vero radum de verb. signif. in. 6.* e l'insegna il Rodriquez *co. 2. de reg. q. 126. ar. 1.*

E in tal caso i frati Minori non douranno interuenire nella vendita di tai beni, toccando questo alli heredi, appresso i quali risiede il vero dominio d'essi. E in questa vendita non si ricerca quella solennità, ch'è necessaria nel alienatione d'altri beni del Monasterio, percioche quella alienatione si fa, perche la legge canonica così comanda, è necessariamente così si deue fare per ragion del loro stato, non essendo essi capaci di beni stabili, come dottamente insegna il Navarro *tom. 2. de Regular. num. 50.* e Rodriquez *tom. 2. de Regul. q. 78. ar. 7.* Ne meno sono obligati i frati Minori subito vendere i detti beni acquistati, ma possono aspettar opportuna

com.

commodità, accio più utilmente si possino vedere, è se fatta ogni diligenza non si troui, chi voglia comprar detti beni, all' hora faranno canuti & lasciati, nõ essendo rapuci d'essi.

Si domanda, se i frati Minori, che riceuono legati de cose mobili, ma immobili, siano proprietarij

LIBRO LI.

In questa difficultà tutti gl' authori conuencono, che costoro peccano mortalmente, perche fanno contra la prohibition della legge; è questo in cosa graue.

Ma il dubbio è, se siano in cia proprietarij

IL Corduba in Reg. S. Fran. cap. 6. q. 1. p. 1. dice di no. Ma migliore opinione è la contraria, la quale vuole, che quelli siano proprietarij, e la ragion è, perche essendo il dominio di tutti i beni spettanti alli frati Minori, appresso il sommo Pontefice, restando ad essi solo l'vso semplice di

22 *Trattato del Voto solenne*

di fatto con sua licenza, la quale esso in questo caso nega, accettando essi tali legati immoderati, usurpano l'uso di quelli contra la volontà del vero padrone, è legitimo superiore, dunque sono proprietarij.

Si domanda, à chi acquisti il Religioso, il quale è stato creato Vescovo?

D V B B I O LIII.

Si risponde, che acquista alla sua Chiesa, alla quale presiede, è non al Monasterio, la ragion di ciò è, perche dalla Religione, e dalla vbidienza de i Prelati è libero. Così è diffinito in cap. *Unica statutum* 18. q. 1. e l'insegna S. Tomaso 2. 2. q. 188. ar. 8. ad. 3. è Soto lib. 10. q. vlt. ar. vltimo. Il che è verissimo, ancor che questi beni doppo il Vescouato siano acquistati per ragion hereditaria, il che con parole chiare accenna il testo del capitolo citato, così il Molina tom. 1. de iust. disp. 140. è Rodriq tom. 2. de Regular. q. 58. ar. 7. l'istesso si deue diré de i beni acquistati per donatione, o propria industria, e fatica,

rica, come saggiamente dissero Couar. cap. 1. nu. 19. de testamentis, Less. lib. 2. de inst. c. 41. dub. 11. è Azor, lib. 12. cap. 10. §. 6. Il che procède, benchè questo tal Religioso sia stato promosso al Vescouato dalla famiglia de' frati Minori, percioche subito ch'è creato Vescouo raquista la ragione di succedere à parenti, è d'administrate i beni in qualsuoglia modo acquistati, mentre egli viue, e morendo, la sua Chiesa gli succede, come habbiamo detto de gl'altri Vescoui Religiosi. Così l'Azor. lib. 12. cap. 10. quest. 8. è Molina to. 1. de inst. disp. 140.

L'istesso, c'habbiamo detto del Religioso fatto Vescouo, si deue dire del Religioso fatto Cardinale, percioche il Cardinale si dice hauer amministrazione della sua Chiesa, & è affatto della vbedienza del Monasterio sciolto.

Si domanda, à chi acquista il Religioso fatto Vescouo titolare, il quale nõ ha ne sedia, ne chiesa?

D V B B I O LIV.

IL Soto *lib. 10. de iust. q. vlt. ar. vlt.* & Rodriq. *10. 3. de Regul. q. 69. ar. 4.* vogliono ch'egli acquisti al suo Monasterio. Del stesso parere è Emmanuel Sa Vert, *Religiosus. qu. 25.*

A me par più probabile, ch'egli acquisti al Pontefice Romano, la ragione, che à ciò mi moue, è, perche è sciolto dalla ubbidienza della Religione. Così tiene l'Azon *lib. 12. ca. 10. q. 7.*

Si domanda, à che tempo il Religioso, ch'è fatto Vescouo cessa d'acquistare, al suo Monasterio, e incominci ad acquistare alla sua Chiesa?

D V B B I O LV.

SI risponde dal di, che viene confermato dalla Sedia Apostolica, perche all'ora incomincia veramēte ad esser Vescouo,

eduo, totalmete libero dalla giurisdittione del Monasterio, e soggetto solamente al Sommo Pötefice. Così risolve Rodriq. p. 2. summ. cap. 72. num. 6.

Si domanda, se tutto quello, che il Religioso beneficiato in qualsivoglia modo acquista fuora del Monasterio, ò della Religione, l'acquisti al beneficio, ò vero al Monasterio?

D V B B IO LVI.

SI risponde, che il tutto acquista non alla Religione, ò Monasterio, ma al beneficio, e la ragion di ciò è perche dalla vbidienza della sua Religione ò libero. Il che giudicò esser vero, non solo di quello, che il Religioso beneficiato acquista dall'entrate Ecclesiastiche, ma anco da quello ch'acquista con sua industria, arte, fatica, ò opera, ò pure per successione hereditaria ò donatione, percioche come habbiamo detto, non è sotto l'vbidienza della Religione, come si catta *ex cap. statutum 18. q. 1.* è l'insegna il Navar. lib. 3.

226 *Trattato del Voto solenne*

lib. 3. conf. in 1. edit. tit. de donat. conf. 6. num. 1. in 2. lib. 2. tit. de presump. conf. 2. num. 1. Rodriq. num. 2. de Regul. q. 47. art. 7. Azorio lib. 12. cap. 10. q. 6. & Emanuel Sa verb. Religio num. 64.

Dalchè inferisce l'istesso Nauar. nu. 10. & 11. che il Religioso beneficiato può disporre de i frutti del suo beneficio per sua honesta sostétatione, è per cause pie, non altrimenti che può il secolare de i frutti del suo beneficio, come si raccoglie chiaramente ex clement. 2. S. sed & tales de vit. & honest. cleric.

Si domanda, se chi acquista il Religioso, il quale con privilegio del Papa viue fuora del Monasterio d'una pensione annuale, che gli è stato assegnata?

D V B B I O LVH.

A questo dico prima, che il Religioso, il quale con privilegio del Papa, viue per tutta la sua vita tuora del Monasterio, si giudica, eo ipso, hauer facoltà d'amministrare i beni ch'acquista per sua industria, & di quelli disporre non solo per

per sua honesta sostentatione , ma anco per altre opere pie, che saranno à suo gusto. Così il Nauarro *cap. Non dicatis no. 72. & 73.* Molina *to. I. de iust. disp. 140.*

Secondo dico, che il Religioso, il quale con licenza del Sommo Pontefice perpetuamente viue fuora de i Chioftri del Monasterio; d'vna certa pensione assegnata d'anno in anno , può eo ipso disporre de i frutti d'essa per suo commodo, e honesta sostentatione, è per altr'opere pie; e doppò morte tutti i suoi beni tanto acquistati con l'occasione di quella possessione, ò beneficio, come per qualsiuoglia altro modo , come per heredità , successione, donatione, industria, ò fatica, sono deuoluti al Sommo Pontefice, ma l'vso, è l'amministrazione spetta à esso Religioso, e non al Monasterio. E la ragion è , perche non hauendo detto Religioso communicatione alcuna con il Monasterio, per esser da quello essente, niente gli può acquistare. Così risolue il Nauar. *com. 4. de Regular. no. 68. Azer. lib. 12. cap. 10. q. 7. è Less. lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 11.* Anzi hoggi indistantemente succede in tutti questi beni doppò la morte di tal Religioso

se la Camera Apostolica, se però non haueua facoltà di testare, è di quell'habbia testato come decretò Gregorio XIII. in vn suo moto proprio, che incomincia *Officij nostri*, ma parla quando muore fuori del Monasterio, è così l'esplica l'Azorio *tom. 2. lib. 8. cap. 3. quest. 15.*

Terzo, & vltimo dico, che il Religioso, il quale con legitima licenza del Pontefice, ò del Superiore, non hauendo beneficio, ò pensione alcuna, viuę fuori de i chiostri, non in perpetuo, ma à tempo, tutto quello ch'acquista, l'acquista al suo Monasterio, ò Religione, la ragion di ciò è, perche questo tal Religioso non è ancora dalla vbidienza della sua Religione essente. Così risolue il Molina *tom. 1. de iust. disp. 140.* il quale aggiunge, ciò esser vero, benchè quel Religioso habbi insieme facoltà di conuertir in suoi vsi, & in opere pie, tutto quello, che per sua industria, ò fatica acquista, impercioche le cose, che doppo la morte remangono, come in vtile del Monasterio, eccetto se non hauesse hauuto facoltà dal Papa di testare, ò altrimenti di disporre, e secondo quella hauerà di qui ben disposto.

Si domanda, se quando il Religioso passa ad un altro Monasterio dell'istessa, o d'un'altra Religione, i beni acquistati nel primo Monasterio, si trasferiscano al secondo.

D V B B I O E I I X.

S I risponde, che se il Religioso temerariamente, e senza licenza del Prelato passa ad un altro Monasterio è cosa certa, che i beni acquistati al primo Monasterio non passano al secondo, è la ragione, perche questo passaggio si deve fare col mezzo della professione, la quale essendo in questo caso di nessun valore, il secondo Monasterio di ragion niente può acquistare.

Ma tutta la difficoltà consiste, quando il Religioso giustamente, e con licenza del Prelato passa ad altro Monasterio.

ALCUNI vogliono, che questi beni appartengono al secondo Monasterio e ciò prouano, perche furono acquistati al primo Monasterio in conseguenza della persona, fin tanto ch'ella iui rimanesse, passando dunque ad vn'altro Monasterio, dene no parimente con essa quelli trasferirsi.

In oltre, douendo il secondo Monasterio nutrire questo Religioso, e ben ragioneuole, che si come sente i pesi, senta anchoro il comodo dell'acquisto di tali beni.

Ma à mio giudicio meglio è dire, che i beni acquistati auanti la professione quatto alla proprietá restino al primo Monasterio: gl'altri poi che doppo la professione s'acquistano, appartengono al secondo, cosi si raccoglie chiaramente dal *cap. Statutum 18. q. 1.* è l'insegna anco Siluestro *verb. Religio. 4. q. 10.* è Molina *to. 1. de iust. disp. 140.*

I

Ma

Ma difficoltà maggiore è dell'usufrutto
di questi beni.

S I risponde: che se tal passaggio fu fatto temerariamente, e senza autorità del Prelato, l'usufrutto rimarrà al primo Monasterio, ma se fu fatto giuridicamente, è secondo che dicono i canoni sarà del Monasterio, nel quale fece la seconda professione.

Quindi è, che se vna Monaca passa giuridicamente ad vn'altro Monasterio, non può domandar la dote, che portò, ma solo gli alimenti, de i quali ha bisogno, e la ragione è, perche quella che si acquista è stata al primo Monasterio, come doppo molti altri risoluono Rodriq. p. 2. sum. cap. 31. num. 17. Less. lib. 2. de iust. cap. 4. de iur. et Couarru. cap. 3. de testamentis. verso il fine.

Di qui nasce, che se vn religioso passa ad vn'altro monasterio, accioche iui richiuso facci degna penitenza di alcù suo peccato solamente, i frutti passano al secondo Mo-

nasterio per gl'alimenti, ma finito il tempo della penitenza, ritorna al primo Monasterio.

Si domanda, in quanti modi si contra fa al voto della pouertà, da i Religiosi tanto Superiori, quanto inferiori?

D V B B I O. LIX.

A Ccioche in questa graue & uile questione, che ogni giorno s'ha per le mani, procediamo con tutto ordine, diremo prima le cose, che sono uote appresso tutti, douendo poi dire quelle, che sono controuerse appresso i Dottori, Imperò che questo modo di procedere, è stato sempre giudicato da me conueniente, & ad esplicar le difficultà specialmente morali in tanti pareri d'huomini dotti, attissimo, e chiarissimo.

Dico dunque prima, che il Religioso il quale cerca d'habere, o uero uol cercare, o di uere alcuna cosa temporale come propria, peccat mortaliter contra il voto

to della povertà. La ragione è, perche il Religioso per virtù del voto solenne della povertà non solo s'è spiliato d'ogni forte di dominio, ma anche s'è fatto incapace di cercare, e di hauere più ragione, o pretensione in cosa alcuna di questo mondo, come si caua dal *cap. Cum ad Monasterium de statu Monachorum et ab Sacro Concilio di Trento sessi 25. cap. 2. et 30. et l'insegna il Nauar. cōment. 2. de Regul. ordi.*

Quindi si che i Religiosi non possono più, quanto beneficiati e che hanno vñ officij, per ragioni dei quali hanno facoltà di comprar pecore, e boui, libri, ò vestiti deueno grandemente guardarsi di non comprar dette cose con intentione d'acquistarle per se, perche questo è peccato mortale contra il voto della povertà: deueno dunque questi tali Religiosi, quando comprano tali cose, non comprarle per loro, ma per il beneficio, ò Monasterio, per vso di quello, ò per vso suo con licenza del Superiore, come doppo gl'altri risolve saggiamente il Nauar. *coment. 2. de Regul. nu. 13.*

Secòdo dico, che i Cellerari, ò Procuratori, ò altri vfficiali, i quali amministra-

no i beni del Monasterio non possono distribuire, è dispensare quelli a lor piacere ma conforme al parere, e volontà del Superiori, e dando essi piu, o meno, meglio, o peggio di quello che fanno esser la metà del Superiori, sono proprietarij, e se la materia è notabile peccano mortalmente. E la ragione è perche usano, e dispongono dei beni del Monasterio come si farebbero padroni, e non dependessero d'altri. *Cositentiano Rodriq. tom. 3. de Regul. q. 29. ar. 10. Less. lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 9. Et la commune.*

Terzo dico, che il Religioso, il quale senza licenza espressa, o tacita del Prelato usurpa alcuna cosa del Monasterio, commette furto. E la ragione è, perche usurpa quel d'altri, cioè del Monasterio, contra la volontà del Padrone, in luogo del quale il Superiori è amministratore, e per consequenza pecca contra il voto della povertà, per loche ogni furto, nel Religioso è contra il voto, perche usurpa quella cosa come padrone senza dependenza del Superiori, come con la commune tiene il Molina *tom. 3. de iust. disp. 687.*

Quanto dico, che il Relig. il quale occultamente piglia alcuna cosa di quelle, che ad altri sono state concesse per loro vfo, come tonica, veste, breuiario, libri, ò altre cose simili, è proprietario, la ragione di ciò è, perche senza consentimento del Superiore s'vsurpa l'vfo d'vna cosa destinata per altri, la quale s'è di poco valore, e commette peccato veniale, s'è materia graue, mortale, è tanto più graue, quanto è più miserabile, e più povera la persona, alla quale si toglie, ma nessuno è più povero del Religioso, il quale non ha se non l'vfo nudo delle cose a se concesse, come doppo molti altri risolu l'Azorio *lib. 12. cap. 12.*

Quinto dico, che il Religioso, il quale senza licenza del Superiore piglia alcuna cosa da vn'altro Religioso dell'istesso Monasterio, la quale era concessa per suo vfo, è proprietario, percioche s'vsurpa l'vfo, che quell'altro haueua, con animo, e volontà di seruirsi di quella cosa senza licenza del Superiore. E nell'istesso vizio di proprietà incorre l'altro Religioso, il quale senza volontà del Superiore concede ad altri l'vfo a se concesso, la ragione

è perche quando il Superiore concede alcuna cosa à vn Religioso, ciò fa, acciò esso se ne possi di quella seruire per suo vso non perche di sua testa la trasferisca in altri.

Sesto dico, che il Religioso, il quale contra la volontà del Superiore piglia alcuna cosa de i beni del Monasterio, e quelli poi consuma, mangiando, e beuendo, è proprietario, la ragione di ciò è, perche si serue di quella, come propria, e consuma quel ch'appartiene alla mensa commune, senza licenza del Superiore.

Settimo dico, che possono i Superiori concedere à i Religiosi beni mobili per loro vfi necessarij, e come per essemplio vesti, libri, e altre cose necessarie, deueno nondimeno tali beni esser accomodati, e conuenienti allo stato della pouerità, e'hanno professato, senza nota di superfluità, come dice il Conc. di Trento. E parimente alcun denaro per vfi loro, o per cause pie, benchè indeterminate, come con la commune risolue *Less. lib. 2. de iust. cap. 4. dub. 3.*

Si deue però auuertire, che quanto habemo detto circa l'vso del denaro, non

s'inten-

s'intendono compresi i frati Minori dell' osservanza, i quali secondo la loro Regola non possono tenere, ne maneggiar denari, come dopo altri notò Rodriq. p. z. *sum. cap. 31. nu. 15.*

Dal che si raccoglie, che non è contra il voto della povertà quel che vedemo farsi ogni giorno, cioè che il Monasterio dà solo il vitto a' i Religiosi, o Monache, con patto, che per il necess. di pigliano quello, che con la propria fatica, o artific. cio. o donations s'acquistano, e la ragione di ciò è, perche in questo caso niente hanno di proprio, ne pigliano beni stabili ne rendite annuali, ma solo i frutti delle fatiche, con licenza del Superiore, e consenso del quale tale facoltà si può concedere, come dice il Valent. *2. d. d. de p. r. q. 4. p. 3.*

Ottavo dico, che il Religioso, il quale è fatto Abate, beneficiato, Vescovo, &c. se bene non ha alcun dominio de' beni temporali, ha nondimeno facoltà di amministrare, e di disporre i frutti del beneficio in vñ proprii, e convenienti al suo stato, e in cause pie, perche questo è per ragione, e per consuetudine sp. concessa, mentre

tre egli ritiene il beneficio. La onde non gli può spendere in cose vane, & inutili, o per arricchire i suoi parenti, o amici, e se ciò fa oltre la notà della proprietà, nella quale incorre, e tenuto alla restituzione, alla quale parimente sono obligati tutti quelli, i quali li receuono. La ragione di ciò è, perche il Religioso non è Padrone, ma solo amministratore di detti beni, hauendo solo ragione di dispensarli secondo la dispositione de i canoni, e della Religione, e secondo l'intentione di quelli, che gli hanno dati alla Chiesa. Così Nauarro *comm. 2. de Regul. nu. 10.* è Less. *lib. 2. de iust. cap. 4. dub. 5.*

Nono dico, che non può il Religioso i beni deputati dal Superiore per suo vso spendere in cose illecite: vane, e superflue. La ragion di ciò è, perche i canoni non concedono l'amministrazione a i Religiosi se non per cose necessarie, vtili, e honeste, onde il Religioso pecca mortalmente contra il voto della pouertà, se in cose tali spende i beni del Monasterio, come, per effempio in cose dishoneste, in vesti di seta, in sontuosi conuiti, in cani di caccia, falconi, scimie, & altre cose simili. Co-

si Ro-

si Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 1. Et sic lib. 2. de iust. cap. 41. d. 1. et Pietro Nauarro lib. 3. de rest. cap. 91. nu. 18.

Decimo dico, che il Religioso, il quale in tal maniera possiede i beni, che per suo uso gli sono concesse, e che non è apparecchiato a lasciarli ad ogni minimo cenno del Superiore, e proprietario, e se la materia è graue, pecca mortalmente, con obbligo di restituirli, e di spropriarli di tutte le sudette cose, secondo che dicono i Canoni. Così Pietro Nauarro lib. 3. de rest. cap. 1. nu. 178. e Rodriq. 10. 3. de Regular. q. 29. ar. 12.

Undecimo dico, che il Religioso, il quale ha, o riceue alcuna cosa per suo uso con licenza del Superiore, se poi di quella gli n'auanza, non può di quell'auanzo disporre a sua posta, ma lo deue restituire al Monasterio, altrimenti pecca contra il voto della povertà. Il che si deue molto ben notare, percióche fa contra quelli, che pensano di poter riporre a lor piacere dell'auanzo del denaro, c'hanno riceuuto dal Superiore per comprar libri ma restano obligati a restituirlo, o con licenza dell'istesso Superiore spenderlo in

in altre cose lecite, & honeste.

Da qui si caua, che se il Superiore desse denari ad vn Religioso per andare ad vn altro Monasterio, non potrebbe egli di quei denari comprar Rosarij, imagini, o altre cose per se, o per dare ad altri, e la ragione e. perche quei denari gli sono dati solamente per spenderli nel suo viaggio, e così tutto quello, che gl'auanza, ancorche se lo leui dalla bocca sparagnandolo, l'hà da restituire al Superiore doue va, e se lo ripone, e lo spende in altra cosa pecca mortalmente contra il voto della pouertà. Il che però si deue limitare, eccetto se dal Superiore non si dessero quei denari, con patto che non dimandasse altro dal Monasterio, ne fusse tenuto a renderne conto, ma quelli a suo danno, e comodo riceuesse, perche all'hora e segno, che v'è licenza espressa, ò tacita, ò interpretatiua da poter spendere in altre cose lecite, & honeste quel che per viuer paracemente gl'auanzarà del denaro datogli.

La qual dottrina tengo esser verissima, benchè non habbia riceuuto quel viatico dal Monasterio, ma da parenti, ò amici con licenza del Superiore. Ne vale il dire, che

Della pouertà Religioſa.

che non gl'ha dato il Monafterio il viatico, ma i ſuoi parenti, o amici, perche ſubito che quel denaro entrò in poter ſuo, fece della Religione, & è come ſe il Superiore gli l'haueſſe dato, e così non lo può ſpendere, ſe non in quella coſa, per la quale il Superiore gl'ha dato, e tutto quello, che gl'auanzarà, ſia come ſi voglia, l'ha da reſtituire al Superiore, e ſe lo ſpende in altra coſa, è lo ritiene, pecca contra il voto della pouertà.

Il medefimo ſe deue dire, quando vn Religioſo venendo ad vn altro Monafterio, per ſtrada gli è data alcuna coſa, come vn Breviario, vn Stuccio, o altra ſimil'coſa, perche ſubito ch'è intrata in poter ſuo, e fatta della Religione, ſe ſentito che ſarà al Monafterio, ſarà obligato di configurarla al Superiore, e altrimenti facendo commetterebbe peccato di furto contra il voto della pouertà.

Non dico di più, ſe vn Religioſo ſteſſo con il piede alla ſtaſſa per andar di ſanza ad vn altro Monafterio, non potrebbe ſenza licenza del Superiore dimandar, & rietue denari ad alcon di fuori, benchè ſappia, che l'altro Superiore del Monafterio

sterio doue v'harà caro, e si ciò facesse farebbe proprietario. La ragione e, perche questo, e al presente il su' Superiore, e non quell'altro. Ma altra cosa farebbe, se si trouasse già per strada senza hauer Superiore a chi poter dimandar licenza, perche in tal caso potrebbe ben dimandare, o riceuere alcuna cosa, che credesse esser à gusto del Superiore, perche all'hora vi si presumerebbe licenza tacita del Superiore.

Duodecimo dico, che il Religioso, il quale contra i decreti di Sacri Canon, e contra l'estrauagante di Pio V. aliena i beni stabili, ò mobili pretiosi del Monasterio non solo pecca contra il voto della pouertà, ma ancho incorre nelle pene di detta estrauagante, che sono la nullità del contratto, e la Scommunica Papale contra i contrauenti.

Per dichiarazione, e intelligenza di questa estrauagante si deue prima auuertire, che per alienatione s'intende in questo luoco ogni cōtratto, nel quale si trasferisce il dominio, come e il contratto di vendita, di donatione, di permuta, d'emfiteusi, ò liuello perpetuo, ò affitto più di

Della povertà Religiosa. § 1143.

tre anni, &c.

In oltre s'haurà da auuertire, che per nome di beniftabili, s'intendono case, b campi, censo, & altre cose simili: ma per nome di mobili preziosi, li quali non si possono alienare, s'intendono: vassid'oro, d'argento, vesti preziose, gemme, braccia di pécero, &c.

Auvertano ancora i Religiosi, che tanto è qualsiuoglia sorte di beni ecclesiastici, tanto stabili, quanto mobili, si possono legitimamente alienare, stante queste tre conditioni. La prima è, che tale alienatione si faccia con causa ragionevole, cioè per urgente necessità, ò utilità del Monasterio.

La seconda è, che il Superiore in Capitulo faccia vna diligente ricerca per sapere, se sia espediente, ò no tale alienatione, e se si debbia alienare questa, ò quell'altra cosa.

La terza, & vltima conditione è, che ci interuenghi il consenso del sommo Pontefice, almeno del Generale, ò Prouinciale, i quali per vigore de i loro priuilegij possono dare tal consenso.

Decimoterzo, & vltimo dico, che il
Religio

Religioso, il quale nelle cose temporali altro cerca, che il semplice uso del fatto dependente dalla volontà del Prelato, e proprietario, e se la materia è grave, pecca mortalmente, come si caua chiaramente dal *cap. Cion ad Monasterium*, e dal Sacro Concilio di Trento.

Dalle quali cose tutte si raccoglie, quanto stretta sia la via della pouertà, per la quale in virtù della loro professione sono tenuti di camminar Religiosi, & in quanto pericolo della loro salute viuono coloro, i quali non contenti del semplice uso delle cose, à foggia di secolari, che sono liberi, e capaci d'hauer dominio cercano continuamente la proprietà, l'uso di ragione, e l'usufrutto in tutte le cose e'hanno, o acquistano, non permettendo in alcun modo, che i Superiori ne possano disporre à lor piacere, anzi vogliono come ricchi di questo mondo abbondare d'ogni cosa, cercando delitie, vanità, e superfluità, non stimando tante proibitioni di Sacri Canon, specialmente del Sacro Concilio di Trento.

Religioso & Atino bico
 origila si

Si domanda, se il Religioso professso possi
far testamento?

D V B B I O L X.

SI risponde di nò, per esser ciò prohi-
bito in Authent. *ingressi C. de Sacro-
sanctis Ecclesijs: & in cap. Quia ingredientibus* 19. q. 3. è la ragion di ciò & perche
il Religioso non ha, nè può hauer cosa,
che sia sua, della quale possi testare, anco
che tutto quello, ch'ha, e in qualsuoglia
modo acquistato al Monasterio. *Navar.
comm. 2. de Regul. num. 43. Molina tom. 1. de
iust. disp. 145. & Rodriq. tom. 3. de regul. quest.
69. art. 3.*

Si domanda, se il Superiore della Religio-
ne possi far testamento?

D V B B I O L X L.

SI risponde di nò, è la ragione & per-
che la prohibitione è fatta generalmē-
te a tutti i Religiosi. Così il *Navarr. comm.
2. de Regul. nu. 44. Rodriq. tom. 3. de Regul. q.*

146 *Trattato del Voto solenne*
69. articul. 2. e Less. lib. 2. de iust. cap. 41. dnt.
8. nu. 73.

*Si domanda se il Religioso affetto alla
dignità Episcopale, ò al Cardi-
nalato possi far testa-
mentor*

D V B B I O LXII.

Michel Medina lib. 1. de Sacrorum ho-
minum concinentia cap. 26. Eman. Sa-
verb. Episc. nu. 11. e Rodexiq. 2. p. sum. cap. 70.
num. 5. vogliono ch'agli possi testare de i
beni patrimoniali, ò vero acquistati con
propria industria.

Ma San Tomaso 2. 2. q. 185. ar. 7. ad 3.
Soto lib. 10. de iust. q. 5. ar. 7. Navar. de red-
dit. q. 1. mon. 5. nu. 32. Henricq. lib. 10. cap. 33.
nu. 3. Azor. lib. 12. c. 7. q. 2. Rodriq. 10. 3. de Re-
gul. q. 69. artic. 4. è molti altri sono di con-
trario parere percioche essendo tale Re-
ligioso stretto con voto solenne di po-
vertà, non può testare de i beni, ch'esso ha
acquistati alla sua Chiesa.

*In oltre tutto quello, che il Religioso
fatto*

fatto Vescouo , acquista alla sua Chiesa, hauendo di quello la sola libera amministrazione , come si raccoglie dal cap. vnico 18. q. 1. Ma l'amministrazione finisce con la morte , doppo la quale incomincia valere il testamento , come dice l'Apostolo ad Heb. c. 9. dunque non può disporre dopò la morte di quei beni per virtù di tal testamento.

Quindi è , che il Religioso eletto Vescouo domandando licenza dal Papa di poter testare de i beni acquistati à contemplatione della sua Chiesa, è obligato, acciò la dispensa sia valida, di far mentione nella supplica, di tutti due questi impedimenti , cioè d'esser Religioso professò e d'esser Vescouo , Così Henriq. lib. 10. cap. 33. m. 3.

Hò detto (de i beni acquistati à contemplatione della sua Chiesa) percioche se volesse disporre de i beni patrimoniali, ò vero acquistati con propria industria, bastarebbe dire ch'è professò , perche cò questa facoltà di testare , pugna solo il voto della povertà.

Di qui è , che se tal Religioso eletto Vescouo prodigamente consuma i beni

K 2 in

in cose vane, & inutili, è proprietario cō obligo di restituirli alla Chiesa, alla quale acquistata, è parimente chi riceue, è tenuto à restituirlo a l'istesso Vescouo come legitimo amministratore per cause pie. Così con molti altri risoluono il Molina *tom. 2. de iust. disp. 276. Valent. 2. 2. disp. 10. q. 3. 8. è Less. lib. 2. cap. 4. dub. 5.*

Si domanda, se il Religioso assunto al Papato possi far testamento?

D V B B I O L X I I I.

Filippo Franco *in rebus de testamen-*
to lib. 6. cap. 79. mega, ch'egli possi testare.

Ma assolutamente si deue tenere il contrario, è la ragion di ciò è, perche tutta questa prohibitionè è introdotta per legge humana, alla quale il Papa non è soggetto.

Si

Si domanda, se il Religioso possi con licen-
za del Superiore inferiore al Papa
far testamento per cau-
se pie?

D V B B I O LXIV.

S I risponde di nò, e la ragione di ciò è
perche neanco l'istesso Superiore,
si è veramente Religioso può ciò fare,
perciocchè è legato nell'istesso modo col
voto di pouertà, & all'vno, & all'altro e
ciò proibito *Lex communi in cap. Quia in-
gredientibus de testamentis*. Così Molina
tom. I. de iust. disp. 141.

Ma mi dirai, il Religioso in vita, & in
morte con licenza del Superiore può dar
alcuna cosa, dunque può testare.

Si risponde, che nell'vno, nell'altro
caso non milita l'istessa ragione, percio-
che il testamento è vna signoria, ò facol-
tà, con la quale il testatore dichiara la
sua volontà da essequirsi doppo la morte
sua, il che al Religioso la legge Canonica
hà proibito, per esser ciò vna specie di

di dominio. Ma non sono interdette le donationi moderate in vita, con licenza del Superiore, perche queste donationi sono molto necessarie alla vita humana. E perciò, perche i beni della Chiesa godono questo priuilegio, che doppo la morte non si possono alienare, se non con licenza del Papa, chi per testamento, d'essi disponesse senza licenza del Papa, farebbe proprietario, disponendo de i beni del Monasterio senza giusta licenza.

La onde non deue esser sentito il *Narrator*, il quale in lib. *de redditibus* q. 3. narra, che il Superiore può dar tal licenza alla Religione, che ha portato molti beni alla Religione, perche come habbiamo detto, tale prohibitione viene dalla legge Canonica, la quale lega anchora i Superiori.

Si domanda, se il Religioso possi con privilegio del Sommo Pontefice far testamento?

D V B B I O LXV.

ALCUNI assolutamente negano, mossi da questa ragione, che il Sommo Pontefice non può dispensare il Religioso nel voto della povera.

Ma tutti gl'altri Dottori Teologi sono di contrario parere, cioè che il Sommo Pontefice possi dar facoltà di testare d'alcune cose, delle quali egli n'haueva l'amministrazione, o l'uso. È la ragione, perchè è cosa certa, che il Religioso può con licenza del Superiore dar alcuna cosa in vita, ma che non possi con licenza dell'istesso ciò fare causa mortis, o per testamento, qsto nasce dalla legge Canonica, la quale non liga il Sommo Pontefice, dunque con sua licenza può far testamento. Così Nauar. *comm. 2. de Regular. cum. 57. Mol. ss. 1. de iust. disp. 141. L. β. lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 8. Rodriq. com. 3. de Regul. q. 69*

art. 2. & Azor. lib. 12. cap. 9. q. 7. lt. la qual
licenza si deue intendere in modo che
conuenga con il Ius commune. Come
bene auuertisce il Nauar. de redd. q. 1. nu.
16. & in cap. Non dicatis nu. 88.

Quindi è, che con licenza del Papa nõ
può vn Religioso far testamento per ar-
ricchire i suoi parenti, ne per dar ad altri,
i quali fono ricchi de beni temporali, ne
per altri vfi vani, è superflui, ma solo per
vfi pij, che faranno à suo gusto, la ragione
di ciò è, perche il Pontefice se bene non
è regolare, non ha questa facoltà di testa-
re de beni Ecclesiastici per vfi profani, &
superflui, come faggiamente il Nauarro
in cap. non dicatis num. 57. & de reddit. q. 3.
monit. 11. dunque meno la può dare ad al-
tri iuxta illud proloquium, nemo dat, quod non
habet.

Per nome d'vfi pij in questo luoco s'in-
tende tutto quello, che si spende per i po-
ueri-bisognosi, nozze di parenti, per gra-
titudine, o remunerazione de seruitij ri-
ceuuti, o pure permesse da difsi, o per
culto diuino, &c.

Ma qui nasce un bel dubbio, & è questo,
 se si concedere al Religioso licenza
 di testare, sia dispensare nel
 voto della povertà?

DUBBIO LXVI.

L Azorio lib. 2. cap. 9. §. Ultima, e molti
 altri dicono di sì.
 Ma la verità è in contrario, perciocché,
 siccome si può concedere al Religioso l'am-
 ministracione, e l'uso d'alcune cose, con-
 sumandole, e donandole *inter vivos*, senza
 che di quelle si facci padrone, è però sen-
 za dispensa del voto della povertà, così
 si può concedere licenza di dare *causa*
mortis è per testamento, non essendo qual-
 altro, che vna ampliatione di facultà d'a-
 lienare, di modo che la donatione possi
 valere doppo morte. Così tégono il Na-
 uarr. com. 2. de Regular. nu. 57. Molina tom.
 1. de iust. disp. 141. Less. lib. 3. cap. 41. dub. 8. e Ro-
 driq. tom. 3. de Regul. quast. 69. artic. 3.

Si

Si domanda, se si ricerca causa giusta, acciò che il Papa possi concedere licenza ad un Religioso di far testamento.

D V B B I O LXVII.

IN questa difficoltà è cosa certissima appresso tutti, che si ricerca causa giusta, acciò la predetta licenza sia lecita.

Ma tutta la controversia consiste, se tal licenza senza giusta causa concessa, sia valida.

L'Azorio lib. 2. cap. 9. §. 9. ultima è di parere che non sia valida.

Altri poi tengono il contrario per più vero, e più probabile, e la ragion di ciò è, perche la dispensa in iure humano senza giusta causa concessa è illecita, ma valida, come copiosamente prova il Sanch. lib. 8. de matrimonio disp. 17. nu. 24. è il Contr. cap. cum in officijs nu. 7. de testamen. Le

cui

cui parole sono queste . *Illicita est, valida
 canon. dispensatio. Remissio absque iusta causa
 concessa Episcopo. ad retinendum de redditibus,
 quos ex Episcopatu percipiuntur.* il medesimo
 tiene Romano *de specijs eccl. officij q. 2. his
 presuppositis num 15.* e noi habbiamo det-
 to nel lib. terzo del nostro libro de *in-
 bus totis*, doue diffusamente si tratta de
 dispensatione, la qual sentenza giudico
 esser verissima, quando la donatione di
 quei beni è per altra parte lecita, & è ta-
 le, che fatta inter vivos, con licenza del
 Superiore, sarebbe lecita, è solo è illecita
 per ragion del modo d'alienare, per-
 cioche non v'è causa giusta d'alienare,
 per testamento, contra la dispositione
 della legge. Ma se la donatione non solo
 fusse illegita per ragion del modo, ma
 ancho fusse tale per se stessa, peche ancho
 fatta inter vivos, sarebbe iniqua, all'hora
 tal donatione, benchè fatta con licenza
 del Superiore sarebbe contra il voto
 della povertà, è per ciò inualida. E la ra-
 gione è, perche non essendo il Papa pa-
 drone di quei beni, ma solo amministra-
 tore non può validamente dar licenza a
 i Religiosi, di poter distribuir detti be-
 ni in vsi illeciti, e profani.

Si

*Si domanda, se questa licenza di testare
deue esser espressa?*

D V B B I O LXVIII.

SI risponde di sì: la ragione è, perche essendo questa alienatione per testamento molto odiosa, è allo stato Religioso molto contraria, si ricerca espressa mentione di testare, acciò si stimi tal licenza concessa. Così il Nauarro *lib. 3. consil. in 1. edit. tit. de Regular. cons. 71. in fine. in 2. tit. de donat. cons. 7. in fin.*

Quindi è, che se il Sommo Pontefice concedesse licenza ad alcun Religioso di viuere fuora de i chiostri, e disporre de i beni acquistati fuora del Monasterio per le sue necessità, & in altre opere pie, allora potrebbe per vigor di questa licenza far donatione inter viuos, ma non per vltima volontà.

Si domanda, se il Religioso possi con licenza del Superiore far codicilli?

D V B B I O LXIX.

SI risponde di nò, la ragione è, perche chi di ragion non può testare, non può ne anche far codicilli *l. dimi. 6. §. penultimo, & l. si quis 3. com. 2. de Regul. nu. 43. & 44. & in Manual. c. 27. nu. 250.*

Si domanda, se chi hà licenza di testare, eo ipso s'intenda hauer licenza di far codicilli?

D V B B I O LXX.

IL Graffio *1. p. decis. lib. 2. cap. 31. nu. 82.* tiene di nò.

Ma la verità è in contrario, è la ragion di ciò è, perche dal testamento al codicillo *non est propriè extensio, sed comprehensio.* Così è determinato in *l. conficiuntur ff. de iure codicillarum, & in l. 2. ff. deleg. 1.* doue è scritto

§ 58 *Trattato del Voto solenne*
scritto, quod qui potest testari, potest codicillos
facere.

*Si domanda, se il Religioso possi con licen-
za del Superiore dare alcuna cosa;
causa mortis.*

D V B B I O LXXI

Molti dicono di sì. Altri poi tengono di no, è ciò meritamente, perchè questa donatione è vna certa specie di testamento.

In oltre, chi non può di ragion far testamento, non può dar causa mortis. Ma il Religioso con licenza del Superiore, non può, come habbiamo detto, far testamento, dunque non può dar causa mortis. Così tiene il Nauarr. *comm. 2. de Re-*

glum. 4. de 4. in Manu. c. 27. num. 270.

Si domanda, se il Religioso possi dare alcuna cosa causa mortis, con licenza del Superiore, non può, come habbiamo detto, far testamento, dunque non può dar causa mortis. Così tiene il Nauarr. comm. 2. de Regum. 4. de 4. in Manu. c. 27. num. 270.

Si domanda, se s'intenda il Religioso far testamento, quando fa un memoriale, sol quale significa, che la sua volontà è, che i beni à essa concessi per uso, siano distribuiti così, e così?

D V B B I O LXXII.

SI risponde di sì, eccetto se espressamente, ò tacitamente protestasse di non volere, che questa sua volontà fusse testamento, ò donatione causa mortis; non solo prega il suo Prelato, accioche, se così gli piace, facci a questo; ò à quell'altro questa, ò quell'altra opera di pietà, ò misericordia, percioche questo non è disporre, ò donare, ma solo pregare, & essortare à piamente disporre, il che è lecito anco à i frati Minori, come risolue Rodriq. 10. 3. de Regul. q. 69. ar. 2.

S

Si domanda, *quo iure* il Religioso professato non può far testamento? Il che è tanto come se si ricercasse, se iure diuino, & naturali, cioè per ragion del voto precisamente, ò perche ha dato se stesso alla Religione, ò pure per sola constitutione ecclesiastica?

D V B B I O LXXIII.

PER le cose, già dette si raccoglie benissimo, il Religioso professato esser inhabile à far testamento, per sola constitutione di Santa Chiesa, e non per legge naturale, e diuina, cioè non per virtù del voto, ò per hauer publicamente dato se stesso, alla Religione, percioche secondo la più probabile opinione, per sola legge Ecclesiastica il Religioso resta inhabile ad ogni sorte di dominio.

In oltre, se bene fusse incapace di dominio per legge naturale, e diuina, come tiene *Almaino in tract. de potestate ecclesiast.* non essendo il disporre di alcuna cosa cò

licenza del Superiore atto di dominio, ne essendo il Religioso p così differenzabile per virtù del voto della povertà, potrebbe attèto iure naturali diuino, tener alcuna cosa, con licenza del Superiore, non ostante il voto, si come può con licenza dell'istesso, darla inter viuos, dunque tutta questa proibizione è introdotta, per sola constit. ecclesiast. e di questo parere è l'Azorio lib 12. cap. 4. q. 5. Q

Si domanda, se per confuetudine introdurr si possi, che il Religioso faccia testamenti?

DE V. B. I. O. LXXIV.

Illa Confuetudine, che si fa per privilegio, non si può introdurre, se non per privilegio. Ma il Contrario tiene il Nauarro come si de Beza, che è certo meritamente, patir quello, che si può far per privilegio, si può anhor introdurre per confuetudine, come benissimo dice il Panormitano in cap. et in d. de prescrip. Ma come hanno d'ista per privilegio Apostolico può

può il Religioso far testamento; dunque
può far Fidejusso per via di legittimamente
prescritta.

*Si domanda, se il Religioso possi disfare,
o alterare il testamento fatto innan-
zi la professione?*

D. N. B. B. II. Q. LXXV.

Srisponde di no, la ragion di ciò, è,
perche quel solo può disfare, o alte-
rare il testamento, il quale si può fare, *si
ut proponis 7. in fine.* Ma il Religioso non
può far testamento, *cap. Quia ingredientibus
de testamentis*, dunque nè anchio lo può di-
sfare, o alterare già fatto. Potrà nondime-
no detto Religioso dopo la professione,
nascendo qualche dubbio nel suo testame-
to, dichiarare la sua volontà, che egli heb-
be, quando lo fece; acciò secondo quella
s'adempia, perche quello non è far
nuovo testamento, ma il già fatto, & ap-
presso far chiaro, benchè a gl' altri oscu-
ro, dichiarare, e se egli non lo dichiarasse
doutrebbe ciò farsi ad arbitrio del giudi-
ce,

ce, o d'un huomo prudente, dunque que-
ſto ſteſſo potrà far il Religioſo ſenza no-
tari di proprietà, ancor che ſi ſi acquiſti in
ſua vita, e ſi ſi vendano, o ſi ſi diano a gli altri.

*Se con l'autorità del Papa poſſi il Religio-
ſo reuocare il teſtamento, fatto
inanzi la profeſſione?*

D V B B I O L X X V I

Si riſponde di no, la ragione è, perche
per la profeſſione è pienamente ac-
quiſtata ragione di quei beni in quelli in
fauor de i quali è ſtato fatto detto teſta-
mento.

*Si domanda, ſe la licenza conceduta dal
Pontefice al Religioſo di far teſtamen-
to, ſi intenda del primo teſtamento ſolo,
reuocandolo non ne poſſi far un altro?*

D V I B B I O L X X V I I

Le Conſultiſſime Cardeſſiſſime, e S. de ſaba-
thini, è di parere, che quella licenza

s'intenda solamente del primo testamento, il che proua, perche in materia odiosa sempre ha dispositione della legge stringe alla prima volta, & al primo atto, come si dice in cap. *non potest*, §. 1. de *preh. lib.* 6. Onde quando si dà facoltà ad alcuno di poter ottener dui beneficij, s'intende per la prima volta, o vero che venghi nella Città, quello ch'è publicamente bandito, vna sola volta può venire, o pure quando si dà facoltà d'intrare in vn Monasterio di Monache; si estingue nel primo ingresso.

Ma è più vero quello, che ci insegna si Nauarro de *redd.* q. 3. Molina *com.* 1. de *usu. fr. disp.* 41. e Rodriq. *tom.* 3. de *regul.* q. 69. ar. 3. cioè che queila facoltà non s'estingua nel primo testamento, ma in virtù d'essa ne possi far tanti, quanti vuole infino alla morte, e però può reuocare il primo, la ragion di ciò è, perche quella dispositione non si deue così strettamente interpretare, che si renda illustoria, e contra la natura del testamento, il quale infino alla morte si può reuocare. Laonde il testatore nõ può imporre alcuna legge contra questo, dalla quale, come contraria alla natura del testamento, non possi partirsi

Non meno detta licenza spira con la
molto del concedente, ma una volta con
essa è perpetua, mentre da altro Pontefice
non è retrozata.

Non osta l'argomento addotto in con
trario, perche quella legge s'intende essen
vera in materie troppo odiose, e penali,
ma la facoltà di restare a cause pic, non
è tanto odiosa come il Couar. pensa.

Quindi è che quando si concede facoltà
d'eleggere un confessore, di leggere libri
proibiti, di mangiar cibi vietati ne i
giorni di digiuno, di celebrar in casa per
uata, non finisce per il primo atto, percio
che non contendo detta licenza odio
pena, o vero danno, si deue largamente
interpretare.

*Si dimanda se i Cavalieri de gl'Ordini
militari possono far testa-*

mentoe

D V B B L O LXXVIII

In questa difficultà conuengono tutti
gl'auttori, che i Cavalieri di San Gio
al L 3 uani,

uanni, chiamati vulgarmen- Cavalieri
di Malta non possono far testamento sen-
za licenza del gran Maestro, e la ragione di
ciò è, perche questi sono veri, e propria-
mente Religiosi astretti col voto della
pouertà, e non hanno cosa alcuna di pro-
prio.

Hà detto non senza ragione (senza li-
cenza del gran Maestro) perche questi non
promettono quella Religiosa pouertà,
che professano quei Religiosi claustrali,
ma ritengono i beni loro, e di quelli di-
spongono, se bene dalle loro costituzio-
ni, e ad essi interdetti la facoltà di testare
senza licenza del gran Maestro.

*Ma tutta la difficoltà consiste de i Caval-
lieri di San Giacomo, Calatrava,
Alcantara, &c.*

IL Nauar. *comm* vide *Regular. nu.* 56. tie-
ne, che non possino testare, e ciò pro-
ua, perche sono (dice egli) veri Religiosi
astretti dal voto della pouertà, e non han-
no cosa propria, della quale possino tes-
tare.

In oltre, Pio V. nel suo moto proprio fatto sotto il dì 13. di Settembre 1568. che incomincia Romani. tolse à tutti i Cavalieri i privilegij di testare, concessi da altri Pontefici.

Altri poi dicono, che possono, e meritamente, è la ragion di ciò è, perche questi sono veri padroni de i beni, tanto patrimoniali, quanto delle rendite delle Comende, le quali loro possiedono con titolo secolare, cioè militare dunque possono à foggia di secolari, e di quelli far testamento.

Si perche hanno sopra ciò molti privilegij di Sommi Pontefici, e la consuetudine, e statuti loro l'ammettono, quali privilegij benchè siano stati revocati da Pio V. sono stati poi confirmati da Gregorio XIII. come costa per vna Bolla, che è inserta nelle costituzioni di detti Cavalieri. Così tengono Vittoria relet. de Symonia nn. 45. Soc. lib. 10. de inst. q. 4. ar. 3. Cord. in q. lib. 1. q. 18. a 2. Molina so. 1. de inst. disp. 141. Rodrig. tom. 3. de Regul. q. 29. art. 7. & q. 69. ar. 7. Sarmiento lib. de reddit. 4. q. c. n. 4. & Alcozer. lib. de ludo c. 39.

Dal che si raccoglie prima, che questi

12 L 4 casi

tali Cavalieri soddisfanno al loro voto di pouertà, se ogn'anno presentino al Superiore vn inuentario fidele di tutti i beni, che possiedono, percioche si come costoro non promettono semplicemente, & assolutamente castità, ma castità coniugale, così non professano perfetta pouertà, ma solo questa che hoggi è solita d'osservarsi tra essi: e percio peccano mortalmente contro il voto della pouertà, senò presentano detto inuentario al tempo prefisso, o vero non lo fanno fidelmente, occultando qualche cosa notabile, o pure spendono quei beni contro il commandamento del Superiore.

Secondo, si raccoglie, che chi gioca cò questi Cavalieri, non è obligato a restituire quello che ha nel gioco guadagnato. La ragione è, perche essendo questi tali veri padroni di detti beni, possono liberamente di quelli disporre, come se fossero secolari. Così Alcezer *lib. de ludo c. 39.*

Si

*Si domanda, se i Donati, & Heremiti
possano far testamenti?*

D V B B I O LXXIX.

SI risponde di sì, è la ragion di ciò, è,
perche questi non sono veri Religiosi,
ne ligati con i tre voti essenziali della Re-
ligione. Così Natarr. *comm. 2. de Regul. ab.*
44. & Molin. 1. de Inst. disp. 141.

*Si domanda, se un Religioso possi essere
esecutore d'un testamento?*

D V B B I O LXXX.

SI risponde, che senza licenza del Pre-
lato non può far quest' ufficio, come
sta deciso *in cap. Religiosus de testamentis lib.*
6. e se per forte ciò facesse, peccarebbe
mortalmente contra il voto della pover-
tà, e il fatto sarebbe di nessun valore, e la
ragion di ciò è, perche l'amministrazione
è vna facoltà prezzo estimabile, della qua-
le, per essere vna specie di dominio, il Re-
ligioso è per la profession priuo. I Prelati
però

570 *Trattato del Voto solenne*

però senza altra licenza di Superiore possono accettar tal carico. Ma a i frati Minori è affatto tal officio vietato dalla Clementina *exius §. Verum*. Così tengono il Molina to. 1. *de desist. disp. 247. Rodriq. 10. 3. de Regular. q. 72. ar. 1. e Couar. in c. tua nobis de testam. no. 2.*

Dal che si raccoglie esser falso quello, che insegna Pietro Nauar. *lib. 3. de test. c. 1. p. 3. in nona edit. dub. 1. no. 167.* doue dice, che i Regolari possono esser essecutori di testamenti, eccetto se a loro non fusse ciò particolarmente proibito per statuto della Religione. Poiche consta dal *cap. est. de testamentis* ciò essere a tutti i Religiosi vietato.

Si domanda, se il Religioso possi esser maleuadore?

D V B B I O L X X X I .

Si risponde di no, senza consenso del Superiore, e della maggior parte del capitolo, e la ragion di ciò è, perche come s'ha dall' *instat. de fideius* al principio, colui può esser maleuadore, il quale ha libera-

am

amministracione de i suoi beni, ma il Religioso niente ha, che possi obligar ad altri, dunque non può essere malcuadore, Onde se egli entrasse malcuadore per al-
cunò senza consenso del Prelato, farebbe nulla la malcuatoria, non hauendo cosa alcuna propria da obligare ad altri. Potrà ben il Religioso ciò fare con il consenso del Superiore, e del capitolo del Monasterio, come si caua dal *ap. de fidei iuss.* e l'insegna il Molin. *to 2. de iuss. sup. 540*

Si domanda, se il Religioso possi esser autore.

D V B B I O LXXXII.

SI risponde di no, senza il consenso del Superiore, e del Monasterio, e se senza tal licenza accettasse tal carico, il tutto farebbe nullo, La ragion di ciò è, perche dalla amministrazione tutelare nasce l'obligatione ciuile, della quale il Religioso non è capace, per non hauer cosa, che sia sua, la quale possi ad altri obligare. Potrà nondimeno con licenza del Superiore accettare quest'ufficio.

Quindi è, che il Religioso senza con-
sen-

senso del Superiore, a nessuno si può ci-
uilmente obligare, ma si bene naturalme-
te, e ciò in quelle cose sole, che facili, e
commodamente si possono osservare: no-
dimeno detta promessa intanto è valida,
in quanto dal Superiore non è impro-
nata.

*Si domanda, se il testatore lascia alcuna
cosa al Religioso con patto, che quella
a esso Religioso, e non al Monasterio,
spetti, tal testamento sia valido?*

DUBBIO LXXIII

Rispondo che è valido, la ragion di ciò
è, perche questo legato si deue ben-
gnamente interpretare, si che s'intendi
quella cosa quanto all'uso, e commodità
del Religioso con licenza del Supe-
riore, e non al dominio del Monasterio. Ma se
il Superiore di ciò non fusse contento, il
legato sarebbe nullo, e spettarebbe al li-
quido mancando la conditione, con la qua-
le è stato lasciato. La ragion di ciò è, per-
che le parole de' legati si deuno intende-
re

se secondo la conditione della persona, alla quale sono indirizzate, essendo dunque il Religioso, al quale queste parole sono indirizzate, incapace di dominio si è può solo hauer l'vso di quello con licenza del Superiore, le parole si denno intendere, che il Religioso ottenga il legato in quel modo, che lo può hauer, cioè quanto all'vso dependente dalla volontà del Superiore. Potrà nondimeno in questo caso il Religioso consentire, che l'vso di quel legato rimanghi appresso il Monasterio, perche essendo quella riserva indotta in fauor suo, volendo, la potrà rinunciare.

Ma che sarebbe, se il testatore dicesse, che il legato quanto al dominio al Religioso, è non al Monasterio appartenesse?

DVB B I O LXXXIV.

A Leuni vogliono, che tal legato sarebbe valido, e s'acquistarebbe al Monasterio, rimossa quella conditione come illecita. Ma

Ma il Molina tom. 1. de iust. disp. 140. Azor. lib. 12. cap. 10. q. 3. e Rodriq. de Regular. q. 125. can. dicono, che questo legato è di nessun valore, percioche si fatta conditione pugna con la sostanza del voto della povertà Religiosa.

Ma quello, che fa maggior difficoltà è quando il testatore lascia alcuna cosa al Religioso, con patto che il Superiore non gli la possa togliere, e in euento, che gli la togliesse, cadi da tal legato?

D V B B I O LXXXV

Sull'istesso voto Religioso Rodriq. de Regular. q. 125. e Carduba in Summ. q. 154. tengono, che tal legato sia valido, & appartenghà al Monasterio, remossa quella conditione.

Ma à mio giudicio il contrario mi par più vero, e la ragione è, perche tal conditione è lecita, percioche s'intende, che se il Superiore si contenta, che il Religioso habbi uso di quel legato, restando il dominio d'esso appresso il Monasterio, dunque

que non contentandosi di ciò il Superiore, il legato andrà per terra. Così tiene il Graff. p. *deci. lib. 3. cap. 5. nu. 41.*

Si domanda, se il testatore lascia alcuna cosa al Religioso con patto, che la spenda in quei usi, che gli piace, tal legato sia valido?

D V B B I O LXXXVI.

Si risponde di sì, e la ragion di ciò è perchè tal legato si deve benignamente interpretare de gli usi permessi al Religioso, accomodando le parole alla persona, alla quale sono indirizzate.

Ma che sarebbe, se egli espressamente dicesse, io lascio tal cosa con patto, che esso la spenda in usi vani, e profani?

D V B B I O LXXXVII.

Sono alcuni, che dicono, che tal legato sarebbe valido, ributtando quella con-

176 *Trattato del Voto solenne*
ditione come inhonesta.

Ma il contrario è più vero, è la ragione è, perche tal conditione pugna col voto solenne della pouertà religiosa.

Si domanda, se il Religioso, il quale dice questo libro è mio, questa veste è mia, commetta peccato?

D V B B I O L X X X V I I I .

L'Archidiacono, il Cardinale, è Alessandro *in comment. cap. Non dicatis*, & altri espositori della Regola di S. Agostino pensano, che questo peccchi almeno venialmente, percioche mentisce, atteso che sa; ò deve sapere, che niente è suo, & ogni bugia benchè leggiera, come insegna S. Tomaso comunemente riceuuto nella 2. 2. q. 10. artic. 3. è peccato almeno veniale.

In oltre perche fa contra il capitolo *Non dicatis*, doue è scritto così *Non dicatis aliquod proprium sed sicut vobis omnia communia*! Isti vbi ononib sio, inuolte ononib

- San. Basilio: in Reg. diuini. c. 10. q. 10.

85. è di parere, che quello peccati mortalmente; le ſue parole ſono queſte. *Qui dicit ſuum aliquid eſſe, ſe ipſum alienum reddidit ab Eccleſia Dei, & charitate dominici.* L'ſteſſo par che ſenta Caſſiano lib. 4. de inſtituto renunciat. doue coſi dice. *Nec verba audeo quæ etiam dicere aliquid ſuum, magnumq. ſit vitium ex ore Monachi proceſſiſſe meum librum, & tabulas meas, & ſimilia, præque hinc ligas pernitentia ſatisfactorius ſit, ſi caſu aliquo hæc inſidi verbum de ore eius effluxerit.*

Ma a me pare, che più diſtintamente ſi debbia a ſi fatta queſtione riſpondere, Onde dico prima, che il Religioſo, il qual le dice, queſto è mio, & intende dire, che n'è padrone, o poſſeſſore, a nome proprio pecca, perche mentifce, ma non mortalmente, eccetto ſe ciò non dicelſe, volendo, che quello ſia ſuo quanto al vero dominio, è compiacendofi che ſia ſuo, è la materia fuſſe graue, perche all'hora peccarebbe contra il vo d dell'ſpouetta, & in queſto ſenſo ſi deuno intendere S. Baſilio, & Caſſiano poco ſe cita ab eorū L. Secondo dico, che in Religioſo il quale non con ultimo a fatto proprietario, ma per inconfideratione dice il mio letto,

la mia camera, pecca venialmente, è la ragione è, perche dice bugia sorrettitia.

Terzo, & vltimo dico, che il Religioso, il quale dice, questo è mio, è per mio intende formalmente, ò virtualmente esser suo, quanto all'vso, amministrazione, ò semplice retentione del fatto, è non quanto al dominio, ò vera possessione, nō pecca, anzi essercita vn atto di virtù, perche si professa pouero priuo d'ogni dominio: se bene meglio sarebbe, se dicesse questa veste è nostra, &c. ma essere vna cosa migliore dell'altra, non arguisce, quel l'altra esser cattiuā.

Si domanda, se i Superiori delle Religioni possono spendere i beni del Monasterio in tutti quegli vfi, che vogliono?

Q. D. V. B. B. L. O. LXXXIX.

Srisponde di nò, la ragione è, perche i Superiori non son padroni dei beni del Monasterio, ma amministratori, come si scua benissimo dal cap. *Fraternitatis de dona-*

donationibus, dunque non possono quelli spendere à suo piacere, ma solo in quegli vfi, a i quali sono destinati, come largamente proua il Nauar. *in cap. Nullam* 18. q. 3. nu. 6. Che se li dispensano in vfi profani, è inutili, ò superflui è contra la loro Regola, ò instituti della sua Religione, è finalmente còtro la volòtà del loro Super. maggiorr peccano mortalmente come saggiamente insegnano S. Bonauent. *in Regul. B. Franc. cap. 6.* Sàto Anton. 3. p. tit. 6. cap. 1. §. 11. Nauar. *comm. 2. de Regular. nu. 21. & com. 3. num. 27.* Rodriq. *tom. 3. de Regul. q. 26. artic. 10.* è la commune. Onde S. Girolamo *in Regul. Monachorum cap. 3.* dice *prater victum, & vestitum, & manifestas necessitates, nihil cuique tribuas: ne filiorum panes canes comedant. Tu ergo considera ne Christi substantiam imprudenter effundas.* E San Gregorio *in pastorali p. 3. admonit. 21.* parlando de i Prelati così dice. *Necesse est, ut sollicitè perpendant, ne commissis indigne distribuant.* è poco doppo. *Ne cum parua oporteat, plurima prebeant.* San Benedetto ancora cap. 55. della sua Regola doppo hauer commandato all' Abbate, che distribuiscà à Monaci le cose necessarie, soggiunge. *Iam quod superfluum est,*

*amputari debes, & pedales, & quodcumque est
excusum reddant, cum accipiunt novam.*

Si domanda, se il Prelato, il quale spende
i beni del Monasterio in usi vani,
è superflui, o vero illeciti, senza
giusta causa, peccchi peccato di pro-
prietà?

D. V. B. B. I. O. X C.

Sant'Antonino 3. p. tit. 6. cap. 1. §. 11. Sil-
uestro verb. Religio 6. q. 7. Rodrig. tom. 3.
de Regular. q. 29. art. 11. Alvaro lib. 2. de plā-
ctu Ecclesia cap. 64. Valenz. 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 3
Grassio lib. 3. casuum reservatorum cap. 4. num.
36. è molti altri citati dal Nauar. comm.
2. de Regul. m. 31. i quali benchè confessa-
no ch'egli peccchi peccato d'ingiustitia, o
vero d'infedeltà, negano nondimeno, che
egli commetta peccato di proprietà.

Ma io più volentieri m'accosto al pa-
ere de gl'altri, i quali dicono, che questo
Prelato peccchi contra il voto della po-
uertà, è la ragione è, perchè non hauen-
do il Prelato facoltà di dispensare i beni

del

del Monasterio in vsi vani, è superflui, dispensandoli, viene à far contra il voto della pouertà, percioche gli spende senza giusta licenza, si come peccarebbe il celerario, ò altro ufficiale, se eccedendo l'auttorità à se commessa, dispensasse le robbe del Monasterio.

Di più se il Prelato spendesse i beni del Monasterio in vsi ancho leciti, è honesti senza giusta licenza, senza dubbio commetterebbe peccato di proprietà, per questa sola ragione, perche è obligato di seruirsi dell'amministrazione à se commessa in vsi ragioneuoli permessi dalla legge, Regola, ò vero constitutioni, dunque se eccede questa facultà, pecca còtro il voto della pouertà è però così tengono
Maiore in 4. dist. 38. q. 9. Nauar. comm. 2. de Regular. nu. 21. è lib. 3. conf. in 2. edit. tit. de Statu Monach. conf. 3. nu. 42. è Azor. lib. 12. cap. 12. q. 2.

Si domanda, se il Prelato possi concedere licenza al Religioso, di potere spendere in vsi profani i beni, che gli son concessi, per suo uso?

D V B B I O X C I.

Si risponde di no; la ragion di ciò è, perche li sacri cauoni non concedono a Religiosi l'amministrazione de i beni, se non per vsi necessarij, leciti, & honesti, ma il Prelato niente può fare contra i canoni, e decreti di Sommi Pontefici; Laonde non solo pecca mortalmente il Prelato concedendo tal licenza, ma ancho il Religioso suddito, se di quella si serue. Così Siquestro *verb. Religio* 6 q. 7. *Nauarr. cap. Nudicatis an. 53.* e *Pietro Tolesana lib. 3. de restit. cap. 1. nu. 53.*

Di qui viene, che il Prelato non può dar facultà al Religioso di spender il dinaro in giochi, in superfluità, ò in altre cose simili, è se bene il Prelato concede tal licenza, non è però iscusato il Suddito dal peccato di proprietà, e la ragion è, per-

perche questo non è dispensare, o dar giu-
sta licenza, ma vn dissipare; perche la
dispensa è vna discreta concessione rego-
lata dalla necessità, o vero vtilità, le quali
cose non interuenendo nel caso nostro, nõ
vi può esser giusta dispensa.

Quindi il Religioso, il quale con licen-
za del Superiore spende alcuna cosa no-
tabile per vso dishonesto, pecca mortal-
mente, & è proprietario, tanto esso, quan-
to il Superiore; percioche secondo i ca-
noni, il Superiore non può dar tal licen-
za. Così Less. *lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 8.*

Dal che viene in conseguenza, che si-
bene il Prelato può dire al suddito, del pe-
culio à te concesso, o vero da questo di-
naro, che hora ti dò, va è comprati quel-
lo, che al presente ti fa di bisogno; non
potrà però dire, io ti concedo tanti scudi,
acciò gli spendi a tuo capriccio, o vero li
doni a chi ti piace, perche questo è vn di-
spensare nel voto della povertà. La on-
de, e pessima la consuetudine d'alcuni
Religiosi, nutrice di proprietà, per la
quale il Cellerario ogni anno dà tanti
scudi à ciascuno per il vestito, li quali poi
spendono, e danno, e repongono come

lor piage, è così si fanno proprietarij. Laonde i Superiori li dourebbono dare le cose necessarie secondo il bisogno di ciascuno, e in danari, e in altri modi.

Si domanda, se il Religioso sia proprietario

il quale con licenza del Superiore

possiede molte cose superflue

rispetto al suo Stato?

In questa difficoltà, prima è cosa certa l'appresso tutti gl'autoriche pecca mortalmente quel Religioso, il quale con licenza del Superiore spende una quantità notabile in vni superflui, o vani, o venghiene in cella molte cose superflue, & il Superiore parimente pecca mortalmente, il quale concede al Religioso di teadr per suo vfo quotidiano più di quello, che conuiene, & come si secondo che riferisce il Quaranta *in sano Bals. l'aras* verbo *afus. reseruat. fol. 113. r.* di dichiarò la sacra Congregatione di Cardinali, la ragion d'icò è, perche secondo i canoni,

de i beni comuni appreſſo i Religioſi, non ſi deue ne dare, ne riceuere più che il biſogno di ciaſcun ricerca; onde nel Cōcilio di Trento ſeſſ. 25. cap. 2. de Regular. è decretato *ne ſuperfluum Religioſis concedatur, ſed quæ ſtatum Religioſum deceant.*

In oltre è cōmmune opinione de Teologi, e lo tiene S. Tomiaſo 2. 2. q. 66. ar. 7. & q. 87. ar. 1. & in 4. diſt. 15. q. 2. ar. 1. q. 4. che le ſuperflue ricchezze non ſi poſſono tenere, ne anco da ſecolari ſenza peccato, come coſta da quel luoco di San Matteo cap. 6. *Non poteſtis Deo ſeruire, & mammonæ, me ſeruire.* Mammona non è altro ſecondo S. Girolamo ſopra quel luoco, che congregare ſuperflue ricchezze, otioſi denarij, o veſti, o pure altre coſe ſi fatte. Il in San Luca al capo terzo ſi dice: *Qui habet duas tunicas, & alius non habens, & qui habet eſtrum, ſimiliter faciat.* Nel qual luoco per due tuniche, & coſe ſempagiate ſi apertamente vien ſignificato que Noj, ch'è ſuperfluo, come dice l'ſteſſo S. Girolamo nella Epitola ad Helibon. In Ne queſto, è conſiglio, ma precetto, perche hauendo detto ipſi il Signor *quæ uobis non ſunt fructus boni uultus, iſte turbe, ch'è cer-*

cauano, quid ergo faciemus. rispose qui habes duas tunicas. &c.

○ L'istesso si prouada quell'altro luoco in San Luca à capo 12. doue Christo Signor nostro à quel ricco, il quale pensa riporre i suoi beni, disse. *Stulte hac nocte repetent a te animam tuam.* Il qual luoco dichiarando il Padre Sant'Agostino in lib. 30. hom. dice, che quel ricco non per altro peccato fù dannato, se non perche teneua cose superflue, è il medesimo asserisce del ricco Epulone, qui induebatur purpura, & epulabatur quotidie splendide. Onde San Basilio sopra quelle parole, *destruam horrea mea, &c.* disse, *est panis famelici, quem tu tenes, nudi tunica, quam in conclauis conseruas, discalciati calcuus, qui apud te marcescit, indigentis argentum, quod possides inhumatum.* Quò circa tot pauperibus iniuriam facis, quò dare ualeres. San Girolamo nel loco citato. Si plus (disse) habes, quam tibi ad uictum, vestitumque necessarium est, illud eroga, & in illo debitorem te esse noueris. Et altroue. *Aliena rapere conuincitur, qui ultra sibi necessaria retinere probatur.*

Sant'Agostino ancora sopra al Sal. 147. *superflua (disse) dimisi, necessaria sunt panpe-*

ri, aliena retinet, qui ista tenet. Che se i fanti Padri scrissero queste cose contro i ricchi secolari, che cosa non direbbono contro molti Religiosi de i nostri tempi, abondanti più che i ricchi del secolo.

Di più in Clem. 1. de statu Monachor. si proibisce strettamente a i Monaci di S. Benedetto ogni pretiosità, è superfluità ne gli vsi loro, la qual prohibitione come saggiamente proua il Nauarro com. 4. de Regular. num. 17. appartiene a tutti i Regolari. Onde S. Girolamo in Reg. Monachorum cap. 2. Certe (disse) non tunicam, nisi qua ex necessitate portatur, non caligam, neque aliud minimum quodque. Et cap. 3. non retineatur aliquid quantumcumque minimum ultra ea, qua ex necessitate portantur. E poco abasso. Si qua verè supersunt, vno claudantur in loco. E S. Basilio in quest. fusius explicatis q. 22. trattando de i vestimenti de i Monaci, non permette, che gl habbino duplicati. Et in Regul. breuior. interrog. 70. trattando de i mobili de i Monaci disse, vsus enim mensura est inenitabilis necessitas. Utendi, è però di questo parere sono il Nauar. com. 2. de Regul. num. 21. et com. 3. nu. 27. doue con il Calderino, & altri molti dice, Religiosos sine necessitate non

esse capaces *Ullarum rerum*, e spesse volte afferma. *licentiam à Prelato concessam sine causa esse irritam, immo nec Papam eam posse concedere.* cosi il Siluestro *verb. Religio. 6. q. 7. Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 11. Valent. 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 3. Alvaro lib. 2. de plâctu Ecclesiæ c. 64. Pietro Navar. lib. 3. de restitut. cap. 1. dub. 1. nu. 168 Graff. lib. 3. casuum referuatorum cap. 436. Mendoza in suis quodlib. q. 8. cap. 6.*

Non s'hanno però da prendere queste cose tanto in rigore, che tutto quello, che si potrebbe risparmiare senza morire, s'intenda esser superfluo, perche ciò che fa bisogno per commodamente viuere, anch'esso si chiama necessario.

Secondo, è cosa anco certa appresso tutti, che questo Religioso, il quale con licenza del Superiore tiene cose superflue, non incorre nelle pene fulminate contro i proprietarij *in capitul. Monachi de Statu Monachor. & in cap. cum ad Monasterium eod. tit. & in Conc. Trid sess. 25. cap. 2. de Regular.* è la ragione è, perche queste pene non si fulminano contro tutti i proprietarij, ma solo contro quelli, i quali occultamente, e senza saputa, e licenza del Prelato al-

meno

meno ingiusta vsurpano i beni del Monasterio, come bene notò il Nauar, *com. 2. de Regul. num. 21.* e l'istesso si doure dire del Prelato, il quale prodigamente spende i beni del Monasterio.

Ma è dubbia questione, se questo Religioso, peccchi peccato di proprietà?

D V B B I O LXXXIII.

SAut'Antonino 3. p. 116. cap. 1. §. 11. Tab. verb. Religio 2. q. 44. Siluest. verb. Religio 6. q. 7. Turrecrem. cap. Non ditatis 12. q. 1. art. 2. Less. lib. 2. cap. 12. dub. 9. Graff. 1. p. de iur. lib. 3. cap. 5. nu. 48. & 61. Nau. c. Non dicatis nu. 24. & Azor. lib. 12. cap. 12. q. 5. vogliono che questo tale non peccchi peccato di proprietà, ma d'auaritia, percioche costui niente vsurpa senza licenza del Superiore, & è apparecchiato ad ogni cenno del Superiore, lasciar ogni cosa.

Ma al sicuro è piu probabile, che tal Religioso peccchi contro il voto di pauerà, E la ragion è, perche costui, secondo che tutti dicono, pecca mortalmente, ma non appare, che peccato possi esser questo,

sto, se non di proprietà dunque commette quello.

In oltre, il Superiore non è padrone de i beni del Monasterio; ma solo amministratore; ma la legge non gli concede, che possi quelli amministrare in vsi vani, curiosi, & inutili, ma solo in vsi necessarj, & honesti, dunque egli in tale licenza, eccede i termini della sua potestà.

Di più detto Religioso si serue di cose superflue contro la volontà del Sommo Pontefice, ch'è il Supremo Prelato di tutti i Religiosi, come si proua dal Sacro Concil. di Trento *sess. 25. c. 2. de Regular.* le cui parole sono queste. *Decernitur, ut eorum suppellex statui paupertatis, quem professi sunt, conueniat, nihilque superfluum in eo sit, nihil etiam quod sit necessarium, eis denegetur.* dunque pecca peccato di proprietà. Così tiene Maiore in 4. d. 38. q. 9. *Petr. Nauarr. lib. 3. de re lit. tit. dub. 1. num. 168.* e Graffio a se contrari oia 2. p. decis. lib. 3. cap. 19. num. 19. 6. 6.

Da qui si caua prima, che il Religioso, il quale con licenza del Superiore si serue delle cose del Monasterio così abbondantemente, che gl'altri Religiosi vengono

coll

no

nò a patir necessità, pecca, perche fa ini-
giuria à gl'altri, essendo i beni del Mona-
sterio communi per i bisogni di ciascuno,
e tanto può essere l'eccesso, che peccati
mortalmente contro il voto di povera,
tanto chi è dispensato, quanto il Superio-
re, che dispensa, però che per ragion
dell'ufficio, è obligato il Superiore à di-
spensare fidelmente i beni del Monaste-
rio, come doppa Vittoria insegna *Lop. 2.
sua instruct. confess. cap. 6. e il Rodriq. p. 3. sum. 5
cap. 37. no. 10.*

Secundo, si caua, che peccano mortal-
mente contro il voto della povera que-
Religiosi, i quali tengono le loro celle
piene di robbe, come paramenti, imagi-
ni, pitture, e d'altre cose di gran prezzo.
E parimente peccano mortalmente colo-
ro, ch'empiono gl'armarij d'vna infinità di
libri, i quali forse essi mai leggono, no in-
tendono, e quelli poi portano seco per
varij monasterij, con molta spesa, gran
strepito, e quel ch'è peggio con scandalo
de piccoli.

Terzo si caua, che il Religioso, il qua-
le riceue, ò nella sua cella viene armato
come pistole, lance, spade, librande, & al-

tre

tre cose si fatte, che non sono ne necessa-
rie, ne conuenienti allo stato Religioso,
è proprietario: ne il Superiore può ciò
permetter, e, per esser contro il Sacro
Concilio di Trento *sess. 25. capit. 2. de Re-
gular.*

Quarto si caua, che il Religioso, il qua-
le con licenza del Superiore tiene appres-
so di se alcuna cosa, si poi di quella non
n'hà più bisogno, è obligato à riportarla
al Superiore, o vero riporla in vestiario,
accio il Superiore possi liberamente di-
sporre di quella. La ragione è, perche,
quando il superiore concede qualche
cosa à vn Religioso, gli la concede sola-
mente per quel tempo, che di quella hauera
di bisogno, cessando dunque il bisogno, è
obligato detto Religioso à rederla al Su-
periore. Onde S. Benedetto nella sua Re-
gola cap. 55. parlando de i vestimenti de i
fratelli dice così. *Accipientes noua vestimen-
ta uetera semper reddant in presenti reponen-
da in vestiario: sufficit enim Monacho duas tu-
nicas, & duas cucullas habere propter noctes, et
ad lauandas ipsas. Non quod supersuerit, et
superfluum est, amputari debet. Et quodcum-
que est uetus, reddant cum accipiunt nouum.*

E San Basilio in *Regul. breuioribus* incipit. 69. *præcipit, ut letterarius, siue economus quoties vestimentorum nauem Monachis præbet, datus ab ipsis accipiat.* E San Bonauentura in *Reg. de reformat. mentis. Attende (ait) semper, ut nihil habeas in cella, nisi necessaria.* Et hoc dico de minimis rebus, ne forte negligendo modica, paulatim cadas ad maiora. *Att enim Aug. vitasse grandia, vide ne obruaris athena.* Onde Sant'Antonio in 4. p. sum. tit. 14. cap. 30.

§. 5 riferisce, che vna certo Religioso dopo morte apparue a vn suo compagno con le gambe tutte abbrusciate, e assignando di ciò la ragione gli disse, che quella pena gli era stata data, perche hauendo vna volta riceuuto le calzette noue, non haueua riposte le vecchie nel *comune vestitario*.

Solo e ultimo si caua, che i Superiori, li quali fabricano edificij superflui, & troppo curiosi, eccedendo li termini della pouertà, o la decenza del suo stato, peccano mortalmente, e sono proprietari, come appartamente si raccoglie dal Concilio Viennense referito in *Clement. exiuit. §. rursus*, del qual'abuso parlando il mio glorioso San Bernardo in

N

apolog.

apolog. ad Guillerimum Abbatem, & in Epistola ad fratres de monte Dei dice così. *Iam enim subintravit de ere alieno sumptuosum, & (quantum sine pudor) ambitiosa cellularum edificatio, & abiecta sancta simplicitate, & rusticitate quasi religiosas quasdam nobis creamus habitationum honestates. Dimissam enim a nobis patribus nostris iure hereditario formam paupertatis, & Sancta simplicitatis speciem, verum decorem domus Dei alienantes a nobis, & a cellis nostris, per manus artificum exquisitorum, cellas non tam eremiticas, quam aromaticas edificamus nobis de elemosinis pauperum. E poco doppo, Ergo obsecro in peregrinatione huius seculi, in malitia hac super terram edificemus nobis non domos ad habitandum, sed tabernacula ad deserendum, utpote cito inde vocandi, & emigraturi in patriam. E il Serafico San Bonaventura in vna Epistola, che scrisse al suo ordine, numerando i danni, è l'in-*

commodità, che dalla lottuosità, e superfluità de gl'edificij sogliono nascere dice in questo modo. *Occurrit adificiorum constructio sumptuosa, & curiosa, quae pacem fratrum inquietat, grauat amicos, & hominum peruersis iudicijs multipliciter nos exponit, & non sine prauiudicio paupertatis occurrit sumptuositas expensarum. Nam cum fratres paucis nolint esse contenti, facti sumus omnibus onerosi, magisque siemus in posterum, nisi remedium celeriter apponatur.* E poco doppo. *Luce clarius praedicta omnia in maximum, & nullo modo dissimulandum vergunt nostri ordinis detrimentum, quamuis tepidis, & indeuotis, et carnalia sapientibus, quasi iam facilia, inexcusabilia, inremediabilia videantur, prauas ergo praedictorum vitiorum consuetudines viriliter vos o Praelati refecetis, requirit hoc professio perfectionis nostra, requirit tribulationis incurfus, requirit mundus, clamat Sanctus Pater noster Franciscus, san-*

guisque Christi aspersus, et dominus de
 excelsis. L'istello conferma in vn'altra
 Epistola dicendo. Nam frequentia, di-
 scursus, et importunitas quæstus viles nos,
 et graues efficiunt, pro eo scilicet, quòd
 dum paucis nolimus esse contenti, et edi-
 ficia sumptuosa conamur erigere, vilia
 summo studio quæritantes, nobilia per in-
 curiam perdimus. E poco piu a basso.
 Quoniam paupertas est nostri Ordinis præ-
 rogatiua sublimis. Væ nobis si hæc mar-
 garita conculcanda porcis viliter expo-
 natur. Discursum, curam, quæstum, sum-
 ptuositatem edificiorum, librorumque, ve-
 stium, ac ciborum sic studeas computare,
 quid à professionis excellentia, vitæ obser-
 uantia non discordet. Fædum est enim,
 prophanumque mendacium, summæ pau-
 pertatis voluntarium se professorem asse-
 rere, et rerum nolle penuriam pati. Inte-
 rius instar diuitum affluere velle, et exte-
 rius more pauperum mendicare. Tutto
 questo è del glorioso S. Bonauentura
 Si

Si domanda, che cosa in questo luogo si deve intendere per necessario, e che cosa per superfluo à i Religiosi?

D V B B I O XCIV.

PER la cui intelligenza s'hà primieramente d'auvertire, che necessario si dice non solamente quello, che assolutamente è necessario, è senza il quale vna cosa nõ può sussistere, il quale da Logici vien chiamato *necessarium simpliciter*. ma anchor quello si dice necessario, senza il quale la cosa non può decentemente conseruarsi, e da Logici è chiamato *necessarium secundum quid*. Hor posto questo fondamento,

Prima dico, che cose necessarie secondo San Bonauentura sopra la reg. di San Francesco sono quelle, le quali tolte al corpo causano grave danno, e sono secondo il C. clericus 31. q. 1. virto, e vestito.

Secondo dico, che cose superflue, generalmete parlando, come dichiara l'Aluaro, sono tutte quelle, che non si vñano al

presente, ne fra lo spatio di poco tempo s'hanno da usare.

Terzo dico, che cose superflue, parlando più specificatamente saranno quelle, le quali considerate tutte le circostanze della Religione, delle persone, de' tempi, de luochj, è dell'vfficij, ne alla vita, ne alla decenza dello stato Religioso sono necessarie, come per essempio saranno più libri dell'istessa sorte, più vestimenti non necessarij, più camere, più letti, più casse, più sedie, e in somma tutte l'altre cose, che si tégono non p presente, ò per prossima futura necessitá, ma per pompa, ò per dar più gusto al senso, ò per altre cattive intentioni, ò finalmente per indiscreto timore, che doppo qualche tempo non li manchino le cose necessarie.

Da qui auuiene, che quello, che in vna Religione è giudicato vso moderato, in vn'altra come superfluo meritamente è reputato, e quello, che nell'istesso Monasterio à vno è necessario, à vn'altro; e superfluo, e quello, che ad alcuno in tempo d'infermità è opportuno, essendo poi sano gli è reputato inconueniente: e come bene auuertisce Sant'Hugone di San-

Vit-

Vivere nella Regola di Sant'Augustino al cap. 4. questa regola di distribuire i beni comuni, hauendo riguardo alla necessità, & età di ciascuno, non si deue così interpretare, che tutte le cose abundantemente si debbiano distribuire, quasi che dal Monasterio, si debbia à fatto sbandire ogni necessità, pche se bene ne gl'atti dell'Apostoli al quarto capo è scritto. *Nec quisquam agēs erat inter illos*, nondimeno de gl'istessi Apostoli si dice, *quòd Deo seruiebant, in fame, et siti, in frigore, et nuditate*. Onde il Mellifluo Padre San Bernardo *Magna (inquit) abusus est, ut in loco paupertatis, ubi diuites penuriam incurrunt, pauperes superfluitatem querant: in loco afflictionis, ubi delicati mortificatur, homines rusticani res delicatas affectent. E in sermon. 4. de aduentu Domini. Videmus autem (inquit) pauperes aliquos, qui si verā haberēt paupertatē, nō adeò pusillanimes iuuenirētur, & tristes, ut potè Reges & Reges cali, sed hi sunt, qui pauperes esse vo-*

— 1111

lunt, eo tamen pacto, ut nihil eis desit, & sic diligunt paupertatem, ut nullam inopiam patiantur. E San Vincenzo in libro de vita spirituali capite quarto. Scio (ait) quod laudabile non est pauperem esse, sed in paupertate, paupertatem amare, & paupertatis inopiam propter Christum gaudenter, & hilariter sustinere.

Et il glorioso S. Girolamo in cap. Clericus disse, habens victum, & vestitum, ijs contentus ero, & nudam crucem, nudus sequar. Onde stupisco con il Padre nostro S. Bernardo; Vnde inter Monachos tanta intemperantia in commessationibus, potationibus, in vestimentis, & lectisternijs, & equitaturis, & costruendis edificijs, inolescere potuit, & quod deterius est, ubi hac studiosius, & voluptuosius, atque effusius fiunt, ibi ordo melius teneri dicatur, ibi maior putetur religio. Ecce enim parcitas putatur avaritia, sobrietas austeritas creditur, silentium

tium triftitia reputatur. E contra remif-
 ſio diſcretio dicitur, effuſio liberalitas, lo-
 quacitas affabilitas, cachinatio iucundi-
 tas, mollities veſtimentorum, & equorū
 fauſtus honeſtas, lectorum ſuperſtuus cul-
 tus munditia. Cūque hæc alterutrum
 impendimus, charitas appellatur. Iſta
 charitas deſtruit charitatem, hæc diſcre-
 tio diſcretionem confundit, talis miſeri-
 cordia crudelitate plena eſt, qua videlicet
 ita corpori ſeruitur, vt anima iuguletur.
 Quæ enim charitas eſt, carnem diligere,
 & ſpiritum negligere? Quæ uè diſcretio
 totum dare corpori, & animæ nihil? Qua
 lis uerò miſericordia ancillam reficere,
 & dominam interficere? Nemo pro hu-
 iuſmodi miſericordia ſperet, ſe conſequi
 miſericordiã, qua miſericordibus promit-
 titur in Euangelio ueritatis ore dicentis.
 Beati miſericordes, quoniam ipſi miſeri-
 cordiam conſequentur. Sed certiffimè po-
 tius penam expectet, quam tali (vt ita
 dicam) impio miſericordi. San Iob magis

pro-

prophetizando, quam affectando impre-
catur. Non sit, inquiens, in recordatione,
sed conteratur quasi lignum infructuosum.
 Epoco dopò l'istesso San Bernardo
 (1. Timoth. 6.) *habentes victum, & ve-*
stitum his contenti sumus Nobis autem
pro victu satietas, nec vestitum appeti-
mus, sed ornatum. Quaritur ad induen-
dum non quod vilius, sed quod subtilius
inuenitur, non quod repellat frigus, sed
quod superbire compellat, non denique
(iuxta Regulam) quod vilius comparari
potest, sed quod venustius, immo vanius
ostentari. Heu me miserum qualemcun-
que Monachum, cur adhuc viuo videre
ad id deuenisse ordinem nostrum, ordinē,
Si qui primas fuit in Ecclesia, immò a
quo cepit Ecclesia, quo nullius terra simi-
lior Angelicis ordinibus, nullus vicinior
ei, qua est in Cælis Hierusalem mater no-
stra, siue ob decorem castitatis, siue
propter charitatis ardorem, cui Apostoli
institutores, cuius hi, quos Paulus tam
sæpe

Sape sanctos appellat, inchoatares extiterunt
 a se quidem inter illos, cum nihil
 quod suum esset, quispiam retinisset, di-
 videbatur, ut scriptum est, singulis, pro-
 ut cuique opus erat, non igitur quod
 quisque pueriliter gestare poterat. Sana
 ubi tantum quod opus erat, accipieba-
 tur, ibi nihil proculdubio inofensum admo-
 tebatur, quanto magis nihil curiosum
 quanto magis nihil superbum. Quod
 inquit opus erat, hoc est quantum ad in-
 dumentum, quod et nuditatem tegeret,
 et frigus repelleret. Putas ne ibi car-
 piam galabrum, aut essebrum quod
 rebus ad induendum, carpiam ducuntur
 rima solidorum de qua parabatur ad equi-
 tandum? Putas ne, ut quae, tunc spian-
 tibus oportariis catulis, aut discolor
 barricatis operiebat, ubi singulis di-
 debatur tantum, pro ut cuique opus erat.
 Non illis inchoata danda curatum, fuisse
 de pretio, de potate, de aere, de effluviis
 rum, ubi admodum quod inerat studium

204 *Trattato del Voto solenne*
in concordia morum, animorum coherē-
tia profectūq; virtutum. Multitudinis
(inquit) credentium erat cor unum, &
anima una. Vbi nunc illud vnanimi-
tis exercitium? Fusi sumus exterius, &
de regno Dei, quod intra nos est, relictis
veris, ac perennibus bonis, foris queri-
mus vanam consolationem, de vanitati-
bus, & insanijs falsis, ac iam Religionis
antiquæ non solum virtutem amisimus,
sed nec speciem retinemus. Ecce enim ip-
se habitus noster (quod & dolens dico)
qui humilitatis esse solebat insigne, à Mo-
nachis temporis nostri, in signum gesta-
tur superbię. Vix iam in nostris prouin-
cijs inuenimus quo vestiri dignemur.
Miles, & Monachus ex eodem panno
patiuntur sibi cucullam, & chlamidem.
Quiuis de seculo quantumlibet honora-
tus, etiam si Rex, etiam si Imperator
fuerit, non tamen nostra horrebit indu-
menta, si suo sibi modo preparata fue-
rint, & aptata. Ceterum in habitu, in-
qui s

quis, non eſt religio, ſed in corde. Bene. At tu quando empturus luſtras Verboſ, fora circuiſ, percurris nundinas, domoſ ſtruaris negotiatorum, cunctam euerſiſ ſingulorum ſupelleſtilem, ingenteſ expliciſ pannorum cumuloſ, attractaſ digitiſ, admoueſ oculiſ, ſoliſ opponiſ radio, quicquid groſſam, quicquid pallidum occurrerit reſpuiſ, ſi quid autem ſui puritate, ac nitore placuerit, illud mox quantolibet pretio ſatagiſ tibi retinere. Rogo te, ex corde faciſ hæc, an ſimpliciter? Cum denique contra Regulam non quod vilioſ occurrerit, ſed ſtudioſiſſimè queriſ, quod quia variuſ inuenitur, pretioſiuſ emitur, ignoranſ faciſ hæc, an ex induſtria? Ex cordiſ theſauro ſine dubio procedit quicquid foriſ apparet vitioſum. Vanum tor vanitatiſ notam ingerit corpori, & exteriuſ ſuperſuitaſ interioriſ vanitatiſ indicium eſt, mollia indumenta, animi mollitiem indicant. Non tanto curaretur corporiſ cultuſ, niſi priuſ neglecta fuiſſet

mens

men s inculta virtutibus. Miror autem cum Regula dicat, ad Magistrum respicere, quidquid à discipulis delinquitur, & dominus per Prophetam sanguinem in peccato morientium de manu posterum requirendum esse minetur, quomodo Abbates nostri patiuntur fieri talia, nisi forte (si audeam dicere) nemo fidenter reprehendit, in quo se esse inreprehensibile, non confidit. Siquidem humanitatis est omnium, in quo quisque sibi indulget, alijs non vehementer irasci. Dicam dicam presumptuosus dicar, sed verum dicam.

Quomodo lux mundi obtenebrata est, quomodo sal terra infatuatum est, quorum n nobis vita via vite debuit esse, dum exemplum in suis actibus ostendunt sup nobis, & facti sunt duces cecorum. Quod enim (ut cetera taceam) specimen humilitatis est, cum tanta pompa, & equitatu incedere, tantis hominum crinitorum stipari obsequijs, quatenus duobus Episcopis, & nonius Abbatis multitudo suffi-

sufficiat? Mentior, si non vidi Abbatē sexaginta equos, & eo amplius in suo ducere comitatu. Dicās si videas eos transeuntes, non patres esse Monasteriorum, sed dominos castellorum, non Rectores animarum, sed Principes prouinciarum. Tum deinde gestari iubentur mappalē scyphi, bacini, candelabra, & mantice suffarcinatę, non stramentis, sed ornamentis lectulorum. Vix denique quatuor leucis a sua quispiam domo recedit, nisi cum tota suppellectili sua, tanquam sit vel iturus ad exercitum, vel transiturus per desertum, vbi non valeant inueniri necessaria. An non posset eodem vasculo, & aqua manibus vergi, & vinum bibi? An non posset ardens lucere lucerna, nisi in tuo, quod portas candelabro, & hoc aureo, vel argenteo. An non posset dormiri, nisi super varium stratum, aut sub peregrino coopertorio? An non vnus aliquis minister posset & iumentum ligare, & ad mensam seruire, & lectulum prepara-

re? Nunc ergo tantę multitudini garfionum, ac iumentorum, cur, vel ad solatium mali, nobis cum non fecimus necessaria, quatenus hospites non grauemur? Sed hec parua sunt, veniam ad maiora, sed ideò visa minora, quia visitiora. Omitto oratoriorũ immensas altitudines, immoderatas longitudines, superuacuas latitudines, sumptuosas depolitiones, curiosas depictiones, quę dum orantium in se retorquent aspectum impediunt, & affectum. Sin qui il nostro Padre San Bernar do.

Ma contra tutta questa dottrina de Santi dicono alcuni, che tutte queste cose benche superflue, le tengono con licenza de Superiori.

Alli quali si risponde, che i Superiori non possono con questi tali dispensare, acciò habbino, ò si seruino di cose superflue, percioche questo non è dispensare, ma vn dissipare il patrimonio di Christo: è se il Religioso, come c'insegna S. Paolo I. Timoth. 6. deue esser contento del vitto, e vestito, in che maniera potrà il Super.

periore contra tanti decreti di Sommi Pontefici con questi tali dispensare, accioche habbino, e tenghino cose superflue?

Si domanda, se il suddito possi con sicura coscienza stare al giuditio del Superiore circa la superfluità, ò conuenienza delle cose, che gli son concesse per suo uso.?

D V B B I O XCV.

SI risponde, che non costando al suddito, che il Superiore nel giudicare habbi fatto errore, hauuto sopra ciò riguardo alla qualità della persona, alla conditione de i tempi, e de luochi, & ad altre circostanze, può, e deue in questo, & in ogn'altra cosa stare al detto del Superiore. Così (come dice Antonio Naldo *verb. religiosus nu. 18.*) dichiarò la Sacra Congregatione.

Si domanda, se il Superiore passi con il consenso del Capitolo dar licenza al Religioso di poter spendere alcuna cosa in usi vani, e superflui?

D V B B I O XCVI.

Si risponde di no. E la ragione e, perche se bene il Monasterio e padrone di quei beni, nondimeno questo dominio e ristretto dal voto solenne della pouerta, e da i decreti di S. Chiesa. Così il Nauarro *com. 2. de Regul. num. 23. Less. lib. 2. de inst. cap. 18. dub. 11. Rodriq com. 2. de Regul. q. 29. artic. 11. e Mendoz. de suis quod lib. 4. ar. 6.*

Si domanda, se il Religioso con licenza del Prelato spende alcuna cosa in usi vani, e inonesti, quello che tal cosa riceue, restu obligato a restituirlo?

D V B B I O XCVII.

LBannes 2. 2. q. 62. art. 5. e Lopes lib. 2. de *contra lib. cap. 40.* dicono, che se il Re-
li-

Religioso ha licenza dal Prelato di spender alcuna cosa in quegli vti, che più gli piacciono, non pecca contra giustizia, se quella consuma in vti vani, & inhonesti, ne chi la riceue resta obligato a restituirlo.

Altri poi come il Ribellò *de inst. p. 2. lib. 1. quest. 4. sect. 2. num. 6.* vogliono, che se il Religioso tiene licenza dal suo Prelato di poter spender qualche somma di dinari per sua honesta recreatione, pecca se quella spende in giochi prohibiti, o in altri vti illeciti, ma quello ch'egli ha guadagnato non è obligato a restituirlo. Perciò che se bene il modo d'alienare dispiace al Prelato, nondimeno l'alienatione gli piace.

Ma la opinion contraria è più vera, la quale dice, che il Religioso, il quale in vti illeciti, e profani spende i beni del Monasterio, pecca contra giustizia, e chi gli riceue resta obligato alla restitutione. La ragione è, perchè quando il Superiore da licenza a un Religioso di spendere alcun danaro, non s'intende che gli sia dia per cose illecite, conciossia, che in general concessione non vèghino con-

prese quelle cose, che si denegarebbono, se in particolare si domandassero. *Regul. in generali 81. de Regul. iuris in 6.*

In oltre, non potendo il Prelato dar tal'licenza, non s'hà in dubbio da credere, che in quella licenza generale habbi voluto comprèdere gli vfi illeciti, è profani, ma solo quelli, che non militano còtro il voto della pouertà.

E finalmente in sì fatta distributione, non solo il Superiore è inuoluntario quãto al modo, ma anco quanto alla cosa alienata; dunque tanto chi distribuisce, quanto chi riceue pecca contra giustizia, con obligo di restituir la cosa riceuuta. Anzi se il Religioso hauesse espressa licenza dal Superiore di spèder quel denaro in vfi illeciti, farebbe chi riceue parimente obligato à restituirlo, perche come ho detto, il Superiore non può dar tal licenza. Il medesimo si deue dire, se l'istesso Superiore in vfi illeciti, è profani dispensasse i beni del Monasterio, percioche le ragioni addotte militano ancora in lui. Di questo parere sono Sãt' Antonino 3. parte titolo 16. c. 1. §. 11. siluestro verbo Religio 6. q. 7. Petro Navarro lib. 3. de

Della Pouertà Religiosa. 213

de restit. cap. 1 par 3. dub. 3. num. 183. Abul-
len. in cap. 6. Meth. quest. 37. Molina tom.
1. de iust. disp. 94. & 140. & tom. 2. d. 276.
Rodrig. tom. 3. de Regul. quest. 125. ar. 2. Less.
lib. 1. de iust. cap. 41. dub. 8. Nauarr. lib. 3.
conf. in 2. ed. tit. de statu Monachor. conf. 3.
num. 33.

**Si domanda, se il Religioso, il quale tenen-
do denari, à se deputati dal Superiore,
per comprar libri di Teologia, li spen-
de in comprar libri d' historie, ò altra
cosa, della quale probabilmente se cre-
de, che il Superiore non sia contento, sia
proprietario?**

D V B B I O XCVIII.

SI risponde di sì. è la ragione è, perche
fa vn'atto di dominio, & spende quel
denaro come Padrone senza dependenza
del Superiore. Così tiene il Nauarro lib.
3. de restit. cap. 1. num. 183. & Rodrig. tom. 3. de
Regul. q. 29. ar. 30.

O 3

Si

Si domanda, se il Religioso, il quale non
 saputa, e licenza del Superiore tie-
 ne appresso di se cose prettose,
 sia proprietario

D V B B I O XCIX.

S I risponde di sì, e la ragione è, per-
 che fa contro quello, che gli è com-
 mandato nel cap. nel qual a tutti Reli-
 giosi si proibisce ogni eccello nota-
 bile, ed esquisito, ornato, nelli vesti-
 ti, nelli cibi, e viuande, nelli letti, e
 caualcature. E nel Sacro Concilio di
 Trento sess. 25. cap. 2. de Regul. è scrit-
 to. *Mobilium vero usum ita Superiores per-
 mittant, ut eorum suppellex status paupertatis,
 quod professi sunt, non exeat. Così tiene S. B.
 Basilio in suis Regul. fusius disposit. in eor. reg.
 22. cuius per protra di ciò apporta il doc-
 to di S. Paolo Hebertus alimento, et quibus
 tagamur, ut in nullo sit usus. Dicit alimentum
 non oblectamenta, dice ancora quibus taga-
 mur, non quibus honoremur.*

Ne

Ne giona la scusa di molti, i quali dicono, che tengono tutte cose cò licenza de Superiori. Perioche i Superiori, come più volte habemo detto, nò possono dar questa licenza, perche i Canonici non concedono l'amministrazione dei beni à i Regolari se non per vñ necessarij, vtili, è honesti; è così tanto il Superiore, che dispensa quanto il dispensato; retenendo cose preziose, peccano mortalmente contro il voto della pouertà.

Quindi ne segue, che il Religioso, il quale con licenza del Superiore tiene appresso di se vasi d'oro, è d'argento, gemme, anelli, biancharie sottili con ornamenti, vestimenti di seta, coperte di piume ornati con varij colori, panni risplendenti, è coloriti, specchi d'oro, & argento, ò vero d'auorio ornati, libri indorati, ò in argentati, ò con perle coperti, coralli, cortelli con manichi d'auorio, d'argento, ò d'orò ornati, còcchiari, è forcine della medesima materia, corone preziose, reliquarij, ò vero crocette d'oro, ò d'argento, horologi piccoli di grã valute, tapeti, cortine, & altri ornamenti di camera, edifij ricchi, camere soffitate

con pitture di gran prezzo, quadri curiosi, & altre cose simili, le quali non sono ne necessarie, ne allo stato de i Religiosi decenti, pecca mortalmente contra il voto della pouertà. Ne il Superiore può concedere tal licenza ai Religiosi, per esser ciò proibito dal Sacro Concilio di Trento sess. 15. cap. 2. de Regul. poco fa citato. Così tiene il Nauarro *com. 4. de Regul. nu. 27* Rodriq. *tom. 3. de reg. q. 29 art. 11.* & Azor. *lib. 12. c. 12.*

Dalla qual dottrina si raccoglie, quanto pericolosamente errano quei Religiosi, i quali si pèfano, che à loro gli basta hauer licèza dal Superiore per tener cose simili, le quali non sono ne necessarie, ne decenti allo stato loro.

Si domanda, se il Religioso, che tiene alcuna cosa con licenza ingiusta del Superiore, sia proprietario?

D V B B I O C.

T Irrecremata *intra 44. cap. 31. et*
 Humberto sopra la Regola di San.
 Be-

Benedetto dicono, che questo Religioso non pecca peccato di proprietà, ma d'auaritia.

Altri poi come è il Nauarr. *com. 2. de re gal. l. 12* vogliono, che costui peccà peccato di proprietà, e lo prouano prima, perche costui, come tutti confessano, pecca, e non appare, che possi esser altro, che peccato di proprietà, dunque commette quello.

In oltre, questo Religioso non pecca in questo caso contra il voto della castità, ne contra il voto della vbedienza, dunque pecca contra il voto della pouertà, e per consequenza pecca peccato di proprietà.

In oltre, chi tiene alcuna cosa senza licenza del Superiore, pecca peccato di proprietà, ma la licenza ingiusta non scusa, percioche tal licenza è vna dispensa contro il voto della pouertà, la quale fatta senza giusta causa (benche quel che così dispensa, sia il Sommo Pontefice) non iscusa.

In oltre, perche da questo ne seguirebbe, che non farebbe proprietasio

quel Religioso, il quale con licenza del Superiore consumasse le robbe del Monasterio in cose illecite; è profane, il che è falsissimo.

È finalmente, perche il Prelato, il quale in vfi profani, & inutili spende l'intrata del Monasterio, è proprietario; dunque chi con licenza ingiusta del Superiore si serue de i beni del Monasterio, pecca peccato di proprietà. Onde.

Dico prima, che è cosa chiara più che la luce del Sole, che questo Religioso pecca peccato di proprietà, se non è apparecchiato a resignar ogni cosa ad ogni minimo cenno del Superiore, è se retenendo alcuna cosa senza questa preparatione d'animo, venisse à morte, si dovrebbe sepelire nella fossa de gl'asini, come si caua dal cap. *Super eo*. è dal cap. *Cum ad Monasterium de Statu Monach.*

Secondo dico, che se questo Religioso è apparecchiato a lasciar ogni cosa, se il Superiore gli lo comandarà, pecca ancho peccato di proprietà, mà non incorre quella pena, la quale non si dà ad ogni proprietario, ma solo quello, che senza licenza almeno ingiusta del Superiore,

tiene

Si domanda, se il Religioso possanza
licenza del Superiore riceuere, ò ri-
tenere alcuna cosa, che gli
vien data?

D V B B I O C I I .

Si risponde di nò, la causa di ciò è, per-
che il Religioso per ragion del voto
solenne della pouertà è obligato à non
hauere, nè poter hauere cosa nessuna di
questo mondo come propria, cioè di pro-
pria volontà, è à nome suo, ma di volon-
tà à nome del suo Superiore: ma Chi
senza questa licenza riceue, ò ritiene al-
cuna cosa, riceue di propria volontà, è à
nome suo, dunque è proprietario. Il che è
verissimo; benchè il Religioso senza de-
tta licenza non riceui altro, che l'uso di es-
sa, rimanendo al dominio di quella ap-
presso il donatore, come per essempio, se
senza licenza del Superiore gli fusse ac-
comodato vn libro, è la ragione di ciò
è, perche quel uso è di prezzo estimabile-

Tutto questo è stato decretato in cap. *Non dicatis*, doue si dice così, *Cortum est eos nihil habere, dare, vel accipere sine Superioris licentia debere.* Quod si propinquus, vel amicus, vel quilibet fratrum cuiquam aliquid offerre uoluerit, primò quidem Priori infmuetur, & sic suscipiatur si ipse mandauerit, de quo tamen nihil fiat aliud, nisi quod Priori placuerit. Dalle quali parole si raccoglie non solo esser illecito al Religioso riceuere alcuna cosa da i stranieri senza licenza del Superiore, ma anche da gl'altri Religiosi domestici. Lo stesso è stato decretato in c. *Cam ad Monasterium* in quelle parole. *Quod si fuerit specialiter destinatum, non prestat illud accipere, sed Abbati, vel Priori consignetur.* E in Concilio Mediolanensi p. 3. *constituit. cap. de Monialibus* si comanda il medesimo in queste parole. *Bona (inquit) que singulis mittuntur, ad Praefectam offerantur, neque vlla*

Nulla possit illa accipere, aut ad usum ha-
 bere, nisi sciente, aut consentiente Præse-
 nta. Onde il glorioso Padre San Be-
 nedetto nella sua Regola cap. 33.
 parlando del medesimo soggetto, co-
 si dice. *Ne quis præsumat aliquid dare,
 aut accipere sine iussione Abbatis, neque
 aliquid habere proprium, nullam omnino
 rem, neque codicem, neque tabulas, neque
 graphium, sed nihil omnino, quippe qui-
 bus nec corpora sua, nec voluntates licet
 habere in propria potestate. Omnia verò
 necessaria à Patre Monasterij sperare,
 nec quicquam liceat habere, quod Abbas
 non dederit, aut permiserit.* E nel cap.
 54. scriue così. *Nullatenus liceat Mo-
 nacho, nec à parentibus suis, nec a quo-
 quam hominum, nec sibi inuicem litteras,
 aut eulogia, vel quelibet munuscula acci-
 pere, aut dare sine præcepto Abbatis sui.
 Quod si etiam à parentibus suis ei qui-
 quam directum fuerit, non præsumat su-
 scipere illud, nisi prius indicatum fuerit*

Ab-

Abbati. Quod si iusserit suscipi, in Abbatis sit potestate, cui illud iubeat dari, & non contristetur frater, cui forte directũ fuerat, ut non detur occasio diabolo. Qui autem aliter presumpserit, disciplina regulari subiaceat. E nel cap. 55. parlando de i vestimenti, e de i letti de i Monaci dice così. Qui tamen lecti frequenter ab Abbate scrutandi sunt propter opus peculiare, ne inueniatur, & si cui inuentũ fuerit, quod ab Abbate non acceperit, grauissime discipline subiaceat.

L'istesso ancora insegna San Basilio in quest. breuior. q. 87. 'Dare (dice) aut accipere nõ est cuiuslibet, sed, eius cui delatum est munus dispensandi. E Sant' Agostino in prima regula parlando di quelli, che sono in viaggio così dice. Si quis autem causa necessitatis detineat id, quod à Monasterio secum portauit: necesse habet ubi Prepositus suus est illud proferre, quia non poterit sibi detinere, quod per pactum ad omnes pertinet, &

Deo

Deo utique consecratum est. E nella Regola terza: Si quis filijs suis aliquam contulerit vestem, vel quodlibet aliud, nõ occultè accipiat, sed sit in potestate Prepositi, ut in rem communem redactum, cui necessarium fuerit prebeatur. Quod si aliquis rem sibi collatam celauerit, furti iudicio condemnetur.

L'istesso comanda San Girolamo nella Regola delle Monache a cap. 3. dicendo *Hec perpetuò in vestro Monasterio obseruatio maneat; quod nulla omninò tangere, aut aliquialiter retinere audeat sine licentia per horam, censum; aut obolum, aut aliquid quantuq. minimum, quod à matre, vel sorore mittatur.*

La medesima dottrina insegna il mio glorioso San Bernardo in *serm. 48. de non habendo proprium* doue nel fine del Sermone dice così. *Quid quid habes, habeto cum licentia, habeto cum benedictione, sine licentia nihil habeas, sine benedictio-*

ne nihil recipias. E San Bonauentura
 in Spec. discip. 1. p. paricola prima cap.
 4. tom. 2. opust. tra l'altre cose dice que
 sta bella sentenza. *Statutum religiosę*
mancipationis euadit, qui in usu proprio
rem aliquam, siue à parētib; siue a qui-
busdam alijs recepit, aut quod maioris
est culpę accepta occultans superiorum
iudicio non exponit, Nulla enim res, quā
superior non dederit, aut permiserit, est
licita proprium abdicanti.

Hugone in Reg. 5. Sant' August. c.
 8. *In communi enim vita nihil licet oc-*
culte recipere, vel ut propriam relin-
ri, sed si quid alicui datur, tradendum est
Preposito, ut cui necessariū fuerit, pbeat.

Corduba super Reg. S. Franc. cap. 6.
 q. 7. *Accipientem aliquid in scio Prelato*
mortaliter peccare (ait) nec sufficere eum
id scire, nisi saltem tacite assensum prebe-
re presumatur, & in quest. 9. inter pro-
prietatis actus numerat rem aliquam ac-
cipere sine licentiā, & rem quamcunq;
Prelato celare. P Sit

Siluest. Verb. Religio 6. q. 7. Quidquid, ait calatur Abbati, proprium dicitur. Di questo medesimo parere sono il Navarro *in dileo cap. Non dicatis nu. 13.* Mendoza *in quod lib. 9. 8. concil. 5.* Petr. Navarr. *lib. 3. de rest. c. 1. nu. 170.* è molti altri.

Ma qui dirà alcuno, che tutte le sudette cose si deueno intendere di quel Religioso, il quale senza saputa del Superiore riceue qualche cosa, con animo di nõ darla al Superiore, benchè da esso gli sia domandata: ma non già di quello, che riceue cõ animo di resignarla ad ogni minimo cenno del Superiore.

Ma questa risposta si conuince essere falsa, prima perche la ragione, per la quale al Religioso è prohibito il riceuere alcuna cosa senza licenza del Superiore, è perche tutto quello, che il Religioso riceue, si deue subito incorporare cõ i beni del Monasterio, e sottoporre all'amministrazione del Prelato come habbiamo dal Sacrosanto Concilio di Trento *sess 25. cap. 2.* in quelle parole. *Sed statim ea Superiori tradantur, conuentuiq. incorporentur.* Ma se il Religioso occultamente riceue, se bene hà animo di resignarla,

se

Della povertà Religiosa 227

Se gliuic dal Superiore demandata, non dimeno quella cosa non è incorporata con i beni del Monasterio, ne meno all' amministrazione del Superiore soggetta.

In oltre, tutto quello, che il Religioso acquista (come tutti affermano) acquista al Monasterio, dunque tutto quello, che dal Religioso s'acquista, si deve subito sottoporre alla dispositione, e amministrazione del Superiore, e per ciò in nessun modo si può far di quello amministratore, applicandosi di suo capo quello, ch'è commune à tutti, & ch'è stato alla dispositione del Prelato commesso.

In oltre, se alcuno occultamente usurpasse alcuna cosa senza licenza del Padre, benchè hauesse animo di restituir-la, se gli fusse ricercata, non sarebbe iscusato dal peccato di furto, dunque chi occultamente piglia, ò ritiene alcuna cosa senza licenza del Prelato, non è libero dal vizio della proprietà.

Più oltre, tutti i Dottori dicono, due cose esser necessarie, accioche vn Religioso non sia proprietario, prima, che tutto quello, che tiene, l'habbi con licen-

za del Superiore. Secondo che habbi l'animo apparecchiato di resignarlo ad ogni minimo cenno dell'istesso, dunque oltre quella prontezza d'animo, si ricerca la licenza tacita, o espressa del Superiore.

Finalmente chi non vede, che questa risposta espressamente contraddice alle parole del Sacro Concilio di Trento, e de' Santi Padri; perche nel Concilio di Trento *sess. 24. cap. 2. de Regular.* Si dice. *Statim Superiores tradantur.* Et in cap. *Cum ad Monasterium.* In continentibus resignentur Superiori. In Concil. Mediolanensi. *Nihil accipiatur nisi sciante, et consentiente Praefato* San Benedetto nella sua Regola cap. 54. *Non presumat aliquid accipere sine iussione Abbatis.* San Girolamo. *Neque tangere, neque retinere per horam audeat.* E Sant' Agostino in cap. *Non dicatis.* *Non presumat recipere, nisi Praeatus mandauerit.*

Quindi e, che il Religioso, il quale riceue alcuna cosa notabile senza licenza del Superiore; benché habbia volontà di resignarla, ogni volta che li sarà ricercata, pecca mortalmente contro il voto della povertà. E la ragione è, perche sottra-

hendo

hendo egli tal cosa della disposizione del Prelato, al quale è stata commessa, offende notabilmente la sua giurisdizione, e fa contra il decreto del Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2.* è di Innoc. 3. *in cap. Cum ad Monasterium*, ne i quali luoghi si commanda, *ut bona statim Prelato raddantur, conuentuique incorporentur*: E perciò incorre nel peccato di proprietà.

Da qui si caua, che il Religioso, il quale senza licenza del suo Superiore riceue alcuna cosa notabile da qualche fratello del suo monasterio, o della sua Religione, pecca mortalmente contra il voto della povera, e la ragione è, perche mentre il Religioso senza licenza del Prelato s'applica alcuna cosa de i beni del Monasterio, s'vsurpa la potestà del Superiore, amministrando quella cosa independentemente dalla volontà dell'istesso Superiore, e siccome espressamente è contra il voto della povera.

In oltre, benchè tutti i beni del Monasterio siano comuni à tutti, l'amministrazione però di quelli è sottoposta al Superiore, dunque chi per proprio uso qualche cosa riceue, s'vsurpa le ragioni

del Prelato, e per ciò pecca contra il voto della pouertà, ne può secondo la constitutione di Clemēt. VIII. esser assoluto, fin tanto c'habbia con effetto restituita la cosa riceuuta, non a quello, che gli l'ha data, ma al Monasterio, ò all'ordine.

Finalmente, il Religioso non può senza licenza del Prelato dar vna cosa ad vn'altro fratello, dunque non la può màco dal medesimo riceuere, la conseguenza si proua, perche *dare, & ricepere sunt cotrelatiua.*

Quindi ne segue, che il Religioso, il quale per breue spatio di tempo tiene qualche cosa senza saputa del Superiore non pecca se non venialmente. E la ragione è perche in tutte le materie di precetto, la piccolezza della cosa iscuşa dal peccato mortale. Et oltre di ciò, perche moralmente parlando, si dice vno di subito resignare vna cosa, quando per poco spatio di tempo la vuol tenere.

In oltre, benchè tutti i beni del Monasterio siano comuni a tutti, l'ammistrazione però di quelli è sottoposta al Superiore, dunque chi per proprio uolere riceua cosa riceue a' suoi, e non a' tutti.

Si domanda, se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore da qualche loco commune piglia alcuna cosa, come dal vestiario una veste, o alcun libro dalla libreria, per seruirsene a tempo, e poi le ripone nell'istesso loco, sia proprietario.

DUBBIO CINQUE

L Azonia *(lib. 1. ca. 13.)* vuole che costui non sia proprietario, si come sarebbe, si ciò facesse, per seruirsiene per sempre.

Ma questa opinione non mi piace, perche quanto al vizio della proprietà, doue non è necessità ne tacita, ne espressa del Superiore, non ve' nessuna differenza tra l'uso temporale, e perpetuo, perciò che nell'vno, e nell'altro l'uso d'una cosa è stimato di prezzo temporale senza dipendenza dal Superiore s'vsurpa: può ben questa differenza seruire in questo, che più facilmente si presume licenza tacita

Si domanda, se il Religioso possi senza
licenza del Superiore riceuere, o ri-
tenere alcuna cosa, che gli
vien data?

D V B B I O C I I .

Si risponde di no, la causa di ciò è, per-
che il Religioso per ragion del voto
solenne della pouertà è obligato à non
hauere, nè poter hauere cosa nessuna di
questo mondo come propria, cioè di pro-
pria volontà, e à nome suo, ma di volon-
tad à nome del suo Superiore: ma Chi
senza questa licenza riceue, o ritiene al-
guna cosa, riceue di propria volontà, e à
nome suo, dunque è proprietario. Il che è
verissimo, benchè il Religioso senza de-
bita licenza non riceua altro, che l'uso di es-
so, rimanendo il dominio di quella ap-
presso il donatore, como per essempio, se
senza licenza del Superiore gli fusse ac-
comodato vn libro, è la ragione di ciò
è, perche quel uso è di prezzo estimabile-

Tutto questo è stato decretato in cap. *Non dicatis*, doue si dice così, *Certum est eos nihil habere, dare, vel accipere sine Superioris licentia debere. Quòd si propinquus, vel amicus, vel quilibet fratrum cuiuspiam aliquid offerre uoluerit, primò quidem Priori insinuetur, & sic suscipiatur si ipse mandauerit, de quo tamen nihil fiat aliud, nisi quod Priori placuerit.* Dalle quali parole si raccoglie non solo esser illecito al Religioso riceuere alcuna cosa da i stranieri senza licenza del Superiore, ma ancho da gl'altri Religiosi domestici. Lo stesso è stato decretato in c. *Cum ad Monasterium* in quelle parole. *Quòd si fuerit specialiter destinatum, non presumat illud accipere, sed Abbati, vel Priori consignetur. E in Concilio Mediolanensi p. 3. constitut. cap. de Monialibus* si comanda il medesimo in queste parole. *Bona (inquit) quae singulis mittuntur, ad Praefectam offerantur, neque vlla*

222 *Trattato del Voto solenne*
vlla possit illa accipere, aut ad usum ha-
bere, nisi sciente, aut consentiente Praefe-
ta. Onde il glorioso Padre San Be-
nedetto nella sua Regola cap. 33.
parlando del medesimo soggetto, co-
si dice. *Ne quis praesumat aliquid dare,*
aut accipere sine iussione Abbatis, neque
aliquid habere proprium, nullam omnino
rem, neque codicem, neque tabulas, neque
graphium, sed nihil omnino, quippe qui-
buis nec corpora sua, nec voluntates licet
habere in propria potestate. Omnia vero
necessaria à Patre Monasterij sperare,
nec quicquam liceat habere, quod Abbas
non dederit, aut permiserit. E nel cap.
54. scrive così. *Nullatenus liceat Mo-*
nacho, nec à parentibus suis, nec à quo-
quam hominum, nec sibi inuicem litteras,
aut eulogia, vel quelibet minuscola acci-
perere, aut dare sine praecepto Abbatis sui.
Quod si etiam à parentibus suis ei quic-
quam directum fuerit, non praesumat su-
scipere illud, nisi prius indicatum fuerit
Ab-

Abbat. Quod si iusserit suscipi, in Abbatibus sit potestate, cui illud iubeat dari, & non contristetur frater, cui forte directus fuerat, ut non detur occasio diaboli. Qui autem aliter presumpserit, disciplina regulari subiaceat. E nel cap. 55. parlando de i vestimenti, e de i letti de i Monaci dice così. Qui tamen lecti frequenter ab Abbate scrutandi sunt propter opus peculiare, ne inveniatur, & si cui inuentus fuerit, quod ab Abbate non acceptum, gravissime discipline subiaceat.

L'istesso ancora insegna San Basilio in quest. brevior. q. 87. Dare (dice) aut accipere non est cuiuslibet, sed, eius cui delatum est munus dispensandi. E San' Agostino in prima regula parlando di quelli, che sono in viaggio così dice. Si quis autem causa necessitatis detinent in, quod à Monasterio secum portavit: necesse habet ubi Prepositus suus est illud proferre, quia non poterit sibi detinere, quod per pactum ad omnes pertinet, & Deo

224 Trattato del Voto solenne
Deo utique consecratum est. E nella Re-
gola terza: *Si quis filijs suis aliquam
contulerit vestem, vel quodlibet aliud, nō
occultè accipiat, sed sit in potestate Præ-
positi, ut in rem communem redactum,
cui necessarium fuerit præbeatur. Quod
si aliquis rem sibi collatam celauerit, fur-
ti iudicio condemnetur.*

L'istesso comanda San Girolamo
nella Regola delle Monache a cap. 3.
dicendo *Hęc perpetuò in vestro Mona-
sterio obseruatio maneat; quod nulla om-
nino tangere, aut aliquo modo retinere au-
deat, sine licentia per horam, censum; aut
obolum, aut aliquid quantūq. minimum,
quod à matre, vel sorore mittatur.*

La medesima dottrina insegna il
mio glorioso San Bernardo in serm.
48. de non habendo proprium doue nel
fine del Sermone dice così. *Quid
quid habes, habeto cum licentia,
habeto cum benedictione, sine li-
centia nihil habeas, sine benedictio-*

ne nihil recipias. E San Bonauentura
 in Spec. discip. i. p. particola prima cap.
 4. tom. 2. opust. tra l'altre cose dice que
 sta bella sentenza. Statutum religiosę
 mancipationis euadit, qui in usu proprio
 rem aliquam, siue à parētibus, siue a qui-
 busdam alijs recepit, aut quod maioris
 est culpę accepta occultans superiorum
 iudicio non exponit, Nulla enim res, quā
 superior non dederit, aut permiserit, est
 licita proprium abdicanti.

Hugone in Reg. 5. Sant' August. c.
 8. In communi enim vita nihil licet oc-
 culte recipere, vel ut propriam relin-
 eri, sed si quid alicui datur, tradendum est
 Preposito, ut cui necessariū fuerit, pbeat.

Corduba super Reg. S. Franc. cap. 6.
 q. 7. Accipientem aliquid in scio Prelato
 mortaliter peccare (ait) nec sufficere eum
 id scire, nisi saltem tacite assensum prebe-
 re presumatur, & in quest. 9. inter pro-
 prietatis actus numerat rem aliquam ac-
 cipere sine licentia, & rem quamcunque
 Prelato celare. P Sit

*Siluest. verb. Religio 6. q. 7. Quidquid, ait
calatur Abbati, proprium dicitur.* Di questo
medesimo parere sono il Nauarro *in di-
Elo cap. Non dicatis nu. 13.* Mendoza *in quod
lib. q. 8. concil. 5. Petr. Nauarr. lib. 3. de rest. c.
1. nu. 170.* è molti altri.

Ma qui dirà alcuno, che tutte le sudet-
te cose si deueno intendere di quel Re-
ligioso, il quale senza saputa del Superio-
re riceue qualche cosa, con animo di nō
darla al Superiore, benchè da esso gli sia
domandata: ma non già di quello, che ri-
ceue cō animo di resignarla ad ogni mi-
nimo cenno del Superiore.

Ma questa risposta si conuince essere
falsa, prima perche la ragione, per la
quale al Religioso è prohibito il riceue-
re alcuna cosa senza licenza del Superio-
re, è perche tutto quello, che il Religio-
so riceue, si deue subito incorporare cō
i beni del Monasterio, e sottoporre al-
l'amministrazione del Prelato come ha-
uemo dal Sacrosanto Concilio di Tren-
to *sess 25. cap. 2.* in quelle parole. *Sed sta-
tim ea Superiori tradantur, conuentuiq. incor-
porentur.* Ma se il Religioso occultamen-
te riceue, se bene hà animo di resignarla,

se

Se gliuic dal Superiore demandata, non dimano quella cosa non è incorporata con i beni del Monasterio, ne meno all' amministratione del Superiore soggetta.

In oltre, tutto quello, che il Religioso acquista (come tutti affermano) acquista al Monasterio, dunque tutto quello, che dal Religioso s'acquista, si deve subito sottoporre alla disposizione, e amministrazione del Superiore, e per ciò in nessun modo, si può far di quello amministratore, applicandosi di suo capo quello, ch'è commune à tutti, & ch'è stato alla disposizione del Prelato commesso.

In oltre, se alcuno occultamente usurpasse alcuna cosa senza licenza del Padrone, benchè hauesse animo di restituir la, se gli fusse ricercata, non farebbe iscusato dal peccato di furto, dunque chi occultamente piglia, ò ritiene alcuna cosa senza licenza del Prelato, non è libero dal vizio della proprietà.

Più oltre, tutti i Dottori dicono, due cose esser necessarie, accioche vn Religioso non sia proprietario, prima, che tutto quello, che tiene, l'habbi con licen-

za del Superiore. Secondo che habbi l'animo apparecchiato di resignarlo ad ogni minimo cenno dell'istesso, dunque, oltre quella prontezza d'animo, si ricerca la *licenza tacita*, o espressa del Superiore.

Finalmente egli non vede, che questa risposta espressamente contraddice alle parole del Sacro Concilio di Trento, e de' Santi Padri; perche nel Concilio di Trento *68. ca. 2. de Regular.* Si dice. *Statim Superius tradantur.* Et in *cap. Cum ad Monasterium.* In *costituti. resignandi Superiori.* In *Concil. Mediolanensi.* *Nil accipitur nisi sciente, et consentiente Praefato* San Benedetto nella sua Regola *cap. 54.* *Non presumat aliquid accipere sine iussione Abbatis* San Girolamo. *Neque tangere, neque retinere per hoc cum audeat.* E Sant' Agostino in *cap. Non dicatis.* *Non presumat recipere, nisi Praelatus mandauerit.*

Quindi è, che il Religioso, il quale riceve una cosa notevole senza licenza del Superiore, benchè habbia volontà di restituirla, che li farà ricerca contro il voto del Superiore, perchè sottraendo

hendo egli tal cosa della dispositione del Prelato, al quale è stata commessa, offende notabilmente la sua giurisdictione, è fa contra il decreto del Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2.* è di Innoc. 3. in *cap. Cum ad Monasterium*, ne i quali luochi si commanda, *ut bona statim Prelato tradantur, conventuique incorporentur.* E perciò incorre nel peccato di proprietà.

Da qui si caua, che il Religioso, il quale senza licenza del suo Superiore riceue alcuna cosa notabile da qualche fratello del suo monasterio, o della sua Religione, pecca mortalmente contra il voto della poverà, e la ragione è, perche mentre il Religioso senza licenza del Prelato s'applica alcuna cosa de i beni del Monasterio, s'vsurpa la potestà del Superiore, amministrando quella cosa indipendentemente dalla volontà dell'istesso Superiore, il che espressamente è contra il voto della poverà.

In oltre, benchè tutti i beni del Monasterio siano communi à tutti, l'amministrazione però di quelli è sottoposta al Superiore, dunque chi per proprio uso qualche cosa riceue, s'vsurpa le ragioni

za del Superiore. Secondo che habbi l'animo apparecchiato di resignarlo ad ogni minimo conno dell'istesso, dunque oltre quella prontezza d'animo, si ricerca la licenza tacita, o espressa del Superiore.

Finalmente chi non vede, che questa risposta espressamente contraddice alle parole del Sacro Concilio di Trento, e de' Santi Padri; perche nel Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2. de Regular.* Si dice. *Statim Superiores tradantur.* Et in cap. *Cum ad Mensuram*: *In continentibus resignentur Superiori.* In Concil. *Mediolanensi.* *Nihil accipitur nisi sciente, et consentiente Praefato.* San Benedetto nella sua Regola cap. 54. *Non praesumat aliquid accipere sine iussione Abbatis.* San Girolamo. *Neque tangere, neque retinere per horam audeat.* E Sant' Agostino in cap. *Non dicatis.* *Non praesumat recipere, nisi Praeatus mandauerit.*

Quindi è, che il Religioso, il quale riceue alcuna cosa notevole senza licenza del Superiore, benchè habbia volontà di resignarla, ogni volta che li sarà ricercata, pecca mortalmente contro il voto della povertà. E la ragione è, perche sottra-

hendo

hendo egli tal cosa della disposizione del Prelato, al quale è stata commessa, offende notabilmente la sua giurisdizione, e fa contra il decreto del Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2.* è di Innoc. 9. in *cap. Cum ad Monasterium*, nè i quali luoghi si commanda, *De bonis statim Prelato, et astantibus, contrariumque interpretabitur.* E perciò incorre nel peccato di proprietà, omnia &c.

Da qui si caua, che il Religioso, il quale senza licenza del suo Superiore riceua alcuna cosa notabile da qualche fratello del suo monasterio, o della sua Religione, pecca mortalmente contra il voto della povertà, e la ragione è, perche mentre il Religioso, senza licenza del Prelato s'applica alcuna cosa de' beni del Monasterio, s'vsurpa la potestà del Superiore, amministrando quella cosa indipendentemente dalla volontà dell'istesso Superiore, il che è spressamente contra il voto della povertà. *l. o. q. 1. ib. dist. q. 1.*

In oltre, benchè tutti i beni del Monasterio siano comuni a tutti, l'amministrazione però di quelli è sottoposta al Superiore, dunque chi per proprio uso qualche cosa riceue, s'vsurpa le ragioni.

del Prelato, e per ciò peccà contra il voto della pouertà, ne può secondo la constitutione di Clemēt. VIII. effer' assoluto, fin tanto c'habbia con effetto restituita la cosa riceuuta, non à quello, che gli l'ha data, ma al Monasterio, ò all'ordine.

Finalmente, il Religioso non può senza licenza del Prelato dar vna cosa ad vn'altro fratello, dunque non la può màco dal medesimo riceuere, la conseguenza si proua, perche *dare, & ricepere sunt contraria.*

Quindi ne segue, che il Religioso, il quale per breue spatio di tempo tiene qualche cosa senza saputa del Superiore non pecca se non venialmente. E la ragione è, perche in tutte le materie di precepto, la piccolezza della cosa ifcusa dal peccato mortale. Et oltre di ciò, perche moralmente parlando, si dice vno di subito resignare vna cosa, quando per poco spatio di tempo la vuol tenere.

In oltre, benchè tutti i beni del Monasterio siano comuni à tutti i Religiosi, si ha però di quelli è sottoposto al Superiore, dunque chi per proprio vtilità qualche cosa riceue, s'impadronisce del

Si domanda, se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore da qualche loco commune piglia alcuna cosa, come dal vestiario una veste, o alcun libro dalla libreria, per seruirsene a tempo, e poi le ripone nell'istesso loco, sia proprietario?

DUBBIO CHE

L Azonia lib. 1. ca. 13. §. 3. vuole, che costui non sia proprietario, si come farebbe, si ciò facesse, per seruirne per sempre.

Ma questa opinione non mi piace, perche quanto al vizio della proprietà, doue non c'è licenza ne tacita, ne espressa del Superiore, non v'è nessuna differenza tra l'uso temporale, e perpetuo, perciò che nell'vno, e nell'altro l'uso d'una cosa è stimato di prezzo temporale senza dipendenza dal Superiore s'vsurpa: può ben questa differenza seruire in questo, che più facilmente si presume licenza tacita

del Superiore, quando l'uso è temporale, accioche così venghi esser iscusato dal vizio di proprietà, che non è quando l'uso è perpetuo.

Si domanda, se il Religioso, il quale senza saputa del Superiore riceue qualche cosa da stranieri non per uso suo, ne per utile del Monasterio, ma accioche la porti ad altri sia proprietario? Come per effempio quando il Confessore riceue denari dal penitente per restituirli ad altri, o per distribuirli a poveri.

D V B B I O C I V.

SE quello, che dà il denaro, disegna i poveri, in uso de i quali tal denaro s'ha da distribuire, e insieme tassa la quantità, che a ciascuno si deve dare, e cosa certa, che in tal caso il Religioso non è proprietario, perche all'hora non fa nessun atto di dominio, ma è mero esecu-

Ma

A I

Ma

Ad quello, che appartiene difficoltà, e quante
 volte quello, che dà il denaro, ne no-
 mina i poveri, ne ha quantità
 del denaro, e affa.

D V B B E O C V

ALCUNI tenghono, che costui sia pro-
 prietario. Ma si deve tenere il con-
 trario come più probabile, e la ragione
 è, perché il Religioso per il voto della
 povertà à nessuna altra cosa s'obliga se
 non di non cercare, tenere, o servirsi d'al-
 cuna cosa di questo mondo come pro-
 pria: Ma questo Religioso ne tiene, ne
 accetta tal denaro come proprio, ne co-
 me padrone, ma a nome d'altri, & secon-
 do l'ordine di chi gli ha dato: lo distri-
 buisce à poveri, dunque non è proprie-
 tario.

ne

Si domanda, se il Religioso sia proprietario, il quale senza consenso del Prelato piglia alcuna cosa, senz'animo d'acquistarne dominio, ne possesso, ne altra ragion politica, ne meno di seruirse di quella senza licenza del Prelato, ma di tenerla fin tanto, c'habbia il consenso d'un altro superiore. **A**

D VILB BLO CVI.

Rancesco Vittoria, la cui opinione riferisce, e le quit Lopez t. p. infra. confess. cap. 65. vuole che costui sia proprietario.

Ma io penso che si doueria distinguere così, se il dominio di quella cosa, e l'amministrazione resta appresso il donatore, e il Religioso a nome di quello la tiene appresso di se, non se ne seruendo, ma per seruirsene, aspetta la licenza del Superiore, non e proprietario, percioche in questo caso il Religioso non ha ne dominio, ne l'uso, ne l'amministrazione

ne

ad di quella coſa. Ma ſe il Religioſo affo-
lutamente faccetta ſenza ſaputa del Su-
periore, e per qualche tempo notabile
duratiene, aſpettando la licenza del Supe-
riore Maggiore, penſo che coſtui ſij prob-
riuario, e la ragione è, perche que-
llo che dourebbe eſſere incorporato
con altri beni del Monafterio, ſenza li-
cenza del Superiore da ſiene appreſſo di
de contra quello che è ſtato decretato
in cap. Cum ad Monafterium de Statu Mo-
nicheri in ſynodo. E videnti in ſeſſo 23 cap.
21. doue ſi dice: Religioſum nihil inueni-
ſit hoc alio ſapere ſa recurre poſſe, ſed ſtatim
in continentis omnia Superiori tradere do-
ibene. il goi o i o i g i l e A l l e u l a n o d e l l a d i

Si domanda, ſe il Religioſo, che riceue da
foraſtieri coſe mangiatue, con pat-
to che egli ſolo le magni, e non l'acqui-
ſti al Monafterio, ſia proprietario?

D V B B I O C V I I

ALCUNI vogliono di nò, percioche in
tal caſo ſolo l'vſo di fatto ſi conce-
de

de al Religioso, del quale egli, come ha-
uemo detto di sopra, e capace.

Ma questa opinione e falsissima, e co-
me tale da tutti è rifiutata, e per tanto si
deue tenere, questo tale esser proprietaria-
rio, la ragione è, perche se bene l'vso di
fatto, con il quale vno si serue di qualche
cosa con licenza del Superiore nõ è con-
tro il voto della pouertà, nondimeno
quando ciò si fa senza tal licenza, è atto
di proprietà.

In oltre, quell'vso di cose mangiatue
è stimato di prezzo temporale, dunque
chi quello senza consenso del Superiore
vsurpa, e proprietario.

In oltre, benchè il Religioso vogli, mai
acquista dominio di alcuna cosa tempo-
rale, ma solo acquista l'vso del fatto, & in
questo consiste la trasgressione del voto
della pouertà, che quello il Religioso
vsurpi senza sapura del Superiore. È per
tanto così tiene Pietro Nauar. *lib. 3. de
rest. c. 1. p. 3. nu. 180. & 181* Sayr. *in clau. Re
gia lib. 9. c. 16. nu. 2. Less. lib. 2. c. 4. dub. 8. n. 70*

un'indole... in onore...
-...
sh



Si domanda, se il Religioso, che senza saputa del Superiore riceue denari da Stranieri per comprar libri, i quali poi palesemente tiene nella sua cella, insieme con gl' altri libri hauuti con licenza, sia proprietario?

D V B B I O C V I I I.

L Azorio *lib. 1. cap. 2. quest. 3.* tiene, costui non esser proprietario.

Ma il contrario penso esser più vero, e la ragione è, perche non sapendo il Superiore, se alcuno di quei libri esposti sia senza sua licenza hauuto, non si dice dar licenza di tenerlo, solo perche da tutti è visto, *cum submissis non feratur in sui cognitum.*

Si domanda, se il Religioso, che riceue qualche cosa notabile, dubitando della volontà del Prelato, peccbi mortalmente?

D V B B I O C I X.

Si risponde di si, e la ragione è, perche quando il caso è dubbioso, migliore è la

238 *Treatato del Nuovo Volente*
è la conditione di quello, che possede: ma
il Prelato possede ragione, accio il Reli-
gioso niente riceua delle cose del Mona-
sterio senza sua licenza, dunque riceuen-
do pecca mortalmente.

In oltre, perche *qui e contra conscientiam
agit adificat ad gehennam.*

*Si domanda, se accioche il Religioso
conscienza pigli, ò dij ad al-
tri alcuna cosa, basti, che il Prelato
c'ha visto, e saputo ogni cosa, taccia?*

D V B B I O. CX.

Si risponde se il silenzio del Prelato fu
solo permissiuo, non è scusato il Re-
ligioso dal visio della proprietà, perche
spesse volte per evitar maggiori mali
Prelati sforzati taceno. Ma si fu appro-
uatiuo del fatto, il quale tiene loco di li-
cenza tacita, senza alcun dubbio, il Reli-
gioso è libero d'ogni peccato. Ma quan-
do il silenzio del Prelato si debbia dire
approuatiuo, questo dalle ciconstanze
della cosa riceuta, ò data, e dalla per-
sona del Prelato, che tace, e del suddito,
che riceue, ò dona, s'ha da raccogliere.

si è

Così

Così tiene il Nauarro cap. *Non dicatis nu.*
22. Circa a super reyal Su. Francisca cap. 6. n.
6. 7.

*Si domanda, se vn secolare desse alcun
denaro ad vn Religioso, con patto che
non l'hauesse da tenere per se, ne per di-
stribuirlo a suo gusto, ma acciò usando
con vna donna, ne pagasse con quello il
prezzo di quella dishonestà, sia obli-
gata quella donna. a restituir quello,
c'ha riceuuto al Monasterio?*

D V B B I O CXI.

Si risponde di no. E la ragione e, per-
che quel denaro non da quel Reli-
gioso, ma da quel Secolare, si dice hauer
riceuuto, e il Religioso fù solo mediatore,
è per ciò son di parere, che riceuendo
detto Religioso quel denaro senza licen-
za del Superiore, non fece contro il voto
della povertà, non l'haucendo riceuuto
per se, ne per distribuirlo a suo piacere,
ma si bene fa contro il voto solenne del-
la castità.

Si

Si domanda se un Religioso, il quale senza licenza del Superiore prega un suo amico, che depositi in mano d'un terzo qualche somma di denari, acciò che da quello la possi dimandare, quando n'haurà, bisogno sia proprietario?

D V B B I O CXH.

Risponde di no, se detto Religioso ha volontà di non riceuer di quel denaro dominio, possessione, o amministrazione, o vero uso indipendente dal Superiore, ma solo intende d'hauer quella commodità, cioè, c'hauendo licenza dal Superiore, possi da quel denaro pigliar quello che gli farà bisogno. E la ragione è, perche in questo caso il Religioso non fa alcun atto di dominio. Il che giudico esser verissimo, benchè quel che depose il denaro habbia intentione di trasferir il dominio di quello nel Religioso, perche mentre egli non l'accetta, sempre il dominio di quel denaro sta appresso il deponente, e può ad ogni suo beneplacito

to disporre di quello, si come poteua prima. E per tanto così tiene San Bonau-
tura in Reg. S. Francisca cap. 4. e Corduba
nel medesimo luogo q. 8. 27. 9.

Questo istesso si dourà dire, se il Reli-
gioso quel denaro tenesse appresso di se
in quel medesimo modo, ch'era appresso
quel terzo, è la ragion di ciò è perche
realmente detto Religioso non altrime-
te tiene quel denaro, che si fusse appres-
so quello straniero, e che vn Religioso
tenghi vna cosa d'altri senza licenza, non
è contrario al voto della povertà.

Ma dirai, questa commodità è stimata
con prezzo temporale, dunque chi senza
licenza del Superiore quella riceue, è pro-
prietario.

A questo si risponde, che riceuere si
fatta commodità acquistando qualche
ragione in essa, è stimata con prezzo tem-
porale: e chi quella riceue senza saputa
del Superiore, è proprietario. Ma è altri-
mente, quando tutta quella commodità
stimata con prezzo resta a fatto appresso
il Padre, e di forte che ne il Dominio,
né l'amministrazione, né l'uso siano ap-
presso detto Religioso.

Qu

Q

Si

Si domanda, se in questo caso il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza del Superiore comanda al depositario, che spenda quel denaro in questa, o in quell' altra cosa?

D V B B I O CXIII.

SI risponde di sì, è la ragione è, perche questo è fare un atto di dominio.

Si domanda, se il Religioso, il quale ha uno che gli vuol dare qualche somma di denari, e prega, che la dia à i suoi parenti, o amici, o vera, se egli piglia quel denaro per portarlo à suoi parenti, sia proprietario?

D V B B I O CXIV.

SI risponde di no, se esso ha volontà di non acquistar dominio, ne ragione alcuna sopra quel denaro, ma che semplicemente gli dice così, Signore io non

hò

hò bisogno di questo denaro, ma se vi piace, mi faria cosa molto grata se lo destinuo à miei parenti. La ragione è, che in questo caso detto Religioso, non fa nessun atto di dominio, atteso che quello, che dà, non trasferisce il dominio nel Religioso, ma egli istesso per mezzo di quello lo distribuisce. Altrimenti faria, quando il Religioso esprella, o tacitamente l'accettasse, e poi domandasse, che fusse dato a i suoi parenti, o amici, perche all'hora hauendolo accettato, egli realmente lo dà, se ben per mano del donatore, e dando senza licenza del Superiore fa senza dubbio còtra il voto della povertà.

Si domanda, se il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza del Superiore riceue reliquie di Santi?

D. V. B. B. I. Q. CXV.

Si risponde di no, la ragione è, perche se bensì le reliquie de Santi sono co-

Q 2 fe

fe, delle quali se ne deve far gran conto, non sono però di prezzo estimabili. E che altrimenti sarebbe, se alcunii manuscritti, o altra cosa di prezzo estimabile rubasse, perche all'hora peccarebbe contra il voto della pouertà con obligo di restituire al Padrone la cosa tolta.

Si domanda, se il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza del Prelato cerca honori, e dignità?

D V B B I O CXVI

Si risponde di no, la ragione è, perche gli honori, e le dignità non sono di prezzo estimabili, ne per il voto della pouertà il Religioso ha rinunciato a simili cose, come dottamente insegna San Tomaso 2.2.9. 186. ar. 7. ad 4.

Dal che inferisce Gaetano, che può il Religioso senza nota di proprietà desiderare l'honore del Sacerdotio, del Dottorato, delle Prelature, e d'altre cose simili

Della Povertà Religiosa 295

li, le quali in premio della virtù, è dottrina si sogliono conferire.

Si domanda, se il Religioso sia proprietario, il quale senza licenza del Superiore procura, o tiene benefici Ecclesiastici?

D. V. B. B. O. CXVII

Si risponde di no, è la ragione, e perchè i benefici Ecclesiastici sono bensì spirituali, e non si possono apprezzare con prezzo temporale, a i quali il Religioso per il voto della povertà non ha rinunciato. Così tiene il Navar. *Comiz. de Regal. num. 21.* Il che giustico esser verissimo quanto è per parte della giurisdizione, o del titolo Ecclesiastico, ma non per tutto de i frutti, per ciò che ha detto volere hauer dominio de i frutti del beneficio, e senza dubbio vizio di proprietà.

Si domanda, se i Frati Minori offeruan-
ti siano proprietarij, li quali con le
mani proprie toccano denari?

D V B B I O CXVIII.

SI risponde di si, perche questo è a lo-
ro prohibito in cap. 8. sua Regula. do-
ue si dice così: *Præcipio firmiter fratribus
omnibus vniuersis, vt nullo modo denarios, pe-
cuniarum recipiant per se, vel per interpositã
personam.* Si è detto *firmiter*, idest inuola-
biliter, per denotare, che tutto l'ordine
non può in questo dispensare, se non fus-
se però in caso d'estrema necessità, quan-
do in altro modo la vita corporale non
si potesse conseruare, perchè alhora gli
saria lecito il riceuere, ò toccar denari
per se, ò per mezzo d'altri. Vltimo s'inten-
de di toccamento politico, con il quale il
denaro si tocca, ò si riceue come prezzo
delle cose. Onde come vn'altra cosa na-
turale i Frati Minori offeruanti gli pos-
sono toccare, come per modo di deuo-

tione

zione, ò medicina, anzi li possino pigliare, e poi subito portarli al sindaco, il quale gli dovrà spendere secondo la Regola per i bisogni dei frati, eccetto se da questo toccamento probabilmente si temesse alcun scandalo, ò pericolo di altra cosa.

Si domanda, se l'usanza di dare, ò ricevere qualche cosa, sia licenza tacita, che isculsi il Religioso dal vizio della proprietà

D V B B I O CXIX.

In questa usanza esser licenza tacita, e lo prova, perche iure di iure per l'aggiogion del voto della povertà ò obligato il Religioso senza licenza del Superiore astenersi da tutte queste cose,

Ma non vedo, che questa opinione habbia saldo fondamento, e però nõ mi piace, ma si deue dire, che se bene sia vero, che quest'usanza non vaglia, che contra la volontà del Superiore il Religioso

Q. 4 dia

dia, ò riceua alcuna cosa, perche questo faria contra il voto della pouertà, il quale per legge diuina, e naturale ha forza d'obligare il Religioso. Ma se in alcuna Religione si trouasse vfanza di dare, ò riceuer qualche cosa, senza saputa del Superiore, sarebbe valida questa vfanza, & iscusarebbe i Religiosi dal vizio, di proprietà, perche all'hora vi interuerrebbe la licenza, e volontà del Superiore prefunta, dichiarata per simile vfanza in tal Religione legitimamente prescritta, è in questo modo niète si da, ò si riceue contra la volontà del Superiore, e contra il voto. XIX. O. C. I. X.

Ma si deue qui auuertire, che questa vfanza di dare, e hoggi fantamente abrogata per la Constitutione di Clemente VIII. della quale diffusamente ne parleremo nel fine del presente libro.

Religioso senza licenza del Superiore
 si fante da tutte queste cose
 Ma non vede che questa opinione hab
 il solo fondamento che non si può
 non si deve dire che non sia vero
 che questa vfanza non sia che contra
 la volontà del Superiore il Religioso
 O. C. I. X.

Si domanda, ſe il Religioſo ſil quale ſenza giuſta cauſa, non accetta quello, che per limoſina gli vien donato da ſtraniere, peccbi contra il voto della pouertà?

D V B B I O C X X I

In queſta queſtione tutti gli autori che uengono, che al Religioſo pecca contra la pauertà, per ciò che ſenza giuſta cauſa impediſe al ben. del Monafterio, il quale, ſe egli accettate quello, che gli vien donato, lo acquiſtarebbe.

Ma tutta la controuerſia conſiſte, ſe al Religioſo peccbi contra il voto della pouertà?

D V B B I O C X X I

A Queſto ſi riſponde di no, è la ragione è, perche il Religioſo per il voto della pouertà non ſ'obliga d'acquiſtar beni

232 *Treatise of the Monastery*
 beni al Monasterio, ma si bene di non
 alina di sopra di ogni di Superiori
 e do colla p. 1133 non, e lora a l'ur
 Si domanda, se il Religioso che scriue,
 -o q. riceue lettera, senza licenza del
 Superiore, sia proprietario.

DIX B B I O CXXII.

SAN BONAVENTURA *di spec. discipl. ad m-*
uitos cap. 4. Nauarri. com. 2. de Regul. num.
1320. Giraff. 1. p. decis. lib. 3. cap. 5. vogliono
 che sia proprietario, nè ciò prouano dal
 cap. *Non dicatis*, dove si dice, esse grande
 peccatum accipere, vel dare literas sine licen-
 tia Pralati. La ragione di ciò può esser que-
 sta, perche riceuere, e scriuere lettere, so-
 no cose, che vagliono denari, atteso che
 la carta, nella quale si scriue val qualche
 cosa, dunque è vitio di proprietà. La on-
 de S. Agostino nella sua Regola cap. 25.
 parlando di questo medesimo soggetto
 dice così. *Quicumque autem in tantum pro-*
gressus fuerit malum, ut occulte ab aliquo litte-
ras, vel quodlibet munus accipiat, si hoc vitio
confiteatur, parcatur illi, et orietur pro illo, si
 in q.

re-

*vero deprehenditur, & committitur ſecundum
arbitrium preſbyteri, vel Preſbiteri grauiſſi pu-
niatur.* Dalle quali parole chiaramente ſi
racoglie, che S. Agoſtino non haueua
per peccato leggiero, ma grande, ſe il Re-
ligioſo ſenza licenza del Prelato riceue
lettere d'alcuno.

Ma a me pare, douerſi a queſto dub-
bio con diſtintione dire in queſto modo,
che ſe la carta delle lettere, che ſi manda-
no, è ſi riceuono, è tanto inutile, che a
giudicio di tutti non val niente, dare, o
riceuere lettere non è peccato di pro-
pria, perche in queſto caſo il Religio-
ſo non s'appropria, ne diſpenda coſa, che
ſ' apprezza con prezzo temporale. Ma
ſe la carta è di gran prezzo per riſpetto
del carattere d'oro, o d'argento, e d'altri
imagini artificioſamente in quella depin-
te, dare, o riceuere lettere ſenza ſaputa
del Superiore, farà peccato mortale di
proprietà: ma ſe la carta con tutte quel-
le imagini, e pitture farà di poco valore,
farà peccato certamente di proprietà, ſi
come il furto di coſa di ſimiſſo valore, ma
non mortale. La qual dottrina ha notato
ſecondo il Nauar. nelle lettere, che ſi
man-

mādano, ò si riceuono in preiudicio della Religione, ò Monasterio, e nell'altre lettere ancora, che contengono cose vane, & impertinenti, ma non di quelle, che sono necessarie, ò vero vtili, le quali il Religioso secondo i sacri Canonj giustamente può dare, ò riceuere senza consentimento del Superiore, come sono quelle, che il Religioso scriue al Superiore, o vero denuncia i suoi delitti.

Questa decisione si deue da noi necessariamente riceuere, perche se la nostra Regola per maggior offeruanza del voto della pouertà, questo chiaramente comanda al cap. 54. mentre dice. *Nullatenus liceat Monacho nec à parentibus suis, nec à quoquam hominum, nec sibi inuicem literas, aut eulogia, vel qualibet munuscula accipere, aut dare sine precepto Abbatis sui.* E questa secondo c'habbiamo detto nel nostro libro *de tribus votis tractat. de obedientia*, obliga à peccato veniale, non vedo con qual ragione coloro, che ciò fanno possono esser'iscusati dal peccato almeno veniale grauissimo, contra la Regola, c'hanno professato.

Si domanda, se il Religioso, che nasconde alcuna cosa dal Superiore, acciò non gli sia tolta, sia proprietario?

D V B B. I O . CXXIII.

S I risponde di sì, il che è verissimo, benchè che infino all' hora habbia tal cosa tenuta con licenza dell' istesso Superiore. E la ragione è, perchè il Religioso, il quale non è apparecchiato di resignar tutto quello, ch' ha ad ogni minimo cenno del Superiore, è proprietario: ma chi nasconde quello, che per vso proprio gli è stato concesso, acciò non gli sia tolto dal Superiore, non è apparecchiato per resignarlo, dunque è proprietario.

In oltre, in fare, tanto è non voler far vna cosa, come usar fraude; acciò non si faccia: ma chi non vol resignar tutto quello che ha, ogni volta che il Superiore il comanda, è proprietario; dunque chi fraudolentemente nasconde alcuna cosa al Superiore, acciò non gli sia tolta, usi-

254 *Trattato del Voto solenne*
milmente proprietario.

Di più, come dal Sacro Concilio di Trento *sess. 25. c. 2. de reformat. Regul.* si caua, tutti i beni deuono esser al Monasterio incorporati, & all'amministrazione de Superiori soggetti; ma chi alcuna cosa nasconde al Superiore, quella dalla sua amministrazione, e dal corpo della Comunità sepera, dunque è proprietario. Onde il glorioso S. Bernardo *ser. 48. ad sororem de modo viuendi. Ergo si ancilla Dei (dice) habet aliquid peculiare, vel absconditum, quod à ceteris ancillis Dei ignoratur, furtum est, peccatum furti est. Quare? quia omnia habet in communis cum ceteris ancillis Dei, & quasi proprium sibi aliud abscondit, hoc furtum est. Hec manifesta fraus est: hoc grande peccatum est. Hoc est iter inferni.* E poco doppo *Ancilla Dei, que semesipsum separat, aliud quasi proprium abscondendo, consequens est, vt separetur a consortio celestis vite.* E nel fine del sermone conclude. *Tu soror venerabilis nihil cales, nihil abscondas, nihil apud te absconsum reponas, in abscondito nihil retineas apud te, nihil remaneat absconditum.* E per tanto così tengono tutti i Canonisti *Turrecrem. Gio. And. l'Archidi. Gersone.*

alio

Sil-

Siluest. Cordub. & altri, quali riferiscono
 sequita Mendoza in *Jurisprudentia*. Que-
 sto istesso sequitano S. Antonino in *3. p.
 tit. 16. c. 1. §. 11. Reditu* in *3. de Bigam. q. 2. c. 7.
 10. Navarre lib. 3. de testam. c. 100. 170. & V.
 lera 3. 2. disp. 20. q. 4. p. 3. di quali tutti unita-
 mente confessano proprium dicitur quicquid
 alicuius Prelati, vel contra eorum voluntatem, et
 nos. E. Mart. Navarr. conf. 70. de Regal. riferi-
 isce, che nelle costituzioni de Padri Cer-
 tofani e fulminata una scomunica con-
 tra quello, il quale con animo d'occulta-
 re tiene, o da ad altri qualche cosa, oltre
 il valore di tre soldi.*

La qual dottrina giudico esser verissi-
 ma, quando il Religioso ceta alcuna cosa
 al suo Prelato, perche crede, che se la re-
 desse, gli la toglierebbe; ma non quando
 questo probabilmente non crede; o vero
 l'asconde; per non parir quella vergogna
 vedendo il Superiore le cose, ch'esso tie-
 ne; o vero l'asconde, accio non sia ripreso
 dal Superiore, che con la sola licenza ta-
 cita tenga cose simili; o vero perche cre-
 de il Superiore non esser inuoluntario
 quanto alla cosa ricevuta, ma quanto al
 modo solo; e finalmente l'asconde, ac-
 cio.

cioche il peccato della proprietà, che ha commesso, riceuendola senza licenza del Superiore, non sia scoperto, hauendo proposito di lasciar subito tal cosa, o vero d'ottenere subito licenza per poterla tenere, non scoprendo il suo peccato, perche all'hora in questi casi non pecca se non venialmente, se altrimenti tiene animo pronto di resignarla, ogni volta che sapesse, che il Superiore non gli la concederebbe, come rettamente risoluono Petr. Naran. lib. 2. de restit. cap. 11. num. 171. Rodr. tom. 3. de Regul. q. 19. ar. 3. & Médoza in suis quodlib. q. 8.

La qual resolutione è molto da esser notata per cōsolatione spirituale di molti Religiosi i quali fonte più per ignoranza, o per inconsideratione, che con animo deprauato riceuono alcune limosine, e quelle poi spendono più liberamente, che non si conuerrebbe, pensando che non dispiacerebbe ai loro Superiori, se ciò sapessero, perche questi tali non peccano mortalmente.

Ma auuertiscano molto bene i Religiosi come serui di Dio, che l'amor proprio, o altra straordinaria cupidigia nō

gli

gli ingāni, pensando, che ciò non dispiaccia à i Superiori, dispiacendoli nondimeno grandemente.

Quindi si raccoglie, che se il Prelato concedesse licenza à vn Religioso di tener qualche cosa, & egli la serua, ò la da in deposito appresso i parenti, ò amici, acciò il Prelato successore vedendola non gli la tolghi, è proprietario, la ragion di ciò è, perche in questo caso il Religioso tiene questa cosa independentemente dalla volontà del Prelato, è per tanto è proprietario.

Non osta, che questo Religioso habbia ottenuto licenza dal primo Superiore, di tener quella cosa di nascosto, perche non ostante detta licenza, può l'istesso Superiore, ò altro à suo piacere reuocarla, & il Religioso per virtù del suo voto è obligato di non impedir cotesta libera reuocatione, ma l'impedisce, quando la nasconde, acciò non gli sia dal Superiore tolta. Così tengono S. Antonino 3. p. est. 16. c. 1. §. 2. S. Bonauentura in Spec. discipl. ad nouicos, p. 1. c. 4. Siluest. verb. Religio 6. q. 7. Less. lib. 2. de iust. c. 4. dub. 5. e Graff. 1. p. decis. lib. 3. c. 5. num. 48.

R Di

Di qui ne segue, che se à tempo della visita mentre i Superiori vanno visitando le celle de Religiosi, per saper quello, che ciascun di loro tiene, qualche fratello asconde alcuni libri, imagini, vesti, & altre cose simili, le quali per non esser conformi all'istituto, è conditione della sua Religione, gli farrebbon tolte da i Superiori, pecca mortalmente, e per consequenza è proprietario,

Ne segue ancora, che il Religioso, che dice d'hauer l'animo pronto a lasciar tutto quello, c'ha con licenza, ad ogni minimo cenno del Superiore, e nondimeno mormora, e si lamenta del Superiore, ò in altri modi si sforza, accioche dal Prelato non gli sia tolto quello, che tiene, nõ è sicuro in conscienza, posciache pecca mortalmente, non solo per lo scandalo che dà; ma ancho perche fa contra il voto della pouertà, per esser detta licenza sforzata, e più tosto permissiua, che concessiua, attesoche spesse volte i Superiori per non eccitar mali maggiori, permettono molti mali minori. Così tengono Pietro Navarra, lib. 3. de rest. cap. 1. num. 179. Less. lib. 2. de iust. & q. dub. 5. Cord. in Reg.

S. Fran.

S. Franc. cap. 24. §. 5. et 7. Augustinus. 3. de Regul. cap. 27. §. 11.

Da que si cava la ragione, per la quale l'uso delle chiese sia stato sempre condannato da Santi Padri, perche da quelle ne viene, che souente i Religiosi contra il voto della povertà acondono molte cose a i Superiori. Onde S. Girolamo in Regula Monachorum cap. 4. dice, sic, sic. *Apudolica fortuna propterea parui, et facultas, neque uita sapta ex dote procedunt, neq. opus sit claustrum, ut tam ex ipsis monstratur caeterum indicij, quod nihil habetur contrastrum praeter legem, quod nihil est claustrum cum, quod est delictum, ysbas amittunt.* E. Cassian. lib. 4. c. 15. si lamenta de i suoi tempi, che tra i Religiosi fusse quest'abuso introdotto per auaritia.

Si domanda, se il Religioso il quale contra la sua Regola, o constitutioni tiene, o dispensa qualche cosa, debbe, ciò facci con licenza del Superior, sia proprietario?

D V B B I O C X X I V .

M Aggione in 4. de Reg. 38. §. 9. pensa, che costui sia proprietario, alla cui opi

R 2 nio

nione benchè vacillante s'accosta l'Azorio *lib. 12. cap. 11.* la ragion di ciò può essere, perchè qualunque Religioso ha, o dispensa alcuna cosa temporale senza licenza del Superiore, è proprietario, Ma costui è tale, poichè tiene, o dispensa alcuna cosa contra la sua Regola, o constitutioni, dunque è proprietario.

Ma à me pare, che bisogna dir così, o il Prelato può in quella Regola, o constitutione dispensare, o no, si può, è vi interviene giusta causa di dispensare, nissun peccato di proprietà commette: se non può, fa contra il voto della pouertà, perchè all'hora tiene, o dispensa alcuna cosa senza legitima licenza.

Si domanda, se il Religioso, il quale contra le sue constitutioni piglia il giusto stipendio per le prediche, confessioni, o messe, sia proprietario?

D V B B I O CXXV.

AD alcuni è parso di no, supposto, che le constitutioni di quella Re-

oim

li-

Rigione non obligano a colpa nessuna.

Ma più probabile mi pare la sentenza del Molina *tom. 3. de iust. disp. 687 de Rodriq. tom. 3. de Regul. q. 29. ar. 13. et in fam. casuum. p. 2. c. 31. nu. 16.* e di molti altri, li quali tengono, questo Religioso esser proprietario, e la ragione e in pronto, perche questo Religioso nella sua professione fece voto di vivere senza proprio, dunque pigliando quel denaro contra la mente del Superiore commette atto di proprietà, benché non lo ritenga appresso di se. Il che è verissimo, benché tal Religioso habbia licenza dal Superiore, di pigliar quello, che gli vié offerto per i suoi bisogni, percioche non solo appartiene al voto della povera, che il Religioso non habbia denari, ma anco, che in questo, & in quell'altro modo nelle sue constitutioni prohibito non acquisti. Onde il Religioso mentre fece voto di povera secondo le sue constitutioni, nel medesimo tempo fece voto, non solo d'astenersi di non pigliar denari, ma ancho di non pigliarli in questo modo. Onde non perche il Superiore dispensa, che il Religioso possi ricever denari, s'ha da credere,

R 3 che

che dispensi nel modo d'acquistarli, il quale è contrario non solo alla ybbidiēza, ma ancho all'ampiezza del voto della medesima Religione.

Si domanda, se in questo caso il tale Religioso sia obligato restituire quello

che se ne è riceuto.

Pietro Navar. lib. 3. de mat. cap. 1. §. 3. nu. 179. et 180. Humplid. 9. de exher. cap. 22. nu. 3. et Rodrip. 2. sua sum. cap. 13. nu. 17. vogliono, che colui, che si è a ciò obligato, ma lo può tenere, e spenderlo ne i suoi bisogni. La ragione è, perche havendo detto Religioso ottenuto licenza dal superiore, di ricever quello, che gli sarà offerto, e di quello servirsi, non è obligato dare quello, che così ha ricevuto al superiore, ne meno al donatore, non gli facendo in questo torto alcuno, perciocchè l'opera sua vale tutto quello, e se bene riccuendo quel stipendio peccò contra la religione, violando il voto della povertà

vertà, non pecca parò col ritenerlo, ma se non ha detta licenza, e obligato a consignarlo in mano del Superiore.

Ma è opinione più probabile, che costui sia obligato a restituire quello, c'ha così riceuuto, e se non propriamente, e con rigore, per non hauer peccato contra giustitia, la quale solo e quella, che violata obliga alla restitutione, nò dimeno è a ciò obligato per ragion' del voto, percioche si come quello c'ha fatto voto di seruir gratis a Iddio in hospitale, e patriעה, per tal seruijo bpendio, resta obligato a restituirlo, non per legge di giustizia, ma per ragio' del voto, il quale ancor si può adempire, attesoche ritornando quel bpendio al donatore, il seruijo si fa gratis, come obliga il voto a così quel Religioso essendo per virtù del voto solenne di pouertà affretto a celebrare, ò predicare gratis, si poi riceua per simili funzioni denari, oltre il peccato mortale di sacrilegio, che riceuendoli commette, resta obligato per ragion del voto a restituirli al donatore, percioche ancora il voto si può adempire, perche ritornato detto denaro, vera-

R 4 mente

264. *Trattato del Voto solenne*
mente quel Religioso celebra, ò predica
gratis.

Si domanda, se tal Religioso possi far que-
sto patto, cioè, che vno dia la limo-
sina à poueri, & egli dica le
Messe?

D. V. B. B. I. O. CXXVII.

Srisponde di nò, e la ragion'è, perche
realmente il Religioso è quello, che
con le sue messe acquista quella limosina,
e la dà à poueri, è così non si può dire,
che costui dica le messe gratis, secondo
che la sua Regola, ò constitutioni com-
mandano, così insegnano Pietro Nauar.
lib. 3. de rest. cap. 11. nu. 170. è Rodriq. com. 3.
de Regulari quist. 29. ar. 13. & p. 12. Sum. c.
3. 1. 10. 13.

Quindi è, che se vno desse liberamen-
te 30. giulij à tale Religioso, nò sarebbe
vizio di proprietà, sedetto Religioso
gratis promettesse di 30. Messe, e la ra-
gion di questo è in prompto, perche tutte
queste cose si fanno gratis. E per listessa

ra

ragione, si senza patto detto Religioso promettesse dir delle messe, è quell'altro in segno di gratitudine della limosina, non sarebbe proprietario, presupposto che detto Religioso habbia ottenuto licenza di pigliar quello, che gli faria offerto in limosina.

Si domanda se i Religiosi, i quali secondo la lor Regola, o constitutioni sono incapaci di hereditaria successione, quella contra la lor Regola, o constitutioni riceuono, siano proprietari, con obligo di restituirle?

D V B B I O. CXXVIII.

Si risponde di sì, e la ragione è, perche i tali Religiosi hanno promesso seruar povertà secondo le loro constitutioni, una delle quali gli proibisce di pigliar heredità, dunque se quella accettano, fanno contra il voto della povertà.

In oltre, chi senza giusta licenza riceue alcuna cosa temporale, è proprietario, ma in questo caso detti Religiosi ac-

cet-

366 *Trattato del Vocabolario*
gettando qualche heredità, quella senza
giusta licenza riscuoto, dunque sono
proprietarij, è peccano ancho contra
giustizia, offendendo le ragioni di quello
al quale di ragion peruenne. Così S. An-
tonino 3.º. tit. 16. §. 1. §. 13. et 13. è Pietro
Nauar. lib. 3. de rest. cap. 1. num. 285.

*Si domanda, se vn Religioso, il quale
senza espressa, o tacita licenza del
Superiore gioca, sia proprietario, e
l'altro sia obligato à restituire quello,
c'haurà guadagnato?*

D V B B I O CXXIX.

IN questo caso è cosa certissima, che
il Religioso, il quale senza alcuna li-
cenza del Superiore si gioca alcuna cosa
temporale del Monasterio è proprietaria-
rio, e l'altro resta obligato à restituir
quello, che ha vinto, come rettamente ci
insegna S. Tomaso comunemente rice-
uuto 2. 2. q. 32. ar. 7. ad secundum.

*Ma tutta la difficoltà consiste; quando
il Religioso gioca alcuna cosa
con licenza del Superiore.*

D V B B I O . C X X X .

Alfonso de Castro lib. 2. de lege poen-
nals c. 2 vuole, che il tal Religioso
sia proprietario; benchè sia Prelato, &
habbi l'amministrazione de i beni del Mo-
nasterio, e quell'altro che vince esser obli-
gato alla restituzione, e ciò prova, perchè
il giocare è atto di dominio, e i Superiori
delle Religioni non sono veri padroni,
ma amministratori della robba del Mo-
nasterio; dunque non potranno ne essi
giocare, ne dar ad altri, sì fatta licenza.

Ma migliore opinione è la contraria,
e à ciò mi mouo, perchè tra gl' usi leciti
& honesti, per i quali il Religioso può
spendere qualche cosa si computa il gio-
co honesto fatto per recreatione, dunque
con licenza espressa, o presunta del Super-
iore è lecito al Religioso per causa di
honestà recreatione d' esser al gioco
qual-

268. *Trattato del Voto solenne*
qualche moderata quantità di denari, come insegnano Maggiore in 4. diff. 18. q. 13. Ledesm. 2. p. 4. q. 15. ar. 5. & Alcoser lib. de Ludo cap. 11.

Si domanda, se il Religioso, il quale non può perdere, possi guadagnare?

D V B B I O CXXX.

IL Nauarro in Manuali cap. 20. num. 12. & il Cardinal Toletto lib. 5. c. 27. num. 10 dicono di sì, eccetto però se il Religioso falsamente dicendo d'hauer facoltà di perdere, tirasse l'altro al gioco, perche in tal caso non potrebbe guadagnare, e guadagnando, farebbe obligato alla restituzione.

Ma la contraria opinione mi piace più, e la ragione, che a ciò mi muove, e, perche tra quei, che giocano, la conditione deue esser vguale. Così tégono Soto lib. 4. q. 5. ar. 5. Henriq. lib. 7. de indulg. c. 35. nu. 5. Mal. co. 2. disp. 519. Rodriq. p. 1. sum. cap. 189. nu. 3. Valent. 2. 2. d. 5. q. 6. p. 5. e molti altri.

Ma questo vien limitato da Henriq. e Ro-

e Rodriq. eccetto ſi quell'altro, che gioca non ſapeſſe, che quel Religioſo fuſſe incapace di perdere, e la ragione di ciò è, perche *ſcienci, & uolenti non fit iniuria.*

Ma queſta limitatione non mi piace, perche mouendofi quell'altro a giocare per affettion del gioco, non ſi deue credere, ch'egli giocando vogli cedere alle ſue ragioni, cioè ch'egli vogli perdere, ma non guadagnare: ſi come quello, che compra vna coſa più di quel che vale, non par, che vogli renunciar le ſue ragioni, cioè; che quel che vende ſia libero di reſtituir quel di più, eccetto ſe per conietture ſi venghi in cognitione, che l'altro habbi voluto dar gratis quel di più, come rettamente c'inſegnò *Rebello de contrah. p. 2. lib. 1. q. 4. ſect. 1. nu. 4.* Il che con buoniffima ragione ſi può credere, quando quell'altro conobbe l'impotenza del religioſo, e non per guadagnare, ma per re-creatione ſi moſſe a giocare, ne la coſa è di gran momento,

Si

Si domanda, se il Religioso possi senza
 espressa licenza del Superiore rice-
 uere alcuna cosa?

DUBBIO CXXL

Per soddisfare a questo dubbio dico
 primieramente, che il Religioso, il
 quale con licenza del Superiore va in
 peregrinaggio, lontano dal Monasterio,
 tiene tacita licenza di poter riceuer tut-
 to quello, che per strada gli verrà offerto
 in limosina, e la ragion è, perché in tal ca-
 so non fa alcuna ingiuria al Superiore,
 anzi più tosto procura l'utile del Mona-
 stero, e non vero, che sarà obligato, per
 obbligo che farà al Monasterio, manifesta-
 re al Superiore quello, che avrà ricevuto.
 Secondo dico, che il Religioso mentre
 è nel Monasterio può senza nota di pec-
 cato mortale riceuer da suoi amici alcu-
 ni presentucci, come due para di pernici,
 ò di galline, due scatole di confetti, ò al-
 tra cosa simile. La ragion di ciò è, per-
 che circa le sudette cose i Superiori non
 sono

sono troppo involuntarij, così viene
 L. 1. p. 1. cap. 6.

Ma qui si deve molto bene avvertire,
 che questa risoluzione non ha luogo nell
 la nostra congregazione, nella quale la
 Regola del Santiss. Padre nostro S. Bene-
 detto strettissimamente s'offeria, perciò
 che nel cap. 54. è scritto così. *Nullatenus
 liceat Monacho nec a parentibus suis, nec a
 quoquam hominum, nec sibi invicem litteras, aut
 eulogia, vel qualibet munuscula accipere, aut da-
 re, sine consensu Abbatis sui. Quod si etiam a pa-
 rentibus suis ei quicquam directum fuerit, non
 profanum suscipere illud, nisi prout indicatum
 fuerit Abbati.*

Terzo dico, che nelle Religioni refor-
 mate, doue i Superiori ordinano sott'vb-
 bidienza, che i sudditi non possino rice-
 uere cosa veruna senza espressa licenza
 del Superiore, pecca contra il voto del-
 la povera quel Religioso, il quale senza
 tal licenza riceue qualche cosa, benchè a
 esso gli paia, che se il Superiore ciò sa-
 pesse, gli la concederia, e la ragione è,
 perchè se la licenza tacita s'ammettesse
 in quel caso nelle Religioni reformatè,
 s'aprirebbe la porta, per la quale entra-
 rebbe

272 *Trattato del Voto solenne*
rebbe facilmente la relaxatione.

Ma se per forte occorresse qualche necessit , e il Superiore fosse lontano, all' hora   mio giudicio, non faria almeno peccato mortale riceuere, o spendere qualche cosa senza detta espressa licenza del Prelato, perciocche li Statuti delle Religioni deueno esser ragionevoli, e pieni pi  tosto di carit , che di rigore, e cos  si deue presumere, che siano tali statuti.

Si domanda, se il Religioso sia proprietario, il quale senza saputa del Superiore piglia alcuna cosa di quello, ed egli con la sua industria ha guadagnato?

D V B B I O CXXXII.

Si risponde di s ,   la ragion di ci   , perche tutte le fatiche de i Religiosi deueno seruire per vtile del Monasterio, e tutto quello, che il Religioso in qual si voglia modo acquista, l'acquista al Monasterio, dunque delle sue fatiche niente pu  applicare a se, perche se ci  facesse, commetterebbe furto. Onde S. Agostino

Della povertà Religiosa 1173

In ferm. I. ad fratres Eremit. Nemo quicquam ex opere suo sibi aliquid appropriet, sed omnia communiter utantur. Si quis contra hoc fecerit, facti iudicio condemnatur. Et in Regula cap. 27. Ita sane, ut nullus sibi aliquid operetur, sed omnia opera vestra in commune fiant.

Dalla qual risoluzione si raccoglie che il Religioso senza licenza del Superiore non può dar alcuna cosa di quelle, ch'egli con la sua industria, o arte acquista, come corone, cto ci, tocchiari, & altre cose simili. E la ragione è, perche si tutto quello, ch'acquista, il Religioso è del Monasterio, come potrà egli di quello disporre senza licenza del Superiore?

Si domanda, se il Religioso possa senza titolo di proprietà ritenere quello, che ha ritronato?

D V B B I O CXXXII.

Si risponde di no, e la ragione è perche il Religioso per virtù del voto di povertà non solo ha rinunciato da se ogni

dominio di cose temporali, ma anco ogni titolo di dominio, tra i quali vno è, ha-
uer ragione di tener le cose ritrouate: po-
trebbe ben il Monasterio, se di quelle è
capace ritenerle, come communemente
tutti i Dottori dicono.

*Si domanda, se i Prelati delle Religioni
possino far donazioni?*

D. V. B. B. L. Q. CXXXIV.

Non disputiamo adesso, se secondo la
confirmazione di Clem. Ottauo de
la ragione numeram, i Prelati delle Religio-
ni possino far donazioni, percioche det-
ta Costituzione (della quale in fine di
questo libro ne tratteremo a lungo) chia-
ramente dichiara, quali donazioni possi-
no far i Prelati Regolari, e quali gl'altri
Religiosi priuati, e contiene la forma,
che detti Religiosi deueno seruare nelle
cose da darsi. Quello dunque c'hora cer-
chiamo è, se *Iure communi* i Prelati delle
Religioni possino far donazioni?

E prima è cosa certa, che i Prelati Re-

go-

golarì possono far donationi remuneratorie, purchè esse siano moderate.

Ma tutta la difficoltà versa, se possono far donationi puramente liberali?

IL Naurto: *in cap. mendicatis viciis* & *in cap. q. 9. de Regularibus* dice di non poterlo. Ma il contrario come più vero si deve tenere, e la ragione di ciò è, perchè quest'abbazia Religiosa, come se stessa. *Historia Naurto nel detto cap. Non dicitur* non è fatto Abbate o Priore d'alcun Monasterio, e il beneficiato, atteso che l'Abbate, o Priorato, e altre Prelature, sono propriamente beneficii Ecclesiastici, onde *Inter cetera* tenere ampia facultà di *quibus potestatem*, di disporre de' beni del Monasterio, da' quali concessi come gli altri beneficiati possono fare donationi liberali, questo medesimo potranno fare i Prelati Regolari, *ut etiam* però se per statuti particolari della Religione ad al-
 gli venisse ciò proibito.

Quindi ne viene che i Prelati delle Religioni possono far donationi, non solo per remunerar qualche servizio ad al-

omne

no

no, è per mantenere in amicitia i benemeriti di suoi Monasterij, ma ancho per acquistar nuoui amici, ò vero p altri fini leciti, & honesti, secondo la facoltà del Monasterio, hauendo ancho risguardo all'altre circostanze, è statuti delle Religioni, circa la quantità, ò modo.

L'istesso si dourà dire del Sottopriore, ò Vicario, al quale in assenza del Priore è commessa la cura del Monasterio, se di altra parte la sua potestà non gli viene limitata, così tiene il Molina *tom. 2. de iust. disp. 206. & Lop. cap. 55 & 56.*

Ma q' s'auuertisce, che tra i Prelati Regulari non si troua vguale facoltà in disporre i beni del Monasterio, per cioche appresso il Prouinciale si troua maggior potestà, che appresso il Priore, & appresso il Superior Generale più piena, e più abbondante, che appresso il Prouinciale. La ragion di ciò è, perche si come i Vescouo per i ragioni dello stato, e di più copiosi frutti, possono far maggior donatiui, così i Generali, e i Prouinciali, i quali nelle Religioni sono come Vescouo, à proportion, hāno maggior autorità de gl'altri inferiori Prelati

come

come rettamente c'insegna il Nauarr. lib.

3. de resit. cap. 4. nu. 183.

Si domanda, se il Superiore del Monaste-

rio, il quale secondo i Statuti della Re-

ligione tiene facoltà di dare v. g. un-

scudo, possi senza incorrere in vizio di

proprietà, far più donationi, le quali

vnite insieme eccedeno la somma à lui

assegnata?

assignata?

D V B B I O CXXXV.

SI risponde di sì, purchè tali donatio-

ni non si faccino in fraude della leg-

ge, il che all'hora farebbe, quando il Su-

periore vedendo di non poter dar dieci

scudi in vna volta, facesse dieci donatio-

ni, dando per ogni volta vno scudo.

Si domanda, se il Religioso possi, senza li-

senza del Superiore, dare alcuna

cosa à forastieri?

D V B B I O CXXXVI.

IN questo caso è cosa detta, che niun

Religioso può dar cosa alcuna per vsu

illeciti, & inhonesti; la ragione è, perche non potendo il Religioso dar cosa alcuna senza licenza espressa, ò tacita del Superiore, non potrà mai presumere, tal licenza poterfi estendere à cose illecite, e profane, non douendo, ne potendo il Superiore darli fatta licenza à suoi sudditi, *cum potestas ipsius non in destructionem ei fuerit concessa.* Così Molina tom. 2. de iust. disp. 276.

Ma quello, che fa difficoltà è, se il Religioso senza licenza del Superiore

possa dar qualche cosa à forattieri per cose lecite, & honeste?

Si risponde di no, & la ragione è, perche non hauendo il Religioso cosa, che sia sua, niente potrà dare à forattieri senza licenza del Superiore, così si caua dal cap. non dicimus, doue li dice Certum est Religiosos nihil habere, possidere, dare, vel accipere sine Superioris licentia debere. Il che è vero, benchè egli dia alcuna cosa di quelle, che per suo uso gli sono state concesse dal Superiore, perche non hauendo il Religioso

giusto se non fuo del fatto, non può darlo a se, concesso dar ad altri non è questo ufficio del viuario, ma del fruttuario. Onde San Basil. *in y. p. an. 1. 8. dare (inquit) non carus vis est, sed elus, qui dispositionem sibi commissam habet.* E S. Benedetto cap. 35. di sua Regola Precipue (dice) *hoc vitium cuiusvis ampuandum est, ne quis proficiat aliquid dare sine iussione Abbatis.* Così tégono Molina *tom. 2. de iust. diff. 2. 2. diff. 1. 6. q. 4. p. 3. R. d. i. q. 2. m. 3. de Regul. q. 2. ar. 10.* e molti altri.

Si domanda se il Religioso, il quale senza saputa del Superiore da alcuna cosa

alli Stranieri, peccchi mortalmente, e sia proprio tanto?

D V B B I O XXXVII.

Si risponde di si, e la ragione è, perché non habendo il Religioso niente di proprio, dando alcuna cosa senza licenza del Superiore pecca contra giuritia.

Ma direte, Padre la portare troppo

rata, è non bisogna esser tanto scrupoloso, perche vediamo, che altri Religiosi non fanno tanta difficoltà in riceuere da i parenti, o amici vn Breviario, vn paro di pernici, o di galline, doi marzapani, &c. è parimente di dare ad altri vn libro, vna corona, vn Reliquiario, & altre cose simili, senza dimandarne licenza, è pur hanno l'istesso voto di pouertà, è sono dotti, e timorati di Dio.

Vi rispondo, che non hauete ragione di parlar così come voi fate, perche se bene in alcune Religioni discadute, li Religiosi d'essi fanno tutte queste cose non solo senza peccato, ma con merito, ma di qui non potete inferire, che ne anco noi peccaremmo facendo l'istesse cose; perche in altre Religioni si fanno queste cose con licenza espressa, o almeno tacita, o interpretatiua de Superiori, ch'è quando i Superiori vedeno, che vna cosa si costuma comunemente nella Religione, è potendola commodamente impedire, non lo fanno, ma dissimulano. *Quia quitacet, consentire videtur.* Ma nella nostra Congregatione riformata, & in molte altre, doue non v'è tale licenza; si facessi-

mo queste cose, non solo peccareffimo
contra la Regola, è contra le constitu-
tioni, che cio strettamente prohibiscono,
ma ancora contra il voto della pouertà.
E così non sono scrupuli, ne strettezze
quelle, c'habbiamo dette, ma verità ben-
fondata ne i Sacri Canonì, e dottrina
comune de Dottori. I R R V O

Da qui si caua vn documento d'oro,
s'esser notato così in questa, come in al-
tre simili materie, & è, che per poter giu-
dicare, se vn Religioso peccin in queste,
ò in quell'altre cose, ò fa contra il voto
della pouertà, bisogna informarsi dell'v-
sanza, che corre nella sua Religione circa
quelle cose, per saper se v'alcèzza espres-
sa, ò tacita per farle, perche molte volte
potranno esser le cite in vna Religione,
per esserui in essa questa licenza tacita,
che non saranno lecite in vn'altra per m-
camento di tal licenza.

Si

Si domanda, se il Religioso possi senza licenza del Prelato dar qualche cosa a vn altro Religioso del medesimo Monasterio?

D V B B I O CXXXVIII.

Si risponde di no, e la ragione è, perche il Religioso, che dà alcuna cosa senza licenza del Superiore commette furto, e fa vn'atto di dominio, le quali cose sono à esso prohibite, come si caua dal cap. *Nō dicatis.* doue è scritto. *Quod si quislibet fratrem cuiusdam aliud offerre voluerit, primò quidem Priori insinuetur, et sic suscipiatur:* Onde il Padre San Benedetto cap. 33. nella sua Regola dice così *Præcipue hoc vitium radicatus amputetur de Monasterio, ne quis presumat aliquid dare, aut accipere sine iussione Abbatis.* E San Bonauentura in *spec. discip. tom. 2. cap. 4.* dice. *Proinde fratres nullatenus sine licentia Superioris neque à se inuicem, neque à fratre rem aliquam accipere, aut dare attentent.* E per tanto così tengono Cord. in *sum. casuum q. 109. Rodriq. tom. 3. de Regular.*

Da qui si cava, che non merita esser sc-
 ito Rodriq. p. 2. *sum. sum. n. 90 n. 19.* il qua-
 le dice, che non pecca il Religioso, il qua-
 le senza licenza del Superiore da ad vn'
 altro de' suoi Monasterio. *ys* libro, che
 valeffe cinque ducati, fatto però, se il Re-
 ligioso, che da non credesse, che l'altro
 che riceua il libro fusse vn dissipatore,
 percioche restando il tutto in casa, si pre-
 sume, che il Superiore non disgustarebbe
 d'esso. Non deue, dico, esser tenuto, per-
 che quella donatione, almeno gli dispiac-
 era quanto al modo, e così non faria li-
 bero quello, che da, dal peccato veniale,
 ma non sarà mortale, per la piccolezza
 della mat ria, restando detto libro nel
 medesimo Monasterio: ma altrimenti si
 direbbe, se il Prelato fusse inuoluntario
 non solo quanto al modo ma ancho qua-
 nto alla cosa stessa, perche all'hora fareb-
 be peccato mortale contra il voto della
 povertà.

Inoltre si cava, che quei Religiosi, i
 equali di quelle cose, che gli sono state co-
 ncedute per suo uso, o lasciano per legato al
 suo Monasterio, o ad altra Chiesa dell'i-
 stessa

284 *Trattato del Voto solenne*

stessa Religione qualche somma di denari, con questo patto, che per le loro anime si facciano tanti anniuerfarij, o vero di quelli comprano calici, o altri ornamenti per l'altare, o vero, fanno altre spese di sua testa, Peccano mortalmente contra il voto della povertà, la ragion di ciò è, perche si è vero come è verissimo, che il Religioso non habet velle, nec velle, e che non è padrone della veste, della quale si veste, ne del pane, che mangia, come potrà senza licenza del suo Superiore disporre in questo modo di quelle cose, che per suo uso gli son concesse.

Si domanda, se gl'Vfficiali del Monasterio possino senza licenza del Superiore far donationi?

D. V. B. B. I. O. CXXXIX.

IN questa difficoltà tutti gl'Auttori conuenengono, che gl'Vfficiali non possono far donationi per cose illecite, e profane, e se ciò fanno, incorrono nel vizio di proprietà, e la donatione è nulla, e per

con-

con-

consequenza chi riceue, resta obligato à restituire quello, c'hà riceuuto, al Monasterio. Così Molina *tom. 2. de iust. disp. 270.*

Ma tutta la controuerfia consiste, se gli Ufficiali possino far donatione per cause pie?

A Questo si risponde di no, e la ragione ne è, perchè chi senza licenza tacita, o espressa del Superiore, dà alcuna cosa, benchè per cause pie, è proprietario, percioche fa vn atto di dominio, e dispone de i beni del Monasterio, come padrone, e perciò non hauendo detti Ufficiali tal licenza, come sopponiamo, peccarebbono non altrimenti, che si fussero Religiosi privati, il che è verissimo, benchè tal donatione ceda in utilità del Monasterio, come per essempio se per uso loro, o d'altri Religiosi comprassero vn libro, vn stuc cio, vna tonica, vn para di scarpe, o altra cosa simile. Onde San Basilio *in quest. comp. explic. q. 144* parlando de gl' Ufficiali del Monasterio, e della cura, che loro deueno hauere circa l'ammi-
ni-

nistratione de i beni, diceua. *Qui abutitur, velut sacrilegus iudicetur*. Et il Padre San Benedetto cap. 31. della sua Regola ragionando del Cellerario dice così. *Sine iussione Abbatis nihil faciat*. E poco doppo soggiunge. *Neque auaritia studeat, neque prodigus sit, & extirpator substantia Monasterii, sed omnia mensurate faciat, & secundum iussionem Abbatis sui*. Parimente San Bonauentura in *Spec. discipl. 1. p. c. 4.* parlando de gl' Vfficiali del Monasterio, insegna tutte le cose, che da quelli si danno, douersi dare à nome del Prelato. *Ut videtur quidem* (dice) *non secundum propriam voluntatem, sed prout sibi à Superiore fuerit constitutum.* ut ob hoc non dicitur peccare
 Di qui viene, che i Procuratori, o Cellerarij, i quali in altri vfi, che ne i tassati dal Superiore, benehe quei siano leciti, & al Monasterio utili, spendeno i beni del Monasterio senza espressa, o tacita licenza del Superiore, peccano mortalmente contra il voto della povertà. E la ragione è, perche vfanò, e disponfano detti beni come se fossero padroni, e non dependessero da altri. Così insegna San Tomaso 2. 2. q. 32. art. 10. ad 1. S. Antonino 3. p.

11. R. 6. cap. 1. S. 11. Siluest. Verb. Religio. 6. nu.
7. Less. lib. 2. de iust. cap. 41. dub. 9. e Rodriq.
co. 3. de Regul. q. 29. Ar. 10.

Si domanda, se i Religiosi, i quali quanto
al dominio acquistano al Monaste-
rio, ma quanto alla commodità, e libe-
ro uso delle cose, acquistano à se, quali
sono quelli, i quali perpetuamente vi-
uono fuori de chiostri del Monasterio,
possino far donazioni per cause pie

D V B B I O CXL.

Al che rispòdendo dico primieramé-
te, che i Religiosi, i quali cò privile-
gio del Papa, ò con licenza de Superiori
perpetuamente dimorano fuora del Mo-
nasterio, e i quali tengono facoltà d'ammi-
nistrare i beni, i quali con la loro indu-
stra, ò fatica acquistano, e di quelli di-
sporre etiamdio per donazioni conueni-
ti al lor stato, come ottimamente risolve
Molina tom. 1. de iust. disp. 140.

Ho detto prudentemente (con la sua
in-

Se l'istesso si deue dire de i Regolari, che sono stati cacciati dal Monasterio?

D V B B I O C X L I.

Srisponde di sì, e la ragione è, perche costoro sono essenti dall'vbbidièza de i Superiori.

Si domanda, che cosa in questo luoco s'intende, per honesta sustentatione?

D V B B I O C X L I I.

Srisponde, che per honesta sustentatione sono comprese non solo quella cose, che per nutrir la sua persona, e famiglia sono necessarie, ma ancho quelle, che per far conuiti moderati secondo il suo stato à i suoi parèti, & amici: e per riceuer hospiti, non solo quando a questo è per legge obligato, ma ancho quando per sola humanità, & yrbanità è à ciò affretto.

In oltre per nome di honesta sustentatione s'intédono nõ solo le donationi remuneratorie, ma àco le pure liberali, pur

che

T

che

che siano moderate secondo la conditione, e stato del donatore, ch'altrimente reddondarebbe in gran pregiudizio delle opere pie, nelle quali detto Religioso è obligato di dispensare tutto quello, che oltre la sua conueniente sostentatione, de i frutti del beneficio riceue: Così il D. Nauarro in apolog. q. 1. mon. 82. nu. 9. & il Molina tom. 1. de inst. disp. 145.

E da qui nasce, che il Religioso beneficiato, il quale spende i frutti del suo beneficio in usi profani, o per arricchir i suoi parenti, o amici, pecca mortalmente contra il voto della pouertà, e la ragione è, perche contrauiene al decreto, e comandamento del Sacro Concilio di Trento sess. 12. cap. 1. de reformat.

Si domanda, se il Religioso, che ha peculio, possi senza licenza del Superiore, spendere qualche cosa di quello in elemosina?

.D V B B I O. CXLIII.

In questo caso e cosa certissima, che i Superiori delle Religioni, non solo di quel-

quello, ch'è superfluo al Monasterio, ma ancho di quello, ch'è competente allo stato d'esso, possono, e deüono far in vita, con perenti, e moderate donazioni per cause pie, & in elemosina; le quali la loro retta amministrazione richiede, come dottamente c'insegna San Tomaso comunemente riceuuto in 4. dist. 15. q. 2. ar. 5. *quest. Ultim.* e il Molina *tom. 2. de iust. disp. 276.*

Ho detto notantemente (in vita) perche in morte non possono lasciar cosa veruna per testamento, beche sia per cause pie, senza espressa licenza del Papa.

L'istesso si deue dire de i Religiosi essenti dall'vbidienza de Superiori, de i quali so' rarissimi, percioche se costoro, come hauemo detto, possono spendere in vii leciti, & honesti, con piu forte ragione potranno fare in elemosina.

8. de iust. disp. 276.

Ma la difficoltà consiste de i semplici Religiosi, i quali stanno nel Monasterio, cioè se questi tali possono senza espressa, o tacita licenza del Superiore, del loro peculio far donazioni per cause pie, & in elemosine?

SI risponde di nò, e la ragione è, perchè i Religiosi sono solo vsuatij de i beni del Monasterio, e perciò non possono delle cose a loro còcesse, altrimenti disporre, se non quanto gli vien permesso da i Superiori. Il che è tanto vero, che quel che loro tengono con obligo di darlo a poueri, non lo possono dare senza licenza de i Superiori, come si caua benissimo dalla Clem. 25. Sed & tales, doue si dice così *Simplex Religiosus non potest erogare pauperibus suum epitogium nisi iure licet, quòd illa clementia iubet ei erogare.* Così Nauarr.com. 2. de Regul. nu. 8.

Si domanda, se i Procuratori, o Cellere-
 ri possono senza licenza del Superi-
 ore dar qualche cosa in ele-
 mosina?

DUBBIO XLIV.

Risponde di no, e la ragione e, perche
 non essendo essi padroni de i beni del
 Monasterio, ma solo amministratori,
 nient'altro possono dare in elemosina, se
 non quello, che da Superiori e stato a lo-
 ro commesso, come c'insegna San To-
 maso 2. 2. q. 3. art. 8. doue dice cosi. *Mo-
 nachus se habet dispensationem a Pralato com-
 missam, potest elemosynam facere de rebus Mo-
 nasterij, secundum quod sibi est commissum. E
 Sant Antonino 3. part. 16. cap. 1. §. 11. dice.
 Religiosus de concessis bonis ad usum, nihil po-
 test donare, etate elemosynaliter, nec de eo
 quod acquirit per industriam aliquam, nec de
 bonis paternis, quando sibi commissores ad
 usum, ut amf fieret procurator, quia omnia
 sunt Monasterij, et dicitur in 1. cap. Non de-
 tatis, nisi super hoc habeat licentiam dandi.*

nunc bene utatur, alias dissipato erit. Questo istesso insegna il Nauarro *com. 2. de Regular. nu. 8. et 9.*

Ma qui bisogna auuertire bene, che con licenza presunta del Superiore tutti i Religiosi possono sicuramente secondo il loro stato della pouertà, e del Monasterio far alcuna limosina. In questo e necessario, che tal licenza sia senza dubbio presunta, perche basta, che sia probabilmente tale, come in proprijs terminis e insegna San Tomaso 2. 2. q. 37. ar. 8. ad a. 6. 2. e nota elegantemente il Molina *tom. 1. de iust. disp. 276.*

Di qui si caua, che i Procuratori, o Cellerarij possono fare quelle limosine, o donationi, le quali i Procuratori, o Cellerarij dell'istessa Religione hanno hauuto vsanza di fare, e la ragione è, perche il Superiore commettendo a vno l'ufficio di Cellerario, si presume, che *eo ipso*, gli dia licenza di far quello, che intorno a ciò fanno i Cellerarij della Religione. Così tiene l'Azorio *lib. 12. cap. 10. q. 3.*

Quindi ne segue, che i semplici Religiosi quali senza licenza espressa, o presunta del Superiore fanno elemosina de
i be-

i beni del Monasterio, peccano contra il voto della povertà, e se la cosa, che danno, è cosa notabile, peccano mortalmente, e chi la riceue resta obligato à restituirila all'istesso Monasterio, per esser fatta di cosa d'altri senza legitimo consenso del Padrone. Ma sarà licenza presunta, quando gli altri Religiosi semplici fanno alcune elemosine di pane, ò vino, e i Superiori, che lo vedono, e potendo facilmente contradire, non contradicono. E se bene i Superiori interdicano à i Religiosi di far elemosine, non si deue credere, che vogliano proibire le elemosine moderate. Ma solo l'ecces- sive, si come della moglie, alla quale il marito interdice il far elemosina, tengono comunemente tutti gl'auttori, così Rodriq. 2. tom. de Regular. quest. 57. ar. 2. doue dice bene. *Prælatibus quoque elemosynas expresse prohibentibus, teneri Religiosos obedire.*

no

T 4

Si

Il primo caso, quando il Religioso è in estremo, e il Superiore è lontano, e non si può commodamente ad esso haver ricorso. Perchè in tal caso vi interviene il consenso tacito per legge naturale, e divina, dovuto del Superiore.

Si domanda, se si diano alcuni casi, ne quali sia lecito al Religioso di far elemosina senza licenza del Superiore?

D. V. B. B. L. O. B. C. X. L. V.

SI risponde di sì, e questo in cinque casi. Il primo è, quando vi pouero si troua in extremis, e il Superiore è lontano, e non si può commodamente ad esso haver ricorso. Perchè in tal caso vi interviene il consenso tacito per legge naturale, e divina, dovuto del Superiore.

Hò detto (quando il Superiore è lontano) perchè se egli fusse in loco, che senza pericolo si potesse haver ricorso a quello, vi sarebbe obligo d'hauer licenza, perchè toccando al Superiore d'amministrare i beni del Monasterio, & essendo egli presente, a esso si deue ricorrere, acciò si souuenghi a quel pouero, ehe se nõ vuole, all'hora il Religioso non ostante che il Superiore gli lo prohibisca, lo può, e deue soccorrere de i beni del Monaste-

S

A T

rio

no, percioche in queſto caſo il Religioſo non dà, ma porge quello, ch'è di quel pouero, che ſi troua in tal extrema neceſſità, nella quale tutte le coſe ſono comuni, Coſi tiene il Nauar. *cap. 17. num. 105.* e Rodriq. *tom. 2. de Regul. q. 57. ar. 2.* È ben vero, che ſe in quello caſo detto Religioſo non dimandaffe licenza dal Superiore, non farebbe cōtra il voto della povertà, perche vi interuerrebbe il conſenſo douuto del Superiore, ma peccarebbe venialmente, facendo contra il debito modo dell'amminiltratione del Superiore.

Il ſecondo caſo è, quando il pouero ſi troua hauer gran biſogno delle coſe neceſſarie, e il Superiore è in loco, doue nõ ſi puo facilmente hauer ricorſo, perche all'hora v'interviene la preſunta licenza del Superiore, acciò ſouēghi quel pouero. Coſi tengono San Tomaso *in 4. d. 15. q. 4.* Nauar. *cap. 17. nu. 107.* Rodriq. *tom. 2. de Regular. q. 57. ar. 2.* e Tolet. *de ſeptem peccatis cap. 28. nu. 1.*

Il terzo caſo è, quando il Religioſo cō la douuta licenza del Superiore dimora fuor del Monafterio; come per ragion di ſtudij, ò d'altra honeſta cauſa, perche al-

l'ho-

l' hora del suo viatico, o di quello, che ha-
 ra riceuuto per strada, può fare quelle li-
 mosine, le quali altri del medesimo ordi-
 ne, e conditione sogliono fare, la onde
 non approuo quel, che dice il Nauarr.
com. 2. de Regular. nu. 8. cioè di poter il Re-
 ligioso in tal caso dar tanto in elemosina,
 quanto gl'altri secolari, e pellegrini so-
 gliano dare; ma più tosto, quello, che al-
 tri Religiosi del medesimo ordine, e con-
 ditione sogliono dare. E la ragion di ciò
 è, perche i secolari non hauendo fatto vo-
 to di pouertà, possono dare maggior som-
 ma a poveri, che i Religiosi, i quali sono
 ligati con perpetuo voto di pouertà. Co-
 si insegnano Valèza 2. 2. d. 10. q. 4. p. 3. Me-
 lin. tom. 2. de iust. disp. 276. Less. lib. 2. de iust. c.
 18. dub. 11. nu. 85. e Azor. lib. 12. cap. 10.
 quest. 3.

Il quarto caso è, quando il Religioso
 di quello, che gli è stato assignato per il
 suo viuere, e vestire si roglie qualche co-
 sa, come dir di bocca, perche all' hora po-
 trà di quello farne limosina. Così tengono
 Valent. 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 3. e Rodrig.
 2. 2. de Regular. q. 29. ar. 10. della opinione
 de i quali s'allontana l'Azor. lib. 12. cap. 10.

3. perche di ſe egli non e la medefima ragione in queſta parte, ſi come del figliuolo di famiglia, o ſchiauo; perche il Religioſo non ſi acquiſta al Monafterio, ma ancho ha totalmente ſoggetta la ſua volonta a quella del Superiore.

Ma la prima opinione ſi par piu vera quando una certa ſomma e affignata dal Superiore al Religioſo per il ſuo viuere, con conditione ſiche il Monafterio non ſia altretto a dargli altro, ne il Religioſo a renderne ragione, ma che quella a ſuo dano, & vtile ſpenda. Coſi tiene il Nauarro *com. 2. de Regul. nu. 8. Molina to. 2. de iuſt. diſp. 276. et Aragon, 2. 2. q. 32. ar. 8.*

Il quinto, & vltimo caſo e, quando il Religioſo ha amminiftratione d'alcuna villa, con queſta conditione, che ogn'anno paghi al Monafterio una certa penſione, e il reſto ſerui per ſuo uſo, hor tal Religioſo pagando la penſione, il reſto puo ſpendere in clemofina, & in altre opere pie, in quel modo, che potrebbe fare il Superiore, che gli concede tale amminiftratione ſenza alcuna nota di proprietá. perche tutto queſto e preſſa, o tacitamente ſi contiene in tale amminiftratione.

INDE

Coſi

Così il Nauarro, e il Molina come sopra.

Quest'istesso si dovrà dire per più forte ragione di quei Religiosi, che con giusta licenza viueno fuor del Monasterio, ne da quello riceuono cosa alcuna, ma viueno di quello; che dalle sue fatiche, o industria, & elemosina acquistano, come dottamente auuertiscono Valent. 2. 2. di spai. 10. q. 4 p. 3. e Rodriq. tom. 3. de Regul. q. 29. ar. 10.

Si domanda, se l'istesso possino fare i Religiosi, che dimorano ne i Monasterii, li quali nel modo predetto, si dà una certa somma per il loro viuere?

D. V. B. B. I. O. CXLVI.

Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 10. tiene di nò.

Altri con più efficace ragione dicono di sì, per che in tal caso si presume, che da mente del Superiore sia, che tutto quello, che costoro si togliono sparguando, possino spendere in elemosina, & in donationi

nationi conuenienti al loro stato. Così
 tiene il Molina *in m. 2. de iust. disp. 276.*

Ma qui si dourà auuertire, che intorno
 à i sudetti casi, del primo in fuori, niſſun
 Religioſo può far limoſina, non volendo
 il Superiore. E la ragione è in pronto,
 perche ſolo il caſo d'eſtrema neceſſità dà
 ragione al Religioſo di far limoſina, ben-
 che non vogli il ſuo Superiore, come ben
 inſegna San Tomaso 2.2. ar. 8. ma ne gl'al-
 tri caſi ſi richiede licenza almeno proba-
 bilmente preſunta del Prelato. Così Ara-
 gon. 2.2. q. 32. art. 8. Leſſ. lib. 2. de iuſt. cap. 18
 dub. vi. Azor. lib. 12. cap. 11. q. 76.

Le quali coſe tutte procedono
 percioche ſtando in
 oſſeruanza la conſtitutione di Clemen-
 te VIII. di felic. memor. nelle limoſine
 da farſi, ſ'ha da oſſeruarè la forma, e mo-
 do in quella deſcritto, della quale ne trat-
 taremò à baſſo.

Si

che siano moderate secondo la conditio-
ne, e stato del donatore, ch altrimenti re-
dondarebbe in gran pregiudizio delle
opere pie, nelle quali detto Religioso è
obligato di dispensare tutto quello, che
oltre la sua conueniente sostentatione,
de i frutti del beneficio riceue: Così il
D. Nauarro *in apolog. q. 1. mon. 82. nu. 9.* & il
Molina *tom. 1. de inst. disp. 145.*

E da qui nasce, che il Religioso bene-
ficiato, il quale spende i frutti del suo
beneficio in vñ profani, o per arricchir i
suoi parenti, o amici, pecca mortalmente
contra il voto della pouertà, e la ragione
è, perche contrauiene al decreto, e com-
mandamento del Sacro Concilio di Tré-
to *sess. 23. cap. 1. de reformat.*

*Si domanda, se il Religioso, che ha pecu-
lio, possi senza licenza del Superiore,
spendere qualche cosa di quello in
elemosina?*

D. V. B. B. I. O. CXLIII.

In questo caso e cosa certissima, che i
Superiori delle Religioni non solo di
que-

quello, ch'è ſuperfluo al Monafterio, ma anco di quello, ch'è competente allo ſtato d'eſſo, poſſono, e deueno far in vita, competenti, e moderate donazioni per cauſe pie, & in elemoſina, le quali la loro retta amminſtratione richiede, come dottamente c'inſegna San Tomaso comunemente riceuuto in 4. diſt. 15. q. 2. ar. 5. quaſt. Ultim. e il Molina tom. 2. de iuſt. diſp. 276.

Ho detto noſtamente (in vita) perche in morte non poſſono laſciar coſa veruna per teſtamento, bèche ſia per cauſe pie, ſenza eſpreſſa licenza del Papa.

L'iteſſo ſi deuè dire de i Religioſi, eſſenti dall'ubbidienza de Superiori, de i quali ſi par ragionatiſſimo, perche ſe ſe- cottoſo, come hauemo detto, poſſono ſpendere in vi lecite, & honeſti, con più forte ragione potranno fare in elemoſina.

8. d. d.

Ma la difficoltà consiste de i semplici Religiosi, i quali stanno nel Monasterio, cioè se questi tali possono senza espressa, o tacita licenza del Superiore, del loro peculio far donazioni per cause pie, & in elemosine?

SI risponde di no, e la ragione è, perchè i Religiosi sono solo vsuarij de i beni del Monasterio, e perciò non possono delle cose a loro cōcesse, altrimenti disporre, se non quanto gli vien permesso da i Superiori. Il che è tanto vero, che quel che loro tengono con obligo di darlo a poveri, non lo possono dare senza licenza de i Superiori, come si caua benissimo dalla Clem. 25. Sed & tales, doue si dice così *Simplex Religiosus non potest erogare pauperibus suum epitogium nimium breues quod illa clementia iubet ei erogare.* Così Nauarr.com. 2. de Regul. nu. 8.

Si domanda, se i Procuratori, o Cellere-
 rii possono senza licenza del Superi-
 ore dar qualche cosa in ele-

mosina?

DUBBIO CXLIV.

risponde di no, e la ragione e, perche
 non essendo essi padroni de i beni del
 Monasterio, ma solo amministratori,
 nient'altro possono dare in elemosina, se
 non quello, che da Superiori e stato a lo-
 ro commesso, come c'insegna San To-
 maso 2. 2. q. 3. art. 8. doue dice cosi. *Mo-
 nachus si habet dispensationem a Prelato com-
 missam, potest elemosynam facere de rebus Mo-
 nasterij, secundum quod sibi est commissum.* E
 Sant Antonino. 3. p. tit. 16. cap. 1. §. 11. dice.
*Religiosas de concessis bonis ad usum, nihil po-
 test donare, etiam elemosynaliter, nec de eo
 quod acquirit per industriam aliquam, nec de
 bonis paternis, quando sibi committuntur ad
 usum, etiamsi fieret procurator, quia omnia
 sunt Monasterij, ut dicitur in q. 1. cap. Non di-
 catur, nisi super hoc habeat licentiam dandi.*

non bene utatur, alias dissipatio erit. Questo istesso insegna il Nauarro *com. 2. de Regulari. nu. 8. & 9.*

Ma qui bisogna auuertire bene, che con licenza presunta del Superiore tutti i Religiosi possono sicuramente secondo il loro stato della pouertà, e del Monasterio far alcuna limosina, e in questo e necessario, che tal licenza sia senza dubbio presunta, perche basta, che sia probabilmente tale, come in *proprijs terminis* e insegna San Tomaso 2. 2. q. 37. ar. 8. ad 1. & 2. e nota elegantemente il Molina *tom. 1. de iust. disp. 276.*

Di qui si cava, che i Procuratori, o Cellerarij possono fare quelle limosine, o donationi, le quali i Procuratori, o Cellerarij dell'istessa Religione hanno hauuto vsanza di fare, e la ragione è, perche il Superiore commettendo a vno l'ufficio di Cellerario, si presume, che *eo ipso*, gli dia licenza di far quello, che intorno a ciò fanno i Cellerarij della Religione. Così tiene l'Azorio *lib. 12. cap. 10. q. 3.*

Quindi ne segue, che i semplici Religiosi quali senza licenza espressa, o presunta del Superiore fanno elemosina de

i be-

i beni del Monasterio, peccano contra il voto della povertà, e se la cosa, che danno, e cosa notabile, peccano mortalmente, e chi la riceue resta obligato à restituirla all'istesso Monasterio, per esser fatta di cosa d'altri senza legitimo consenso del Padrone. Ma sarà licenza presunta, quando gli altri Religiosi semplici fanno alcune elemosine di pane, o vino, e i Superiori, che lo vedono, e potendo facilmente contradire, non contradicono. E se bene i Superiori interdicano à i Religiosi di far elemosine, non si deue credere, che vogliano prohibire le elemosine moderate. Ma solo l'ecces- sive, si come della moglie, alla quale il marito interdice il far elemosina, tengono comunemente tutti gl'auctori, così Rodriq. 2. *tam. de Regular. quest. 57. ar. 2.* doue dice bene *Prælati bas quoque elemosynas expresse prohibentibus, tenent Religiosos obedire.*

no

T 4

Si

Si domanda, se si diano alcuni casi, ne quali sia lecito al Religioso di far elemosina senza licenza del Superiore?

D. V. B. B. I. Q. CXLV.

Si risponde di sì, e questo in cinque casi. Il primo è, quando un pouero si troua in extremis, e il Superiore è lontano, e non si può commodamente ad esso hauer ricorso. Perche in tal caso vi interueno il consenso tacito per legge naturale, e diuina, douuto del Superiore.

Hò detto (quando il Superiore è lontano) perche se egli fusse in loco, che senza pericolo si potesse hauer ricorso a quello, vi farebbe obligo d'hauer licenza, perche toccando al Superiore d'amministrare i beni del Monasterio, & essendo egli presente, a esso si deue ricorrere, acciò si souuenghi a quel pouero, ehe se nõ vuole, all'hora il Religioso non ostante che il Superiore gli lo prohibisca, lo può, e deue soccorrere de i beni del Monaste-

rio

no, perciocche in queſto caſo il Religioſo non dà, ma porge quello, ch'è di quel pouero, che ſi troua in tal eſtrema neceſſità, nella quale tutte le coſe ſono comuni, Coſi tiene il Nauar. *cap. 17. num. 105.* e Rodriq. *tom. 2. de Regul. q. 57. ar. 2.* E ben vero, che ſe in queſto caſo detto Religioſo non dimandaſſe licenza dal Superiore, non farebbe còtra il voto della povertà, perche vi interuenrebbe il conſenſo douuto del Superiore, ma peccarebbe uenialmente, facendo còtra il debito modo dell'amminiltratione del Superiore.

Il ſecondo caſo è, quando il pouero ſi troua hauer gran biſogno delle coſe neceſſarie, e il Superiore è in loco; doue non ſi può facilmente hauer ricorſo, perche all'hora v'interviene la preſunta licenza del Superiore, acciò ſouèghi quel pouero. Coſi tengono San Tomaso *in 4. d. 15. q. 4.* Nauar. *cap. 17. num. 107.* Rodriq. *tom. 2. de Regular. q. 57. ar. 2.* e Tolet. *de ſeptem peccatis cap. 28. num. 1.*

Il terzo caſo è, quando il Religioſo cò la douuta licenza del Superiore dimora fuor del Monafterio; come per ragion di ſtudij, o d'altra honeſta cauſa, perche al-

l'ho-

l' hora del suo viatico, o di quello, che ha-
 ra riceuuto per strada, può fare quelle li-
 mosine, le quali altri del medesimo ordi-
 ne, e conditione sogliono fare, la onde
 non approuo quel, che dice il Nauarr.
com. 2. de Regular. nu. 8. cioè di poter il Re-
 ligioso in tal caso dar tanto in elemosina,
 quanto gl'altri secolari, e pellegrini so-
 gliano dare; ma più tosto, quello, che al-
 tri Religiosi del medesimo ordine, e con-
 ditione sogliono dare. E la ragion di ciò
 è, perche i secolari non hauendo fatto vo-
 to di pouertà, possono dare maggior som-
 ma a poveri, che i Religiosi, i quali sono
 legati con perpetuo voto di pouertà. Co-
 si insegnano Valeza 2. 2. d. 10. q. 4. p. 3. Me-
 lin. tom. 2. de iust. disp. 276. Less. lib. 2. de iust. c.
 18. dub. 11. nu. 85. e Azor. lib. 12. cap. 10.
 quest. 3.

Il quarto caso è, quando il Religioso
 di quello, che gli è stato assignato per il
 suo viuere, e vestire si roglie qualche co-
 sa, come dir di bocca, perche all' hora po-
 trà di quello farne limosina. Così tengono
 Valent. 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 3. e Rodrig.
 2. 2. de Regular. q. 29. ar. 10. della opinione
 de i quali s'allontana l'Azor. lib. 12. cap. 10.

- di 3. perchè di detto Religioso non si ha da rendere
 ragione in questa parte, si come del fi-
 - gliuolo di famiglia, ed di chi si; però che
 - il Religioso non si ha acquistato al Mon-
 - - distero, ma a tal che ha l'ordinamento soggetto a
 - la sua volontà, e quella del Superiore. **6.**
 - Me la prima opinione che par più ve-
 - - ra quando una certa somma è assignata
 - dal Superiore al Religioso per il suo vi-
 - - uere, con condizione, che il Monasterio
 non sia astretto a dargli altro, ne il Reli-
 - gioso a renderne ragione, ma che quella
 a suo dano, & utile spenda. Così tiene il
 - *Navarro com. 2. de Regul. nu. 8. Molina to. 2.*
 - *de iust. disp. 276. et Aragon, 2. 2. q. 32. ar. 8.*

Il quinto, & ultimo caso è, quando il
 Religioso ha amministrazione d'alcuna
 villa, con questa condizione, che ogn'an-
 - no paghi al Monasterio una certa pensio-
 - ne, e il resto serui per suo uso, hor tal Re-
 - digioso pagando la pensione, il resto può
 spendere in elemosina, & in altre opere
 - pie, in quel modo, che potrebbe fare il
 - Superiore, che gli concede tale ammini-
 - - stratione, senza alcuna nota di proprietà.
 - perchè tutto questo espressa, o tacita-
 - - mente si contiene in tale amministrazione.

trouare

Così

600 *Trattato del Voto solenne*

Costi il Nauarro, e il Molina come sopra.

Quest'istesso si deura dire per più forte ragione di quei Religiosi, che con giustallicenza viueno fuor del Monasterio, ne da quello riceuono cosa alcuna, ma viueno di quello; che dalle sue fatiche, o industria, & elemosina acquistano, come dottamente auuertiscono Valent. 2. 2. di sp. 10. q. 4. p. 23. e Rodriq. tom. 3. de Regular. 29. ar. 10.

Si domanda, se l'istesso possino fare l'Religiosi, che dimorano ne i Monasteri, quali nel modo predetto, si dà una certa somma per il loro viuere?

D. V. B. B. H. O. CXLVI.

Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. arti. 10. non tiene di no.

Altri con più efficace ragione dicono di sì, per che in tal caso si presume, che dalmente del Superiore sia, che tutto quello, che costoro si togliono (paragando, possino spendere in elemosina, & in don-

1000

nationi

ationi conuenienti al loro stato. Così
tiene il Molina *in m. 2. de iust. disp. 276.*

Ma qui si dovrà auuertire, che intorno
à i sudetti casi, del primo in fuori, niſſun
Religioso puo far limosina, non volendo
il Superiore. E la ragione è in pronto,
perche solo il caso d'estrema necessità dà
ragione al Religioso di far limosina, ben-
che non vogli il suo Superiore, come ben
insegna San Tomaso 2.2. ar. 8. ma ne gl'al-
tri casi si richiede licenza almeno proba-
bilmente presunta del Prelato. Così Ara-
gon: 2.2. q. 32. art. 8. Less. lib. 2. de iust. cap. 18
dub. 11. Azor. lib. 12. cap. 11. q. 7. It.

Le quali cose tutte procedono
perciò che stando in
osservanza la constitutione di Clemen-
te VIII. di felic. memor. nelle limosine
da farsi, s'ha da osservare la forma, e mo-
do in quella descritto, della quale ne trat-
teremo a basso.

Si domanda, se il Religioso, il quale
 senza licenza del Superiore impresta
 alcuna cosa del Monasterio, o di quel-
 le, che per suo uso gli son concesse, sia
 proprietario?

D. V. B. B. I. O. CXLVII

Si risponde di sì, e la ragione è per
 che prestare è atto di dominio, e
 percioche prestare è di mio, far non
 non hauendo dunque il Religioso nessuna
 ragion di dominio in cosa veruna di que-
 sto mondo, non può quella in altri tra-
 sferire, non potendo niuno dare quello,
 che non ha.

In oltre il Religioso è solo vsuario
 delle robbe del Monasterio, perche non
 ha se non l'uso del fatto di quelle, e
 precario; mentre che così piace al Supe-
 riore, ma l'vsuario non può ad altri dar
 l'uso delle cose a se concesse, percioche
 questo non è dell'vsuario, ma del'vsufut-
 tuario.

Di più l'amministrazione de i beni del
 Mo-

Monasterio è solo commessa al Superiore, o a i suoi vfficiali, come si caua benissimo dal Sacro Concil. di Trento *sess. 25. c. 2. de reform. Regul.* dunque nessun Religioso può delle cose, a se concesse per suo vso, ad altri vfi disporre senza licenza del Superiore, perche altrimenti vsurparebbe l'vfficio d'amministratore. Laonde molto bene il Soto *lib. 4. q. 1. art. 1.* assomiglia il Religioso à vn inuitato, percioche si come l'inuitato non può senza licenza del proprio Padrone, che l'ha inuitato dar ad altri, ò seco trasportare le viuande, che gli sono poste innàzi, così il Religioso non può senza licenza del Superiore le cose, a se concesse per suo vso, ad altri trasferire. Così tengono il Valent. *2. 2. disp. 10. q. 4. p. 3. c.* Rodriq. *to. 3. de Regular. q. 29. ar. 10.*

Si domanda, se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore accommoda alcuna cosa ad altri, sia proprietario?

D V B B I O CXLVIII.

SI risponde di sì, è le ragioni di ciò sono queste, prima perche accommodare

dare è vn'atto di dominio, del quale il Religioso, per il voto solenne della povertà è priuo.

Secondo, perche niſſuno può accomodar quello, che non è ſuo.

Terzo, perche l'vſuario non può applicar ad altri l'vſo d'vna coſa, che è ſtata concheſſa à ſe, come ſi proua dal c. i. *de vſu & habitatione.*

Quarto, & vltimo, perche il Religioſo niſſun contratto ciuile può celebrare ſenza licenza del Superiore, ma l'accommodato è contratto ciuile, come ſi proua da tutto il titolo *ff. de rebus creditis*, & dal *ff. commodati*. La onde tal contratto non harà forza niſſuna d'obligare ò il Religioſo, ò il Monafterio, come tutti gl'Auttori concheſſano.

La qual dottrina milita vguualmente tanto ne i Religioſi ſemplici, come ne i Procuratori, ò Cellerarij, ſi oltre la facultà à lor concheſſa fanno alcun còtrato, come dottamente inſegna il Nauarr. *comment. 2. de Regular. nu. 30.*

Dalche inferiſce il Molina *tom. 1. de iuſt diſp. 140.* che pecca mortalmente quel Religioſo, il quale ſenza facultà del Superiore,

riore tacita, ò espressa contratta con secolari, i quali non fanno, che loro restino obligati al Monasterio, è il Monasterio non resta obligato à loro.

Le quali cose s'hanno da intendere tanto per rispetto de i secolari, quanto de i Religiosi, perche la ragion poco fa adotta vguualmente milita con tutti. Ma tra i Religiosi del medesimo Monasterio si presume esserui tacita licenza del Prelato, acciò scambiuolmente tra di loro s'accommodino le cose necessarie, anzi peccarebbe contra la carità quel Religioso, il quale non accommodasse vn libro, ò altra cosa simile a vn'altro fratello, che di quello hauesse bisogno, come insegnano bene San Bonauentura *in spec. discipl. 1. p. c. 4. e Corduba sup. Reg. S. Franc. c. 6. q. 4. e 9.* doue, secondo la dottrina di San Bernardo, che mette tra i proprietarij quel Religioso, il quale non vuole accomodare à vn fratello vn libro, è cosa si fatta deputata à vsi di tutti, mentre di quello esso non ha bisogno: è il medesimo tiene Aluaro Pelagio appresso serena. conscienza q. 81.

V

Si

Si domanda, se il Religioso, il quale senza licenza del Superiore commuta una cosa con vn'altra, sia proprietario?

D. V. B. B. I. Q. CXLIX.

IN questa difficultà è cosa certissima appresso tutti gl'auttori, che i Frati Minori, i quali senza licenza del Prelato, e del Sindaco, commutano alcuna cosa di quelle, che per loro vso gli sono state concesse, e con vn'altra, sono proprietarij, percioche questo è à loro particolarmente vietato, come ben insegna Rodriq. a. p. sum. cap. 31. num. 4.

Ma il dubbio è de' Religiosi d'altri ordini.

A Questo si risponde con la commune opinione, che questo Religioso è proprietario, e la ragion di ciò è, perche permutare vna cosa in vn'altra, è atto di dominio, percioche chi permuta, trasferisce il dominio di quella in vn'altra persona:

sona: Così è decretato da Giouani XXII. *in extrauag. ad conditorem de verb. significat* doue si dice così. *Quis enim simpliciter vsuarium dicere poterit, cui rem vsuariam liceat permutare, vendere, aut donare.* Onde San. Bonauétura, nel loco sopra citato, non potest (dice) *in rebus suo vsui deputatis, ut sunt libri, vestes, lecti, & alia huiusmodi pra' alijs commutare.* L'Abbate Smarado *super cap. 33. Regula S. Benedicti* dice così *Ex his colligitur quod neque ab exterioribus propinquis, neq. ab interioribus fratribus licet aliquid accipere, vel eū alio commutare.* E il medesimo dice Cordub. c. 6. q. 7. La onde non mi piace quello che dicono Lop. 1. *instruct. confess. cap. 156* Rodriq. p. 2. *sum. cap. 31. num. 4.* cioè che il Religioso possi permutare vna cosa con vn'altra, percioche, ò essi insegnano vna dottrina falsa, ò vero parlano d'vna permuta di cosa picciola, la quale con licenza tacita del Superiore si suol fare. Mi persuado però, questa permuta non esser peccato mortale, ogni volta che probabilmente si crede, il Superiore non esser involontario quanto alla cosa permutata, ma solo quanto al modo.

Si domanda, se il Religioso peccchi contra il voto della pouertà, il quale senza licenza del Superiore riceue denari, ò altra cosa di prezzo in deposito?

D V B B I O C L.

Si risponde di sì, e la ragione è, perche qualsiuoglia sorte di contratto e al Religioso prohibito per il voto di pouertà: e il deposito e vn vero contratto, e di natura sua mette quello, che lo piglia à carico suo, in obligo di renderne conto, e di pagarlo, perdendosi per colpa sua: oltre l'intrico, e l'ansietà, che porta seco il tenere in deposito denari, ò altra cosa di rileuo, & oltre lo scandalo, che causerebbe il ritrouarsi denari in potere del Religioso senza licenza, e senza saperli quel che si fa.

*Si domanda, che licenza si ricerca, accio-
che il Religioso possi tenere, ò fare alcu-
na cosa, che senza quella sarebbe pro-
prietario?*

D V B B I O C L I.

PER intelligenza di questo dubbio s'auuertisce primieramente, che la licenza del Prelato può esser espressa, ò tacita. Espressa si dice, quando il Prelato con espresse parole, ò in scritto concede facoltà al Religioso d'hauere, ò di fare alcuna cosa: ma la licenza tacita, che i Dottori chiamano presunta, virtuale, ò interpretatiua, all'hora si presume; quando probabilmente si crede, che il Superiore approuarebbe quella cosa fatta senza sua saputa, se di quella hauesse notitia.

Secondo s'auuertisce, che il consenso tacito del Superiore si può hauer in due modi. Prima quando il Prelato fatto consapevole di qualche cosa fatta dal Religioso nõ l'approua, ne la repona, e questo si domanda consenso permissiuo.

Secondo, quando eſpreſſamente l'approua, ò ſi crede probabilmente, che l'approuarebbe, ſi ciò ſapeſſe, e queſto ſi dice conſenſo approbatiuo.

Terzo, & vltimo ſ'auuertifce, che il conſenſo tacito del Superiore ſi può in due modi conſiderare. Prima quando il Religioſo ſà per certo, che ſe egli domanda tal licenza, non gli farà dal Superiore negata, ma inſieme con queſto ſà beniffimo, che detto Superiore non vuole, che quella coſa ſi faccia ſenza ſua licenza. Secondo quando il Religioſo per ſegni euidenti, ò probabili conoſce, che la volontà del Superiore è, ch'egli ſpenda, ò faccia qualche coſa, e che ſe ciò ſapeſſe, ſe ne rallegrarebbe.

Hora poſti queſti fondamenti, riſpondendo al dubbio propoſto, dico prima, che accioche il Religioſo non pecchi tenendo, ò diſpensando alcuna coſa, baſta la licenza tacita, ò conſenſo approbatiuo del Superiore, la ragion di ciò è, perche nelle coſe morali, come hauemo in l. *expresſi ff. de Regul. iuris, quantum ad forum conſcientia eadem eſt virtus taciti, & expreſſi.* Coſi tengono San Tomaso 2. 2. q. 3 2. artic.

10. Nauarro *cap. 12. nu. 105. e comm. 2. de Regula. 200. Mol. l. 2. de iust. disp. 276. Azor. lib. 12. c. 12. q. 2. 3. & 4. Rodriq. tom. 2. de Regul. q. 57. artic. 2. Tolet. de 7. peccatis cap. 28.*

Secondo dico, che se il Religioso presume probabilmente, che il Superiore gli concederebbe tal licenza, si quella domandasse, ma insieme sà, che à detto Superiore gli dispiace, ch'egli senza espressa licenza habbi, ò spenda qualche cosa, hauendo, ò spendendo, pecca contra il voto della pouertà, e la ragione è, perche all'hora tiene, ò dispensa i beni del Monasterio contra l'espressa volontà del Superiore, dunque fa contra il voto della pouertà, è per consequenza è proprietario.

In oltre, se questa presuntione bastasse, sequirebbe, che tutte quelle cose, che nella Religione da i Superiori si sogliono concedere à i Religiosi, farebbono lecite, senza espressa licenza, il che è falsissimo, la ragione di ciò è, perche non per questo cessa d'obligar vna legge, perche il Superiore dispensarebbe, se il suddito d'esser dispensato domandasse; perciò

712 *Trattato del Voto solenne*

che per questo realmente non dispensa: si come non potrebbe vno giustamente pigliar quel d'altri, perche si domandasse, il padrone gli lo concederebbe, perche per questo realmente non dona. Per tanto si ricerca non solo, che il Superiore concederebbe licenza, se il Religioso la domandasse, ma ancho, che de presente si creda, che gli la conceda; ò vero, che il Superiore non vògli, che il Religioso in quei casi gli la domandi: si come, accioche la legge cessi d'obligare per Epicheiam, si ricerca, che la mente del Legislatore sia in tal caso non obligare, che il suddito operi secondo le parole della legge, ò vero che domandi dispensa. Così tiene Gaetano 2.2. q. 66. ar. 5. e il Nauar. *comm. 2. de Regular. nu. 2.*

Quindi si caua che se il Religioso dubita della volontà del Superiore; non può con sicura coscienza disporre d'alcuna cosa del Monasterio, e le ragion di ciò son queste. Prima perche come hauemo più volte detto, il Religioso non può dispensare i beni del Monasterio, se non con licenza tacita, ò espressa del Superiore, ma chi dubita della volontà del Superiore,

riore, niſſuna di dette licenze gli gio-
ua, dunque non può di quella diſporre,
e diſponendo, non è dal vizio della pro-
prietà libero.

Secondo, perche quando il caſo è dub-
bioſo, ſi pſume il Superiore inuolūtario.

Terzo, perche in dubbio a niſſun è le-
cito d'operare.

Quarto, & vltimo, perche ſ'io dub-
bito della volontà di Titio, ſe forſe egli
vogli, che ſenza ſua licenza ſi diſpenſino
i ſuoi beni, non poſſo io quelli diſpenſare
ſenza ſua licenza, come dottamente in-
ſegna Nauarr. *in Manual. cap. 17. num. 15.*
& è eſpreſſa ſentenza di San Thomas
2. 2. *queſt. 32. artic. 8. ad primum*, doue
apertamente dice, che nel Religioſo ſi
ricerca la licenza probabilmente

preſunta, acciò poſſi far ele-

moſina, & in queſto

tutti gl'autori

conuengo-

no.

Ma

Ma quello, che genera difficoltà è, se tal Religioso, che così dispensa le robbe del Monasterio pecchi mortalmente?

• D V B B I O C L I.

IL Nauarro *com. 2. de Regal. nu. 20. & in Manuali cap. 17. num. 5. Caiet. 2. 2. q. 66. ar. 3. e Rodriq. som. 3. de Regular. q. 29. art. 10. & 11.* vogliono, che questo Religioso pecchi solo venialmente, si come il figliuolo, & il schiauo i quali pigliando alcuna cosa, la quale si domandassero, il padre, e il padrone volentieri la concederebbono, peccano solo venialmente, pigliando in questo modo ingrato al padre, o al padrone, ma non mortalmente, perchè ad essi piace, che i sudditi ciò habbino, se bene il modo, con il quale l'hanno, gli dispiaccia.

Altri poi, come il Medina *C. de restit. q. 12. Nauarr. lib. 3. de rest. cap. 1. p. 3. nu. 180. Lop. 1. p. c. 186. e Sairo lib. 9. cap. 16. nu. 20.* tengono. che questo Religioso pecchi mor-

mortalmente contra il voto della povertà.

Ma queste due opinioni si possono facilmente accordare in questo modo, cioè che la prima opinione sia vera, quando probabilmente si presume, che se il Superiore ciò sapesse, l'approuarebbe, benchè il modo d'hauere, o dispensare occultamente i beni del Monasterio gli dispiacci, la ragione è, pche in tal caso il Superiore, non è involuntario quãto alla cosa riceuuta, ò alienata, ma solo quanto al modo di riceuere, ò di dispensare, e per ciò si riputa cosa piccola, la quale per ragione della sua piccolezza scusa dal peccato mortale.

Tutto questo si raccoglie dalla *l. inter omnes 47. §. recte ff. de fursis*, doue si dice, *non esse furti reum, qui videns dominum concessurum, rem clam accipit* Dunque il Religioso non sarà parimente trasgressore del voto della povertà mortalmente, se senza saputa del Superiore alcuna cosa riceue, ò dispensa, quando crede, che il Superiore gli la concederebbe, se domandasse licenza, benchè insieme sia consapevole, che quel modo di fare occultamente gli dispiaccia.

Elia

E la seconda opinione habbia luoco in caso, che al Superiore non solo il modo d'hauer, ò di dispensare occultamente dispiaccia, ma ancho la dispensa istessa, *eo ipso*, che si fa in quel modo, di maniera che la displicenza non solo cada sopra il modo di dispensare occultamente, ma ancho, anzi principalmente sopra la dispensa istessa, fatta in tal modo. Onde chi in questo caso ha, ò dispensa qualche cosa, pecca mortalmente contra il voto della povertà, perche senza volontà del Superiore dispone de i beni del Monasterio.

La qual dottrina giudico esser verissima, quando il Superiore concedesse licenza di riceuere, ò di alienare per quel vso, per il quale quella cosa si riceue, ò s'aliena: ma altrimenti farebbe, se per tal vso in nissun modo concedesse licenza, perche all'hora farebbe peccato mortale di proprietà, e la ragion di ciò è, perche in questo caso nõ solo quanto al modo, ma ancho quanto alla sostanza del fatto il Superiore farebbe inuoluntario. La onde non mi piace quello, che dice il Rebello *de iust. p. 1. lib. 3. q. 15. sect. 3.* cioè che non è furto, quando il Padrone è fo-

lo inuolūtario quāto al fine, come quādo i seruidori, ò figliuoli rubbano cose mangiatue, per dare, ò vendere. Percioche, all'hora ancho quanto alla cosa riceuuta, è il padrone inuolūtario, perche se bene si contenta, che effi piglino per mangiare, nondimeno non è contento, ch'effi piglino per dare, ò per vendere ad altri.

Dalche si raccoglie primieramente, che niſſun peccato fa il Religioſo, ſe per ſegni euidenti, ò probabili crede, che il Super. nō ſia inuolūtario, ancho quanto al modo, percioche in queſto caſo come hauemo detto, *eadem eſt Virtus taciti, & eſpreſſi*. Coſì Nauarr. *comm. 2. de Regular. nu. 28.* e Rodriq. *p. 1. ſum. cap. 147. nu. 3.*

Secondo ſi raccoglie, che queſto Religioſo è libero da ogni reſtitutione, quando probabilmente crede, che il Superiore in tal'alienatione è ſolo ſforzato quāto al modo. Coſì il Nauarr. nel loco già citato, e Robello *de iuſt. p. 1. lib. 3. q. 15. ſect. 3. nu 14.*

Terzo ſi raccoglie, che nō è Regola da ogni bāda certa, q̄lla che ci inſegna il Gerſone *alphab. 34.* cioè che all'hora ſi dice il ſuddito fare vna coſa ſenza licenza del

Su-

Superiore, quando probabilmente crede, che se il Superiore ciò sapesse, mal volentiere la comportarebbe. Percioche può accadere, che la displicenza del Superiore non tanto nasca dalla cosa riceuuta, ò alienata, quanto dal modo occulto di riceuerla.

Quarto si raccoglie, che è iscusato il Religioso di domandar licenza, quando la cosa preme, ne in altro tempo si può commodaméte differire, e il Superiore è lontano, percioche all'hora può operare, come s'hauesse il consenso espresso del Superiore, perche in questo caso vi interuiene il consenso presunto, atteso che l'intention del Prelato non è, che in tal caso non facci il suddito quello, che la retta ragione detta, che si facci, come ben nota Lessio *lib. 2. de iust. c. 41. dub. 9.*

Quinto si raccoglie, che molti Religiosi si possono hoggi iscusare, i quali più per ignoranza, ò per incòsideratione, che per mala volontà, ò cupidigia nel riceuere, ritenere, ò dispensare la robba del Monasterio, sono più liberali, che non bisognarebbe: ma costoro dourebbero ben pensare frà se stessi, se la cosa è così,
cioè

cioè se il Superiore si contentarebbe, se se di ciò fusse consapevole, *ne mentietur iniquitas sibi*, è l'amor disordinato di se stessi non l'acciechi, perciocchè sono molti, i quali facilmente ciò si persuadono, essendo però il contrario, poichè i Superiori per ordinario nissun'altra cosa più abborriscono, che questa.

Finalmente i Religiosi deueno molto ben considerare, in che cose, e fin doue in tutti i Monasterij s'intenda concessa licenza Generale, posciachè questo basta, acciochè pigliando, ritenendo, & alienando non pecchino peccato di proprietà.

Ne i Monasterij però, doue fiorisce,

la regolarità non si suol dar det-

ta licenza, se non à gl'vf-

ficiali, & in cose mi-

nime, & che

spesso oc-

corra-

no.

Si domanda, se basta per presumere questa licenza tacita, che il Superiore veda, che il Religioso dà, o spende alcuna cosa senza licenza, e tacet

D V B B I O CLII.

TL Graff. 2. p. decis. lib. 3. cap. 19. num. 34. è di parere, che questo silentio non basti, perche potendo il Superiore per diuerse cause tacere, non vede come possi il Religioso da questo silentio presumere tal licenza.

Il Nauarro lib. 3. consil. titul. de Statu Monachor. consil. 3. num. 64. vuole, che questo Silentio basti per presumer licenza del Superiore.

Ma queste due opinioni si possono accordar benissimo in questo modo, si quel silentio è solo vna certa permissione del Superiore, non iscusa il Religioso dal vizio della proprietá, & in questo senso è vera

vera l'opinione del Gratio; ma si quel Silenzio non è vna pura permissione, ma vna certa approbatione, e licenza tacita, è sufficiente per iscusare il Religioso dal peccato, & in questo modo è vera l'opinione del Nauarro.

Dal che si raccoglie, che se il Superiore vede, che il suddito da, o riceue alcuna cosa, e per vergogna, o timore tace; non è iscusato il suddito dal vizio della proprietà, perchè che questo silenzio è vna mera permissione, non approbatione. Il che altrimenti farebbe, se queste cose cessassero, e il Superiore puote comandamente ciò proibire, e non lo proibisce, perchè all'hora li è parso d'approuare, come si catta benissimo *ex cetero*.

dist. 83. doue è scritto così. *Con-*

sensire peccato videtur, qui

cum possit resistere.

Et hoc est.

Si domanda, da quanti, e quali principij, ò congetture si può raccogliere il consenso approbatiuo del Prelato, il quale come habbiamo detto, è necessario, acciò che il Religioso senza nota di propria, dispensi alcuna cosa, con licenza tacita?

D. V. B. B. I. Q. CLIII.

Si risponde, che questo si può raccogliere da cinque principij. Prima dalla consuetudine, & vso della Religione, nella quale i Religiosi timorati di Dio, sogliono ne i casi occorrenti presumere il consenso approbatiuo del Superiore.

Secondo dalla persona del Superiore, cioè se è dolce, e molto inclinato a condescendere a i sudditi, & non ha per vnanza di riprendere si fatte dispense, potendo ciò fare commodamente.

Terzo dalla persona del suddito, cioè si è molto amato dal Superiore, o vero si è huomo di grauità, & ornato di ottimi costumi.

Quar-

Quarto, dalla cose, che si dispensano, cioè se sono loggierè, e quasi di nessun momento.

Quinto, & ultimo dal fatto istesso; cioè se la tal dispensa redonda in vtile, e comodo del Monasterio.

Si domanda, da quante, e quali circostanze si può raccogliere il consenso permissiuo del Prelato?

D V B I O. CLIV.

Si risponde da sei. Prima dalla consuetudine, e usanza della Religione.

Secondo, dalla persona del Prelato, cioè se è rigida, & à condescendere a sudditi molto difficile.

Terzo, dalla persona del suddito, cioè se è al Superiore odiosa, & huomo di nessuna autorità.

Quarto, dalle cose fatte, cioè se sono graui, e di molto rileuo.

Quinto, se la cosa fatta ridonda in danno del Monasterio.

328 *Trattato del Voto solenne*
on detto, & ultimo, se talo consenso e
estorto da timore, o da preghiere molto
importune.

*Si domanda, se nelle Religioni, doue e in-
trodotta l'uso di dispensare alcuna
sa con licenza tacita, possi il Religioso
non quella, anchora in presenza del Pre-
lato dispensare?*

D V B B I O C L V.

SI risponde di sì, come i Dottori poco
fa citati c'insegnano, i quali non di-
stinguono tra licenza tacita in assenza,
& in presenza, perche altrimenti le Mo-
nache e hanno sempre la Abbadessa in-
casa, mai potrebbero operare con licen-
za tacita. Nauarr. lib. de restit. cap. 1. num.
191. risponde secondo le varie usanze del-
le Religioni, e i varij costumi de' i Supe-
riori maggiori, e minori sono i motiui
nei sudditi, per presumere si fatte licen-
ze. Dal che ne nasce, che in vna Religio-
ne e vitio di proprietà quello, che in vn'
altra è atto di virtù, anzi tra i Monaste-

rij

rij dell'istessa Religione, quello che in vno e lecito, nell'altro non e lecito, e ciò non per altro, se non perche sono diuerse l'v-
 sanze, e condizioni de Prelati, i quali a chi meno, & a chi più sogliono questa licenza concedere, per la cui ignoranza molti sono stati ingannati, poiche hanno voluto dalle vfanze dell'altri Religiosi, ò Monasterij far vna Regola generale, pensando, che vna cosa sia nella sua Religione lecita, perche nell'altre Religioni si fa con licenza tacita, non auuertendo, che si bene il voto della pouertà e appresso tutti i Religiosi il medesimo, nondimeno per rispetto della licenza tacita, che in questa Religione, e non in altra si presume, non tutti i Religiosi hanno la medesima facoltà di disporre de i beni del Monasterio, ma chi più, e chi meno.

Quindi si caua, che nella nostra Congregazione riformata da S. Bernardo, nella quale la Regola del Santissimo Padre nostro San Benedetto strettissimamente s'osserva, se il Religioso si troua nel Monasterio, doue facilmente può ricorrere al Superiore per ottener licenza, regolarmente parlando niente può dispensare

senza detta licenza, per cioche appresso noi è manifesto, tale esser la volontà de i Superiori, e ciò si proua prima dalla Regola cap. 33. e 35. ne quali luoghi *essam rerum minimarum dispensatio prohibetur.*

Secondo si proua dalla laudabile consuetudine de Superiori, e de sudditi, per cioche i Prelati sogliono aspramente riprendere si fatte dispensationi, & i sudditi, che per caso hauranno fatto simili dispense senza licenza, se n'accusano humilmente in capitolo, e così nella nostra Congregatione reformata habbiamo da parlare intorno alla pouertà, & intorno ad altri casi particolari molto differentemente da alcune altre Religioni.

Hò detto prima (regolarmente) perche può darli caso, nel quale possono alcuni de i nostri con licenza tacita del Prelato dispensare alcuna cosa, v. g. quando ad essi constasse della volontà del Prelato.

Hò detto secondariamente (se il Religioso si troua nel Monasterio) per cioche per strada tiene tacita licenza d'acceptare quanto gli farà offerto in elemosina, e d'esso pigliar quello, che gli farà bisogno per il suo viaggio.

Si

*Si domanda, se la licenza, la quale, come
hauemo già detto, è necessaria, acciò il
Religioso possi hauere, o dare alcuna
cosa, si ricerchi, che sia giusta?*

D V B B I O CLVI.

Si risponde di sì, e la ragione è, perchè
la licenza ingiusta non è licenza, ne ap-
presso Iddio iscusa, per esser vna dispensa-
fatione contra il voto solenne della po-
uertà. Et in questo tutti gl'Autori con-
uengono.

*Ma la difficoltà consiste, quante, e quali
condizioni si ricercano, acciò tal li-
cenza sia giusta?*

D V B B I O CLVII.

Si risponde, che quattro. La prima è
che tal licenza sia legitima.
La seconda, che sia concessa dal legiti-
mo Superiore, il quale habbia facoltà di
concederla.

La terza, che sia volontaria.

La quarta, & vltimà, che sia con causa giusta concessa.

Quindi si raccogliono molti corrollarij, degni d'esser saputi da chi non vuol errare circa questa materia. Il primo è, che quei Religiosi, i quali con licenza de i Superiori dispensano alcuna cosa de i beni del Monasterio, ò di quelli, che gli sono stati destinati per vso loro, in cose profane, & illecite, peccano mortalmente contra il voto della pouertà, e la ragione è, perche tal licenza non è legitima, per esser contra i sacri Canoni, e contra il Decreto del Sacrosanto Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2. de reformat. Regularium.*

Secondo, chi con licenza estorta per timore, ò per inganno fa, ò dispensa alcuna cosa, è proprietario, e la ragione è, perche tal licenza più tosto si deue dire permissione sforzata, che consenso approbatiuo, come si caua *ex cap. Abbas iuncta glossa de his, qua vi, metu, &c.* E lo dice anch' il Nauar. *comm. 2. de regular. num. 21.* Ne a questo si ricerca, che si fatto timore sia grande, perche basta, che sia leg-

giero, mentre, ch'egli inãzi Iddio ſia cauſa principale di tal conſenſo. E per fraude in queſto loco ſ'intende, quando il ſuddito ſinge alcune ragioni, accioche gli ſia conceſſa qualche coſa, o vero tace, quelle coſe, per le quali crede, che ſe il Superiore le ſapeſſe, gli negarebbe quella licenza; il che ſ'intende, quando tal falſità, o ſilenzio è tale che renderebbe la diſpenſa ſorrettitia.

Terzo, chi con querele, minaccioſe, o mormorazioni fatte contra il Superiore, ottiene da eſſo licenza, di tenere, o di fare alcuna coſa notabile, pecca mortalmente. E la ragione e, perche ſi fatta licenza non e voluntaria, ma ſforzata.

Quarto, pecca mortalmente, & e proprietario quel Religioſo, il quale benchè ſia apparecchiato di ſoſtar ogni coſa ad ogni minimo cenno del Superiore, nondimeno mormora, e ſi lamenta di tal ſorte, che il Superiore non ardeſe di dargli licenza. E la ragione di ciò e, perche tal licenza non e giuſta, per non eſſer ſemplicemente libera, ma ſforzata, e ſi può chiamar più toſto permiſſione, che conceſſione.

Quinto

Quinto

Quinto, & vltimo, chi con preghiere molto importune ottiene qualche cosa dal Prelato, non è iscusato inanzi Iddio dal vizio della proprietà, quando realmente il Prelato sforzatamente per liberarsi da si fatta importunità gli da licenza, che altrimenti non gli la darebbe, la ragione di ciò è, perche quella non è licenza, ma violenza, come dottamente insegna il Glorioso San Bernardo *in lib. de consideratione ad Eug.*

Si domanda, se si può fare, che un Religioso contra il volere del Prelato possi dispensare de i beni del Monasterio, o riceuer qualche cosa da stranieri?

D V B B I O CLVIII.

Si risponde di sì, e questo in due casi. Primo quando il Religioso si trouasse in estremo bisogno delle cose necessarie per il viuere, perche all'hora gli saria licito di propria autorità prouedersi con i beni del Monasterio. La ragione è perche il precetto di conseruar il proprio

più indubitto, obliiga più che il voto solenne della povertà.

Lo stesso si doue dire, se vn povero si trouasse in estrema necessità, e il Prelato si refusasse d'aiutarlo, perche all'hora gli sarebbe lecito pigliar secretamente de i beni del Monasterio, per poter souenir quel povero.

Secondo quando il Religioso si trouasse in gran bisogno delle cose necessarie per la vita, & alla decenza del suo stato, perche all'hora se il Prelato non lo volesse prouedere, potrebbe egli di propria autorità prouederli de i beni del Monasterio, o da stranieri. E la ragion di ciò è, perche per rispetto del contratto fatto nella professione, i Superiori sono tenuti di prouedere i loro sudditi di tutto il necessario alla vita, & allo stato, secondo l'uso, e consuetudine della sua Religione, come si caua benissimo dal Sacro Concilio di Trento *sess. 23. ca. 2.* oue si comanda *ut nihil horum, que necessaria sunt Religiosis eorum Prelati donecant.* Dunque se i Prelati sono in ciò negligenti, essi possono di propria autorità prouederli. Così etiam dice Stefano Quaresimo *in 10. qum. Bullar. verb.*

832 *Trattato del Voto solenne.*

Verb. casus: & seruati. seg. 157. dichiarò la Sacra Congregatione. E lo tiene Pietro Narr. lib. 3. de restit. cap. 1. dub. 3. num. 181. Rodriq. tom 3. de Regular. q. 29. ar. 10. Valent. s. 2. dispus. 10. q. 4. p. 7. c. Sayro lib. 9. cap. 16. nu. 20.

Ma in questo s'ha d'auuertire, che accioche questo sia lecito, tre cose necessariamente si ricercano. Prima che ciò si facci per giusta, e necessaria causa, cioè per cose necessarie, d'estrema, e graue necessitá.

Secondo, che il suddito prima domandi espressa licenza dal Prelato.

Terzo, che non si contenti d'hauer domandato vna volta licenza, se spera d'ottenerla, domandandola di nuouo vna, o due altre volte per se, o per mezzo d'altri. La onde sono in pericoloso stato quei Religiosi, i quali vogliono, che non gli manchi niente d'alcune cose benché leggiere, secondo la decenza del loro stato, ma á foggia di ricchi, vogliono abbondare d'ogni cosa, & esser alla grande da Superiori subitamente prouisti, non considerando, che lo stato di povertá, ch'essi professano, importa qualche indigentia delle

le cose, anco necessarie.

Le quali cose devono esser bñ notate, perche toccano molti Religiosi, i quali si fanno le loro conscienze larghe, credendo secondo il suo proprio giudicio, all' hora seruare il voto della pouertà, quando niente gli manca.

Quindi è, che pecca mortalmente contra il voto della pouertà quel Religioso, il quale senza licenza del Superiore del beati del Monasterio, o da stranieri si prouede delle cose necessarie al viuere, al quale il Superiore prouederebbe se egli se lo domandasse. Così tengono Pietro Nauar. lib. 3. de restit. lib. 3. n. 181. e Sayro lib. 9. c. 16. n. 10. la qual dottrina non giudico esser vniuersalmente vera, perciocche il Super. in tal caso non è, ne può esser ragioneuolmente intito, & inuoluntario, quanto alla cosa ricevuta, essendo quella destinata per le necessitá de sudditi, ma solo quanto al modo, il che regolarmente parlando non è, se non peccato veniale, eccetto se il Superiore non fosse notabilmente intito quanto a quel modo di prouedersi secretamente.

Si domanda, quante sono quelle cose, le quali danno occasione a i Religiosi d'esser proprietari?

D V B B I O CLIX.

Risponde, che tre. Primo è il bisogno. Per cio che molti Religiosi amano piu tosto d'habuer sicura cosa con peccato, che esserne di quella privi. Contra questa occasione vi sono due rimedi, il primo è la liberalità de i Superiori, perche procedendo essi a tutta largamete, si viene a togliere questa occasione. L'altro remedio è la pacatezza de i giudici. Percioche sono adami secondo S. Gregorio, i quali vogliono esser poveri si sta con questa, che non gli manchi niente: e non come diceva l'Apostolo ad Philip. *scilicet abundantem operam pati.* et non la otano, cioè d'aver occasione che fuor dar occasione a i Religiosi d'esser proprietari, è la povertà, che hanno in nostro Signore, dubitando, che non gli habbi degnamente, nel tempo del bisogno. E così sono molti, i quali

bénche non gli mächì niente, sempre però hanno paura, che gli manchi qualche cosa; contra costoro è scritto *Ad Hebr. 12. sine moribus sine auaritia cōtenti presentibus, ipse enim dicit, non te deiedam, neque te derelinquam.* Il remedio contra questa diffidenza prima è il Regno di Dio, il quale si promette à i Religiosi per il voto della pouertà, secondo quello ch'è scritto in San Matteo *beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum Caelorum.* L'altro è il conforto, che ci da il nostro Signore nell'Eua gelio, quando disse *primum querite, Regnum Dei, & hec omnia adiciuntur vobis.*

Il terzo è la carnalità, percioche si trouano alcuni tanto intenti alla cura del corpo, come nel mangiare, vestire, e ne i medicamenti, & altre cose si fatte, che nõ contèti delle cose necessarie, che da i Superiori gli sono cōpetentemente somministrate inordinatamēte procurano molte altre cose per sodisfare alla loro carnalità, contra i quali è scritto *ad Roman. 18. carnis curam ne feceritis in desiderijs vestris.* Il rimedio contra questi tali è, il considerare il fine, al quale conduce l'huomo si fatta carnalità, secondo quello, ch'è scritto

Ad

Ad Rom. 8. si secundum carnem, vixeritis, morietur anima.

Da queste belle considerazioni posso
 no i Superiori delle Religioni imparare
 in che modo si debbiano portare circa
 le promissioni de' fratelli, per cioche se
 nelle loro necessita si misuraranno in
 si, la loro miseria ritorna in danno del
 Monasterio, perche i poueri Religiosi ve
 dendo, che gli mancano le cose necessa
 rie, sono prouocati a rubbare i beni del
 Monasterio, e in tutto d'una cosa piccio
 la, che secondo la Regola gli douria
 bastare, ne pigliaranno una grande per
 provvedere abundantemente a i loro bi
 sogni.

Ma il Religioso in questo caso deue
 guardar bene per quanto ha cara la salu
 te dell'anima sua, e non sia in questo mol
 to largo per cioche si piglia a piu di quel
 lo, che gli fara di bisogno, commettera
 tutto, con obligo di restituire l'auanzo al
 Monasterio,

Il

Si

Si domanda, se il Religioso, il quale con tacita licenza, del Superiore dispensa, qualche cosa del Monasterio, sia poi tenuto per virtù del voto, cioè scoprire al Superiore?

D. V. B. B. I. O. CLX.

L Glorioso S. Bonaventura, *spec. 1. c. 1. 2.* *Nonius. cap. 4.* tiene che si è obbligato a dirlo al Superiore, la ragione di ciò è, perche con tal licenza tacita lecitamente ha potuto fare quello. Così tiene il Sanch. *lib. 7. c. 3. n. 8.*

Si domanda, se il Religioso, il quale non usa quella diligenza in conservare le cose concesse per suo uso, la quale gli uomini comunemente sogliono usare, sia proprietario?

D. V. B. B. I. O. CLXI.

S I risponde di sì, e le ragioni di ciò sono. Prima, perche è proprio di colui, Y ch'è

ch'è padrone della cosa, il poterla dissipare, ò consumare à sua posta.

Secondo, perche il Religioso ha solo l'vso del fatto delle cose, che sono a suo carico, ò vero gli sono state concesse per suo vso, dūque se per sua notabil negligēza le dissipa, ò le lascia andare à male, pecca cōtra giustitia, e per bona cōsequenza contra il voto della pouertà. Onde s'haurà da notare, che quantunque il danno, che fa alla Religione ciascuna volta sia piccolo, facendolo nondimeno più volte, può venir ad esser mortale.

Terzo, se il Religioso con inganno dissipasse, ò mandasse a male le cose, che tiene per suo vso, senza alcun dubbio peccarebbe contra il voto della pouertà, dūque l'istesso sarebbe, se ciò auuenisse per sua graue colpa. La conseguenza si proua, perche secondo le leggi *lata culpa equipollet dolo*. E se le sudette cose gli saranno concesse per suo proprio commodo, farà anche tenuto *de culpa leui*, si come nell'accommodato, il quale in vtilità di chi accomoda, e di chi riceue si da, secondo che è decretato *in cap. vnico de commo-*

dato. Per tanto se le sudette cose per sua
colpa

colpa leggiera vanno à male, pecca contra giustitia, e per bona consequenza contra il voto della povertà. Così tengono Lessi, *lib. 2. de inst. cap. 4. dub. 9.* e il Sanchi, *lib. 7. c. 20. nu. 115.*

Ma qui s'ha d'auuertire, che quest' obbligo non solo è appresso i Superiori, e Vfficiali del Monasterio, i quali *ex officio* hãno cura delle cose del Monasterio, ma anche appresso i priuati Religiosi, i quali si vedono qualche cosa del Monasterio andarà male, e potendo commodamente ciò impedire, per trascuragine non impediscano, se il danno è graue, peccano tutti mortalmente, questi contra la carità, quegli altri poi contra il voto della povertà.

Molto bello è quell'esempio, che di ciò riferisce Cassiano *lib. 4. de inst. renunt. c. 20.* di quei Monaci del suo tempo. Dice, che entrando vna volta il Cellerario nella cucina, vide per terra tre granelli di lenticchia, che a caso erano cascati dalle mani del cuoco, andò à dirlo all'Abbate, il quale chiamò il cuoco, e gli diede vna penitenza publica, poche trattaua negligẽtemẽte le cose del Monaster. Risguarda-

340 *Trattato del Voto solenne*
uano (dice Cassiano) quei Santi Monasteri
le cose del Monasterio come cose dedi-
cate, & consecrate a Dio, e così le maneg-
giavano con molta accuratezza, per mi-
nime che fussero.

*Si domanda, se sia proprietario quel Reli-
gioso, il quale dà ad altri qualche cosa,
che egli tiene con licenza del Superiore,
quando dalla qualità, e conditione di
quella cosa, si raccoglie, che detta licē-
za s'estende anche per donare ad altri,
come quando il Superiore dà licenza
ad un Religioso, di riceuer alcuni gra-
ni benedetti, o medaglie, alcune piccole
imagini, o altre cose si fatte?*

DV B I B L I O C L X H I
Sil risponde di no. E la ragione è, per-
che sapendo il Superiore, che quel tal
Religioso non ha bisogno per se di tutte
quelle cose, le quali si sogliono divider
tra gl'amici, probabilmente si presume,
che egli approuisi farà donatione. E per
tanto

tanto i Religiosi dell'istesso Monasterio riceuendo alcuna delle sudette cose, non hanno bisogno d'altra licenza, percioche quella prima licenza concessa a quel tale Religioso di riceuere è tacita di poterle dispensare ad altri.

Auertino qui i Religiosi, che questa resolutione non ha luoco doppò la constitutione di Papa Clemente VIII. doue qualsiuoglia donatione a i Religiosi è interdetta, se non è fatta secondo la forma in quella descritta.

Si domanda, se nell'altre cose dalle sopra-dette, la licenza concessa al Religioso di poter dare, s'intenda ancho di dare in maniera, che l'altro Religioso possa senza noua licenza riceuere?

D V B B I O. CLXIII.

SI risponde di no, e la ragione di cio è, perche qui ci interuengono due impedimenti, vno in quello che dà, e l'altro che riceue, dunque è neccessaria noua licenza in quello che riceue, accio possi senza

Y 3 nota

nota di proprietà riceuere: si come quando il Papa dispensa con vno, e ha voto di castità, acq̃o non possi pigliar moglie, non s'intende dispensare con la donna, e ha l'istesso vdot, benchè possi con l'vno, e cō l'altro dispensare, eccetto però se ciò non specificasse.

Da qui si capra prima, che il Religioso e ha licenza di dare, non può dar a quelli, che non hanno licenza di riceuere, e se dà, pecca contra il voto della pouertà, nō perche dà, ma perche coopera al peccato di chi riceue senza licenza.

Secondo, si capra, che chi ha licenza di riceuere, non può dar a quello, che non ha licenza di dare per la medesima ragione, eccetto però non constasse, che il Superiore con quella licenza, habbi voluto togliere l'vno, e l'altro impedimento.

Si domanda, che quantità da spendere possi dare il Prelato a i Religiosi licetia?

D V B B I O CLXIV.

IL Corduba in sum. casuum q. 54. tiene, che possi dar licenza di spendere dieci scudi.

Al-

Altri, che possi dar licenza di spendere due ducati il mese.

Altri, che possi spendere 10.0 12.0 15. scudi l'anno.

Ma il Molin *tom. 3. de iustit. diffinit.* 276. e l'Azor *libr. 12. cap. 12. questio. 4.* dicono, che la resolutione del presente caso è posta nell'arbitrio del prudente Superiore, il quale a proportione dell'entrata del Monasterio, e del bisogno de poveri, doure tassare la quantità da darsi.

E deuesi notare, che per nomi de Superiori, qui intendiamo tutti quelli, e'hanno giurisdittione ordinaria, come sono Generali, Prouinciali, Abbati, Priori, Guardiani, Rettori, Prepositi, Abbadesse, e i loro Vicarij, i quali hanno piena cura del Monasterio, come sono il Vicario Generale, Viceprouinciale, Sottopriore, Vicerettore, &c.

Si domanda, se il Superiore possi dare ad vn Religioso qualche beneficio Regolare, o amministrazione di qualche Chiesa, durante la sua vita?

D V B B I O CLXV.

Si risponde di no, per esser ciò proibito nel cap. *cum ad Monasterium* S. tales de statu Monachorum, doue si dice. *Nec alicui committatur aliqua obedientia perpetuo possidenda, tanquam sibi locetur ad vitam, ne cum oportuerit, sine contradictione aliqua reuocetur.* L'istesso s'ha nel cap. *Porrectum*, e nel cap. *Ad nostram de Regul.* le parole son queste *Regularia beneficia, in quibus Religiosi instituuntur, posse ad nutum Superioris reuocari, nisi auctoritate Romani Pontificis fuerint confirmata.*

L'istesso si deue dire circa l'amministrazione delle cose temporali, cioè che il Superiore non può quella concedere irreuocabilmente, e durante la vita d'vn Religioso, percioche tal concessione farebbe il Religioso proprietario, ma solo

re-

reuocabilmente, mentre così piace al Superiore, come determina il Sacro Concilio di Trento.

Si domanda, se quando il Religioso senza consenso del Superiore contratta con altri, resti à ciò obligato, e se non ciuilmente, almeno naturalmente nel foro della coscienza?

D V B B I O C L X V I .

PER intelligenza di questo dubbio non poco intricato, si deve prima notare, che due forti d'obligationi possono nascere da vn contratto, l'vna è ciuile, per il cui compimento si dà nel foro esteriore azione, l'altra è naturale, la quale nasce non solo da debito di honesta gratitudine, ma da vincolo di legge naturale, e benchè a questa non si dia azione nel foro delle cause, nondimeno obliga il contraente nel foro della coscienza.

Hor supposto questo, sono in questo dubbio due opinioni, la prima è del Host. *in summa verb. de fideiuss. §. pro quo pisset, verb.*

346. *Trattato del Voto solenne*

Opinione del Panormitano, e del Felin. *in c. ex rescripte de iuramento* i quali negano in tal caso restar obligato naturalmente, e ciò prouano, perche non hauendo il Religioso *uelle, & nolle*, in nissun modo può senza consenso del Superiore obligarsi.

—In oltre se il Religioso, che così contratta pecca mortalmente, & è proprietario, come hauemo già detto di sopra, non si vede, come possi in coscienza obligarsi.

La seconda opinione è del Panormitano a se contrario *in cons 104. in 1. p.* il quale vuole, che detto Religioso resti naturalmente obligato.

Ma il Nauarro *com. 2. de Regular. num. 42* ottimamente concilia queste due opinioni in questo modo, cioè, che si come i voti del Religioso fatti a Dio senza consenso del Superiore, li quali non sono contra la sua Regola, o constitutioni, son validi, & obligatorij, fin tanto che il Superiore gli irriti, o gli contradica, e non dopo che saranno irritati: così parimente le promesse fatte dal Religioso, vagliono, & obligano fin tanto, che il Super. l'annulli, o gli contradica, e non dopo che

fa-

ſaranno annullate. E così la prima opinione ha loco nel contratto, doppo d'esser irritato dal Superiore.

Si domanda, se il Religioſo, che ſenza licenza del Superiore contratta con altri, il Monasterio reſti per lui obligato.

DUBBIO CLXVII.

In queſta queſtione tutti gli autori vogliono, che il Religioſo in queſto caſo a niente ſia obligato, perche non ha cofa niuna in queſto mondo, con la quale poſſi pagare.

Ma tutta la controuerſia conſiſte, ſe il Monasterio reſti in ciò obligato.

Si riſponde di no, eccetto in due caſi. Primo ſe la cofa, della quale ha contratto, e ancora in eſſere, o è conuertita in vtilità del Monasterio.

Secondo, ſe dal Superiore gli ſia ſtata com-

348 *Trattato del Voto solenne*
commessa l'amministrazione de i beni del
Monasterio, perche in quanto s'estendel
detta amministrazione, in tanto resta i
Monasterio obligato, e non più.

*Si domanda, se il Monasterio resta obli-
gato per il delitto del Religioso?*

D V B B I O . CLXVIII.

SI risponde di no, e la ragione è perche
il delitto della persona secondo i Ca-
noni non deue redundare in danno del-
la Chiesa.

*Si domanda, se il Religioso in tal caso sia
obligato, salva la decenza della sua
Religione, e con consentimento del Su-
periore sforzarsi, accio i debiti da es-
so contratti nella Religione con secola-
ri, o altri, siano pagati?*

D V B B I O . CLXIX.

SI risponde di si, e la ragione è, perche
essendo l'obligo di restituir la robba
d'al-

d'altra di legge naturale, e diuina, non reſta diſobligato il Religioſo da tal legge, per il voto ſolenne di Religione.

Si domanda, che quantità poſſi il Religioſo ſpendere con licenza tacita del Superiore?

D V B B I O CLXX.

AL qual dubbio riſpondendo dico prima, che ſe vn Religioſo per negligenza non ottenefſe licenza di ſpendere dal Superiore, e per trouandoli in alcun loco, doue non poteſſe hauer tal licenza, ſpendeſſe qualche coſa non di molto rileuo, non ſi direbbe far contra il voto della povertà, quando ciò faceſſe fondato ragioneuolmente nella tacita volontà del Superiore.

Secondo dico, che il Religioſo, il quale ſenza eſpreſſa licenza del Superiore da vn libro a vn altro Religioſo dell'ifteſſo, o d'altro Monafterio della medefima però Religione, di valuta di due, o tre giulij non pecca mortalmente contra il voto

voto della povertà, la ragione è, perchè
 qui anche si presume licenza tacita del
 Superiore.

Terzo dico, che vn Religioso senza
 espressa licenza del Superiore può dare
 a stranieri alcuni piccioli preseti di cose
 mangiatue, ò di deuotione, come sono
 alcuni pezzetti di reliquie, alcune pic-
 cole Imagini di Santi, ò grani benedetti,
 la ragion di ciò è, perchè in cose si fatte, si
 espressamente non sono dalla Regola, ò
 constitutioni vietate, si presume tacita
 licenza del Superiore.

Quarto dico, che il Religioso, il quale
 senza espressa, ò tacita licenza del Supe-
 riore piglia qualche poca cosa de i beni
 del Monasterio, come per essemplio vn
 carlino, non pecca se non venialmente, e
 la ragione è, perchè questa non è quanti-
 tà, che noce notabilmente al Monaste-
 rio, Così Lop. p. 2. *instrut. confess. c. 6.*

Quinto & vltimo dico, che il Religioso,
 il quale con licenza del Superiore va per
 strada, può di quello, che gli è stato assi-
 gnato per il suo viatico, tutto quel poco,
 che parcamente viuendo si toglie, per dir-
 così, di bocca, spendere in elemosine; ò

in altre opere pie, e la ragione è; perche la disposizione di si fatte cose si presume concessa dal Superiore.

Ma qui s'ha da auuertire, che tutto questo non ha luoco doppo la constitutione di Clemente VIII. doue qualsuoglia sorte di donatione a i Religiosi è interdotta, se non è fatta secondo la forma in essa descrittta.

Quindi si raccoglie, che vn Religioso, il quale con licenza del Superiore studia nelle scole, o si ritroua in altro luoco fuori del Monasterio, può lecitamente di quello, che gli è stato assignato per il suo viuere per ogni cento giocare 4. o 5. scudi l'anno, purchè questo si facci per honesta recreatione, e la ragione è, perche tutto questo si presume farsi con licenza tacita del Superiore, eccetto se tal Religioso nell'istess'anno in altre honeste recreationi non hauesse qualche cosa speso, perche tutto questo si donrà dedurre dalla presente somma la quale, come hauemo detto, può il Religioso con licenza presunta del Prelato giocare, e di modo, che se in quell'anno hauesse speso due scudi per sua honesta recreatione, già

non

non potrebbe hora giocare, se non due, ò tre scudi. Così dicono il Nauarr. nel Manuale cap. 20 num. 12. Less. de iust. lib. 2. cap. 26. dub. 5. Molina tom. 2. de iust. disput. 520. Valent. 2. 2. disp. 5. q. 6. p. 5. e molti altri, la cui dottrina tengo per verissima, eccetto se tal gioco non gli fusse dal suo Superiore, ò dalli statuti della Religione espressamente proibito, perche all' hora non vi essendo licenza tacita del Superiore, il Religioso giocando farebbe contra il voto della povertà, e l'altro restarebbe con obligo di restituir quello, c'haurebbe guadagnato. Così Salon. 2. 2. q. 5. ar. 6.

L'istesso si dourà dire, si quel gioco fusse proibito, ò indecente al Religioso, perche non essendo tal gioco per rispetto della persona, honesta recreatione, non si potrebbe presumere tacita licenza del Superiore, anzi l'espressa manco gli giouarebbe in tal caso, come insegna il Molina nel luoco poco fa citato.

Da qui si raccoglie, non esser vero quello, che dice Less. lib. 2. de iust. cap. 26. dub. 5. cioè che vn Religioso possi giocando giustamente guadagnare, e perdere vna somma notabile con espressa, ò tacita licen-

za del Superiore, perchè sia pochissimo tale l'espore al gioco le cose del Monasterio, conciosia che il gioco è un contratto oneroso, il quale può al monasterio esser utile o nocivo in favor suo il Navarro nel Manuale cap. 10. num. 9. inamaldamente, perchè il Navarro non parla niente di questo, per la qual cosa giudico, che chi gioca con tal fine digioso sia obbligato a restituire quello, o l'ampio guadagnato, se però quello eccede la quantità moderata, e la ragion di ciò è, perchè si bene il gioco (è contratto oneroso) quando è in questa quantità eccede, è indecento a tal Religioso, ne può esser compresa tra i termini dell'honesta recreatione dei Religiosi. Ma la licenza del Superiore per un' honesta, vani, e superflui concessa non libera il Religioso dal peccato contra il voto della povertà, e chi guadagna, ha l'obbligo di restituire quello, e haurà così guadagnato.

Ne meno mi piace quello, ch'insegna il Molina *lib. 9. Summa cap. 14. §. 96.* dice, che il Religioso c'ha general licenza dal suo Superiore, di dare, o di prendere qualche cosa, se può giustamente gioca-

ore,

Z

re,

re, perche quantūque pecchi facēdo contra l'intētionē del Prelato, nō dimeno trāsferisce il dominio. Hò detto, che q̄sto nō mi piace, perche q̄lla licenza generale nō si estēde al gioco immoderato, ma à honesti, e leciti vsi, anzi se tal Religioso tenesse licenza espressa di spender quel denaro in giochi illeciti; non sarebbe libero dal vizio di proprietā, ne quel c'hà vinto disobligato di restituir quello, c'haurà guadagnato.

Si domanda, se vno contra la volontà del Prelato, ò vero con sua licenza, non però per causa pia, e lecita, riceuerà qualche cosa da vn Religioso, commetta furto, con obligo di restituir quello, c'hà preso.

D V B B I O CLXXI.

SI risponde di sì, e la ragione è, perche non hauendo tal Religioso facultà di dare, l'altro non può giustamente riceverlo, e riceuendo resta in conscienza obligato

Della quarta Religione. 315

gato à restituire quello c'ha. così riceuuto. Nche s'intende prima, se con titolo gratuito ha ciò riceuuto, perche se con titolo oneroso, cioè per vendita, &c. non resta obligato ad alcuna restituzione, ciò siache non ha in tal caso dannificato il Moralitiero, hauendo tanto dato quanto ha riceuuto. Così Nauar. lib. 2. de restit. cap. 1. num. 88. b. l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

-auspiti icoo salo oiloup stinista i oue
 olo **Si domanda se chi s'ha da fare questa
 restituzione.** auspiti oio si dicitur

non. 20. subitoy usq soio, clorona oler
 20. 20. **DIV B B I O CLXXI.**

li oacolinusb oloco ista ni ad non s'osio.

LAbulense cap. 6. in S. Matth. q. 33. di-
 ce, che questa restituzione si deve
 fare al Religioso, che fece tal donatione,
 si egli ha amministrazione de i beni del
 Monasterio, & è emendato, o vero se q-
 lo, che restituisce è certo, che la cosa re-
 stituita andrà in vtil del Monasterio: ma
 se non è emendato, o non ha alcuna am-
 ministrazione, la restituzione si deve al
 Monasterio.

Altri poi vogliono, che tal restituzione
 si deve fare al Monasterio, il quale ha il
 legitimo dominio di quei beni. Così Sil-
 uola. *Verb. Religio* 6. q. 7. Rodriq. *200. de Ac-
 quil. q. 125. ar. 2.* & altri.

Ma il Molina *tom. 2 de iust disp. 520. il Re-
 bello de iust. p. 1. lib. 2. q. 11. sect. 2. nu. 9.* e mol-
 ti altri graui auttori dicono meglio cioè
 che de *iure communi* questa restituzione si
 si possi fare all'istesso Religioso, quando
 non si teme, che l'habbia vn'altra volta
 da

da spendere contra la volontà del Prelato.

Hò detto (*iure communi*) perchè hora per vigor della Constitutione di Clemente VIII, tal restituzione si deve fare necessariamente al Monasterio, ma di questo ne tratteremo abasso.

Si domanda, se il Religioso, il quale senza consentimento del Superiore da qualche cosa ad altri, sia obbligato alla restituzione?

D V B B I O CLXXII

Rosella *verb. Religiosus* num. 17. è nell'istesso luogo Armilla num. 12. Taboni. 11. 9. 10. e Silvestro *verb. Religiosus* q. 13. negano, che il Religioso sia a ciò obligato, il che prouano, perchè la restituzione si deue fare di quel ch'è suo, e non di quel d'altri, ma il Religioso niente ha, che sia suo, dunque è libero della restituzione.

Altri poi dicono, a mio giudicio meglio, cioè, che questo tal Religioso sia obligato prima a indur quella persona, a cui si dà tal cosa, acciò la restituisca al Monaste-

Sup.

Z 3

rio

rio, facendogli intendere come egli non haueua facoltà di darla. Il che s'intende quando vi è speranza, che quel tale habbia da restituire, e detto Religioso possi ciò fare senza pericolo d'infamia. Ma quando non vi è tale speranza; è il Religioso tien peculio con legitima licenza del Superiore, sarà obligato di quello restituire, perche quantunque non habbia il dominio d'esso, può e deue priuarsi del vso di quello, o vero sarà obligato astenersi dall'vso d'alcune cose, le quali tiene licenza dal Superiore di spendere, o vero a lauorare più del solito, se per auuetura cò alcú artificio potesse far questo sèza pregiudicio dell'offeruanza Regolare, accioche in qualche modo sodisfaccia al Monasterio, o pure à pregar gl'amici, o parèti suoi, che per esso satisfacciano, o finalmente a domandar humilmente dal Superiore per se, o per mezzo d'altri la remissione del debito. Così tengono Nauarr. lib. 3. de rest. c. i. nu. 204 Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 10. Sayro lib. 9. cap. 16. nu. 22. e molti altri.

L'istesso si dourà dir del Superiore, s'egli in vfi profani, e inutili haurà speso qual-

qualche cosa de' beni del Monasterio, per ciò che non hauendo egli, per ragion dell'ufficio facoltà di farlo, sarà obligato anche egli alla restitutione, come Nauarro, & altri auctori citati insegnano. Ma se detto Religioso rubasse qualche cosa a un straniero farebbe obligato a restituirla di quello, ch'egli tiene con buona licenza del Superiore, di poter spèder a suo piacere, come dottamente insegna il Molina tom. 1. de iust. disp. 149.

Si domanda se un Religioso rubasse alcuna cosa a un secolare per utile del Monasterio, sarebbe proprietario?

DUBBIO CLXXIV.

S I risponde di nò, e la ragione è, perchè per il voto della povertà il Religioso è tenuto solo di non cercare cosa alcuna temporale, benchè minima per se, appropriandosela senza licenza del Superiore, ma in questo caso il Religioso niente cerca per se, o s'appropria, ma rubba per arricchir il Monasterio, dunque non

360 *Trattato del Voto solenne*
 è proprietario, ma solo ladro, come ben
 dice il Nauarro *lib. 3. consil. titulo de statu*
Monachorum cons. 3. m. 4.
 Per la qual cosa non deue esser sentito
 il Valentia 2.2. *disp. 10. q. 4. p. 3.* il quale af-
 solutamente dice, che ogni furto del Re-
 ligioso è peccato di proprietà, percioche
 questo è vero, quando il Religioso rubba
 alcuna cosa da stranieri, per acquistarla à
 se, ò per appropriarsela senza licenza del
 Superiore.

*Si domanda, se quando molti Religiosi
 spogliano una camera d'un altro fra-
 tello, in modo, che ciascheduno pigli
 qualche cosa di poco valore, peccano
 tutti mortalmente, & siano obligati in-
 solidum alla restitutione?*

DUBBIO CLXXV. 2

PER risposta di questo dubbio non me
 difficile, che utile dico prima, che se
 questi tali Religiosi andaranno di com-
 pagnia per spogliar la camera di quel fra-
 tello, di modo, che la videndeuole com-

orq

N

pa-

pagnia fù cauſa del danno di ~~caſo~~ di-
no, no perche niſſano haurebbe potuto
ardire di far quello che fece, ſe non
ſtato accompagnato, perche a far quello
lo, tutti quei Religioſi erano neſſo
tutti peccorno mortalmente contra il vo-
to della pouertà, con obli- go di reſtituir
in ſolidum tutto il danno, percioche tut-
ti e ciaſchedun di loro furono cauſa tota-
le di tutto quel danno.

Secondo dico, che ſe queſti tali expo-
ſiati coſi anderanno inſieme, che vno
oculto gl'altri a rubbare, ciaſchedun pec-
cò mortalmente, con obli- go di reſtituir
in ſolidum tutto il danno, e la ragione è,
perche ciaſcheduno ſi cauſa efficace di
tutto quel danno.

Terzo dico, che ſe tali Religioſi non
ſi inuitorono, ne conuincano, di difenderſi
l'vn l'altro andorono, ma tutti inſieme,
ogn'vn da per ſe, eſſendo intrati nella
camera di quel fratello, la ſaccheggiorono,
non cooperando gl'vni al furto de gl'altri,
con tutto che ciaſcheduno habbi dato
mal'eſſempio a gl'altri, niſſun di loro è
obligato a reſtituire, ſe non quello, che
) rotto. La ragione di ciò è, perche niſſun
di

di loro cooperò al furto de gl'altri.

Quarto dico, che se questi tali non seppero, ne saper douevano il danno fatto da gl'altri, perche v'andorono separatamente, e ciascheduno prese cosa di poco valore, nessuno di loro peccò mortalmente: è ben vero, che se poi vennero in cognitione del danno fatto da gl'altri, ciaschedun di loro è obligato à restituir quello c'ha tolto, e non restituendo, pecca mortalmente.

Quinto, & ultimo dico, che se ciascuno di costoro separatamente rubbando s'accorse, che gl'altri similmente rubbavano se ben poca cosa, e che da questo ne doueua sequire al fratello danno notabile, all'hora (con tutto, che il Soto *lib. 4. q. 7. ar. 3.* e il Sañch. *lib. 7. cap. 21. num. 22.* tengono non esser peccato mortale, perche vno non fu causa efficace del furto dell'altro, ma solo del suo, il quale per esser di cosa piccola, fu solo peccato veniale) nondimano è più probabile esser peccato mortale, perche ciascheduno cò pigliar quel poco, fu causa, che sia stato fatto danno notabile, e per conseguenza esser obligati sotto pena di peccato mortale

tale a reſtituir, non tuter in ſolidum, ma eiaſcheduno per la ſua parte. E ſe poi per tale occaſione fuſſe fulminata, ſcommunica dal Prelato contra tali rubbatori, al Phora eiaſchedun farebbe obligato ſotto pena di peccato mortale, e d'incorrer nella ſcommunica *ipſo facto*, di riſpondere, ò di reſtituir queſt tanto, che preſe. Coſi Henriq. *lib. 13. de excommunic.* e il Suar. *5. tom. in 3. p. D. Thom. diſp. 20. ſect. 2. nu. 3.*

Si domanda, ſe il voto della povertà obli-ghi a peccato mortale?

D V B B I O C L X X V .

Sriſponde di ſi, e la ragion di ciò è, perche chi pecca contra il voto della povertà, commette peccato di furto, contra il ſettimo commandamento della legge di Dio, Onde ſi come il ſettimo commandamento di ſua natura obliga a peccato mortale, ma per riſpetto della poca materia può detto fuſſo eſſer peccato veniale, come il rubbare vn pomo, vn torneſe, ò altra coſa ſi fatta, coſi anco il voto della povertà di ſua natura obliga a pec-

voto della povertà, la ragione è, perchè
 qui anche si presume licenza tacita del
 Superiore, *lib. 1. c. 15. can. 1. §. 1. in fine*

Terzo dico, che vn Religioso senza
 espressa licenza del Superiore può dare
 a stranieri alcuni piccioli presèti di cose
 mangiativue, ò di deuotione, come sono
 alcuni pezzetti di reliquie, alcune pic-
 cole Imagini di Santi, ò grani benedetti,
 la ragion di ciò è, perchè in cose si fatte, si
 espressamente non sono dalla Regola, ò
 constitutioni vietate, si presume tacita
 licenza del Superiore. *ib. §. 1. in fine*

Quarto dico, che il Religioso, il quale
 senza espressa, ò tacita licenza del Supe-
 riore piglia qualche poca cosa de i beni
 del Monasterio, come per essempio vn
 carlino, non pecca se non venialmente, e
 la ragione è, perchè questa non è quanti-
 tà, che noce notabilmente al Monaste-
 rio, Così Lop. p. 2. *instrut. confess. c. 6. n. 156*

Quinto & vltimo dico, che il Religioso,
 il quale con licenza del Superiore va per
 strada, può di quello, che gli è stato assis-
 gnato per il suo viatico, tutto quel poco,
 che parcamente viuendo si toglie, per dir-
 così di bocca, spendere in elemosine, ò

in altre opere pre, e la ragione è, perche la disposizione di si fatte cose si presume concessa dal Superiore,

Ma qui s'ha da auvertire, che tutto questo non ha luogo doppo la constitutione di Clemente VIII. doue spualtuogliau sorte di donatione a i Religiosi è interdetta, se non è fatta secondo la forma in essa descritta.

Quindi si raccoglie, che vn Religioso il quale con licenza del Superiore studi nelle scole, o si troua in altro ludo fuori del Monasterio, può lhoramente di quello, che gli è stato assignato per il suo viuere per ogni cento giocare 40 s. scudi l'anno, purchè questo si facci per honesta recreatione, e la ragione è, perche tutto questo si presume fatto con licenza, e tacita del Superiore, e questo si habbe legitimo nell'istis anni, in altre honeste recreationi non ha esse qualche cosa di speso, perche tutto questo si doue de il durre thui presente sopponata quate, e bene habbiamo detto, può il Religioso con licenza presunta del Reato giocare, di modo, che se in quell'anno hauesse speso due scudi per sua honesta recreatione, giu

non

non potrebbe hora giocare, se non due, ò tre scudi. Così dicono il Nauarr. nel Manuale cap. 20 num. 12. Lessi. de iust. lib. 2. cap. 26. dub. 5. Molina tom. 2. de iust. disput. 520. Valentiz. 20. disp. 5. q. 6. p. 5. e molti altri, la cui dottrina tengo per verissima, eccetto se tal gioco non gli fusse dal suo Superiore, ò dalli statuti della Religione espressamente prohibito, perche all' hora non viedendo licenza tacita del Superiore, il Religioso giocando farebbe contra il voto della pouertà, e l'altro restarebbe con obbligo di restituir quello, c'haurebbe guadagnato. Così Salon. 2. 2. q. 5. ar. 6.

L'istesso si douerà dire, si quel gioco fusse prohibito, ò indecente al Religioso, perche non essendo tal gioco per rispetto della persona, honesta recreatione, non si potrebbe presumere tacita licenza del Superiore, anzi l'espressa manco gli giuarebbe in tal caso, come insegna il Molina nel luoco poco fa citato.

Da qui si raccoglie, non esser vero quello, che dice Lessi lib. 2. de iust. cap. 26. dub. 5. cioè che vn Religioso possi giocando giustamente guadagnare, e perdere vna somma notabile con espressa, ò tacita licen-

za del Superiore, perchè ſia peccato mortale l'eſporre al gioco le coſe del Monafterio, concioſiache il gioco e vi contra- to oneroſo, il quale può al monaſterio eſſer utile & recita in fauor suo il Nauarr. nel Manuale *cap. 10. can. 9.* in malamante, perchè il Nualarro non parla niente di queſto, per la qual caſa giudico, che chi gioca con tal Religioſo ſia obligato a reſtituir quello, o ſiampa guadagnato, ſe però quello eccede la quantità moderata, e la ragion di ciò è, perchè ſi bene il gioco è contratto oneroſo, quando però queſta quantità eccede, è indecento a tal Religioſo, ne può eſſer compresa tra i termini dell'honeſta recreatione dei Religioſi. Ma la licenza del Superiore per vi ſanonati, vanti, e ſuperflui conceda non libera il Religioſo dal peccato contra il voto della povertà, e chi guadagna, ha l'obligo di reſtituire quello, e'haurà coſi guadagnato.

Ne meno mi piace quello, ch'inſegna il Molina *lib. 9. ſumma cap. 14. §. 26.* dicendo, che il Religioſo e' ha general licenza dal ſuo Superiore, di dare, o di ſcendere qualche coſa, e può giuſtamente gioca-
Z re,

re, perche quantunque pecchi facèdo contra l'intentione del Prelato, nõ dimeno trãferisce il dominio. Hò detto, che q̃sto nõ mi piace, perche q̃lla licenza generale nõ si estẽde al gioco immoderato, ma à honesti, e leciti vsi, anzi se tal Religioso tenesse licenza espressa di spender quel denaro in giochi illeciti; non sarebbe libero dal vitio di proprietã, ne quel c'hà vinto disobligato di restituir quello, c'haurà guadagnato.

Si domanda, se vno contra la volontà del Prelato, ò vero con sua licenza, non però per causa pia, e lecita, riceuerà qualche cosa da vn Religioso, commetta furto, con obligo di restituir quello, c'hà preso.

D V B B I O CLXXI.

SI risponde di sì, e la ragione è, perche non hauendo tal Religioso facoltà di dare, l'altro non può giustamente ricevere, e riceuendo resta in conscienza obligato

gato à restituire quello c'hà così riceuuto. Nche s'intende prima, se con titolo gratuito ha ciò riceuto, perche se con titolo oneroso, cioè per vendita, &c. non resta obligato ad alcuna restitutione, còcio si che non ha in tal caso dannificato il Moralista. Auendo tanto dato, quanto ha riceuto. Così Nauar. lib. 2. de restit. c. 4.

Leu. 28. b. In hoc uero. Oloigit. Et sic
 Secundo s'intende, quando la cosa riceuuta è in essere, e se non sarà in essere, l'ha riceuta con mala fede, perche se cò buona fede l'ha riceuta, solo sarà obligato, quando la cosa è in essere, è vero in quanto per quella si è fatto più ricco. Così S. Antonino 3. p. tit. 16. S. 11. *Salm. Verbo. Religio. n. 491.* Nauar. com. 2. de Regul. m. 4. 4. 1. Less. lib. 2. de iust. c. 4. de h. 8. l. op. ac. infra. conf. cap. 2. Pietro Nauar. lib. 2. de restit. cap. 2. p. 2. non. 18. 1. Cod. sum. q. 2. 09. Sayr. lib. 2. cap. 16. num. 21. c. Rodrig. 2. p. sum. q. 3. 1. *Stim. p. 17.*

Si domanda à chi s'ha da fare questa restitutione?

D V B B I O CLXXI.

L'Abulense cap. 6. in S. Matth. q. 33. dice, che questa restitutione si deue fare al Religioso, che fece tal donatione, si egli ha amministrazione de i beni del Monasterio, & è emendato, ò vero se quello, che restituisce è certo, che la cosa restituita andrà in vtil del Monasterio: ma se non è emendato, ò non hà alcuna amministrazione, la restitutione si deue al Monasterio.

Altri poi vogliono, che tal restitutione si deue fare al Monasterio, il quale ha il legitimo dominio di quei beni. Così Siluest. *Verb. Religio* 6. q. 7. Rodriq. 2. to. de *Regul.* q. 125. ar. 2. & altri.

Ma il Molina *tom. 2 de iust disp.* 520. il Re bello *de iust. p. 1. lib. 2. q. 11. sect. 2. nu. 9.* e molti altri graui auctori dicono meglio cioè che de *iure communi* questa restitutione si si possi fare all'istesso Religioso, quando non si teme, che l'habbia vn'altra volta

da

da spendere: contra la volontà del Prelato.

Hò detto (*iure communi*) perchè hora per vigor della Costituzione di Clemente VIII, tal restituzione si deve fare necessariamente al Monasterio; ma di questo ne tratteremo abasso.

Si domanda, se il Religioso, il quale senza consentimento del Superiore da qualche cosa ad altri, sia obligato alla restituzione?

D V B B I O CLXXII.

Rosella *Verb. Religiosus* num. 17. è nell'istesso luogo Armilla *nu. 12. Tabern. 11. 9. 10. e Siluestro Verb. Religiosus* q. 3. negano, che il Religioso sia a ciò obligato; il che prouano, perchè la restituzione si deve fare di quel ch'è suo, e non di quel d'altri; ma il Religioso niente ha, che sia suo, dunque è libero della restituzione.

Altri poi dicono, a mio giudicio meglio, cioè, che questo tal Religioso sia obligato prima a indur quella persona, a cui si dà tal cosa, acciò la restituisca al Monaste-

Si domanda à chi s'ha da fare questa restitutione?

DIVBBIO CLXXI.

LAbulense cap. 6. in S. Matth. q. 33. dice, che questa restitutione si deue fare al Religioso, che fece tal donatione, si egli ha amministrazione de i beni del Monasterio, & è emendato, ò vero se quello, che restituisce è certo, che la cosa restituita andrà in vtil del Monasterio: ma se non è emendato, ò non ha alcuna amministrazione, la restitutione si deue al Monasterio.

Altri poi vogliono, che tal restitutione si deue fare al Monasterio, il quale ha il legitimo dominio di quei beni. Così Siluest. *Verb Religio* 6. q. 7. Rodriq. 2. vo. de *Regul.* q. 125. ar. 2. & altri.

Ma il Molina *tom. 2 de iust disp. 520. il Re bello de iust. p. 1. lib. 2. q. 11. sect. 2. nu. 9.* e molti altri graui auctori dicono meglio cioè che de *iure communi* questa restitutione si si possi fare all'istesso Religioso, quando non si teme, che l'habbia vn'altra volta da

da spendere contra la volontà del Prelato.

Hò detto (*iure communi*) perche hora per vigor della Costituzione di Clemente VIII, tal restituzione si deve fare necessariamente al Monasterio, ma di questo ne tratteremo abasso.

Si domanda, se il Religioso, il quale senza consentimento del Superiore da qualche cosa ad altri, sia obligato alla restituzione?

D V B B I O GLXXII

Rosella *Verb. Religiosus* num. 17. è nell'istesso luogo Armilla num. 12. Tabernu. 11. 9. 10. e Siluestro *Verb. Religiosus* q. 13. negano, che il Religioso sia a ciò obligato, il che prouano, perche la restituzione si deve fare di quel ch'è suo, e non di quel d'altri, ma il Religioso niente ha, che sia suo, dunque è libero della restituzione.

Altri poi dicono, a mio giudicio meglio, cioè, che questo tal Religioso sia obligato prima a indur quella persona, a cui si è data tal cosa, accio la restituisca al Monaste-

rio, facendogli intendere come egli non haueua facoltà di darla. Ilche s'intende, quando si è speranza, che quel tale habbia da restituire, e detto Religioso possi ciò fare senza pericolo d'infamia. Ma quando non si è tale speranza; è il Religioso tien peculio con legitima licenza del Superiore, sarà obligato di quello restituire, perche quantunque non habbia il dominio d'esso, può, e deue priuarsi del vso di quello, o vero sarà obligato astenersi dal vso d'alcune cose, le quali tiene licenza dal Superiore di spendere, o vero a lauorarsi più del solito, se per a uertura cò altri artificio potesse far questo senza pregiudicio dell'osserranza Regolare, acciò che in qualche modo sodisfaccia al Monasterio, o pure a pregar gl'amici, o parenti suoi, che per esso satisfacciano, o finalmente a domandar humilmente dal Superiore per se, o per mezzo d'altri la remissione del debito. Così tengono Nauarr. lib. 3. de vss. c. 21. nu. 204. Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 10. Sayro lib. 9. cap. 16. nu. 22. e molti altri.

Il stesso si dourà dir del Superiore, s'egli in vii profani, e inutili haurà speso
 qual-

qualche cosa de beni del Monasterio, per
cioche non hauendo egli per ragion del-
l'ufficio facultà di farlo, sarà obligato
anche egli alla restitutione, come Nauar-
ro, & altri auttori citati insegnano. Ma se
detto Religioso rubasse qualche cosa a
un straniero farebbe obligato a restituirla
di quello, ch'egli tiene con buona licenza
del Superiore, di poter spèder a suo pia-
cere, come dottamente insegna il Molina
tom. 1. de iust. disp. 140.

*Si domanda se un Religioso rubasse alcu-
na cosa a un secolare per utile del Ma-
nasterio, sarebbe proprietario?*

DUBBIO CLXXIV.

Si risponde di nò, e la ragione è, per-
che per il voto della povertà il Reli-
gioso è tenuto solo di non cercare cosa
alcuna temporale, benche minima per se,
appropriandosela senza licenza del Supe-
riore, ma in questo caso il Religioso niè-
te cerca per se, o s'appropria, ma rubba
per arricchir il Monasterio, dunque non

è proprietario, ma solo ladro, come ben dice il Nauarro *lib. 3. consil. titulo de statu Monachorum in cons. 3. in d. 4.* Per la qual cosa non deue esser sentito il Valentia 2.2. *disp. 10. q. 4. p. 3.* il quale assolutamente dice, che ogni furto del Religioso è peccato di proprietà, perciocche questo è vero, quando il Religioso rubba alcuna cosa da stranieri, per acquistarla a se, o per appropriarsela senza licenza del Superiore.

Si domanda, se quando molti Religiosi spogliano una camera d'un altro fratello, in modo, che ciascheduno pigli qualche cosa di poco valore, peccano tutti mortalmente, & siano obligati in solidum alla restitutione?

DIV. B. B. I. O. CLXXV. 2

PER risposta di questo dubbio non mi è difficile, che utile dico prima, che se questi tali Religiosi andaranno di compagnia per spogliar la camera di quel fratello, di modo, che la videndeuole com-

pagnia fu causa del danno di ciascheduno, no perche nissuno haurebbe hauuto ardire di far qualche fece, se non fosse stato accompagnato, perche a far quello, tutti quei Religiosi erano necessitati tutti peccorno mortalmente cōtra il voto della pouertà, con obligo di restituire in solidum tutto il danno, perciò che tutti e ciaschedun di loro furono causa totale di tutto quel danno.

Secondo dico, che se questi tali espoliatori così anderanno insieme, che vno occide gl'altri a rubbare, e ciaschedun peccò mortalmente, con obligo di restituire in solidum tutto il danno, e la ragione è, perche ciascheduno fu causa efficace di tutto quel danno.

Terzo dico, che se tali Religiosi non si inuitorono, ne conuincano, di difendersi l'vn l'altro andorono, ma tutti insieme, ogn'vn da per se, essendo intrati nella camera di quel fratello, la saccheggiorono, non cooperando gl'vni al furto de gl'altri, con tutto che ciascheduno habbi dato mal'esempio a gl'altri, nissun di loro è obligato a restituire, se non quello, che ha rotto. La ragione di ciò è, perche nissun
di

di loro cooperò al furto de gl'altri.

Quarto dico, che se questi tali non seppero, ne saper douevano il danno fatto da gl'altri, perche v'andorono separatamente, e ciascheduno prese cosa di poco valore, nessuno di loro peccò mortalmente: è ben vero, che se poi vennero in cognitione del danno fatto da gl'altri, ciaschedun di loro è obligato à restituir quello c'ha tolto, e non restituendo, pecca mortalmente.

Quinto, & ultimo dico, che se ciascuno di costoro separatamente rubbando, s'accorse, che gl'altri similmente rubbavano se ben poca cosa, e che da questo ne doueva sequire al fratello danno notabile, all'hora (con tutto, che il Soto *lib. 4. q. 7. ar. 3.* e il Sanch. *lib. 7. cap. 21. num. 22.* tengono non esser peccato mortale, per cioche vno non fu causa efficace del furto dell'altro, ma solo del suo, il quale per esser di cosa piccola, fu solo peccato veniale.) nondimano è più probabile, esser peccato mortale, perche ciascheduno cò pigliar quel poco, fu causa, che sia stato fatto danno notabile, e per consequenza esser obligati sotto pena di peccato mortale

tale a restituir, non tuter in solidum, ma eiaſcheduno per la ſua parte. E ſe poi per tale occasione fuſſe fulminata, ſcommunica dal Prelato contra tali rubbatori, al Phora eiaſchedun farebbe obligato ſotto pena di peccato mortale, e d'incorrer nella ſcommunica *ipſo facto*, di riſpondere, ò di reſtituir queſt tanto, che preſe. Coſi Henriq. lib. 13. de excommunic. e il Suar. 5. tom. in 3. p. D. Thom. diſp. 20. ſect. 2. nu. 3.

Si domanda, ſe il voto della povertà obli-ghi a peccato mortale?

D V B B I O C L X X V .

Sriſponde di ſi, e la ragion di ciò è, perche chi pecca contra il voto della povertà, commette peccato di furto, còtra il ſettimo commandamento della legge di Dio. Onde ſi come il ſettimo commandamento di ſua natura obli- ga a peccato mortale, ma per riſpetto della poca materia può detto furto eſſer peccato veniale, come il rubbare vn pomo, vn torneſe, ò altra coſa ſi fatta, coſi anco il voto della povertà di ſua natura obli- ga a pec-

peccato mortale, ma può essere, che vno lo rompa in cosa tanto picciola, che sia solo peccato veniale.

Si domanda, se la proprietà sia peccato graue?

D. V. B. B. I. O. CLXXVI.

SI risponde di sì, anzi è tanta la sua grauezza, che a pena si può con parole esprimere. Sant'Agostino la chiama latrocínio. S. Giouan Chrisostomo Sacrilegio, il Patre S. Benedetto pessimo vizio, il glorioso San Bernardo peccato di Giuda: San Bonauentura Apostasia, per cioche l'Apostata lascia l'habito, ma il proprietario lascia la pouertà, ch'è essenziale della Religione. San Girolamo la chiama homicidio, perche li proprietarij mangiano il pane de poueri, col quale s'hauevano da sostentare, secondo quel detto dell'Ecclesiastico cap. 34. *panis eger-tium, vita pauperum est, qui defraudat illum, homo sanguinis est.* E quell'altro. *Qui abstulerit pecunias Ecclesie, et bona pauperum auferit, homicida est.* San Gio. Climaco, hypo-

crisia,

crisis; perche li proprietarij nell'esteriore paiono Religiosi, ma nell'interiore sono peggiori de Demoni. E per finir, la proprietà si può chiamar benissimo finale impenitenza, percioche li proprietarij di paro si pentono, e fanno penitenza, e così con la proprietà se ne vanno dritti a casa del Diavolo.

Si domanda, se il Religioso, quando trasgredisce il voto della povertà, commetta doi peccati mortali, uno di furto, e l'altro di sacrilegio?

D V B B I O CLXXVIII.

Si risponde, che regolarmente commette doi peccati, imperocche se il Religioso vsurpa qualche cosa del Monasterio, e quella senza licenza del Superiore da un altro, commette peccato di furto; perche piglia quella cosa contra la volontà del Padrone, il quale è il Monasterio, e in oltre è proprietario, perche ciò fa senza licenza del Superiore.

Lo stesso accade, quando il Religioso

mi

la

La cosa ch'ha usurpata dal Monasterio non la dà ad altri, ma la tien per se, perche ciò fa senza consentimento del Padrone, e senza licenza del Superiore, è vizio quando vn straniero dà alcuna cosa al Religioso, perche all'hora la proprietà si acquista al Monasterio, e così senza volontà del padrone, e senza licenza del Superiore il Religioso usurpa quella cosa.

Hò detto (regolarmente) perche può esser solo peccato di proprietà, come quando vn straniero dà alcuna cosa al Religioso, con patto, che quella non venghi in potestà del Monasterio, perche all'hora se ben pecca contra il voto della povertà usurpando il dominio, e l'uso di quella cosa independentemente dal Superiore, non pecca però contra giustizia, perche con volontà del padrone la riceue.

Può anche occorrere, che sia peccato solo di furto, come quando il Religioso rabba da secolari, per vtilità del Monasterio, anteso che per il voto della povertà solo si proibisce al Religioso di poter acquirar alcuna cosa per se appropriandola senza licenza del Superiore.

in

in questo caso il Religioso niente acquista per se lo s'appropria, ma rubba per dar al Monasterio, dunque non è proprietario, ma solo colpevole di furto. E parimente, se vna cosa d'altri non usurpi per se, ma la dissip.

Finalmente si potrà dar caso, nel quale vi interuenga doppia malitia di furto, e doppia anche malitia di proprietà, come quando il Religioso senza consenso del Superiore usurpa qualche cosa del Monasterio, e di nuouo senza altra licenza la dà ad altri, percioche nell'vno, e nell'altro caso queste cose si fanno senza licenza del Superiore, e senza consenso del Padrone.

Si domanda, se pecchi più grauemente quel Religioso, il quale da vn'altro Religioso rubba alcuna cosa, assignata per suo uso, che se da qualche secolare, o da i comuni beni del Monasterio quella rubbasse?

D V B B I O C L X X I X

Si risponde di si, e la ragione è, perche da maggior occasione di disturbo nel Mo-

Monasterio, e perchè questo viene a di-
 minuire al buon concerto de gl' altri fra-
 zelli, e finalmente apre la porta, a cello
 nella Religione si introducano le chiani.
 Tutto questo si ristoglie benissimo dal
 Concilio Mediolanense 1. *cap. de
 Mendicantibus*, in quale doppo haver detto
 propriamente di questa cosa, si offre subito soggiun-
 gere *Et in ult. canon. si quis in monasterio, aut in
 quod alio loco, sine auctoritate superiorum, & furtim sibi alio-
 quod subdiderit.* Ma se acquiertesse, che
 questa maggior grazia non è dentro i
 termini del voto della povertà, si ha a
 - necesse est, ut non sit ille, qui est in
*Si domandando, se il Religioso senza consen-
 so del Prelato s'appropria uno, o più
 denari, peccchi mortalmente?*
*Et ad id, quod dicitur, si quis in monasterio, aut in
 quod alio loco, sine auctoritate superiorum, & furtim sibi alio-
 quod subdiderit.*
In questa questione si cita Antonius 9. p.
 tit. 16. cap. 1. §. 11. e Gerson in res. ad
 quest. sibi propositas, quest. penult. alfaber 3a.
 dicono, che qualhuoglia usurpatione fat-
 ta da un Religioso, benchè de cosa minima,
 senza consenso del Prelato, è peccato
 -oia
 mor-

mortale. Quest'opinione par d'habbia-
no tenuto i santi Padri, i quali con paro-
le seure prohibiscono qualsiuoglia vsur-
patione benchè di cose minime. Il Padre
S. Benedetto nella sua Regola c. 33. vuo-
le, che il Religioso senza licenza del Su-
periore non possi hauere cosa nessuna,
*neque codicem; neq. tabulas, neq. grafium, sed
nihil omnino.* S. Girolamo in *Regula Mona-
chorum cap. 3.* *Non retineatur (dice) quantum-
cumque minimum temporale, e poco doppo.
Nulla omnia tangere, aut aliquantulum retinere
eudeat per: horum, consum, aut obolum, aut ultra
quid, quod ubi, cumque minimum.* S. Bonauen-
tura in 1. p. 2. p. 2. xij. 4. dice *suo licentia Su-
perioris ne habent tabula, aut arca.* Cassiano
ancora lib. 1. q. de institut. temporaria. cap. 1. p. 3.
parlando de Religiosi del suo tempo dis-
se. *Nulli (inquit) rebellant; nulli peculiarem
spicillam licet possidere; neq. tale aliquid, quod
in proprium est uentis, suo debet ad communire so-
gnaculo, l'istesso insegnano il Cartusiano
de reformat. ad u. rub. in cap. 14. Hugone
super Reg. S. n. Francisco Serena confesione
q. 8. Reg. al. lib. one. in q. 1. in fine. In fine.*
Pietro Damiano in *apologia de contemptu
mundi de Gothia super Reg. S. Franc. q. 6.*

i quali dicono, che il Religioso, il quale senza licenza del Superiore tiene filo, aco, calamaro, o altra cosa si fatta, pecca mortalmente, & è proprietario, del medesimo parere sono Gaetano 2. 2. q. 89. ar. 7. Vivald. *cond. sacram.* 3. p. c. 14. ar. 60. e molti altri, i quali strettissimamente hanno parlato di questa materia.

Ma la commune, e verissima sentenza di Teologi è in contrario, e la ragion di ciò è, perche la trasgressione di qualsivoglia precetto, benchè diuino, per rispetto della picciolezza della materia, cioè del piccolo nocumento è solo peccato veniale, percioche la carità di Dio, e del prossimo per ogni picciolo nocumento non si perde, e la trasgression del voto della pouertà è di precetto diuino, dunque per ragion della picciolezza della materia la trasgressione del voto della pouertà, o d'altro peccato, è solo veniale.

In oltre, la legge de Religiosi di non appropriarsi cosa nessuna, non è più forte della legge di Dio di non rubbar quel d'altri, ma la trasgressione della legge di non rubbar cosa nessuna, è iscusata dalla colpa mortale, per la picciolezza della

materia, come dottamente insegnano San Tomaso 2.2.q.59.ar.4. & q.66.ar.9. Nauarro in Manuali c.17.n.2. Sot. lib.5.q.3.ar.3. & altri comunemente.

E ben vero, che sono eccertuati due casi, nelli quali la picciolezza della materia non iscuza dal mortale. Il primo è nel giuramèto assertorio, come si vno dicesse falsamète, p Dio che nō ho leuato bruscoloda terra con la mia mano, peccarebbe questo tale mortalmente, imperciocche se bene la cosa è picciola, e di nissun valore, cioè hauer leuato, ò non leuato quel bruscolo da terra, nondimeno perche giura il falso, non solo la picciolezza della materia non iscuza dal mortale, ma piuttosto l'aggraua, poiche in cosa di nissun momento, chiama Iddio somma verità in testimonio d'vna cosa falsa.

Il secondo caso è, quando si fa qualche cosa di male, benche in se sia picciola per dispreggio, come si vno in dispreggio della legge diuina proferisse parole otiose, perche in questo caso la picciolezza della materia non iscusarebbe dal peccato mortale.

Ma il Medina nella sua somma non.

Aa 3 ha

ha questo caso per tanto certo, perciò che il Gaetano *Verb. contemptus* dice esser verissimo, che quel che pecca per dispreggio *simpliciter*, pecca mortalmente: ma chi dispreggia qualche cosa, perchè piccola, non dispreggia *simpliciter*, *sed secundum quid*, e per questo non pecca mortalmente, si come chi rubba vna piccola cosa, come dir vna penna, o altra cosa si fatta, non si dice rubbar *simpliciter*, *sed secundum quid*.

Non ostanto i detti de Santi Padri, perciò che non si deuono così intendere, quasi che subito, che vn Religioso usurpa, o dispensa qualche cosa senza licenza del Prelato, peccchi mortalmente, ma solo, che fa peccato, quale di sua natura è di proprietà, benchè per ragion della piccolezza della materia sia peccato veniale.

Non ostanto i detti de Santi Padri, perciò che non si deuono così intendere, quasi che subito, che vn Religioso usurpa, o dispensa qualche cosa senza licenza del Prelato, peccchi mortalmente, ma solo, che fa peccato, quale di sua natura è di proprietà, benchè per ragion della piccolezza della materia sia peccato veniale.

Non ostanto i detti de Santi Padri, perciò che non si deuono così intendere, quasi che subito, che vn Religioso usurpa, o dispensa qualche cosa senza licenza del Prelato, peccchi mortalmente, ma solo, che fa peccato, quale di sua natura è di proprietà, benchè per ragion della piccolezza della materia sia peccato veniale.

Si domanda, se il Religioso, il quale contra la volontà del Prelato toglie qualche poca cosa, verbi gratia sei oncie di pane, un poco di vino, o altra cosa simile, quasi ogni giorno, pecchi mortalmente, e sia obligato alla restituzione?

D V B B I O CLXXXI.

Accioche in questa graue, e difficile questione si separino le cose certe dall'incerte, prima si deue presupporre come cosa certa appresso tutti gl'autorità, che il modo di pigliare qualche cosa, occultamente mentre la sostanza del fatto piace al Padrone, è solo peccato veniale, il che spesse volte i Religiosi per vergogna del Superiore fanno.

Secondo è cosa certa, che il Religioso, il quale nel Monasterio toglie pane, vino, o cose simili per mangiare, e crede probabilmente, che si fusse presente il Superiore, gli le concederebbe, se le domandasse, benchè non vorrebbe, che pigliasse senza sua saputa, pecca venialmente.

Terzo è cosa certa, che il Religioso, il quale dentro il Monasterio toglie cose mangiatue in gran quantità con animo di darle, ò d'alienarle pecca mortalmente, con obligo di restituire, tanto chi dà, quanto chi riceue, e la ragion di ciò è, perche in questo caso non solo il modo, ma anche il fatto, è contra la volontà del Superiore.

Quarto è cosa certa, che il Religioso, il quale à poco a poco in più volte toglie poca cosa de i beni del Monasterio, tanto s'ha animo di peruenire a materia notabile, quanto se non l'ha, quando giunge a quel segno, è tenuto alla restitutione.

Quinto, & vltimo è cosa certa, che il Religioso, il quale à poco à poco de i beni del Monasterio piglia poca cosa, si da principio hebbe animo di peruenire a materia notabile, da principio peccò mortalmente con obligo di restituire quello c'hà tolto, benchè poco per ogni volta.

Quindi è, che li compratori di Nobili, li quali ingannano i loro padroni, togliendo ogni giorno qualche poca cosa; peccano mortalmente con obligo di restituire

tuire quel che ingiustamente, benchè poco, ogni giorno hanno preso, percioche in tal caso non c'attende a quel poco, che ogni volta hanno tolto, ma tutta la somma e'hanno presa nel fine del tempo, al quale mira la loro cattiva intentione, per la quale faranno puniti eternalmète nell'inferno. Tutte queste cose sono certe appresso tutti gl'auttori.

Ma tutta la controuersa, e di quel Religioso, il quale à poco à poco in più volte delle robe del Monasterio toglie uno, o due dinari senza animo di peruenire à quantità notabile, se quando à quella arriua, peccbi mortalmente con obligo di restituire?

DUBBIO CLXXIII.

IN questo caso non poco intricato, vi sono due opinioni di Dottori. La prima dice, che chi à poco à poco piglia ogni giorno qualche poca cosa de i beni del Monasterio pecca solo venialmente, ma quando il valor del denaro tolto è

non

Aa 4

per-

peruenuto à notabile quantità, all' hora l'ultimo furto aggiunto à i precedenti diuien mortale. Così tengono Soto *lib. 5. de iust. q. 1. cas. 1. Salon 2. 2. q. 66. artic. 6. Valent. 2. 2. disp. 5. p. 10 p. 5. Arag. 2. 2. q. 66. ar. 6. Pietro Nauar. lib. 3. de rest. cap. 1. num. 51. e Molinà *ca. 3. de iust. disp. 688. Couar. lib. 1. var. cap. 3. num. 12. Cord. in sum. q. 70. Vasq. 1. 2. q. 88. ar. 4. disp. 146. cap. 2. num. 5. Lop. p. 1. cap. 93. & Rebell. de iust. p. 1. lib. 3. q. 15. sect. 4. num. 30.* il quale ciò limita nel nu. 33. eccetto se mentre commette l'ultimo furto, non hauesse animo, almeno virtualm^o te di restituire i primi furti, perche all' hora l'ultimo furto non dannificando notabilmente, non farebbe se non peccato veniale.*

La seconda opinione è di molti altri, i quali se ben conuengono con la prima, che in questo caso, de minimi furti in più volte commessi, da essi, sotto pena di peccato mortale, si deue far restitutione, quando sono giunti à somma notabile, tuttanua negano, che quell'ultimo furto, il quale compisce la quantità notabile, si faccia mortale, per virtù de primi, ma tutti gli primi, e ultimi, e mezzani non furono se

non

non veniali; e la ragione è; perche che se
 peccati veniali benchè siano infiniti
 bili non se ne può far vn mortale, essendo
 dunque tutti quei furti sopradetti leg-
 gerij, veniali; con tutto che siano molti;
 non potranno mai costituire vn pecca-
 to mortale. Così tiene il Nauarr. in *Mate*
cap. 4. Anm. 139. & Vega. 29. in Concilio
Trid. cap. 11.

- Ma a me è sempre parsa più probabile,
 e più si cura la prima opinione; cioè che
 se il Religioso da principio non ha animo
 di pigliar molto de i beni del Monaste-
 rio, ma in più volte toglie qualche cosa;
 benchè picciola, all' hora, e non prima
 del furto diventa mortale; quando
 vnito con gl' altri peccati furti precedenti
 incomincia esser materia graue; la ragio-
 ne è, perche quel ultimo furto, benchè
 piccolo, per vizio de furti precedenti
 causa danno notabile; e il Religioso che
 sa, e auertisce, che da vna sua azione be-
 che leggiera, il Monasterio è per partir-
 ne graue danno, e nondimeno la fa; e ve-
 lamente causa efficace di quel danno; e
 così pecca mortalmente con obligo
 restituirlo. *parimè tanto restit. dicit S. Gero-*
 lamo

lamo, an vnico actu, vel pluribus proximorum
 quis interimat, vel spoliat, siue damnificet, cum
 semper sit equale damnum.

In oltre tanto peccato è ritenere vna
 cosa d'altri, quanto l'vsurparla, se dunque
 il ritenerla è peccato mortale, come
 gl'auttori della prima opinione afferma-
 no, farà anche peccato mortale l'vsur-
 parla.

Hò detto (notantemente sà, e auerti-
 sce) percioche se il Religioso c'ha fatto a
 poco à poco molti piccioli furti, si fusse
 di quelli inuincibilmente scordato, e co-
 si non auuertèdo à furti precedenti com-
 mettesse altro furto, nõ se gl'imputareb-
 be à peccato mortale, percioche per di-
 fetto d'auuertenza, non si continuerebbe
 moralmente: ma altrimenti si dourebbe
 dire, se detto Religioso s'accorgesse, che
 per l'ultimo furto, benchè d'vn baioccho
 si peruiene a materia, la quale (hauendo
 riguardo alla facoltà del Monasterio) è
 per se sufficiente a costituire peccato
 mortale, perche all'hora peccarebbe mor-
 talmente, perche scientemente fa danno
 notabile al suo prossimo.

Dalla qual dottrina si raccoglie pri-
 ma

ma, che il Religioso, il quale in più volte piglia a poco a poco poca cosa de beni del Monasterio, subito che peruiene a vna somma, la quale per rispetto del Monasterio, a cui è stata tolta è grane, pecca mortalmente contra il voto della povertà, con obligo di restituirla al Monasterio, benchè da principio non hebbe animo di togliere notabile quantità. Ilche giudico esser verissimo, se il Religioso continuato *tempore* congregasse quella quantità, percioche se interpolatamente, & *magnis intervallis* cioè facesse, non peccerebbe mortalmente, ne sotto pena di peccato mortale sarebbe tenuto alla restitutione, come se togliesse qualche cosa, e doppo molti giorni pigliasse altro tanto, di maniera che in fine di due, o tre anni congregasse vna somma, benchè due volte maggiore di quella, la quale tolta in vna volta indurrebbe peccato mortale, con obligo di restituirla sotto l'istessa pena; la ragione è, perche li Superiori non sopportano così mal volentieri, quando con longo intervallo, e a caso gli sono tolte alcune cose picciole, come quando l'istessa quantità in vna volta, o vero con
bre.

breue interuallo gli vien tolta. Anzi tanto potrebbe esser l'interuallo tra vn furto, e l'altro, che non potrebbe vn furto congiungerfi con l'altro, ma ciascun da per se douerebbe esser considerato, come se tra vn furto, e l'altro vi passasse spatio d'vn anno.

Si domanda, se il Religioso, il quale fece molti furti di cose picciole, e peccò mortalmente, percioche peruenne à materia notabile, sia obligato sotto pena di peccato mortale, di restituir tutta la somma, v. g. mettiamo che rubbare quattro giulij, sia peccato mortale, e il Religioso à poco à poco pigli tre giulij de i beni del Monasterio, e finalmente piglia il quarto, se sia tenuto sotto pena di peccato mortale restituire tutti i quattro giulij, o pure sodisfaccia restituendo il quarto, di sorte, che sia iscusato dal mortale; benche gl'altri tre presi innanzi à poco à poco non restituisca.

D. V. B. B. I. O. CLXXXIII.
In Medina C. de restit. q. 10. e Cord. in summo casuum q. 70. vogliono, che co-

stui

stui sia obligato sotto pena di peccato mortale a restituire tutta la somma.

Il contrario nondimeno senz'alcun dubbio si deue tenere, cioè che tal Religioso sia iscusato dal peccato mortale; si restituisce solamente vn giulio, la ragion è, perche il Religioso non è tenuto sotto peccato mortale, se non di leuare il danno notabile del Monasterio, ma pagato quel quarto giulio, si toglie il danno notabile; perche come supponemo, tre giulij non fanno materia graue n el furto.

In oltre, il Religioso togliendo quel quarto giulio peccò mortalmente, perche quello con gl'altri tre faceua materia notabile; dunque restituendo quello, viene ad esser iscusato dal peccato mortale, non dannificando notabilmente il suo Monasterio. Così tengono

Rebello
de iust. p. 1. lib. 3. §. 15. sect. 4. num. 39. Na-
tiar. lib. 3. de restit. cap. 1. p. 1. dnb. 8. nu. 67
e molti altri.

1200

Si domanda, se basti à costituire peccato mortale di furto contra il voto della povertà, che il Religioso habbi animo di rubbare senza pensar di pigliare assai, ò poco?

D V B B I O CLXXXIV.

Il Cardinal Gaetano 2. 2. q. 66. ed 2. *art. 6. ed 2.* è di parere, che la sola volontà di rubbare, assolutamente sia peccato mortale, si non è limitata a qualche cosa minima.

Ma Pietro Navarra *lib. 3. de regl. cap. 1. num. 40.* (alla cui opinione come più probabile adherisco) vuole, che in particolare non si possi dar alcun furto, nel quale il ladro non habbia volontà almeno tacita di pigliar poco, ò molto, e la ragione è, perche quando il Religioso s'applica a rubbare, ò solo ha intentione di pigliar poca cosa, e così sarà solo peccato veniale, ò vero si rubba cosa piccola, ch'è apparecchiato, e desidera rubbar cosa maggiore, se si gli presenta l'occasione, e

così

cosi farà mortale , ne si può finger altro caso, nel quale vno habbi animo di rubbar assolutamente, come finse il Gaetano, ma senza alcun fondamento.

Ma è graue, e difficile questione, che somma si ricerca accioche il Religioso pechi mortalmente di peccato di proprietà, riceuendo , ò dispensando i beni del Monasterio , senza licenza del Superiore?

D V B B P O C L X X V .

Sant'Antonino 3. p. tit. 26. cap. 3. S. p. r. Gersono Alphab. 34 tit. 3. dub. 3. e molti altri sono di parere, che occultare qualche cosa, benchè minima al Superiore sia peccato mortale,

Ma questa opinione non è accettata, e moralmente come tale da tutti è rifiutata, impercioche la piccolezza iscuola dal peccato mortale, come insegna S. Tomaso comunemente ricusato in 1. 2. q. 82. ar. 5. q. 6. e si caua benissimo dalla 1. S. de resist. in 100 gram, dove si dice quod

184 *Trattato della vita solitaria*
de medicis non est malum curandum. Et inde
si oleum 6. Ut. ff. de delictis. Si. Seneca ff. de legi-
bus si leggono queste altre parole. parum
& nihil in iura recipiuntur.

Ma altri poi dicono meglio, cioè che si ricerchi tanta quantità, quanta basta che vn furto fatto da secolari sia mortale, essendo l'appropriatione fatta dal Religioso furto, poiche contratta cosa d'altri contra la volontà del Padrone. Così tiene il Nauarr. lib. 3. *conf. tit. de Regular. conf. 75. nu. 18.* e il Molina tom. 3. *de iust. disp. 687* riferisce vn certo decreto fatto dal Reuerendissimo Preposito Generale della sua Congregatione nell'anno 1594. il quale è di questo tenore. Hauemo usato diligenza, che di questa cosa tra i nostri Dottori si cerchi, e disputi, e il parere di tutti è stato, che quella quantità, la quale rubbata bastarebbe a costituire peccato mortale contra il settimo commandamento, l'istesso basta a giudicare d'hauer peccato contra il voto della pouertà, se alcuno di nostri quella come propria d'vsurpi, o spenda senza facultà del Superiore, la qual opinione vogliamo, che da i nostri sia seguita, e per tanto commandiamo al

Pa-

Padre Prouinciale, che la notificchi a tutti i nostri, accioche l'essatta perfezione di questo voto diligentemente s'osservi.

Ma domandarai, che quantità si ricerca, accioche il furto sia peccato mortale?

D V B B I O C L X X V I .

PER la intelligenza di questa materia, prima s'ha d'auuertire, che qsto dubbio si può intendere in doi modi, Primo assolutamente, considerando la cosa rubata senza rispetto d'alcuna persona, quale è stata tolta. Secondo rispettivamente, hauendo riguardo alla pouertà, o facoltà del Padrone della cosa rubbata: *et quidem* parlando della quantità del furto quanto a'l vno, e l'altro modo, diciamo esser varie, e molto disordinate l'opinioni de Dottori.

Il Nauar. nel Manual. cap. 17. nu. 3. *et in cap. fin. 14. q. 6.* vuole, che *ex natura res* sia materia notabile per constituir peccato mortal di furto, la somma di doi Rea-

Bb li

li, ò Giulij, anzi d'vno, ò d'vn mezzo giulio. Dalche inferisce, esser peccato mortale rubbar vn capretto, ò vna gallina mediocre in vn paese, doue non vale più che mezzo Reale, come nell'Indie, ò dodici oua, &c.

Ma questa opinione del Nauarro non solo è troppo stretta, e scrupulosa, ma anche appare singolare, percioche appresso tutti comunemente, mezzo giulio non è riputato materia graue: ne meno s'ha da credere, che Iddio d'infinita misericordia, per vna cosa così picciola, vogli dannare g'huomini di morte eterna, quali con il suo pretioso sangue han redento.

Il Bannes 2. 2. q. 66. ar. 6. tiene, che *ex natura rei* la somma di cento scudi non è materia sufficiente per constituir peccato mortale di furto, eccetto se il padrone per tal furto non venisse à patire qualche altro graue danno, perche può occorrere, ch'vno per si fatta somma toltagli, nissun danno patisca, come si può vedere in vn Re, ò Gran Prencipe, dunque tal quantità *ex obiecto* non inferisce notabile nocumento, e per consequenza non è
 pec-

peccato mortale, eccetto se la persona dalla quale è stata tolta, per ciò ne patisce qualche graue danno.

Dal che inferisce prima, che se il figliuolo rubbasse al Padre, il quale è molto ricco, cinquanta scudi non peccarebbe mortalmente, e nondimeno se il seruidore pigliasse vn ducato, farebbe peccato mortale, e ne rende di ciò la ragione, perche per rispetto del figliuolo, non è molto ragioneuolmente inuoluntario il Padre, farebbe bene tale per rispetto del seruidore; ne meno il Figliuolo in questo caso sarà obligato alla restituiione, eccetto se per sorte gl'altri suoi fratelli coheredi per si fatto furto ne venissero a sentir danno notabile.

Secondo inferisce, che se alcuno Ministro del Rè, al quale è commessa la cura di spender molti migliaia di scudi, pigliasse per se cento ducati, non peccarebbe mortalmente, percioche il Rè per rispetto di tal Ministro non farebbe notabilmente inuoluntario.

Ne meno questa opinione mi piace, per esser contra la commune sentenza, di Theologi, e Canonisti, anzi contra la

zetta ragione, ne il suo argomento, con-
vince; perche anche per rispetto del Rè,
ò d'altro quanto si voglia, dico, la somma
di cento, o anzi di dicce scudi è materia
grane, perche si beneficia quantità a gl'vsi
personali del Rè, cioè nel vitto, e vestito
notabilmente non noce, nondimeno pen-
sari tutti gl'oblighi, ch'ha la persona del
Rè per solleuamento de i quali gl'è di
gran giouamento, gli noce notabilmète.

In oltre, se bene, chi toglie al Rè cen-
to scudi non gli noce notabilmente, non-
dimeno gli toglie vna quantità notabile,
la quale *ex natura rei* inferisce danno no-
tabile.

Cordoba in *sum. casuum* q. 109. e Michel
Salon 2. 2. q. 66. ar. 6. dicono, che vn giulio
simpliciter, et absolute loquenda, in queste
parti d'Europa è materia sufficiente di
peccato mortale, nell' Indie, doue è gran
copia d'oro, due, ò tre giulij, Pietro Na-
uarr; *lib. 3. de restit. cap. 1. dub. 3. nu. 32.* cita
per questa sentenza il Couarril quale pe-
rò non dice tal cosa.

Il Card. Toletto *lib. 5. c. 16. nu. 3.* pensa
che la somma d'vno, ò di due giulij, *secun-*
dum se, tolta da qualsiuoglia persona, ben-

che piccolissima, è materia sufficiente per far peccato mortale di furto.

Bartolomeo Medina d. 2. q. 88. an. 9. dice, che non è furto mortale, se la materia non ascende alla somma di due giulij. Quest'opinione il Rebello pensa esser vera, regolarmente nei luoghi doue v'è gran copia di denari, ma doue il denaro non è così abbondante, crede, che basti vn giulio.

Il Molina vni. 3. de iust. disp. 78. vuole, che quel denaro, che in ciascun luogo basta per condur l'opere d'vn giorno d'vn cauator di terra, è materia sufficiente per far vn peccato mortale, per rispetto di questi, è quasi non sono molti ricchi. Di questa opinione par che sia il Couarr. lib. 1. var. cap. 3. imp. 17. doue dice, che il valor d'vna gallina, è notabile, ma il valor d'vna gallina in ogni luogo si uole esser tanto, o quasi tanto, quanto nell'istesso luogo si vuol daro per condur l'opere d'vn giorno d'vn cauator di terra. ouis. 6. ou. il Sor. li. 5. de iust. q. 3. an. 3. a. 3. tiene che la quantità di due, o tre scudi è materia ignaue, la quale per se, e quando si induce furto mortale, benchè da qualche Re

sia tolta; & egli ne facci poco conto, per-
 cioche il Re con tutto che sia ricchissimo,
 ha bisogno anche di molte cose, per so-
 stentarsi il Regno: *in totum etate non ad*
 Dal che inferisce, che la somma di due,
 o tre Reali, anzi d'vn scudo, non è quan-
 tità notevole, eccetto non fusse tolta a vn
 poveretto, la cui sentenza siene esser mol-
 to probabile *Arag. 2. 2. q. 66. art. 6.*

Siluestro eccellente Tomista, e insieme
 istruito dottissimo *verb. furum q. 1. h. m. 4.*
 afferma, che la materia che eccede due, o
 tre scudi per rispetto d'vn gran Signore,
 è sufficiente a costituire vn furto mor-
 tale. *in 1. q. 6. de iur. iud. c. 1. §. 1.*

Pietro Arag. 2. 2. q. 66. art. 6. Pietro
 Nauarra lib. 3. de rest. cap. 1. num. 39. e Gio-
 uan Medina C. de rest. q. 10. dicono, che
 nella materia del furto non si può dar
 vna certa, & infallibile Regola, senza ha-
 uer riguardo alla persona, alla quale è
 tolta, per cioche quello che rispetto a d'v-
 no è giudicato notevole, rispetto a d'vn
 altro non è tenuto per tale, ma cosa di
 poco valore. *in 1. q. 6. de iur. iud. c. 1. §. 1.*

Quindi inferiscono, che ne i ricchi
 benchè siano Principi grandi, la somma
 di

di due, ò tre, & anche d'vn scudo è materia sufficiētē *ex natura rei* per far vn peccato mortale di furto. Nelle persone cōmuni, di 4. ò 5. reali. Ma ne i pouerì d'vno, ò vero doi, e tutto questo s'intende esclusi tutti gl'altri danni estrinseci.

Gregorio di Valentia 2.2. *disp.* 5. q. 10. p. 6. dice assolutamente, ch'è peccato mortale, pigliar tre, ò quattro giulij, benchè questi sian tolti a Prencipi grandi.

Dalche inferisce, che la somma di doi giulij non è materia di peccato mortale, tanto se a persona ricca, come se a persona mediocre sia tolta, ma altrimenti, se a vna persona pouera, e mendica.

Ma acciò che io in tanta varietà d'opinioni dica quello, che mi pare più probabile, prima s'ha d'osservare secondo la dottrina di S. Tomaso 2.2. q. 66. ar. 6. che il furto in tanto è peccato, in quanto è contra la carità del prossimo: ma all'hora si dice esser contra la carità, quando per il furto s'inferisce nocimento al prossimo ne i suoi beni, dunque quādo si ruba tanto, quanto basta per inferir nocimento *simpliciter*, al Padrone della cosa, all'hora sarà peccato mortale.

Hò detto (*simpliciter*) perciò che s'alcuno per ogni minima cosa che gli sia rubbata s'offende, e si stizza, perchè è di natura anaro, e stretto di cervello; non per questo del danno si deue giudicare per no cumento *simpliciter*; benchè tale appaia appresso gli huomini per causa della sua cōtinnità; ma quello si deue dire no cumento *simpliciter*, come benedice il Gaietano, in quale comunemente considerate tutte le circostanze delle cose sarà giudicato tale.

Quindi si raccoglie, che per giudicar che quantità sia leggiera, o grave, acciò che per il furto di quella si commetta peccato veniale, o mortale, non si può dar certa regola, ma si deue stare al giudicio d'un huomo prudente, il quale consideri tutte le circostanze, e condizioni delle persone, paesi, e luoghi.

Secundo s'ha da osservare, che benchè la quantità della cosa rubbata à prima faccia apparir notabile per se stessa, non sarà per ciò subito peccato mortale, eccetto se il Padrone non fusse molto ragionevolmente involontario, per lo che nella diffinitione del furto, si mi tose que-

sta particola (*inuito domino rationabiliter*)

Hor offeruate tutte queste cose, dico prima, che la materia, che basta per constituir vn furto mortale, non si deue attendere secondo la quantita della cosa rubata, ma secondo il valore di quella, la ragione è, perche l'istessa moneta più in vn tempo, che in vn'altro vale, anzi l'istessa misura di grano non variata, per causa di maggior, o minor copia d'esso, più in vn tempo, o loco, che in vn'altro vale. Onde torre in Sicilia vn capone, doue val molto, è peccato mortale, il che non è in Lombardia, doue poco è stimato, è perciò è veniale.

Secondo dico, che *ex natura rei* & *ex obiecto*, materia notabile che basta per constituir vn furto mortale, benchè sia tolta a huomini ricchissimi è la somma di tre giulij. La ragione è, perche communemente tutti gl'huomini benchè ricchi, e liberali non sprezzano questa quantita, ne a giudicio d'vna coscienza timorata di Dio, e di poca stima, anche a rispetto di Principi, perche con quella comprar si possono molti beni notabilmente utili.

Quindi auuiene, che chi rubba a qual-
che

che riccone vno, o doi giulij non pecca mortalmente, e la ragione, e perche questa quantita *ex natura rei* non e graue, & eccessiua.

In oltre, tal personaggio per questo furto poco, o nissun danno patisce, ne se cio sap esse, se ne attristarebbe.

Terzo dico, che per rispetto di persone mediocri, le quali non sono ne poueri, ne molto ricchi, la quantita di doi giulij *ex se* e materia sufficiente per constituir peccato mortale in materia di furto, e la ragione e, perche per rispetto di costoro, questa quantita e graue, & per se stessa inferisce notabil detrimento.

Quarto, & vltimo dico, che rubbare a vn pouero, che viue con l'opere delle sue mani vn giulio, senz'alcun dubbio e peccato mortale, la ragion e, perche per cio il furto e peccato, perche per esso s'inferisce danno al prossimo ne i suoi beni, ma maggior danno si fa a vn pottero mercenario, che non ha se non la sua mercede, con la quale se stesso, e la sua famiglia, nutre, se si gli toglie vn giulio, che se si gli togliesse a vn riccone vno scudo d'oro, dunque, tal furto e peccato mortale, e

tal

tal quantità nel pouero è materia graue.
 Mi dirai, che in *S. gallinarum instit. de*
rerum diuisione si da attione, e si mette pena
 graue per il furto d'vna gallina, e non è
 da credere, che per minor furto che mor-
 tale si dia attione, ma il valor d'vna galli-
 na per tutto, non è più che vno, o doi giu-
 dij, dunque quella quantità *ex natura rei*
 è per se stessa sufficiente a far vn furto
 mortale.

A questo si risponde, prima, che in *S.*
gallinarum si da attione, e si mette pena
 graue per il furto d'vna gallina, perciò che
 si presume, che chi ciò fa, habbi volontà
 di pigliar cosa maggiore. Questa risposta
 è di somma Angelica, la quale non è da
 esser dispreggiata.
 Secondo si risponde con *Soto* *lib. 2. de*
leg. 3. q. 3. ar. 3. b. che in quel luogo la legge
 civile non dice, che per il furto d'vna gal-
 lina si da attione, ma di galline, e paperi,
 e che se sono molte meritamente si po-
 trebbe punire come peccato mortale, e
 per contrario potrebbe esser di tanto po-
 che cosa il furto, che non farebbe scuto per
 ridicolo, chi volesse di quella agitare in
 giudicio.

Con-

Conchiudendo dunque, e raccogliendo da quanto fin qui s'è detto in questo dubbio, diciamo, che ne Monasterij ricchissimi la somma di tre giulij, ch'il Religioso piglia, ò spende senza licenza tacita, ò espressa del Superiore è materia sufficiente *ex obiecto* per constituir peccato mortale contra il voto della pouertà: ne i Monasterij mediocrementè dotati, la somma di doi giulij, ma ne i Monasterij poueretti, d'vn giulio.

Ma qui bisogna auuertir bene, che quando diciamo, che quella quantità si ricerca per constituir peccato mortale contra il voto della pouertà, la quale basta per far vn furto mortale ne i secolari, questo si deue intendere della materia, che per se stessa basta al furto mortale, esclusa le circostanze della persona, del loco, ò del tempo, come v. g. rubbare vn ago a vn fattore, il quale non ha altro, e qualche volta peccato mortale, per ragion del danno *non necessarius*. Ma questo furto d'vn ago commesso dal Religioso sarebbe *in genere facti* peccato mortale, non sarebbe però tale *in genere proprietatis*, e così si fusse reseruato il vizio di proprietà non

Andrebbe questo caso riservato, e per contrario, se in genere *furti* rubbare vn scudo a vn Rè fusse peccato veniale, come tiene il Soto, ma in genere peccati *proprietas* sarebbe mortale, e la ragione di ciò e, perche la malitia del furto dipende dal danno, che si fa al prossimo, ma il peccato della proprietà riguarda solo la trasgressione del voto, percioche senza volontà del Superiore, il Religioso s'appropria qualche cosa.

In oltre s'ha d'auertire, che non sempre la somma, la quale per se stessa e notabile, tolta senza licenza del Superiore e bastante a constituir peccato mortale di proprietà. Percioche vna cosa di gran valore si può solamente *vsurpare* per vso di breuissimo tempo, riponendola poi subito nell'istesso luoco, e così sarà peccato veniale, contra il voto della povertà.

Più si deue auuertire, che nõ potendosi in questa vita, non solo toccare il punto indiuisibile, al quale se la somma tolta peruiene, sarà furto mortale, e se non arriva non sarà mortale: ne meno dare vna certa, & infallibile Regola, è più sicuro, anche nelle cose di minor valore (come

colpa mortale, e così restituirle al padrone, è perciò il confessore, deue esser in questa materia molto cauto.

Finalmente si deue auuertire, che in questa nostra congregatione riformata da S. Bernardo, per vn decreto fatto nel Capitolo generale fù stabilito, che la somma d'vn giulio era materia sufficiente per costituir peccato mortale di furto, e che per ciò, poseua esser caso riservato. Ma nella Religione Certusiana molto minor quantità di questa, è giudicata per peccato mortale, poiche la tengono per sufficiente ad esser vno priuo di sepultura, & scomunicato, come racconta Nauarro.

Si domanda, che cosa sia vita comune?

D. V. B. B. L. O. CLXXXVII.

Risponde, che vita comune de Religiosi non è altro, che vna vita Apostolica, & Angelica.

Ho detto primo (Apostolica) perche è canata da quel modo di viuere, che tenne gl'Apostoli, & i fedeli della primitiua

Chiesa, si come è scritto al cap. 4. de gl'ac-
ti dell'Apostoli. *Multitudinis autem cor
vnum, & anima vna, nec quisquam
eorum, que possidebat, aliquid suum esse dicebat,
sed erant illis omnia communia. Neque enim
quisquam egens erat inter illos, quatenus posses-
siones enim agrorum, aut domorum erant. Veni-
dentes afferebant pretia rerum, que vendebant,
& ponebant ante pedes Apostolorum, distribu-
batur autem singulis, prout cuique opus erat.*

Ho detto poi (Angelica) perche fixo
me nella Chiesa trionfante tutti i Santi, e
Spiriti beati partecipano d'un istesso be-
ne, che è Iddio, & niuno ha bene, ò con-
tento, che non desideri c'habbiano gl'al-
tri, e tutti s'occupano in vno istesso og-
getto, facendo a se stessi proprio il volere
altrui, secondo ch'è scritto nel salmo 102.
*Benedicite domino omnes Angeli eius, ministri
eius, qui faciunt voluntatem eius.* Così nella
Chiesa militante hà voluto Iddio, che vi
sia vna vita, c'habbi dell'Angelico, nella
quale tutti debbano occuparsi in Dio so-
lo, e così tanto nel temporale, come nel
lo spirituale tutte le cose à tutti vengono
à comunicarsi. E questa è la vita com-
mune, della quale al presente ragioniamo,
doue

doue tutti i Religiosi mangiano d'vno istesso cibo, vesteno d'vna istessa maniera, hanno la suppellettile, che à ciascuno viè distribuita dai publici Officiali secondo l'ordine del Superiore.

Di più è, che il Menasterio, doue questo s'offerua, e vn paradiso terrestre, e gli habitatori sono tanti Angeli, & al contrario doue non s'offerua propriamente quel luoco si può chiamar inferno, e gl'habitatori demonij. Onde la Glosa nel principio del primo volume de Concilij sopra quelle parole de gl'atti, *sed erant omnia communia*, dice così. *Nota ex hoc decreto, Apostolicam fundatam esse vitam, & conuersationem omnium Religiosorum vitam beatorum in patria. Vbi omnia sunt communia, imitantur.* E Beda come restè disse. S. Bonauentura non apud, *pauper. resp. 3. cap. 1.* dice così. *Quidam dicunt, ut sit communia, communitas ideo catholica vocatur, quæ vita tanto felicior est, quanto futuræ futuræ seculi imitantur. Vbi sunt omnia communia.* E il Padre Sant'Agostino *lib. 17. cap. 4. de Ciuit. Dei* dice, che gli Apostoli fecero voto anco essi, il che è seguito comunemente da tutti i Theologij, quali con San Tomaso aggitungono, che

Della Paueria Religiosa 341

che ogni Religione ha hauuto origine da
gl' Apostoli, e discepoli di Christo, ad ef-
sempio del loro Maestro.

*Si domanda, se questa vita communale
degnata di lode?*

D V B B I O C L X X V I I I

S I risponde di si, e la ragione di cio, e per-
che per mezzo di questa vita comune i
Religiosi sono lontani da molti eccessi, e
stanno disposti a molte virtu. Onde si co-
me il Monasterio doue si viue in commu-
ne, e vn ritratto, vna caparra del Paradi-
so, cosi all'incontro, doue non si viue in
quello modo, e vn ritratto dell' Inferno,
anzi vn vero Inferno secondo quel detto
di S. Gregorio, *ubi peculiaritas, a Mona-
chis habetur, nec cocordia, nec charitas in
eadem Congreg. potest permanere, ubi ve-
ro nulla charitas, iuste dixeris cenobia ef-
se tartara, & inhabitantes demonibus ef-
se peiores.*

Onde S. Giouan Chrisostomo. Vi.

*ta communis est totum Asylum, portus
 tranquillus, perpetua securitas, delitię pe-
 riculorum expertes, voluptas sincera, vi-
 ta turbationum nescia, vite fluctuum
 ignara, copia inespugnabilis, philosophię
 parens, frenum intemperantia, supplitij
 sublatio, radix modestię. E in vn' altro
 luoco trattando de i Monaci del suo
 tempo, e laudando in quelli que-
 sta vita commune dice cosi. Vna
 mensa & ministrantibus, & suscipienti-
 bus, & exhibentibus eadem fercula, eadē
 indumenta, eadem habitacula, eadem vi-
 ta, non est ibi meum, ac tuum, sed hoc
 verbum penitus eliminatum est, multorū
 causa malorum. E San Basilio in constit.
 Monast. c. 9. Perfectissimam (inquit) ego
 illam vite communionem appello, a qua
 omnis propria, & priuata cuiuslibet rei
 possessio exclusa est, a qua omnis abest
 dissensio, omnis perturbatio, & rixa, sed
 omnia sunt communia animi, mentes,
 corpora quoque, quibus necessario ad cul-
 tum,*

tum, & victum utimur. E doppo soggiunge, *Huic vite instituto quid est tandem, quod iure equiparari possit, quid beatius dici, quid hac coniunctione, unitate, & necessitudinis aptius?* Ilche vien confermato dalla Sacra Congregazione, le cui parole come testifica il Quaranta titolo. *Monasteria Monialium nu. 45.* sono queste, *Regularis viuendi ratio optimi instituti, & tota via, qua ad omnem perfectionis gradum ascenditur, est vita communis.*

In oltre l'essenza della Religione richiede, che tutti i fratelli siano vn'anima, vna vita, & vn cuore, hor questa vnità non può essere, done entra *meū, & tuum.* Onde dice San Luca. *Multitudinis erat cor vnum, & anima vna,* e rendendo la ragione di ciò soggiunse. *Nec quisquam eorum, que possidebat aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia.* Per ciò Sant'Agostino *cap. 1. & 2.* della sua Regola inco-

mincia dalla pouertà, che deriuua da questa radice dell'vnione. *Ante omnia dice, fratres charissimi diligatur Deus, deinde proximus, quia ista precepta sunt principaliter nobis data, &c. primum propter quod in unum estis congregati, est, ut unanimes habitetis in domo, & sit vobis anima vna, & cor vnum in Deo, et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia, et distribuatur unicuique vestrum à Preposito vestro victus, et tegumentum, etc.* Perche in vero è impossibile esserui vnione, e pace di cuori, doue entrano le spine de i beni temporali. Onde ordinariamente nascono liti, odij, rancori, inquietudini, distrattioni, & altri infiniti danni contrarij all'amor di Dio, e del prossimo, che è il fine della Religione. E questo è quello, che volse dir San Dionisio Areopagita *de Eccles. Hier. 6.6.* quãdo disse. *Oportet Monachos omnibus diuisibilibus renunciare.* E chiama cose

cofe diuifibili, tutti i beni temporali, che fogliono caufare diuifioni ne i cuori, e togliere la vita commune, e l'vnione tanto lodata, e ftimata da Chrifto Signor noftro.

Si domanda, fe quefta vita commune fia di precetto?

D V B B I O CLXXXIX.

SI rifponde di sì, il che fi proua prima da tutte le Regole approuate da Santa Chiefa, gl'inftitutori, e fondatori delle quali efprefamente comandano che fi viua in commune. Bafcarebbe per proua di ciò addurre il teftimonio dell'Abbate Tritemio huomo di gran fantità, e dottrina, il quale nel cap. 5. de proprietate dice così. *Reuoluamus auras Sanctorum Patrum fcripta, et Regulas, et nunquam inueniemus Monacho preuifam. Vlatenus permiſſam: omnes enim hoc vitium damnant: omne Monacho proprium prohibent, omnes in communi viuere, renunciantes ſeculo praeipiunt.* Ma dalla fufficiente enumeratione di tutte le Regole

si vedrà molto più chiaramente questa verità.

È per incominciar dalla nostra Regola. Il Padre San Benedetto doppo hauer detto nel cap. 33. che sopra tutto, il vizio della proprietà debbe essere dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo che niuno presumano di dare, ne di riscuere alcuna cosa senza il comandamento dell'Abbate, ne hauere alcuna cosa di proprio, niuna cosa al tutto, ma tutte le cose a loro necessarie, debbano sperare dal Padre del Monasterio, e però niuna cosa sia loro lecita d'hauere, la quale non gli habbia data, o vero permessa l'Abbate, soggiunge. *Quotiesq. omnibus sint terminata, ut scripsimus est, nec quisquam sumo esse aliquid dicat, vel presumat.* E nel cap. 55. comanda che i Superiori diligentemente visitino spesso i letti, per rispetto del vizio della proprietà, la quale in niun modo si troui nel Monaco, & se ad alcuno sarà trouata alcuna cosa, la quale non habbi riscueto dall'Abbate, sia sottoposto a grauissima punitione, & acciochè questo vizio della proprietà sia tagliato e tolto via dalle radici, sia l'Abbate sulle le cose

le necessarie, accioche ogni sensualità huana
necessaria sia tolta via.

Nella Regola di S. Agostino si comanda,
che ne anco in parole si dica, questo
breuiario e mio, questa veste è mia. Et sic
dicatis aliquid proprium, sed sine vobis omnia
communia.

Il medesimo comanda San Basilio in
Regul. breuior. resp. 504. e come riferisce TRE
temio cap. 5. de proprietate, l'istesso è ordina-
to a tutti i Monaci orientali con l'infra-
scritte parole. *Inter omnes fratres hoc obserua-
ntes, vobedientes senioribus suis, & deferentes
sibi iniunctis, habeant patientiam, moderationem,
humilitatem, charitatem, &c. ita ut nemo suo
quocumque vindicet, neq. vltus aliquid pecunia-
ruler usurpet, sed habeant omnia communia.*

San Alberto nella Regola de Padri
Carmelitani cap. 9. dice così. *nullus fra-
trum aliquid proprium sibi esse dicat, sed sine vo-
bis omnia communia, & distribuatur vnicuique
per manum Prioris, vel per fratrem ab eodem
ad id officium deputatum, prout cuiusq. opus erit.*

L'istesso vuole San Isidoro nella sua
Regola a cap. 10. e San Patomio nella sua
al numero 31.

Santa Brigida nella sua Regola al cap. 2. vuole che tutte le cose necessarie debbano sperare le Monache dall'Abbadessa, le vestimenti, i letti, gli stromenti da lauorare, &c. E non possono le Monache particolari, se non sono vfficiali, tenere, ne toccare, *nec obulum quidem*.

Le costituzioni de Padri Certosini comandano, che tutte le cose debbano incorporarsi al conuento, siano limosine, donatiui, o qualsiuoglia cosa, che a i Monaci particolari fara mandata.

Nella Regola del Padre San Francesco si comanda, che i Custodi, e i Guardiani habbino cura di proueder i frati del vestire, e dell'altre cose necessarie al viuere: e non si permetta c'habbino peculio di sorte alcuna.

Li Padri poi Domenicani, Giesuiti, Theatini, e Barnabiti hanno per proprio instituto tutte le cose in commune. Dal che si vede chiaramente, che il viuere in commune è de precepto, perche da tutte le Regole per proprio instituto vien ordinato, che così si viua: e che l'hauer peculio era dispensatione, non dependente dal libero arbitrio del Superiore, ma dalla

la

la pouertà, e necessità de Monasterij, come con il Titemio, Vmberto, Gerone, Sant'Antonino, & altri tiene il Padre Giacinto da Casale, Capuccino nel trattato ch'egli fa della pouertà Religiosa, 2. parte, cap. 5.

L'istesso si proua dal Sacro Concilio di Trento, il quale vedendo nella *sess. 25. cap. 2.* che quest' Apostolico, & Angelico modo di viuer e nelle Religioni era smarrito, e quasi estinto, volse che in quelle si restituisse la vera forma di viuer in commune, così ne gli huomini, come nelle donne, le cui parole sono queste.

Quoniam non ignorat Sancta Synodus quantum ex Monasterijs piè institutis, & recte administratis in Ecclesia Dei splendoris, atq. utilitatis oriatur, necessarium esse censuit, quò facilius, ac maturius, ubi collapsa est vetus, & regularis disciplina, instauretur, & constantius, ubi conseruata est, perseueret, præcipere, prout hoc decreto præcipit, ut omnes Regulares tam viri, quam mulieres, ad Regulæ; quam professi sunt, præscriptum

vitam instituant, & componant: Atq. in
 primis, quæ ad suæ professionis perfectio-
 nem, vt obedientiæ, paupertatis, & casti-
 tatis, ac si quæ alia sunt alicuius Regule,
 & ordinis peculiaria vota, & præcepta
 ad eorum respectiue essentiam, nec non
 ad communem vitam, victum, & vesti-
 tum obseruanda pertinentia fideliter obser-
 uent. Et accioche non si pensasse al-
 cuno, che sia in poter de' Superiori il
 dispensare in questo decreto, nel fi-
 ne del Capitolo dice così. *Omni cura,*
& diligentia a Superioribus tam in ca-
pitulis Generalibus, & Prouincialibus,
quam in eorum visitationibus, quæ suis
temporibus non omittantur, vt ab illis nõ
recedatur. Cùm compertum sit ab eis non
posse ea, quæ ad substantiam Regularis
uitæ pertinent, relaxari: si enim illa, quæ
bases sunt, & fundamenta totius Regula-
ris disciplinae exacte non fuerint conserua-
ta; totum corruat ædificium, necesse est.
 Et accioche nõ sia lecito ad ogn'vno
 farli

fatti una vita comune di suo capo
 l'istesso. Sacro Concilio ne dà la vera
 forma, così dicendo: *Neminis igitur
 Regularium, tam virorum quam mulierum
 liceat bona immobilia, vel mobi-
 lia, cuiuscumque qualitatis fuerint, etiã quo-
 vis modo ab eis requisita, quã propria aut
 etiã non conventus possidere, vel tenere, sed
 eas sine Superiori tradantur, conventibus
 que incorporantur. Nec deinceps liceat Su-
 perioribus bona stabilia alicui Regulari
 concedere, etiam ad usum fructum, vel
 usum administrationem, aut commen-
 data administrationem, honorum Mona-
 chiorum, seu Conventuum, ad solos Offi-
 ciales eorundem, ad nutum Superiorum
 amovibiles pertineat.*

Il medesimo è stato comandato
 dalla Sacra Congregazione de Cardi-
 nali, le cui parole come riferisce il
 Quaranta tit. *Monast. Monial. nu. 45.*
 sono l'infra scritto: *Cum vero Regulari-
 bus di ratio, optum instituti, & iura*

412 *Trattato del Voto solenne*
uita, qua ad omnem perfectionis gradum
ascenditur, sit uita communis, nihilque
proprij possidere, nec pecuniam tractare,
nec eam quidam, que in usum cuiq. conce-
ditur: districte precipitur, & mandatur,
&c.

*Si domanda, se i Superiori non si curasse-
ro di riformar i loro Monasterij, con
l'introdurui la vita commune, li sud-
diti siano obligati à riformarsi da
se stessi?*

D V B B I O C X C.

E Cosa chiara, che nella Religione
Franciscana i sudditi sono tenuti à
cercar di riformarsi, come espressamen-
te si raccoglie dal cap. 10. della Regola,
doue è così scritto. *Et ubicunq. sunt fratres
qui serient, & cognoscerent, se non posse regulam
spiritualiter, & castè secundum suam puritatem
observare, ad suos ministros debent, & possunt
recurrere.* E parla San Francesco in que-
sto luogo, come dice Aluaro lib. 2. de pla-
cto Eccl. cap. 67. particolarmente della po-
uertà. Di maniera, che quando in qual-
che

che conuento non si viue in comune, i fra-
 ni sono tenuti sottopetto di peccato mor-
 tale di ricorrere p la riforma a i loro Mi-
 nistri, li quali si faranno in ciò negligenti,
 sono obligati ricorrere al Superior
 Generale, e se questo non vi prouederà,
 al Protettore, è s'egli ancora non se ne-
 curasse, sono tenuti ricorrere al Papa.
 Così tiene Aluaro.

*Ma sulla difficoltà confesse, de sudditi
 d'altre Religioni?*

D V B B I O: CXCI.

Alcuni sono di parere, che i sudditi
 siano obligati a cercar essi di rifor-
 nari, e per proua di ciò adducono il Cò-
 cilio di Trento, il quale comanda non
 solo a i Superiori, ma i sudditi che com-
 pongano la vita loro all'offeruanza della
 vita commune, le parole del Conci-
 lio sono queste. *Prout hoc decreto precipit,
 ut omnes Regulares tam Viri, quam mulie-
 res ad Regulę quam professi sunt, prescriptum,
 vitam instent, & componant, &c.* E parti-
 colarmente ea, qua ad communem vitam, us-

Bum

414 *Trattato del Voto solenne*
etiam, & uestitum obseruanda pertinent, fideliter obseruent.

Ma il Nauarr. comment. 3. de Regular. nu. 32. tiene il contrario, cioè che non siano obligati, e si fonda nell'istesso Concilio, che dice, *Omnis cura, & diligentia à Superioribus adhibeatur, &c.* dalle quali parole, dice egli, si raccoglie, douer si prima instituir la riforma, che siano tenuti i sudditi ad offeruarla, perche non à i particolari il riformare, ma a i Superiori, ò al capitolo, ò alla maggior parte d'esso si appartiene.

E all'argomento della contraria opinione si risponde, che quelle parole del Concilio *ut omnes Regulares, &c.* si deuono intendere, *distribuzione accommoda*, cioè à ciascun di loro, conforme all' ~~Stato~~ e carico suo. A i Superiori, che trattino, commandino, e disponghino le cose, acciò si possi viuere in commune: à i sudditi, quando saranno ricercati, *instituant, & componant*, cioè obediscano, non recalcitrino, e ricercati rassegnino prontamente ogni sorte di peculio, accioche per loro non resti, che s'introduca questa vita commune.

Si

Si domanda, se in tuento, che la maggior parte d'un capitolo si volesse riformare, gl'altri siano tenuti a riformarsi ancora loro?

D V B B I O CXCII.

Si risponde di sì, e la ragione di ciò è, perche questa maggior parte tiene il luogo di Superiore in ogni vniuersità.

Si domanda, se un Religioso, che vol entrare in comune, possi rinunciare a parenti i legati, censi, o qualsiuogli altra cosa, che s'ha acquistato con le sue fatiche, o industria, o per hereditaria successione?

D V B B I O CXCIII.

Si risponde di no, e la ragione di ciò è, perche non hauendo il Religioso nelle sue melle: come possono dare legati, censi, o altre cose si fatte?

In oltre, di tutto quello che il Religioso acquista, o in qualsivoglia modo viene a lor dato, se bene a fine che lo godi esso in particolare subito se ne trasferisce il dominio al Monasterio, al quale verrebbe a rubbare, quando volesse rinunciarlo a parenti, e s'hauesse per caso ciò fatto, resterebbe obligato a uisitar coloro, a i quali è stata fatta la rinuncia, che subito procurino di restituire il ab Monasterio tutto quello, ch'essi ingiustamente riceuettero.

Si domanda, se lo stato del peculio sia?

capitolo

de

D V B B I O C X E I V .

In questa questione è cosa certissima, che lo stato del peculio è pericoloso, e la ragione è, perche se bene tal'hora si può hauer peculio senza proprietà, non può trouarsi proprietà reale, senza peculio. Da che ne nasce, che doue è peculio, si corre gran pericolo regolarmente parlando, che non vi sia anco la proprietà congiunta. Si come doue è il fuoco, gran cosa che non vi sia fumo. Ma

Si domanda, se i Religiosi, possono licitamente hauer peculio?

D V B B I O C X C V I.

IN questa questione è cosa certissima, che i Religiosi con licenza de Superiori possono hauer libri, vestiti, & altre cose si fatte per i suoi vsi legitimi, & honesti. Percioche il Sacro Concilio di Trento quanto all'uso de i beni mobili niente di nouo ha ordinato, perche in quel luogo parla solo de i beni stabili; e dall'altra parte questo anticamente era de iure legitimo, dunque hora sarà l'istesso, come dichiarò la Sacra Congregazione di Cardinali.

Ma tutta la controuerfia consiste del peculio consistente in beni stabile, come sono lielli, censi, & altre rendite di campi, vigne, &c.

D V B B I O C X C V I I.

SI risponde, che attento iure communi antiquo, è anco cosa certissima, non esser

contro il voto della povera haver tal peculio, con licenza del Prelato, per giusta, e legitima causa, e per honesti, e legitimi vsi, ad ogni minimo cenno dell'istesso amouibile. Percioche in qsto caso il Religioso nò si serue di si fatto peculio come suo pprio, ma come cosa d'altri col consenso del Prelato, ilche si puà benissimo *ex cap. Infirmitate, qui clericus, ex cap. de viduis 27. q. 1. Vbi conceditur Moniali, et remaneat in domo quandam sua, cum omni propria substantia quoad vsus illius, plenariamq. in vsus licitos administrationem. Et in cap. Monachi de statu Monachorum permittitur Monachi pro administratione iniuncta peculium habere.* Così tiene il Nauarr. *comm. 2. de Regul. 4. 15. et 27. Azor. lib. 12. cap. 9. q. 2. Cord. in Sum. 4. 54. Pietro Nauarr. lib. 3. de rest. cap. 1. p. 2. num. 63. Rodriq. 2. p. Sum. cap. 31. num. 3 & altri.*

La difficultà dunque consiste, se dappoi la Decreta del Sacra Concilio di Trento, nel peccato si fa talora?

D V B B I O C X C V I I I

Sono molti autori, che dicono di no, questo peccato, perche in tali, rene &

83 Dd 2 altre

120 *Trattato del Voto solenne*

altre rendite annuali sono connumerati tra beni stabili, come consta ex Clement.

1. S. *cumque annuus redditus de verb. signific.* ma il tenere beni stabili è dal Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2.* à i Religiosi proibito, con queste parole. *Nec deinceps liceat Superioribus bona stabilia alicui Regulari concedere, etiam ad usum fructum, vel usum administrationem, aut commendam.* Così tengono Corduba in *sum. quest. 54.* Molina *tom. 2. de iust. disp. 276.* Rodriq. *p. 3. sum. cap. 31. nu. 3.* Less. *lib. 2. de iust. cap. 4. dist. 3.* Nauarr. *lib. 3. de rest. cap. 1. p. 3. n. 163.* Valent. *2. 2. disp. 1. q. 4. p. 3.* e Tomaso Zerola in *praxi Episcop. p. 1. verbo Moniales* afferma, così hauer dichiarato la Santa Congregatione.

Altri poi, come Siluestro *verb. Abbas* *q. 3. Nauarr. comm. 1. de Regul. nu. 15. et 18.* Rodriq. *tom. 3. de Regul. q. 29. ar. 10.* Vega *lib. 1. tom. 1. sum. casa 5.* Graff. *1. p. dec. lib. 3. cap. 1. nu. 53.* è molti altri vogliono, ciò esser lecito, se v'intervengono l'infrastrate condizioni.

La prima è, che i Regolari non habbino tal peculio come proprio quanto to al vero dominio, o possessione giuridica

ca, ò amministrazione, ò vero uſo in quãto le ſudette coſe dicono ragione, ò facilità libera di poter gouernare, ò diſtribuire, ò adoperare à ſuo piacere detto peculio, percioche tutti queſti titoli *dant inſe, & aliquod dominium*, ma ſolo quãto al titolo de ſemplice amministrazione in quãto all' Vfficiali, ò di ſemplice uſo di fatto, in quanto à i priuati,

La ſeconda, c'habbino quello con eſpreſſa, ò tacita licenza de i ſuoi Super.

La terza, che tal peculio ſia moderato a giudizio del Superiore.

La quarta, che ſia incorporato con gl'altri beni del Monasterio.

La quinta, che ſia reuocabile ad ogni minimo cenno del Superiore.

La ſeſta, che i Regolarì non ſi ſeruiuo d'eſſo malamente, ſpendendolo in uſi illeciti, e profani.

La ſettima, che la diſpoſitione d'eſſo non ſi laſci à loro per uſi indeterminati, ma ſolo per uſi certi, determinati, pij, leciti, neceſſarij, e per tali dal Superiore conoſciuti.

La ottraua, che ciò ſi facci per qualche giuſta, e ragioneuole cauſa.

222 *Trattato del Voto solenne .*

La nona, che tal peculio a lor concessio non l'habbino appresso di se, ma in mano del publico Vfficiale assignato dal Superiore, il qual Vfficiale ne i Monasterij delle Monache si chiama de posca-
ria, o borsiera.

La decima, & ultima conditione è, che il suddito, quando dall' Vfficiale domanda qualche cosa; dica in particolare il suo bisogno, come dire Padre, ho bisogno d'vn tal libro, d'vna veste, d'vn paio di scarpe, &c. perche altrimenti farebbe Vfficiale solo di nome, e il suddito di spensatore, pigliando egli detto peculio, e spendendo lo come piu gli piace, il che è contra la mente del Concilio di Trento. Poste dunque queste dieci conditioni, è lecito al Religioso d'auer tal peculio. E in questo modo s'ha da saluare la consuetudine non ostante il Decreto di detto Concilio; e la ragion di ciò è, perche ritrouandosi detto peculio in mano del publico Vfficiale, o procuratore, si dice esser in mano del Superiore, di maniera, che ritrouandosi il Monasterio hauer bisogno per il commune, di quello uideue esser prouisto, il che sonente i Superiori douerebbono

bono fare, acciò che i sudditi insparaffero, non hauer essi dominio alcuno di quei beni, ma solo l'uso semplice del fatto amouibile ad ogni minimo cenno del Superiore, e questo è conforme alla disposizione di detto Concilio, il quale dice *Statim admissio bonorum Monasterij ad suos officiales eiusdem, ad nutum Superioris amovibiles pertinent.*

Dalche si raccoglie primieramente, che il Superiore, il quale senza giusta, e ragionevole causa, concede peculio a i suoi sudditi, è proprietario, e la ragione di ciò è, perche amministrando, e distribuendo egli i beni del Monasterio in quelli vii, ne i quali gli è dalla legge vietato di spendere, senza alcun dubbio pecca contra il voto della povertà.

Secondo si raccoglie, che il Religioso, il quale senza giusta causa si serve di un peculio, parimente è proprietario, la ragione è, perche concedendo il Superiore detto peculio senza giusta causa, il Religioso si serve d'esso, senza licenza, e così viene a peccar mortalmente contra il voto della povertà.

Terzo si raccoglie, che quel Religioso,

24 *Trattato del Voto solenne*

il quale tiene peculio appresso il Depositario come proprio, e computa minutamente tutto quello, che per detto Depositario si spende, ne patisce, che il Superiore possi di quello disporre a suo modo, pecca mortalmente contra il voto della pouertà.

Ne sodisa il dire, che la mente de i Superiori Maggiori è, che tal peculio resti depositato, & assignato per i suoi bisogni, e che per ciò non possi il Superiore immediato disporre d'esso senza il suo consenso. Percioche il deposito come saggiamente notò Pietro Nauarra, a quest'effetto è stato ritrouato; acciò sia tolto a i Regulari l'vsufrutto, e l'amministrazione d'esso è, che sia incorporato almeno quanto al vero dominio, & vsufrutto con i beni communi del Monasterio, benchè quanto a l'vso semplice del fatto rimanghi assignato per soccorrere a i suoi bisogni, ma l'amministrazione d'esso resti appresso detto Depositario, e questo con licenza del Superiore, il quale potrà reuocarlo ogni volta, che gli piacerà.

Religioso si peccerà mortalmente contra il voto della pouertà.

Trattato si tracta di quello che due Religiosi

li

MR

Ma è maggior difficoltà, se con licenza
 del Superiore, per qualche giusta
 causa di grande utilità, o necessità del
 Monasterio, o della Religione sia lecito
 ad un Religioso privato hauere appres-
 so di se beni stabili?

D V B B I O CXCIX.

Sono alcuni che pensa no, ciò esser le-
 cito. Altri poi tengono il contrario
 esser più conforme alla ragione, & alla
 determinatione del Sacro Concilio di
 Trento sess. 25. cap. 2. de reformat. Regular.
 le parole del quale sono queste. *Nec liceat
 Superiori stabilia bona alicui Regulari conce-
 dere etiam ad usum fructum, vel usum, vel com-
 modum administratis autem horum bonorum
 ad solos officiales pertinent.* L'istesso come
 riferisce il Quarata in summa Bullarj ver-
 bo casus reservati fol. 157. dichiarò la Sacra
 Congregatione dell'Eminentissimi, e dot-
 tissimi Signori Cardinali interpreti di
 detto Concilio di Trento. Di questo pa-
 rere sono Pietro Navarra lib. 2. de iust. cap.

246 *Trattato del Voto solenne.*

l. num. 180. Cordubà in summa q. 54. Rodriq. tom. 3. de Regular. q. 29. ar. 12. & Azorio lib. 12. cap. 9.

Si domanda, quali, e quante sono le cause giuste, e ragionevoli, per le quali ò per se sole, ò almeno congiunte insieme ad alcuni Religiosi si possi dar licenza di tener peculio?

D V B B I O C C.

SI risponde, che cinque. La prima è, quando il Superiore ò per trascuragine, ò per la pouertà del Monasterio lascia di prouedere i suoi sudditi delle cose necessarie, perche all'hora il Religioso può giustamente domandare il peculio dal Superiore, accioche con esso possi aiutarli ne i suoi bisogni.

La seconda è, quando ad alcuni Religiosi si commette l'amministrazione de i beni del Monasterio, perche all'hora par che vi sia giusta causa di concedergli peculio, come espressamente si caua dal Cap. Monachi, &c. doue si dice così. *Qu*

Verò

*Verò peccatum habuerit, nisi ex abbatate pro
iuncta administratione fuerit permittendum.*

La terza è, quando alcuni vfficiali del Monasterio sono dal Superiore assignati alcuni salarij per ragioni dell'vfficio, non che così con maggior diligenza facciano l'vfficio loro.

La quarta è, quando i Religiosi nel mangiare, e vestire prodigamente, e superfluamente consumano i beni del Monasterio, perche all'hora acciò tali beni non siano dissipati, può giustamente il Superiore a essi assignare vna certa somma, la quale sia come peculio, acciò che così vengano ad hauer maggior cura della robba del Monasterio.

La quinta è vltima giusta causa, per che sia, il voler schifar le discordie, e scandali, i quali per mancamento di feruor di carità, dal commune e vguai vito, e vfficio fogliono souuente nascere tra Religiosi.

Ho detto prudentemente (ad alcuni) perche non pare, che vi sia causa giusta, per la quale il Superiore conceda il peculio a tutti i Religiosi, hante il Decreto del Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 1. de reformat. Regulari* delle espressioni

428. *Trattato del Voto folenne .*

fi comanda, *ut in Religionibus vita communis quoad. vitulum, & vestitum integrè seuerèque seruetur, & collapsa restituatur.*

Quindi è, che il Prelato, il quale potèdo, non prouede a i suoi sudditi delle cose necessarie secondo la decenza, & honestà del suo stato, pecca mortalmente contra il voto della pouertà, è la ragione è, perche cosi facendo, da occasione a i sudditi d'hauer peculio. Così S. Antonio 3. part. titul. 16. cap. 1. e Siluestro *verba Religio 6. q. 7.*

In oltre pecca mortalmente contra il voto della pouertà il Prelato, che riceue più Religiosi, che commodamente, possono sostentarsi con l'intrate, e limosine del Monasterio, la ragione di ciò è, perche fa contra il precetto del Concilio di Trento *sess. 25. cap. 3.* e quello in cosa graue, e molto necessaria per la conseruatione del buon progresso dello stato Religioso. Le parole del Concilio son queste. *In Monasterijs is captum numerus conseruatur, qui vel ex redditibus proprijs Monasteriorum, vel ex consuetis elemosinis commodè esse sustentari.*

Finalmente quei Religiosi, li quali dissi-

il

sipan-

si pando, e prodigamente consumando i beni del Monasterio, ò del commun vitto, è vestito mormorando, ò proponendo molte querele, ò vero le loro opitio- ni, e suffragij sono causa, per la quale nella Religione s'introducono i peculiari peccano mortalmente contra il voto della povertà, la ragione di ciò è, pche fanno contra il sopracitato Decreto del Concilio. Così tengono Sant'Antonino. 3. p. tit. 16. cap. 1. §. 11. e Siluestro *Verbo Religio*. 6. q. 7. Simile occasione danno quasi Religiosi, li quali non vogliono esercitare gl'ufficij del Monasterio, se in luoco di mercede non gli vien assignato dal Prelato il peculio, doue questo non è ancora in vso.

Si dimanda, se per schifar molti graui scãdali possi il Superiore ne i Monasterij ricchi tolerare il peculio senza peccato?

D V B R I O C C I

SI risponde di sì, la ragione di ciò è, perche non lo permette, approuandolo

dolo ma solo non castigado il delinquente. Così tiene il Nauarr, *comment. 3. de Regul. num. 34.* Ma non farà per questo sicuro il suddito pertinace, il quale da occasione di temere si fatti incommodi: anzi contro di lui milita quella terribile sentenza di Christo Signor nostro, che dice, *Vobis alle per quem scandolum erunt.* E questo è quello che come osserva l'istesso Nauarro, volse dire l'Eminentissimo Gaetano, quando interrogato dal Prouinciale di Portogallo, che via, e modo tener douea per introdurre la vita commune tra i Dominicani in quel Regno, rispose, *coge succare mure per flammam*, dando per questo ad intendere, che à poco, à poco, e con dolcezza e non con molta seuerità in vn tratto passasse d'introdurla, acciò si schifassero molti e gravi scandali che per ciò potrebbero occorrere.

Et è ben da notare, che nõ disse, lasciali viuere à sua posta, ma coge, non però *ex abrupto*, e precipitosamente, ma con dolcezza quali per *flammam*.

Et oio ibi onerati si, et ibi non dicitur
 -usque, etiam, et non dicitur
 oio Si

Si domanda, se il Prelato possi dar licenza
al suddito di prouederse da secolari?

D V B B I O CCH.

SI risponde di sì, quando il Monasterio
per esser povero non gli da quello, che
gli fa di bisogno. Così come riferisce il
Quaranta in *summa Bullarum tit. casus resolu-
tari*, determinò la Sacra Congregatione.

Si domanda, se il Religioso possi prouederse
di fuori, senza licenza del Superiore?

D V B B I O CGIII.

SI risponde di sì, quando il Prelato non
lo vuole prouedere delle cose neces-
sarie, e la necessità è precisa *ad individuali
sustentationem*, e non altrimenti, così co-
me dice il Quaranta nel luoco citato, di-
chiarò la Sacra Congregatione.

Si

Ma tutta la difficoltà conſiſte di quei Religioſi, a i quali dalle loro Regule, o conſtitutioni viene queſta vita commune commandata?

A Queſto dico prima, che in quelle Religioni, nelle quali queſto modo di viuere in commune è nel ſuo vigore, non ſi può ſenza peccato mortale, l'oſſeruanza di quella, da Religioſi, particolarmente da Superiori tralaſciare. La ragione di ciò è, perche il Sacro Concilio di Trento ſeſſ. 25. cap. 2. de reform. eſpreſſamente commanda, *ut in Monasteriis communis vita ratio potiffimum quoad ea, qua ad eorum victum, & ueſtitum pertinent, ubi uiget, ſeruetur; & ubi collapsa fuerit, ad priſtinam obſeruationem per Superiores redacatur.*

Secôda dico, che quei Superiori, i quali non mettono ogni diligenza, acciò queſta vita commune ne Monasterij ſ'oſſerui, e doue è rellaſſata (per quanto le loro forze ſi ſtendono) alla prima oſſeruanza ſi riduchi, ſono in ſtato di dannatione. E parimente quei Religioſi, che ſ'oppongono à

Ee quei

quei Superiori, che procurano di restituirla, la ragion di ciò è, perche tutti costoro fanno prima contro le sue Regole, dalle quali l'osservanza di questa vita comune vien fretatamente comandata. E poi contrafanno al Decreto citato del gran Concilio di Trento.

Non vale la scusa di quelli, i quali dicono, che questo Decreto del Concilio non è de precepto, ma di consiglio solamente. Perciò che tutti i Dottori dicono, che quando la legge si serue di questi terminis *Præcipio, inhibeo, &c.* ha forza di precepto, & oblige *ex genere* a peccato mortale. Ma il Sacro Concilio comanda l'osservanza della vita comune con parole preceptive, così dicendo: *Necessum esse consuevit præcipere, prent hoc decreto præcipit, &c.* L'istesso fanno i Sommi Põtefici, particolarmente Clemente Ottauo, e Paulo Quinto ne i loro decreti fatti per effecutione del Concilio, dunque questo Decreto non è solo di consiglio, ma di precepto.

In oltre, quando la gravità della materia comandata è tanta, che la transgressione di quella può indur peccato mortale, il precepto s'intende anch'egli oblige.

re al mortale, ma qui la materia è grauiſſima, come ſi raccoglie da quelle parole dell' iſteſſo Concilio, *Non ignorat Sancta Synodus quantum ex Monasteriis pie inſtitutis &c. in Eccleſia Dei ſplendoris, ac utilitatis oritur,* dunque obliiga a peccato mortale.

Oltre di ciò, le pene impoſte dal Sacerdo Concilio a gli traſgreſſori di queſta vita commune, di priuatione di voce attiva, è paſſiva, e quell' altre, che ordina doverſi imporre ſecondo le conſtitutioni delle Religioni a i traſgreſſori del voto della povertà, ſono tante, e tali, che arriuano a poterli ſcacciar viui dal Monasterio, e morti dalla ſepultura Eccleſiaſtica, dando manifeſto inditio, quel Decreto non eſſer di conſiglio ſolamente, ma di precetto ancora.

Ne anche gioua il dire, che queſto Decreto del Concilio in queſta parte non è ſtato riceuuto dalla maggior parte de i Regolari, come ſi vede per eſperienza, e la legge non riceuuta, non obliiga in conſcienza. Perthe è falſo il dire, che biſogna aſpettare il conſenſo del popolo, acciò che la legge lighi la conſcienza, come cò l' autorità del Felino inſegna Rodriq. 10.

1. de Regular. q. 6. art. 6. perche senza la volontà del Prencipe non può operar cosa alcuna l'inuolontà del popolo. E se questo procede ne gli altri Prencipi secolari, li quali hanno riceuuta l'auttorità dal popolo, molto più ha luoco nella legge del Papa, secondo i sudetti auctori, po- scia che il Papa non dal popolo, ma dal- l'istesso Christo Signor nostro ha riceuu- to la potestà sua. La onde ogni volta, che le leggi del Papa sono giuste, e ragione- uoli, come sempre douemo supporre, o siano riceute, o no, sempre legano i trà- sgressori d'esse.

Inoltre, per ualer questa seusa, sarebbe necessario, ch' il Papa hauesse saputo, e dissimulato vna sì fatta inosservanza. Ma nel caso nostro, non solo non hanno dis- simulato i Sommi Pontefici, ma più tosto si sono opposti, come benissimo s'è visto.

Finalmente i Dottori hanno com- munemente tenuto, che questa osser- uanza della vita commune obliga a pec- cato mortale. Così Siluestro *Verbo Religio 6. num. 7.* le cui parole son questo.

Si Prælati non faciunt quantum potest sine magno scandalo, ut uiuatur in communi, non est in statu tunc: subditi uero dicta communitati resistentes, non quia non possent sufficienter uiuere, sed quia uolunt abundare, et de suis suo modo facere, uidentur in malo statu, cum seculariter uiuant, & uelint perseverare, quod prohibetur, c. perlatum de Regul.

Così Nauarr. comment. 3. de Regul. nu. 23. doue dice. Tam Prælatos, quam subditos in malo esse statu, per quos stat, quo minus uita communis insituatur.

L'istesso dice Valent. 2. 2. disp. 10. q. 4. p. 2. cõ queste parole. Quarto sequitur, esse in malo statu Religiosos tam Prælatos, quam subditos, qui non agunt uitam communem, Hoc autem intelligitur, quando ex communibus redditibus possunt sufficienter uiuere, alioquin iure naturali licebit unicuique sibi prouidere procurando proprium si aliter non possint uiuere.

Dell'istesso parere e Leonardo Less. lib. 2. de inst. c. 4. dub. 5. doue così dice. Acquerebatur enim, si alicubi talis administratio rerum mobilium uel immobilium ad usus necessarios concederetur, non tenent Religiosi ea Superioribus sponte tradere, nisi constaret alia ratione ex communi ratione (ut si ubi perfecta uita communio seruatur).

prospicuum fore. Vnde multis locis possunt excen-
sari. Nisi enim hoc modo illis esset promissum, ple-
rumq. necessariis rebus desituerebantur, maxime
ubi Abbatis dantur in commendam, uel male
per Praelatos administrarentur. Si tamen à Su-
periore legitima alia ratio certa insitueretur,
per quam iuxta formam uita communis ipsarum
necessitatibus satis foret consultum, non possent
hac reformationi resistere etiamsi illam priorè
rationem in ingresso inuenisset.

La medesima opinione sequitano S. An-
tonino 3 p. t. 16. cap. 1. §. 111. Umberto
Ministro Generale di S. Domenico in
Regul. S. Augustini. Girolamo Gratiano in
discipl. Regal. 10. Rodriq. 2. p. sum. cap. 31.
fra Giacomo da Casale Capuccino nel
trattato della pouertà Religiosa, e molti
altri graui Autori, i quali per breuità si
trasalciano.

Ne manco vale il dire, che questo mo-
do di viuere è stato da loro ritrouato nel-
la Religione, e che così sempre s'è pratti-
cato, & al presente così comunemente
si pratica, ne essi vogliono in questo esser
singolari, ne migliori de' Padri loro. Per-
ciò che, se bene tal modo di viuere irre-
golare sia stato da loro ritrouato, non
per

per ciò ſegue, che poſſino con buona cō-
ſcienza caminare doppo l'abuoſo, e corrut-
tela del voto della pouertà, per non eſſer
lecito a niſſun di cercar l'emulatione nel
male, ſecondo che è ſcritto in Pſalmo 13.
*Nobiſ emulari in malignanibus, neq. Zelaueris
facientes iniquitatem,* e l'abuoſo ſi deue à fat-
to eſtirpare, e non fomentare, e quelli, che
vogliono all'eterna vita peruenire, ſono
obligati ad eſſer ſingulari, perche è ſcritto
*arcta eſt uia, que ducit ad uitam, & pauci ſunt,
qui uadunt per eam.*

In oltre non fanno coſtoro, che noſtro
Signor dice nell'Euangelio, *ſi cecus cecum
ducit, ambo in foveam cadunt.* E ſe il modo
di uiuere ch'hanno tenuto, e al preſente
tengono i loro Maggiori euidentemente
è cartiuo, & ſuſſorbitante della Regola,
penſano coſtoro d'eſſer iſcuſati per ſem-
plici, & idioti che ſiano. E poi, io doman-
do à eſti tali, nella profeſſione prometteſti
voi di conformarti alla vita di vòſtri
Maggiori, ò pur all'inſtituto della Rego-
la, ſe quella non è conforme à queſto la-
ſciatelo, perche hauete promeſſo la Re-
gola, e non gli abuſi introdotti contro di
quella.

Ee 4

Ne

Ne meno gioua il dire, che questo modo di viuere è tolerato communemente da i Superiori delle Religioni, perche se bene pare che si fatto modo di viuere sia tolerato da Prelati, questa loro toleranza più tosto si deue chiamar permissiua, che approbatiua, posciache molte volte i Superiori non riprendeno, ne castigano i proprietarij, ò perche essi non attendeno principalmente al bene dell'anime, ma à i suoi gusti, & a questo fine solo procura no le prelature, ò vero non vñano riprenderli, per parere essi buoni, e non tanto cattiu, come quelli, ch'è hipocrisia intolerabile. O vero tacciano, accioche non gli dicano *Medice curare ipsuni, e saputeli poi i loro falli, non gli leuino d'ufficio*. O pure sopportano, perche sono pusillanimi, *et canes muti, non valentes latrare*, ch'è difetto notabile, quãdo essi conoscendoli tali, ad ogni modo cercano la Prelature contra quel de. to della Sacra Scrittura, che dice; *noli querere fieri iudex, nisi virtute valeas d'ssumpere iniquitates*. O vero tacciano per non si mettere in intrichi, e perder la lor quiete, perche molto temono vn suddito cattiuo, e tumultuoso, non

attendendo, che in questa neghittosa parte, se gl'apparecchia vn' amarissima guerra: onde nella morte diranno, ecco che nella pace noi hauemo trouato vna amara-ritudine amarissima. O pure sono tanti occupati nelle loro lettere, studij, e negotij, che non hanno tempo di ricercare, se i suoi sudditi sono proprietari, il che è vna ingiustitia espressa. O vero se hanno zelo, non l'hanno *secundum scientiam*, perche non fanno la via, per togliere la proprietà, e così non sapendo essi quel che si pescano, e non consigliandosi con altri, rouinano ogni cosa, che non è picciola superbia. O vero perche non vogliono dare a i sudditi tutti quello, che è necessario, spendendo essi l'entrate del Monasterio in fabbriche, & in altre cose non necessarie, e quindi prendeno i sudditi occasione d'esser proprietari, ch'è inganno intolerabile.

Ne anco gioua il dire, che il sommo Pontefice sa questo modo di viuere, e nondimeno lo permette, e tolera, e la tolleranza con la scienza del Principe iscu-
sa abtrogliatore della legge, dalla colpa. Percioche se col permesso e tolleranza

si fondasse solamente in *iure humano*; sopra il quale il Principe ha facoltà di dispensare; questo certamente sarebbe vero, come saggiamente affermano tutti i Dottori in materia *de legibus*, ma perchè si fonda nel voto della povertà, il quale obbliga *de iure diuino*, il Sommo Pontefice non può in quello dispensare, come espressamente è stato dichiarato in cap. *Cum ad Monasterium, de statu Monachor*. Ma dato, e non concesso, che si fatta tolleranza si fondasse in *iure humano*, i trasgressori di quella manco sariano iscusati dalla colpa, perciocchè la tolleranza del Sommo Pontefice circa questo modo di vivere inosservante di Religiosi è solo permissiva, comè chiaramente si prova da i Sacri Canoni, e decreti del sacro Concilio di Trento, e da Sommi Pontefici, particolarmente di Clemente Ottavo, e di Paolo Quinto di felice memoria: ma la sola tolleranza permissiva, se non approbata dalla legge, non basta per liberare il trasgressore dalla colpa, e non gli esentano.

Non sono gioua la scusa di coloro, i quali dicono, che questo dispensare antica, e inosservabile di questo modo di vivere

irregolare, perciocchè ò costoro parlano della consuetudine introdotta inanzi al Concilio di Trento: ò doppo. Se di questa: chi non vede, che non può essersi introdotta sì fatta consuetudine, poichè non sono ancora sessant'anni, che fu pubblicato il Concilio, come chiaramente si vede dalla Bolla di Pio Quarto, cioè l'anno 1564. sotto gl'otto d'Agosto, e pur secondo i Leggisti per far tempo immemorabile si ricerca l'età di cent'anni. Si fa uellano di quella, chi non sa, ch'il consiglio supponedo che vi sia tal consuetudine, e sapendo, che molti di questi inosservanti farebbono per coperta subito ricorso a quella, rompe il falso possesso di tal consuetudine con quelle parole. *Non obstantibus privilegij, acque etiam consuetudinibus* ecc. In oltre, la consuetudine benchè sia immemorabile, può ben prescrivere contra la legge humana; ma non ha luogo dove entrà l'osservanza della legge naturale, ò diuina; come è questa della vita commune; la quale è necessaria all'adempimento del voto solenne della povertà, contro del quale niun tempo, e niun aut:

torità può prescriuere, e dispensare.

Le In oltre, la consuetudine cattiuua non merita nome di consuetudine, perche bisogna che sia ragioneuole, e che l'atto, onde ella s'induce, sia bono, quale non è questa ch'è nutritiua di proprietà e di relaxatione; la onde è più tosto abuso, & corruttela, che vso, o consuetudine, e più tosto aggraua, che alleggerisce, per esser in tutto resistente a i Sacri Canoni; & al voto della pouertà.

Finalmente vorrei hora saper da questi consuetudinarij, s'essi pensino d'esser solamente sicuri in coscienza, mentre il Prelato non tratta di riformar il Monasterio con l'introdur la vita commune, o vero anche quando il Superiore vuol introdur la riforma: se mentre non si tratta di riforma, e cosa chiara che sono sicuri; non già per vigor della consuetudine, ma perche il suddito non è obligato a riformarsi, quando esso solo nõ può introdurre la vita commune. Perciò il Nauarero non addusse mai la consuetudine per scusa del peculio, ma la licenza tacita del Prelato.

Ma se vogliono valersi della consuetudine

di

dine, quando il Prelato tratta d'introdur
la vita commune, i sudditi non possono
stare con buona coscienza, perche non
hanno, come faggiamente dice il Valen-
za, la necessaria dipendenza dal Prelato,
e questo è quello, ch'insegna il Nauarro,
con molti altri, che defendono lo stato
del peculio, cioè che non sia infernale,
ogni volta che i sudditi sono apparec-
chiati a riformarsi, & a rassignar ogni co-
sa in mano del Prelato, hora può trovarsi
questa prontezza in costoro, si quali sen-
tendo che il Prelato gli vuol riformare,
alzano le voci infino al Cielo.

Ne meno alla lor coscienza sodisfan-
no quelli, i quali dicono, che quando essi
professarono, non intesero d'obligarsi ad
altro modo di viuere, che à quello, che
all'horà si viuera nella Religione, & il vo-
to non obliga più di quello, ch'uno ha
voluto obligarsi. Percioche se bene è ve-
ro, che il voto non oblighi più di quello,
ch'haueua intentione d'obligarsi, questo
però s'intende, quando in potestà di chi
fece il voto, era di far così, e non così il
voto, ma quando è prescritta la forma, e
il modo di far il voto, come si fa nella
pro-

professione, questo non è vero. Onde i Religiosi non possono, mentre fanno i voti, mutar la forma della professione, con haver intentione contraria a quello, che le parole sonano,

In oltre, quando costoro fecero professione, non s'obligorno a seguir gl'abusi, rilassationi, e vitij particolari de' cattivi, ma la Regola che institui il fondatore: e nella forma della professione non si dichiara questa particolarità d'offeruar la Regola secondo le male, v'hanze introdotte per negligenza, o malitia de' gli non offeruanti, ma semplicemente si promette d'offeruar la Regola, & si ha da intendere secondo la mente di chi la institui, e con firmò: doueuano lor guardar bene quello che faceuano, che niuno gli sforzaua, ma doppo fatti i voti, loro l'hanno da offeruare, ancorche non vogliano: e quantunque in altre cerimonie particolari il tempo, o la consuetudine habbi fatto variazione, non dimborno ne i tre voti essenziali non habino ha hauuto, ne può haure variazione alcuna.

Di più, chi vuol il principale, vuole anche l'accessorio: chi vuol esser Monacho

di San Benedetto, s'intende necessariamente di voler'offeruare la sua Regola, & implicitamente tutto quello, ch'ella ordina, parliamo delle cose essenziali, e sostantiali, ò che seruano all'offeruanza dell'essentiale, come è la vita commune.

In oltre, quest'intentione non gli iscu-
fa dal peccato mortale, come non iscu-
fa a colui, che riceue gli ordini sacri, il dire,
che non haueua intentione d'obligarsi ad
offeruar castità, ne dir l'vfficio Diuino.

Finalmente, ò costoro intendeno per
vigor di quella intentione loro, tener pe-
culio indepédente dal Superiore, e senza
dependere da lui hauer ricorso a esso, ò
intendeno tenerlo con dependenza del
Superiore. Se à questo modo, dunque
gli lo può leuare, o metter in commune
Se non, dunque vogliono esser padroni, e
consequenteme proprietarij, e questo sa-
rebbe vn far voto di povertà di parole,
ma non di fatti, percioche il far voto di
povertà, vuol dire, che l'huomo priua se-
stesso della facoltà di poter liberamente
hauere, disporre, ò spender à suo arbi-
trio, e senza dependenza dalla volontà al-
trui qualsiuoglia cosa.

No

Ne meno gioua la scusa di coloso, che dicono, che furono ingannati, e non sapeuano quel che si prometteffero, quando professarono, che se l'hauessero saputo, d'altra maniera haurebbero mirato ciò, che faceffero: Percioche non per altro il **Sacro Concilio di Trento** comanda, che non si faccia la professione se non doppo **lile** dieci anni, e doppo vn anno intiero di probatione, nel quale se gli legge molte volte la regola, e statuti, se non per togliere ogni scusa d'iuincibile ignoranza. e che costoro habbino inteso, o no, poco importa, perche al tempo ch'apriuo gl'occhi sono obligati ad offeruar quello, che professorono, pur che all'hora haueffero intentione di farsi Religiosi in quella Religione: Bella cosa sarebbe per certo, che dicesse vn **Christiano**, quando arriua l'uso della ragione, io non sono obligato ad offeruare l'Euangelio, perche quando mi battezzarono non seppi quel, che mi faceffi: e chi dicesse vn tal cosa, direbbe vna gran sciocchezza condannata dal **Sacro Concilio di Trento** in quelle parole, *Si quis dixerit, parvulis baptizatis vbi adoleuerint, no cogend. s ad Christianam vitam pasci-*

ma sit. Così dico de i Religiosi, che doppo
fatta la professione non possono iscusarsi
con dire noi nō sapeffimo quel che ci
essimo quādo professaffimo, inaffimo che
questa loro ignoranza è ignbranza crassa;
di saperlo, che non iscusaf, pohe douevano
cercarlo. O Signor mio Dio! *Ne de illis
verbas malitia ad excusandas excusationes in
peccatis.*

Di qui si raccoglie, in quanto periodo
fiano quelli, si quali per non ataristar i
loro Nouitij, ò per tema, che non si par-
tino dal Monasterio, ò per altro interesse
temporale, e terreno non si curano d'in-
segnarli quello, che deueno fare per l'of-
feruanza de i tre voti, e della loro Rego-
la, perche costoro senza dubbio peccano
mortalmente, & incorreno nella male-
dittione, che Christo Signor nostro mi-
nacciò à i farisei dicendo. *Reh vobis farisei
qat circuisit mare, & aridam, in facientes vobis
profelytum, & cum fueris factus, & facitis illud
filium gehenna: duplo quam vos?* Infelici Re-
ligiosi poiche stentano per alleuar vn ni-
pote, vn fratello, vn parente ne gtabusi, ne
i quali anchor essi furono nutriti, & altro
non fanno, che alleuar vn figlio di perdi-

Eff tione

tione peggior di loro.

E qui è forza, ch'io sciami contro quei parenti, i quali cō violenze, e sinistri persuasioni inducono le loro figliuole contro la loro volontà alla Religione, e quello, ch'è peggio pregano le Monache istesse à non dir loro quello che hãno da promettere, & offeruare, accioche non si ritirino dal proposito.

O stolti, & insensati parenti, che per vanto d'honore, e per interesse d'un poco di robba vendeno il proprio sangue per l'eterna damnatione.

Peggiori di tutti sono quelli, i quali positivamente non vogliono saper quello, a che sono obligati per viuere, come dicono loro senza scropoli, perche questi tali sempre peccano mortalmente, se la materia, che trasgrediscono è graue, poiche quest'ignoranza per esser affettata non solo non iscusa dal peccato, ma piú tosto l'accresce per la virtuale intentione, c'hãno costoro di peccare, volendo esser'ignoranti, *vs. male agerent*. Di questa razza di gente pare che siano hoggi alcuni huomini litterati, quali del continuo studiano sopra la Sacra Scrittura, disputando questioni

sioni altre di Theologia, di Metafisica, e d'Astrologia, e poco si curano di saper la difficoltà delle loro Regole, e voti. Così sono anche certe Monache di bell'ingegno, le quali studiano libri d'Historia, e di poesia, e del resto a pena fanno se le loro Regole oblighino a peccato.

Ne anco gioua il dire, che sono apparecchiati di lasciar tutto quello, c'hanno ad ogni minimo cenno del Superiore, e di dar le chiavi della cella al Prelato. Percioche questa prontezza d'animo, e questo dar delle chiavi al Superiore, non e cosa reale, ma solo con parole, perche fanno bene costoro ch'il Prelato non gli domanderà mai, e se sapessero che gli l'auessero a dimandare, non porriano tanta cura in acquistarli, e così ritengono nell'interiore l'affetto della possessione, e del dominio.

Ne meno vale la scusa di quelli, che dicono che si bene hora hanno dinari, & altre cose, hanno intentione alla morte di lasciar il tutto al Monasterio. Percioche questi tali dopo morte vogliono aspettar ad esser buoni Religiosi, e mentre viueno proprietarij, e quando il Co-

cilio, e la Regola comandano che si viva in commune. non parla con i frati morti, ma con i viui.

Ne meno è conueniente il dire, che vogliono viuere nello stato del peculio, perche hanno intentione di far con quello vn ricco tabernaculo, vna bella cappella, e vn apparato per l'Altare, pensando che potesser cosa di seruitio del Monasterio, possono spendere a modo loro, Perche neanco per vn hora si può esser proprietario, come ancora non si può esser ladro.

Ne gioua il dire, ch'essi non tengono denari in sua mano, ma fuori del Monasterio in mano d'amici, o parenti, perche chi quando si spaccia, e le Regole comandano che non si tenga di proprio, parlano, ne per se stessi, ne per altre persone, perche qualche altri tengono conferuato in mio nome, è mio, e se ciò non fusse, non vi faria al mōdo il più pouero di vn Duca, di vn Rè, il quale tutto quello ch'lo tiene in mano di Tesorieri, & altri suoi ministri.

Ne meno sodisfanno all'obbligo, con far ogni principio d'anno vn compimento d'inuentario de i beni ch'hanno, e pre-

silio

sen-

sentarlo al Superiore. Perche' ben fanno costoro, se vogliono metterli la mano al petto, che se il Superiore leuasse loro qualche cosa di quelle c'hanno, per darla ad altri, saltariano su gridando infino al Cielo, non voglio, che si diano ad altri, le mie vesti, o i miei libri. E cosi sciocchi che sono, trattano Iddio, come si trattasse con vn cieco, o con vn sordo, & adulando al proprio senso, dolcemente vengono ad ingannar se stessi. E quello che fa piu stupire, e, che si mette in burla ben spesso vn negotio di tanta importanza, come sogliono far alcuni, che riceuendo danari d'amici, o da parenti, ne consegnano al Superiore solamente vna parte, e dimandati da qualche vno, se gli hanno consegnati tutti, rispondono ridendo, pensate forse ch'io sia così sciocco, ad ogni modo il Nostro Priore non ci tiene per costumati, che non sappia, che mai non se gli consegnano tutti. E possibile che si trouino hoggi di Religiosi, che habbino ardire di burlarsi delle cose di Dio, e pure è vero, che se ne trouano, ma sentite voi burlatori quello che dice lo Spirito Santo. *Audite Verbum Domini Viri illusores.*

Haec dicit Dominus: Etsi ego penam iudicium,
et infirmitatem in mensura, et subvertet grande
spem mandatorum, et profellionem, aqua immo-
tabilitatis.

Senza che huomini burlatori, che procu-
 rate con finti preceffi coprire le vostre
 malignità, Verrà la grandine, deuant que-
 sti fogli, si scopriranno le magagnie, le
 malizie astuzie si metteranno nella bilan-
 cia, et sicche tutto il mondo veda quanto
 sono magre queste vostre scuse.

Ad hoc difficultà, che più presso è di quel-
li Religiosi, tra i quali molti anni inte-
ro è stato introdotto questo modo di
viuere da parte

D. V. B. B. I. O. CCIV.

Nella qual questione sono parimente
 gli Autori d'accordo, che questo
 stato sia pericolosissimo, perche doue la
 vita commune non s'osserva, i Religiosi
 sono esposti a molti, e varij pericoli di far
 contra il solenne voto della povertà.

*Ma il punto della difficoltà consiste, se dopo il Concilio di Trento si possa tal
 stato in qualche modo difendere?*

D V B B I O C C V.

Sono molti, che dicono di no, per esser tal stato espressamente contrario al Concilio di Trento.

Altri poi, come il Navarro, *tramentar. de Regul. q. 1.* vogliono di sì, purchè s'osservino l'infrastrate conditioni.

La prima è, che le cose, che sono date dal Superiori p' loro uso, o altre ch'essi si procurino, si non le ricenano come proprie, ma come cose del Monasterio.

La seconda è, che le cose, che a loro si danno, si diano per vti necessarij, o per cause pie.

La terza è, ch'osservino li statuti, o comandamenti de Superiori; li quali dispongono, in che modo detti beni si deueno dispensare da' sudditi.

La quarta è, che non spendino quelli in vti vani, inutili, e profani.

La quinta è, che i Prelati almeno tacitamente consentino à si fatto modo di viuere da parte.

La sesta è, che tal licéza tacita, ò espresa sia per giusta causa concessa.

La settima è, che non contradicano à i Superiori, li quali legitimamente vorràno introdur la vita commune.

La ottaua è, che siano apparecchiati, e pronti a resignar ogni cosa in mano de Superiori, ogni volta che così dall'vbedienza gli sarà ordinato.

La nona, & vltima conditione è, che questo modo di viuere da parte non si possi leuare senza gran scandalo.

Concorrendo dunque tutte queste conditioni, tal modo di viuere si può anco doppo il Concilio di Trento come lecito, e honesto toletare. E la ragion di ciò è, perche il viuere in questo modo, nõ è hauer dominio, ò possessione d'alcuna cosa, ma solo l'vso, ò l'vfrutto, ò l'amministrazione della cosa con dependenza, dalla volontà del Superiore, il che non è contra il voto della pouertà.

In oltre, doue per consuetudine immemorabile questo modo di viuere per par-

te

te è stato introdotto non si può togliere senza gran scandalo, e per ciò tacitamente vien ad esser approuato non solo da i Superiori delle Religioni, ma anco da i Romani Pontefici.

Finalmente perche in Spagna si trouano molte santuosissime Chiese di Canonici Regolari, nelle quali s'offerua questo modo di viuere, come sono la Metropoli Cesaraugustana, la Carredale della Città di Pampalona, e molte altre, nelle quali come riferisce il Nauarro *comm. 3. de Regular. num. 25.* a tempore immemorabili così si viuè, e ne i quali vissero a i nostri tempi, e inanzi ancora, huomini e nelle leggi diuine, e canoniche dottissimi, e nella vita santissimi.

Si dimanda, quanto, e quali sono le penne del Religioso proprietario?

D V B B I O C C V I.

S Risponde, che cinque. La prima è, che il Religioso, e ha qualche cosa di proprio, oltre il peccato mortale, che commette violando il solenne voto della po-

uerità

238 *Trattato della Vita Solenne*

terza, è privato dalla communione del
altare. Cap. Monachi de *Statu Monachorum*,
dove si dice così. *Qui Monachus pecuniam*
habuerit, nisi ab Abbate fuerit sibi pro inu-
sta administratione permissum, a communione
remoueatut altaris.

La seconda pena è, che il Religioso
proprietario deue esser cacciato dal Mo-
nasterio, il che si proua al cap. *cum ad Mo-*
nasterium eoit. Le cui parole sono queste
Prohibemus districte in virtute Sanctae obedi-
tiae sub obtestatione diuini iudicij, ne quis Mona-
chorum proprium aliquo modo possideat, sed re-
gulari monitione praemissa, de Monasterio expel-
latur, nec recipiatur. Alterius nisi peniteat secun-
dum monasticam disciplinam.

La terza pena è, che se il Religioso sa-
rà di vitio di proprietà colto, è conuinto,
sia priuato per doi anni di voce attiva, e
passiua, e in oltre sia punito più seueramente
secondo le constitutioni della sua
Regola, e Religione; come hauemo dal
Sacro Concilio di Trento *sess. 25. cap. 2 de*
Regular. le cui parole sono queste. *Quod si*
quis aliter, quidquam tenere deprehensus: aut
conuictus fuerit, is biennia actiua. & passiua vo-
ce priuatus sit, atque etiam iuxta sua Regular

Ordinis confessionem p[er]cipiat. La pena
na è combinatoria se non si interdice
la nisi post confessionem. (Delle confessioni
quelle parole: *confessione de peccatis suis, aut tunc
erit fuerit*.)

La quarta pena è, che il Religioso pro-
prietario, se inanzi la sua morte non si farà
emendato, non deue esser sepolito in luo-
co sacro, comè consta dal Cap. *Monachi de
statu Monachorum*, le cui parole sono que-
ste: *Et qui in extremis cum peculio inuentus
fuerit, & dignè non pensuerit, neq. oblatio pro ea
fiet, neq. idcirco fratres accipiant sepulturam, quod
etiam de vniuersis Religiosis praecepimus obseruari.*
L'istesso si troua in capitulo ad *Monas-
terium* eod. sic doue è scritto: *Quod si pro-
prietas apud quem quaminuentus fuerit in mor-
te ipsa tunc eo in signum perditionis extra Mona-
sterium in hoc quobis subterretur. Et in cap.
super quodam rudi. ecc. si dice. Quod huiusmodi
Religiosi proprietarius, si de facto sepultus fuerit
in loco sacro, ab eundis est. Del che tie rende la
ragione la glossa con queste parole: *Hac
omnia pro eo esse, quia tales mortui sunt in pec-
cato mortali, & pro talibus Ecclesia sancta non
stat.**

Non benchè il rigor del Canone par che

vogli, che il proprietario sia sotterrato con tutta la sua proprietà nel sterquilino, nondimeno il Zabarella, Giouan. Andrea, l'Hostiense, l'Archidiacono, e l'Abbate vogliono, che basti vna parte, non essendo conueniente che tutta quella gran somma di denari vada male. *ut quid enim perditio ista?*

La quinta, & vltima pena del proprietario è, che quel Religioso sij scomunicato. Così Turrecremata in cap. *non dicatis ar. 3. nu. 6.* Ma la commune, e verissima sentenza è in contrario, percioche tal scõmunica non si troua in iure. E di questo parere è il Sanch. *lib. 7. cap. 29. nu. 14.*

Quindi si raccoglie alcuni certi corrolarij da saperli da chi non vuol errare circa questa materia, il primo è, che il Religioso per hauer dato, ò speso qualche cosa senza licenza del Superiore, non si può dir, che mora proprietario, ad effetto che incorra nelle sopradette pene, percioche i testi citati parlano chiaramente di quei soli, che possedeno qualche cosa di proprio.

Il secondo è, che il Religioso il, quale more con mezo giulio sopra di se, ò con
altra

altra picciola cosa, non si può dir che sia
 ra proprietario, ad effetto che gli sia
 ta la sepoltura Ecclesiastica; per
 come si raccoglie *Ex Iure*, quelli soliti
 no esser priuati della sepoltura, i quali si
 conoscono esser euidentemente morti in
 peccato mortale, come con il Dottor Na
 uarro tiene il Rodriq. 1. p. *sum. cap. 150.*
num. 1.

*Si mettono qui alcuni essempli per confir-
 matione di quanto si è detto.*

D V B B I O C C V I I .

SAnt' Agostino in *serm. 5 ad fratres in ere-
 mo* racconta vn essemplio tremendo
 d'vn Monacho chiamato Gianuario, il
 quale io narrarò con l'istesse sue parole,
 le quali fanno arricciare i capelli. Dob-
 biamo (dice egli) piangere, e far spesso la-
 menti sopra la dannatione del nostro Gia-
 nuario, il quale pareo fra noi altri vna co-
 lonna d'vbidienza, e di pouertà, & ha fi-
 nito il corso della sua vita miseramente,
 perche essendo venuto da noi con lagri-
 me, & hauendo promesso d'offeruar po-
 uertà

uertà in tutta la vita sua, possedeva nel secolo, senza che noi sapessimo cosa alcuna, vigna, e terreni. O professione mortale, ò promessa traditora: diceua con la bocca quel che abborriua col cuore, noi pensauamo che fusse santo colui, ch'era il peggior di tutti. In questo modo ha vissuto il nostro Gianuario dodici anni, e più. Male ha vissuto, perche teneua nascosto, & segretamente quel, che non era suo: & è morto male, perche ne anche al punto della morte ha riconosciuto il suo errore, ma è morto ostinato nel suo peccato, e senza noi saperlo ha fatto testamento, & lasciato herede vn figlio, c'haueua nel secolo, Oh fusse piaciuto à Dio, che l'hauesse detto almeno alla morte sua, accioche facendo noi altri oratione per lui, n'hauesse conseguito perdono: ma nõ si è confessato, ne pentito. Percioche non è de i nostri, nè era mentre viueua. Ligate dunque le mani del suo cadauero, & mettetigli in esse, ligati in vn panno, li cento, & vudeci sicli, ò scudi, che teneua riposti nel muro della sua cella piangendo, e dicendo *Pecunia tua tecum sit in perditionem.* Perche non è lecito à noi altri spenderlo
nel

nel nostro vitto, è vestito, e in altra opera del Monasterio, essendo prezzo di damnatione eterna. Tutto questo è di Sant'Agostino.

San Girolamo scriuendo alla Vergine Eustochia riferisce, che nelle contrade di Nitria, vno di quei Monaci, che viveuano con il lauoro delle loro mani, hebbe desiderio di metter insieme qualche somma di denari, e così lauorando del continuo, e mangiando molto poco, venne ad auanzar da cento feudi; con i quali morì, & essendogli trouati quando lo volsero sepolire, si congregorno tutti i Monaci, li quali, come l'istesso San Girolamo dice, erano circa cinque milia, per consultare, che si farebbe di quel dinaro, alcuni erano di parere che si desse a i parenti, altri alle Chiese, altri che si desse a i poveri, ma gli Abbati Maccario, Pambo, & Isidoro cò molti altri Padri de i più vecchi determinarono, che si sepelisse con lui nel letamario, gridando tutti ad alta voce, *pecunia tua tecum sit in perditionem*. E così fù fatto. Il che causò tant'horrore, e spauento ne i Monaci per tutto l'Egitto, che teneuano per gran delitto, chi nel punto della morte

morto fusse, treuato in loro pur vn soldo.
San Gregorio lib. 9. Epist. 38. racconta
 che'l Demonio otto volte entrò in vn
 Monaco proprietario, finel e confessò,
 che teneua denari, & li consignò al di o
 Superiore.

E l'istesso *San Gregorio lib. 4. dialog. cap. 5.*
 raccòta, che vn Monaco chian ato Giu-
 sto desiderando d'hauer vna tonica, la
 chiese al suo fratello, il quale per tal'effe-
 to, gli diede tre scudi, & egli li prese sen-
 za licenza, e li teneua nascosti, non pas-
 sò poi molto tempo, che il Monaco s'in-
 fermò grauemente, & à caso l'infermiero
 s'accorse, ch'egli teneua riposto quel di-
 nario, e così ne diede subito auiso all'Ab-
 bate, quale considerando il caso, e pa-
 rendogli molto graue, ne diede conto à
 San Gregorio Papa, il quale comandò,
 che nissuno de Monaci visitasse quell'in-
 fermo, mà che tutti lo tenessero per scò-
 municato per hauer contrafatto al voto
 della pouertà, e di più comandò, che
 quando fusse morto lo sepelissero fuora
 del Monasterio in vn sterquilinio, e sopra
 il corpo morto li gettassero quei dinari,
 dicendo tutti ad alta voce, *Pecunia tua te-*

tum ſit in perditionem. Morì il Monaco di quella infermità, & ogni coſa fù eſſeguita nel modo detto. La qual coſa, come San. Gregorio dice, cauò tanto timore, e ſpauento nel Monafterio, che tutti i Monaci cominciorno à porre ſottoſopra tutte le loro camere, e tutte le coſette, che tenuano anco con licenza, e le portauano al Superiore, per aſſecurarſi di non tener coſa, che poteſſe macchiar lo ſplendor della pouertà.

Ceſario *lib 9. dia. cap. 64.* narra d'vn Religioſo del'ordine Ciftercieneſe, il quale eſſendo ammalato, & eſſendoſi confeſſato con l'Abbate, gli fù portata la ſantiffima communione, la quale hauendo riceuuto, non potè mai ferrare la bocca per mandarla giù, e ſtando tutti ammirati, il Sacerdote cauò il communicino dalla bocca dell'infermo, e lo diede ad vn'altro Infermo, ch'era iui, il quale lo riceuè con molta riuerenza, e lo mandò giù ſenza neſſuna difficoltà. Non paſſarono poi molti giorni, che morì quel Monaco, e ſi ſcopri la cauſa del non poter egli mandar giù il Santiffimo Sacramento, perche volendo i Padri lauarlo, gli trouorno à doſſo cinque

Gg ſoldi

solgi, per il che l'Abbate ordinò, che lo sotterrassero in campagna, gettando sopra del suo corpo il suo dinaro, dicendo tutti, *pecunia tua. quam clam nobis contra professionem tuam possedisti. tecum sit in eternam perditionem.* Et accioche si sappia, che la causa del non poter egli mandar giù la Santissima Communion, non fu infermità, che l'impedisse, l'Abbate raccontando questo caso nel seguente capitolo generale, disse che l'istesso giorno si mangiò vna gallina intiera.

Nelle croniche di San Francesco si racconta, che in vn certo Conuento vn Frate laico desideroso d'imparar lettere teneua riposto vn Salterio, il Guardiano saputo tal cosa, gli lo demandò, & egli rispose di non hauerlo, non molto dopo cadde in vna graue, & pericolosa infermità, & il Guardiano temendo, che non morisse proprietario, gli comandò in virtù di santa obediienza, che gli desse il Salterio, & scoprisse doue lo teneua riposto, ma egli ostinato nel negare, morì proprietario, la notte seguente del suo sotterramento, essendo tutti i frati in choro a matutino, apparue vn'ombra horribile facēdo

do spaueruole rumore, del che turbati tutti i frati, il Guardiano disse all'ombra, io ti comando da parte di Gesù Christo, signor nostro, che tu si dich, chi tu sei, e che vai cercando in questo luoco, & ella rispose io son quel frate laico, che hieri sepeliste quini: replicò il Guardiano, vuoi tu de noi suffragij, & orationi, & ella rispose, io non voglio vostri Suffragij, che niente mi giouano, poiche per il Saterio, col quale son morto proprietario, son dannato eternamente, il che detto disparus.

Dionisio Cartusiano riferisce, ch'vn Religioso hauendo l'habito stracciate prese dal vestiario vn pezzetto di panno senza licenza per metterui vna pezza. Nò passò molto tempo, che s'infermò, & essendo vicino alla morte, mostraua grand' allegrezza, e contento, perche era vissuto santamente, e la conscienza non lo rimordeua di cosa nissuna, ne il Dominio trouaua in che attaccarsi per molestarlo, ma alzati a caso gl'occhi vicino al letto, doue pendeu il suo habito, vidde il Demonio sopra del suo habito in forma di Simia, che stava giocando, e leccando quella peza.

za, con la quale egli l'hauera rappezzato. All' hora s'accorse de l' errore, e' hauerla commesso in pigliar quella pezza senza licenza, e mandato à chiamar il Superiore, ne disse la sua colpa, & essendosene confessato, il Demonio spari, & egli poco doppo passò in pace al Signore.

Nell' Historia dell' ordine de Predicatori si racconta, che nel Monasterio di Bologna vn frate laico senza licenza haueua riceuuto per limosina vn pezzetto di panno per rappezzar il suo habito, che era stracciato, il che hauendo saputo il Priore, ch' era all' hora il Santo P. Fra Ruggino, fece sonar capitolo, & essendo tutti i frati congregati, castigò quel frate molto seueramente trattandolo come ladro, e proprietario, e brugio subito iui il panno in presenza di tutti.

Nella medesima historia si riferisce, che essendo Alberto Magno Prouinciale in quella Religione, comandò sotto gravissime pene, che nissù frate potesse tenere alcù dinaro ne suo ne d'altri, ne appresso di se, ne appresso d'altra psona: nõ molto doppo tenendosi Capitolo Prouinc. fù trovato, che vn frate, il quale, all' hora era morto,

monio, hauera trasgredito quel commandamento, la onde il Prouinciale lo castigo con tanta seuerità. che lo fece cauar dalla sepultura, e buttar in un sterquillino.

Sequitano alcune dichiarazioni fatte

dalla Sacra Congregazione di

Cardinali.

Si domanda prima, se per dispensa di Superiori inferiori al Sommo Pontefice, sia lecito a Regolari di possedere, ò vero di tenere beni immobili come possessioni, réddite annuali, ò vero beni mobili superflui, non ostante il decreto del Sacro Concilio di Trento *fossis* *de Regul.*

Secondo, se per tal dispensa, ò saputo da Superiori coloro che possiedono, ò tengono beni immobili superflui stiano dalla colpa, e della pena iscusati?

Terzo, se si deue dar credito a Superiori, i quali dicono hauer autorità di conceder tal licenze?

Quarto, se i Regolari debbiano stare al giudicio de Superiori circa la conque-

nienza, e superfluità delle cose mobili.
 Quinto, se il Superiore negasse, ò leual-
 se le cose necessarie à i Religiosi, sarebbe
 lecito à essi di prouederli contra la volò-
 tà di detto Superiore?

Sesto, supposto che questo in qualche
 modo sia lecito, se l'istesso si deue dire,
 quando le cose necessarie non per altro si
 negano, ò si togliono, se non perche le
 facultà del Monasterio non bastano per
 supplir à i bisogni de Religiosi.

Settimo, se i Superiori delle Religioni
 possono dichiarare, e interpretare detto
 capo secondo del Sacro Concilio di
 Trento.

Al primo, la Sacra Congregatione del
 Concilio risponde, che non è lecito.

Al secondo, che non sono iscusati, ne
 dalla colpa, ne della pena da incorrerli

Al terzo, che non se gli deue dare cre-
 dito.

Al quarto, che se non consta, che i Su-
 periori siano in errore, i Religiosi sono
 tenuti stare al giudicio loro, hauendo pe-
 rò riguardo alla persona, vfficio, Rego-
 la, e stato della pouertà, c'hanno professa-

to, & ad altre simili qualità.

Al quarto, che non è lecito...

Al sesto, che è lecito, se la necessità è precisa per sustentatione dell'individuo ma la commune penuria da tutti i Religiosi deve esser abbracciata di tal sorte, che se ad alcuno sarà portata qualche cosa, o da esso sarà acquistata, tutto questo si deve portare al Superiore, il quale di quello primieramente souenghi alla necessità di quel fratello, a contemplatione del qual quella cosa si data, se ha di quella qualche particolare necessità, oltre la commune, e il resto s'incorpori con i beni del Monasterio, e si spenda per ben commune.

Al settimo si risponde, che non lo possono fare,

Girolamo Cardinal Mattel.

Sanctissimi Domini nostri Clementis
divina providentia Papa

Octavi

De largitione manerum utriusque sexus
Regulationis Interdicta.

31

Ca

Cle-

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Clemens Episcopus servus, &c.

*Restretto della Constitutione di N. S. Pa-
pa Clemente VIII. de largitione
Munerum, fatta l'Anno*

1594.

Quattro sono le cause, che mossero il detto Somo Pontefice a prohibire a tutti i Religiosi dell'vno, e l'altro sesso di fare Presenti.

La prima, acciò la disciplina Regolare decaduta si restituisse nel pristino stato, e quella, ch'è in osservanza, si conservasse.

La seconda, acciò il voto della povertà perfettamente s'osservasse.

La terza, acciò i beni di Chiesa non fossero dilapidati.

La quarta, acciò i Religiosi costretti da prava ambitione per consequire vffitij, e dignità, nō venissero per questo mezzo l'vno ad acquistar la gratis dell'altro, o la beneuolenza del Protettore, &c.

Le

Le Persone: alle quali è proibito il fare presenti, ò donatiui, sono ogni sorte di Regolari dell'uno, è l'altro sesso, tanto Mendicanti, quanto non Mendicanti (non però ò Cavalieri). Parimente tutti i Superiori, come Generali, Prouinciali, Maestri, Prefetti, Abbati, Priori, Guardiani, Ministri, Rettori, Abbadesse, Prioreffesi, &c.

Le persone alle quale non si possono far presenti, ò donatiui, sono tutti i Secolari, & Ecclesiastici di qualsiuoglia stato, grado, dignità, e conditione, è di qualsiuoglia autorità non solo Mondana, come Ducale, Regale, ò vero Imperiale, ma anco Ecclesiastica, e Pontificale, o altra come Cardinalitia: compresi anco il proprio ordinario, il Protettore, o vice Protettore del ordine, e tutti i Superiori di qualsiuoglia altro ordine, è parimente il semplice, è particolarmente Religioso.

Le azioni proibite sono dare direttamente, o indirettamente tanto in nome commune, quanto in nome proprio, e particolare, e sotto qualsiuoglia pretesto di statuto, o consuetudine, o per dir meglio corruttela, o altra causa, eccetto, che
fusse

474 *T r a t t a t o d e l V o t o S o l e n n e .*

fatto in Capitolo Generale, o altra generale congregazione, con commun consenso di tutti, rinunitamente esaminato, e da i Superiori approvato.

• **Similmente** spender denari in honore di alcuno benche benefattore, o Protettore, o ordinario, con occasione di traslado, o primo ingresso, in conuitti, spettacoli benche pij, e fatti in honore di Santi, o della passione di Nostro Signore Giesu Christo.

• **I beni**, che non si possono presentare, sono frutti, rendite, prouenti, collette, contributioni, oblationi, limosine, subsidij certi, & incerti, ordinarij, straordinarij della mensa, o Massa commune, o vero fabbrica, e sacristia, Parimente i beni, che comunemente s'amministrano, e de i quali si deue render conto, e gli acquistati in qual siuoglia modo da particolari, o vero in qual siuoglia modo concessi da i Superiori, o qualche Religioso nominatamente, o vero da i proprij parenti, propinqui, e familiari amici, o pure da i denoti fedeli sotto titolo di Elemosina, carità, & a contemplatione di quella propria persona concessi.

Sono

Della povertà de' Religiosi P 477

b. Sono i eccettuati de' detti casti, ne i quali
li eccettuati Religiosi di cui il primor
quando si da qualche cosa per il culto de
Dio, si ha bisogno de' Poveri, si tratta co' l'ordin
de della Carità, & si ha una considerazione
alla necessità, con consiglio, & consentimento
del Superiore.

- Il secondo è, quando si spendono dinari
ri, & beni nelle hospitalità per ricevere
Pellegrini, & poveri passaggieri, il che si
può anche fare con i più ricchi, servando
il modo della Religiosa frugalità, & po
vertà, della quale il Religioso devieno rista
re contento, & contento a loro.

- Il terzo è, quando si danno a secolari
alcune cose leggere da Mangiare, o da
bere, o vero cose permanenti, & denotano
in nome puro comune, & non particola
re, con il consentimento del Capitolo, &
licenza del Superiore.

- Il quarto è, quando tra essi Religiosi si
danno alcune cose minime con licenza
espressa, & in scritto del Superiore.

- Le Pene imposte a transgressori sono
di due sorte, gli une sono poste contra
loro, che fanno presenti, & sono quante
cose privatione ipso facto, & d'atti, & d'atti

476 *Trattato del Voto solenne*

dignità, è vffitij; inhabilità ad essi, & ad altri simili, e dissimili, per l'auuenire: perpetua infamia, & ignominia: & priuatione di voce attiuu, e passiuu senza altro decreto di Superiore, & altre pene, le quali sogliono imporsi à rei di furto, e simonia.

Altre poi sono poste contra coloro, che riceuono detti donatiui: e sono restituzione ipso facto di detti beni riceuti senza, altra sentenza, ò dichiarazione di Giudice, si che non fatta detta restituzione, non possino essere assoluti, ne anco nel foro Penitential: la quale restituzione non si dourà fare à quel Religioso, che harà fatto il donatiuo, ma al Conuento, ò Monasterio, de i beni del quale è stata fatta la donatione, ò presente, di modo che nè il Religioso c'ha donato, nè il Conuento, ò Monasterio, al quale far si deue detta restituzione, potrà quella rimettere.

Questo e tutto il sommario di detta Bolla publicata in Roma sotto il di 13. di Luglio 1594. l'anno 3. del suo Pontificato.

Benche detta constitutione sia santissima, e come conuiene a vn tanto Pontefice piena di diuini precetti, e cattolici consigli, non è però nostra intèctione, dichiarare
tutte

tutte quelle coſe, che per piena intelligenza d'eſſa da i Dottori ſi dicono, ma ſolo quelle coſe, che ſono più difficili, e che fanno più per l'oſſeruanza del voto della pouertà,

*Si domanda dunque primieramente, ſe
queſta conſtitutione oblighi à
peccator*

D V B B I O . C C V I I I .

SI riſponde di sì, e la ragione è, perche ſe ogni legge benchè ciuile obliiga à peccato, come dottamente inſegna San. Tomaſo da tutti riceuuto 1. 2. q. 96. ar. 8. per più forte ragione obligarà queſta, eſſendo legge giuſta, e pontificia, che contiene l'oſſeruanza del voto della pouertà, ſiua quale de legge Diuina tutti i Religioſi ſono obligati.

Respuesta del V. K. Solenne
Si domanda, se questa Costituzione, obli-
gabit peccato mortale?
D. V B B I O C C I X.

Si risponde di sì, e la ragione è, perchè
in essa sono parole molto precettive,
e gravissime, come *districte, penitus omnino,*
nullo modo, le quali, come tutti i Dottori
dicono, obligano a peccato mortale.

In oltre, ogni volta, che la legge com-
manda, o proibisce qualche cosa sotto
gran pena, e in modo evidente, che la
voluntà del legislatore è d'obligare a pec-
cato mortale, come saggiamente dice So-
cò *lib. 2. de us. quest. 6. artic. 5.* Ma in
questa costituzione vi sono queste pene
gravissime contra i trasgressori, come
consta da quelle parole, *Nu. Quid si quis*
etia riuque è chiaro, che obliga a pec-
cato mortale.

*Si domanda, se in questa constitutione
tutti i Regolari tanto maschi, come
femine siano compresi?*

D V B B I O C C X .

SI risponde di sì, la ragione è, perche
nel num. 2. si dice così. *Hac nostra per-
petuo. Valisara constitutione. Univerfis, & sin-
gulis cuiusq. ordinis. Mendicantium, vel non
Mendicantium Regularibus personis. Viriustio
bet sexas.*

*Si domanda, se in questa constitutione
siano compresi tutti i Superiori delle
Religionis?*

D V B B I O C C X I .

SI risponde di sì, è la ragione è, perche
nell'istesso loco è anche scritto. Come
parimente i Superiori di qualsiuoglia or-
dine, e Congregationi, come Generali,
Prouinciali, Maestri, &c.

Ma

480 *Trattato del Voto solenne*

Ma mi dirà forse alcuno, che i Superiori delle Religioni hanno per ragione dell'ufficio l'amministrazione de i beni del Monasterio, dunque possono di quelle far donazioni.

Si risponde, che se bene i Superiori hanno l'amministrazione de i beni del Monasterio, non sono padroni d'essi, e per ciò sono tenuti à guisa di Tutori, quelli amministrare in vtilità del Monasterio, conforme che gli vien ordinato da i Sacri Canonici, e decreti di Sommi Pontefici.

Si domanda, se i Cavalieri di Malta, e di San Giacomo siano compresi in questa costituzione?

D V B B I O C C X I I .

Si risponde di nò, perche in detta costituzione sono eccettuati in quelle parole (non però i Cavalieri, &c.) La ragione di ciò può essere, perche non viuendo costoro tra i chiostri, non l'harebbono potuto così facilmente offeruare, e per questo sono eccettuati.

Dal-

Dalche si caua, che questi caualieri sono veri, e proprij Religiosi, perche l'eccezione firma la Regula in contrario.

Oltre di ciò essi fanno come tutti gl'altri Regolari i tre voti solenni nella Religione approuata dalla sedia Apostolica, secondo le loro constitutioni, e statuti, dunque sono veri, e proprij Religiosi, e per buona consequenza se fanno contra quelli, sono sacrilegi, come saggiamente insegna il *Nauar. de redd. Eccl. q. 1. mon. 55. nu. 7.*

Si domanda, se i Romiti siano in questa constitutione compresi?

D V B B I O C C X I I I .

SI risponde di no, e la ragione di ciò è chiara, perche non facendo costoro i tre voti solenni nella Religione approuata, ma viuendo ne i monti, o nelle spelonche, non sono veramente Regolari, e però sono da quella esclusi.

Si domanda, se le Bizzocare, ò Mantellate, & i Tertiarij, e Tertiarie dell'Ordine di S. Domenico siano comprese in questa constitutione di Clemente Ottauo?

D V B B I O C C X I V .

AL che si risponde di no, e la ragione, di ciò è, perche queste non sono vere, e propriamente Religiose, non facendo esse i tre voti solenni di Religione sotto Regola approuata dalla sedia Apostolica, ne viuendo in commune, e ne i Monasterij sotto clausura, & offeruanza, à modo di altri Religiosi. La onde la loro Regola, si deue più tosto dire vn certo modo di ben viuere (benchè sia dal Papa approuato) che Regola di Religione, come dottamente insegna S. Tomaso 2. 2. q. 187. ar. 4. sono nondimeno persone Ecclesiastiche, e Religiose impropriamente, in quanto fanno professione in mano del Superiore.

Da qui si raccoglie, che i Donati della

la nostra Congregatione, perche ricene-
no solo la beneditione del'habito, e fanno
i tre voti, ma non solenni, non sono pro-
priamente Religiosi, e per ciò sono da
questa constitutione esclusi.

*Si domanda, se i fratelli, è sorelle del ter-
zo ordine di San Francesco siano com-
presi in questa Constitutione di Cle-
mente Octauo?*

LA risoluzione di questo dubbio depē-
de di vn'altro dubbio maggiore, cioè,
se i fratelli, e sorelle del terzo ordine di
San Francesco, siano veri, e proprij Reli-
giosi.

PER la cui intelligenza si deue primo
auuertire, che i Tertiarij, e Tertiarie
del'Ordine di San Francesco sono di due
forti, li primi sono quelli, che furono in-
stituiti da San Francesco, i quali non fan-
no i tre voti solenni, sotto Regola appro-
uata dalla Sedia Apostolica, come Rego-
la di Religione, ne viueno in commune, e
ne i Monasterij sotto clausura, ma rima-
nendo in habito secolare nelle proprie ca-

284 *Trattato del Voto solenne*

se con le loro moglie, e figliuoli, come fanno i secolari, promettono d'offeruar, per tutta la vita i commandamenti di Dio, d'vbedir a i suoi Superiori, e di sodisfar per le transgressioni, che per auventura faranno contra la loro Regola.

Altri possono Tertiarij, e Tertiarie, i quali viuono in cōmune, e ne i Monasterij sotto clausura, & offeruanza Regolare, a modo di qualsiuoglia altri Religiosi, e fanno i tre voti solenni di castità, pouertà, e vbidienza sotto Regola di Religione approbata dalla Sedia Apostolica. Hor posto questo fondamento.

Dico prima, che i Tertiarij, e Tertiarie della prima sorte, i quali furono i primi instituiti, & ordinati dal glorioso San. Francesco, non sono veri, e proprij Religiosi, ma impropriamente, in quanto partecipano d'alcune cose, ch'appartengono al stato Religioso, e la ragione di ciò è, perche questi tali non viuono regolarmente ne i Monasterij, ma nelle proprie Case cō le Moglie, e Figliuoli a modo di secolari, ne portano l'habito almeno apparente di Religiosi, ne meno fanno i tre voti solenni, ne professano alcuna Regola di Religione,

gione, ma vn'altra molto diuerſa, la quale benchè ſia ſtata da Papa Nicolò Quarto approuata, non fù, ne è però approuata come Regola di Religione, ma più toſto come vn certo modo di ben viuere, come dottamēte inſegna S. Tomaſo 2. 2. q. 187. ar. 4. Sono nondimeno perſone Eccleſiaſtiche, et grandena privilegio ſeri, et ſanoni, come tiene Siueſtro. *Verb. Eccleſia. l. 2. q. 1.* è lo proua al cap. *Duo ſunt*, l. 2. q. 1. li beſſo inſegna il Panorm. in cap. 2. de ſito comp. è ſi caua beniffimo dal cap. *Parochi*, è dal cap. *vtim. lex conu. 27. q. 1.* è dal cap. *ex tenore de ſententia excommunic.*

Dal chè ſi raccoglie, che queſti Tertiarij, è Tertiarie, non eſſendo veri Religioſi, non ſono compreſi nella Bolla di Clemente, la quale è fatta ſolo contra i Regolari, come ſi caua da quelle parole. *Regularibus perſonis. Tertiuslibet. ſexas.* È di queſta ſorte di Tertiarij, è Tertiarie ho intefondiparlare tutte le volte, che nel mio libro de *tribus potis* ho detto, che i fratelli, è ſorelle del terzo ordine di San Franceſco non erano veri, è proprij Religioſi.

Secondo dico, che i Tertiarij, è Tertiarie

rie della seconda sorte, sono veri, e proprij Religiosi, e la ragion di ciò è, perche, quelli sono veri, e proprij Religiosi, i quali vivono in commune, e ne i Monasterij sotto clausura, e offeruanza Regolare, e fanno in Congregatione i tre essentiali, e sostantiali voti di Religione, cioè di Castità, Pouertà, & Vbidienza in mano del Superiore, sotto regola approuata dalla Sedia Apostolica, come Regola di Religione, come si caua benissimo dal cap. *Ad Monasterium de statu Monach.* e l'insegna saggiamente San Tomaso 2. 2. q. 88. art. 7. Ma questi Tertiarij, e Tertiarie fanno copiosamente tutte le sudette cose, come espressamente si caua da molte Bolle di Sommi Pontefici, particolarmente di Sisto iij, e di Leon x. dunque sono veri, e proprij Religiosi.

Dal che si caua, che questi tali Tertiarij e Tertiarie essendo veri, e propriamente Religiosi riformati, sono compresi in detta Constitutione di Clemente: de i quali Tertiarij nel mio Tesoro di Religiosi, non u'ho mai fatto menzione, se non in confesso sotto nome di Religiosi, come veramente sono, e per tali da tutti tenuti, e ritenuti.

ueriti come Padri di gran merito, & edifi-
catione nella Chieſa di Dio, e molto di-
latati non ſolo ne i Regni di Spagna, & in
Italia, ma anco nel Regno di Francia, do-
ue quanto al modo di viuere religioſamē-
te, ſono tenuti hoggi di, per i più riforma-
ti di quel Regno. leggi il terzo Tomo 9.
Regul. del Rodriq. 9. 72. ar. 1. & il cōpēdio
di Priuilegij de frati Minori raccolti dal
R. Padre fra Girolamo Sorbo, *Verb. Ter-
tiary fol. 5 19.* percioche in quelli trouarai
molti Priuilegij Apoſtolici, i quali dichia-
rono, detti Padri del Terzo Ordine del
Glorioſo P. San Franceſco eſſer veri, &
proprij Religioſi riformati.

*Si domanda, ſe i Nouitij delle Religioni
ſiano da queſta conſtitutione legati?*

D V B B I O CCXXV.

SI riſponde di nò, e la ragione di ciò è,
perche non ſono ancora Religioſi, per
non hauer fatto i tre voti ſolenni.

Hh 4 Si

*Si domanda, se in questa constitutione
siano compresi quei Regolari, i quali
con priuilegio del Papa uiue-
no fuora del Mona-
sterio?*

D V B B I O CCXVI.

Si risponde di sì, e la ragion è, perche
scottoro veramente sono Religiosi, obli-
gati douunque si trouano ad offeruar la sua
Regola.

*Si domanda, quanti sono i fini, ò le cause
finali di questa constitutione?*

D V B B I O CCXVII.

Si risponde, che sono quattro, la pri-
ma è, accioche la religiosa disciplina
indebolita sia restituita al pristino stato, e
quella che è nel suo vigore, si conserui.

La seconda, accioche il voto della po-
uertà intieramente s'offerui.

La terza, accioche i beni del Mona-
ste-

sterio non siano dilapidati, e dissipati.

La quarta, acciò i Religiosi spiriti da cattiva ambitione non venghino per questo mezzo a conseguir vfficii, e Prelature nella Religione.

Si domanda, se il Religioso, il quale non mosso da prava ambitione, mà per sola liberalità fa alcun donatìuo, incorra nelle pene di questa constitutione?

D V B B I O . C C X V I I I .

PARE a prima fronte, che no, perche in questo caso cessa la causa finale, di detta constitutione, e mancando la causa, deue cessar l'effetto.

A questo si risponde, che quando la causa finale d'vna legge è solamente vna, all' hora ha luogo quella Regola, che *cessante causa, cessat effectus*, ma quando le cause finali sono più, e egualmente principali, mancandone vna, e restado l'altre, resta nel suo vigore la disposizione della legge, ma in questa constitutione quattro sono

490 *Trattato del Voto solenne*
sono le cause finali, dunque mancandone
vna, restano l'altre tre.

*Si domanda, se una Monacha oltre la do-
te assignata al Monasterio, s'hauesse
reseruato alcuni beni parafernali, po-
trebbe ella di quelli far alcun donatiuo?*

D V B B I O CCXIX.

Si risponde di no, e la ragion di cio è,
perche *Religiosa non habet nec velle, nec
nolle*, e tutto quello, ch'acquista in qualsi-
uoglia modo, acquista al suo Monasterio,
fi come lo schiauo al suo padrone, e si co-
me tutti i Dottori dicono la Religiosa
non ha, ne può hauer dominio di cosa nis-
suna temporale, benchè minima, ne vso-
frutto, ne vso di ragione, ma solo l'vso di
fatto. La onde la Religiosa niente à fatto
può acquistar per se, tanto per testamen-
to, come ab intestato, o vero per legato, o
donatione, ma tutto quello, ch'acquista,
tutto acquista al Monasterio, e per cose-
quenza secondo questa constitutione di
etti beni parafernali non può far alcun
donatiuo. Quin-

Quindi è, che il Regolare, al quale di nuovo gli è stato fatto qualche donatio, non può di quello secondo la detta costituzione dar cosa alcuna ad altri.

Si domanda, se il Religioso possi di quello, e' ha acquistato per sua industria, o fatica, far alcun donatio?

D V B B I O GCXX.

Si risponde di no, e la ragion' è, perchè come piu volte hauemo detto, tutto quello, che il Religioso acquista; tutto acquista al Monasterio. La onde il Religioso in quel modo possiede quelle cose, che per suo uso gli sono concesse dal Superiore, come il cauallo possiede la sella, o l'asino la barda, le quali a beneplacito del padrone gli son tolti. Onde il Religioso con licenza del Superiore può di quello, che ha acquistato spendere alcuna cosa per suo uso necessario; e secondo la decenza del suo stato; & non ad uso profano, e inutile, e tutto quello, che gl'auanza oltra l'uso necessario; acquista al Monasterio. Si

Si domanda, se il Religioso possi far qualche donatiuo di quello, che con gioco ha guadagnato?

D V B B I O CCXXI.

SI risponde di no, e la ragion e, perche tutto quello, che il Religioso acquista giocando, e obligato a restituire a chi l'ha perso, percioche si come il Religioso non puo perdere, non hauendo egli cosa alcuna, che sia sua, cosi anche non puo guadagnare, perche, tra quei, che giocano la conditione deue esser vguale. Così *Cesar in Regul peccatum 2. p. 5. 4.*



Si

Si domanda, se il Religioso, il qual rimette quello, che gli è douuto, si dica che facci donatione; come per essempio vn Religioso ha 15. scudi l'anno dai suoi parenti, i quali denari egli con licenza del Superiore spendeua in vsi leciti, & honesti, hora vedendo, che per la Bolla gl'era prohibito di far donatiui, non vuol dimandar quei scudi, ma li vuol rimettere a i parenti, hora si cerca, se questo sia lecito?

D V B B I O C C X X I I .

Srisponde di nò, è la ragion di ciò è pronta, perchè rimettere vna cosa, è tanto come donarla.

Si domanda, se la donatione indiretta per la Bolla sia interdessa?

D V B B I O C C X X I I I .

Srisponde di sì, perciocchè nel Numero 3. si dice *Adeo ut tenno in quatuor coram*
vel

Vel eorum directe, vel indirecte.

Quindi è, che il Religioso, il quale impresta alcuna cosa ad vn'altro, la quale poi mai più domanda, che gli sia resa, quando comodamente puo chiederla, incorre nelle pene di detta constitutione, la ragione di ciò è, perche se bene la sola donatione sia nella Bolla interdetta, nondimeno, chi in questo modo impresta, indirettamente dona.

In oltre, chi vedendo di non poter far donatiui, mette quello, che vuol presentare in loco, doue sa, che deue passare quell'amico, il quale passando, e vedendo quelle cose, le piglia senza che nissun lo veda, casca nella Bolla, perche dà indirettamente.

Di più il Religioso, che fa qualche donatiuo per mano d'altri, come per mezzo de i Nouitij, i quali nella Bolla non sono compresi, o vero prega i parenti, accioche quello, c'hauuano disegnato di dar à lui, lo diano a suo nome a vn tale suo amico incorre nella pena di questa constitutione, la ragione è, perche costui indirettamente dà, *nam qui per alium facit, per se ipsum facere videtur.*

Si

Si domanda, se il Religioso, il quale vedendo, che uno gli vuol dare alcuna cosa, lo prega, che la dia ad un terzo, incorra nelle pene di questa costituzione?

D V B B I O CCXXIV.

SI risponde di nò, se egli si protesta di non voler accettar quello, che gli vien offerto, percioche la Bolla solamente comanda, che il Religioso non dia cosa alcuna di quelle, che sono a se, ò al Monisterio acquistate, ma in questo caso non fa alcuna di queste cose, Ma altrimenti farebbe, s'egli espressamente, ò tacitamente l'accettasse, perche all'hora incorrerebbe in dette pene.

Si domanda. quanti sono i casi, ne i quali secondo la Bolla, i Religiosi possono lecitamente far donattivi?

D V B B I O C C X X V . . .

S I risponde, che Cinque . Il primo caso è, quando nel capitolo generale si ordina quello, che i Religiosi deueno dare. Et all' hora in questo primo caso, cinque cose si deuono offeruare.

Primo, che tal ordinatione si faccia solo in capitolo generale.

Secondo, che ciò si facci con maturo consiglio.

Terzo con causa approuata.

Quarto di commun consenso di tutto il capitolo.

Quinto, & vltimo, con licenza de Superiori.

Si

Si domanda, se in questo caso basti la maggior parte del capitolo generale?

D. V B B I O C C X X V I.

A Prima fronte par che sì, percioche quello, che fa la maggior parte, si dice, che fanno tutti. *quid maior ff. de mancip.* Ma non ostante questo, si risponde, dicendo, che quante volte la legge vfa questo modo di parlare, *vnanimi consensu*, non basta che vi concorra la maggior parte del capitolo, ma è necessario, che tutti vi consentino. La onde si vno contradicesse, non si sodisfarebbe alla legge *Glosa in cap. Vbi periculum S. idem, Verb. singulis de elect. in 6.*

Il secondo caso, nel quale possono i Religiosi far donatiui, è quando danno à i secolari alcuni piccoli presenti di cose pertinenti al mangiare, ò al bere, & in questo secondo caso cinque cose deueno concorrere.

Primo, che questi presenti siano solo di cose mangiatue, ò solo di cose pertinenti al bere, e per ciò non si possono far doni

I i d'al-

492 *Trattato del Voto solenne*

d'altra sorte di cose, ne meno si possono dare cose da mangiare, e da bere insieme,

Secondo, che queste cose mangiatue, e da bere siano di poco prezzo.

Terzo, che si diano con il consentimēto del conuento, ò Monasterio,

Quarto, che si diano con approbatione, e licenza del Superiore.

Quinto ed vltimo, che si diano à nome del commune, e non in particolare d'alcū Religioso.

Si domanda, che cose siano questi presentucci di mangiar, e bere, che si possono fare dai Religiosi, & à che valore possino arriuare?

DVB B I O C C X X V I I .

IN questa questione i Dottori sono varij, imperciò che alcuni vogliono, che possino arriuare infino a dieci scudi d'oro altri à sette, altri poi a tre, il che prouano ex l. Plebis cito ff. de offic. pleb. & ex solet S. fin. ff. de offic. Procons. doue si dice, quod possunt dari ex culena, & peculena, que intra paucos dies

diebus consumi possunt. E così par che detta legge voglia dire, che sia il vitto di pochi giorni di tutta vna cosa, il quale secondo la qualità, e quantità d'essa può ascendere alla predetta somma.

Ma io son di parere, che il valore di queste cose mangiatue, le quali in questa constitutione si concedono, non deuno trapassare la quantità, la quale nel furto induce peccato mortale, mi mouo à questo prima, perche il testo non dice, che queste cose mangiatue siano leggiere, ma molto leggiere.

Secondo perche dice cose di mangiare, e bere, e non presenti, e donatiui.

Terzo perche vieta di poter dar' insieme cose da mangiar, e bere.

La quantità dunque, che si può dare, non deue eccedere il valor di tre giulij, perche come habbiamo detto, questa è la somma, la quale secondo la più vera opinione per se, *et ex obiecto*, costituisce peccato mortale nella materia del furto.

Non ostano i testi citati, perche parlano de donatiui, li quali si danno a i Giudici, e ad altri vfficiali da secolari, i quali come padroni di suoi beni, possono a suo

500 *Trattato del Voto solenne*
piacere ciò fare. Ma noi parliamo de Religiosi, i quali essendo pouerissimi, niente hanno, che sia suo.

Si domanda, quante volte il Religioso potrà far cose simili, o altre pertinenti a deuotione?

D V B B I O C C X X V I I I .

SI risponde, che potrà ogni volta, che n'harà causa giusta, e ragione uole, il che s'è così, deue esser ben ponderato dal Superiore con il consenso del capitolo, e ciò si caua da detta constitutione, doue si dice. *Prout Superiores de consensu. conuentus videbitur.* Impercioche quella parola, (*videbitur*) non importa arbitrio libero, ma d'vn'huomo prudente.

Il terzo caso, nel quale si concede, che i Religiosi possino far donatiui è, quando fanno piccioli presenti di cose pertinenti a deuotione, o Religione. Ma accioche questo si possi fare, quatro cose deueno cõcorrere secondo la Bolla.

o La prima, che siano piccioli presenti
di

di coſe pertinenti à deuotione, o Religione, come ſono grani, o medaglie benedette, piccole imagini di carta, libretti ſpirituali, *Agnus Dei*, &c. Le quali coſe non deueno eſſer di gran prezzo, ne poſſono eccedere la ſomma di tre giulij.

Secondo, che detti piccioli preſenti ſi diano con il conſenſo del capitolo del Monafterio.

Terzo con licenza del Superiore

Quarto, & vltimo, che non ſi diano à nome d'alcuno in particolare, ma à nome di tutto il Monafterio.

Quindi è, che il Religioſo, il quale da alcun notabile, e ſegnalato reliquiario, ò imagine depinta in rame, ò *Agnus Dei* riccamente & ornato, ò alcuna pretioſa corona, ò libretti indorati, ò alcuna medaglia d'oro, pecca mortalmente, e caſca nelle pene della Bolla. E la ragione di ciò è, perche queſti non ſono veramente piccioli preſenti, ma grandi, e pretioſi.

Il quarto caſo, nel quale i Religioſi poſſono far donatiui tra di loro, e quando danno coſe minime, doue ſi deueno ſecondo la Bolla offeruare cinque coſe.

Primo, che queſta donatione ſia di co-

se minime, cioè di valore poco manco di tre giulij.

Secondo, che si facti solo tra essi Religiosi tanto dell'istessa, come d'altra Religione.

Terzo, che questa donatione si faccia con licenza del Superiore.

Quarto, che questa licenza sia non tacita, ne interpretatiua, ma espressa.

Quinto, & vltimo è, che questa licenza espressa si dia non a bocca, ma in scritto. E questo solo si ricerca quanto al foro esteriore.

Hò detto notantemente (manco di tre giulij) imperciocche se bene sopra nel secondo caso hauemo detto, che il Religioso può dare questa quantità, ma in questo quarto caso hauemo detto, che non può dar questo valore, ma minore. La ragione è, perche la Bolla nel secondo caso permette, che i Religiosi possino dare *leniora*, ma in questo caso dice, che possino dar *res minimas*, dunque questi doi casi eccettuati non deueno andar d'vn'istesso modo.

Di qui è, che il Religioso, il quale senza le sopradette conditioni da ad vn'altro

Re-

Religioſo vna coſa, che vale tre, o quattro grani, non pecca mortalmente, ne incorre nella Bolla. La ragione è, perche in ogni legge anche naturale, e diuina, la piccolezza della materia eſcuſa dal mortale, impercioche il poco è riputato come niente dal Sanio, e perciò è fuora della mente del Pontefice; ma auerta, che queſto ſi dourà far rare volte, altrimenti farà contra la Bolla, perche ſe bene il furto di coſa picciola è peccato veniale, nondimeno quando per molti piccoli furti repetiti alcuno diuiene à vna ſomma notabile, pecca mortalmente, come ſaggiamente riſolue Soto *lib. 5. de iuſt. q. 3. ar. 3.*

Si domanda, chi ſia queſto Superiore, il quale può dar queſta licenza?

D V B B I O C C X X I X.

SI riſponde, che poſſono dar queſta licenza tutti quelli, che preſiedono à d'alchuna cògregatione, Monasterio, quali ſono i Generali, Prouinciali, Abbati, Priori, Guardiani, Rettori, Prepoſti anzi

li 4 tut-

504 *Trattato del Voto solenne*
tutti i Vicarij Generali, Viceprouinciali,
Sottopriori, Vicerettori, ò Vicarij, i qua-
li pienamente fanno l'vffitio de Prelati,
hauendo piena amministratione della
Congregatione, ò Monasterij, percioche
tutti questi sono veri Superiori, & hanno
vera amministratione de Monasterij.

*Si domanda, se l'Abbadessa, ò Prioreffa,
possa concedere l'istessa licenza di dare,
che può il Prelato della Religione à i
suoi Religiosi?*

D V B B I O . CCXXX.

Srisponde di sì, è la ragion di ciò è,
perche l'Abbadessa, è veramente Su-
periora hauendo libera amministratione
de i beni del Monasterio, si come il Prela-
to della Religione. Così tengono il Na-
uarr. *comm. 3. de Regul. q. 17. art. 11. Cord.*
sum. q. 54. Pietro Nauarr. de res. cap. 1. num.
369. e Lop. 1. part. cap. 159.

Si

Si domanda se ogni volta, che il Religioso vuol far alcun donatino, tante volte bisogna, che ci interuengha il consensa del capitolo, e la licenza del Superiore?

D V B B I O CCXXXI.

IL Graff. lib. 3. casuum reseru. cap. 4. nu. 58. dice di sì.

Ma io giudico, che basta hauer questa licenza vna volta per sempre, ma ciò si dourà far di raro, e non con tutte le persone indistintamente, ma con alcuni ad arbitrio del prudente Superiore.

Quindi è, che il Superiore può vna volta per sempre concedere licenza al dispensiero, acciò possi dar da mangiare ogni volta, che arriuaranno frati forastieri, o altri al Monasterio, e a l'hortolani di poter dar del'herbe à quelli che ne dimanderanno.

Si

Si domanda se il Superiore possi commettere ad altri la sua autorità di dar tal licenza?

D V B B I O CCXXXII.

IN questa difficoltà è cosa certissima, che il Superiore de iure communi può commettere ad altri la sua autorità, come si raccoglie benissimo *ex cap. de officio ordinari.*

Ma la controuersia consiste, se questo sia secondo la Bolla, o pure contrario ad essa?

D V B B I O CCXXXIII.

Sl'risponde, che questo non è conforme alla Bolla, nella quale si ricerca l'industria della persona del Superiore. E ben vero, che potrà il Superiore commettere ad altri questa sua autorità *in certis, & determinatis causis, pro certis, & limitatis* per-

*personis, pro certis, & limitatis rebu, & pro
certis, & limitatis donatorijs,*

Il quinto caso, nel quale i Religiosi possono far donatiui, è quando spendono per il culto diuino, come in far il Sepolcro per il Giovedì santo, o per far qualche festa, &c. Ma queste spese, secondo la Bolla de uono esser moderate, e non à pompa, e vanagloria.

Il sesto caso è, per solleuar i poveri, concorrendoui quattro condizioni.

Primo, che questa donatione si facci à i poveri di Christo.

Secondo, s'offerui l'ordine della carità, cioè che prima si proueda al bisogno de fratelli del Monasterio; e del'auanzo, de forastieri.

Terzo, che ciò si facci co'l consiglio, e consentimento del Superiore, impercio che acciò si dia vna certa quantità, & di certe persone è necessario, che prima si consulti con il Superiore, e poi s'aspetti il suo consenso, e non basta, che questo consenso sia tacito, ma deue esser espresso, non doppo il fatto, ma inanzi che la cosa si faccia.

Quarto, & vltimo, che s'habbi risguardo

do

do alla necessità de poveri, cioè che secondo il bisogno loro sia la elemosina grande, ò piccola.

Quindi haemo, che il Religioso, il quale con licenza del suo Superiore tiene peculio, può di quello far elemosina à i suoi parenti secondo il loro bisogno. Il che è verissimo secondo la Bolla, s'essi sono in estrema necessità del viuere.

Ma tutta la difficoltà consiste, quando i parenti sono poveri secondo la decenza del loro stato.

D V B B I O CCXXXIV.

SI risponde di si, è la ragione è, perche questi sono veramente poveri. Così tiene Caiet. 2. 2. q. 43. art. 8. le cui parole sono queste. *Meminerint Religiosi in primis, pauperes esse non solum, qui egent cibo, & potu, aut veste, qua sunt necessaria vita; sed qui egent opportunis ad conuenientiam sui status, & per hoc elemosynaliter se posse distribuere illis, sicut, & alijs pauperibus.*

Il settimo caso, nel quale si concede à i

Re-

Religiosi di spendere alcuna cosa è, per cose lecite, doue tre conditioni sono d'osservarsi.

Primo, che queste spese si facciano dal Superiore, ò vero dall'inferiore con licenza del suo Superiore.

Secondo, che si facciano per cose lecite, e non proibite dal capitolo generale, ò prouinciale.

Terzo, & ultimo, che non s'ecceda la tassa prescritta in capitolo generale, ò prouinciale, se però vi sarà tal tassa.

L'ottauo caso, nel quale i Religiosi possono spendere alcuna cosa, e per ragion d'hospitalità tanto laudata, e raccomandata da gl'Apostoli, e da Sacri Canonici, particolarmente verso i poveri, e peregrini.

Il nono caso è, per ragion d'hospitalità douuta, doue sono intrate à quest'effetto assignate, ò per fondatione, ò per statuti, ò consuetudine d'alcuni Monasterij, ò vero per volontà di testatori.

Il decimo, & ultimo caso, nel quale i Religiosi possono spendere qualche cosa è, per ragion d'hospitalità permessa verso le persone ricche, e potenti, come Cardinali

510 *Trattato del Keto solenne.*

nal, Vescovi, Vfficiali, &c. Ma accioche queste spese si possino fare secondo la Bol la quattro cose deuono concorrere,

Primo, che tali personaggi non s'inuitino da Religiosi à posta, e di proposito, ma a caso, e accidentalmente per ragion di passaggio, per causa di necessità, o deuotione.

Secondo, che non si riceuino suntuosamente, ma decentemente, seruata sempre la povertà Religiosa.

Terzo, che mangino nel commun refettorio, contentandosi de cibi communi.

Quarto, se tali hospiti per vergogna non vorranno mangiar in refettorio, e de cibi communi, all'hora si potrà concedere, di poter mangiare in altro luoco più commodo, e darli cibi migliori, conuenienti però alla Religione. Come per effempio se nel Monasterio si mangia carne di vaccina, si dia a loro carne di vitella se di vitella, si diano pollastri, e galline, &c. in tal modo però si facci questo, che sempre la Religiosa povertà risplenda.

Quindi e, che il Religioso, il quale a bello studio per se, o per mezzo d'altri direttamente, o indirettamente inuita alcuno, al-

l'al-

l'alloggiamento per regalarlo, o vero non albergarlo nel Monasterio, ma in vn'altro luoco vicino al Monasterio, manda a quello cose mandatiue, fuora dei casi espressi in questa constitutione, come poco fa haueuo detto nella prima conditione, pecca mortalmente, e incorre nelle pene della Bolla.

Hò detto notantemente (per se, o per mezzo d'altri, direttamente, o indirettamente) percioche se il Religioso dicesse a vn suo parente secolare, io non ho cosa, con la quale possi regalare questo viandante amico mio, quel secolare lo presentasse a nome del Monasterio, o di quel particular Religioso, questo tale Religioso si direbbe indirettamente donare.

Quindi auuiene, che chi scientemente fuora di casi permessi nella Bolla, riceue dal Religioso magnifici, e fontuosi conuitti, pecca mortalmente con obligo di restituir al Monasterio tutto quello che ha mangiato. La ragione è, percioche non potendo il Religioso dare, l'altro non può riceuere, perche *donans, et donatarius sunt correlatiua.*

Hò detto consideratamente (*sciens*)
per-

perciò che se semplicemente, con buona fede venisse a tali conuitti, non peccarebbe, farebbe nondimeno obligato restituire al Monasterio quello, di che per causa di tali conuitti s'è fatto più ricco.

Si domanda, se in questi casi non concessi nella Bolla, chi riceue sia obligato in coscienza subito a restituire?

D V B B I O C C X X X I V .

LA ragion del dubbio è, perche la pena non è douuta in coscienza, se non doppo la sentenza del giudice, come San. Tomaso 2. 2. q. 62. ar. 3. Nauar. cap. 23. n. 65. e la commune affermano, dunque chi riceue qualche cosa da Religiosi non è obligato subito a restituirla, se non doppo detta sentenza.

Ma non ostante tutto questo, se deue assolutamente tenere, che questo tale sia obligato in coscienza subito a restituire, ne può secondo la Bolla esser assoluto in confessione, se non doppo c'hauerà con effetto fatta detta restituzione.

Non

Non ofra la ragion del dubbio, percio-
che quella solo conchiude, & è vera in
quelle cose, che veramente, e propriamē-
te sono pene, ma la restitutione non è pe-
na, ma debito, dunque senza aspettar al-
tra sentenza resta egli obligato alla resti-
tutione, *curi peccatum non remittatur, nisi re-
stituatnr ablatam.*

*Si domanda, à chi si deue far questa re-
stitutione?*

DVB B I O C C X X V .

Si risponde, che si deue fare al Monaste-
rio, de i beni del quale è stata fatta la
donatione. Onde secondo la Bolla, ne chi
diiede ne il Monasterio, ne il Capitolo
ne tutta la Religione può remettere tal
restitutione, ne in alcun modo conceder-
re, che quella si facti à poveri, Ma è ben
vero, che se quello, che è obligato à resti-
tuire, fosse veramente povero, e non haues-
se son che pagare, all'hora il Monasterio
gli potrebbe, come à povero rimettere
tal debito.

*Si domanda, quanti, e quali s'anno i casi
fuori della Bolla, nelli quali è lecito a
Religiosi di dar alcuna cosa, senza in-
correre in dette pene?*

D V B B I O C G X X X V L

Si risponde, che sono sei, de i quali il
primò è, quando veramente non è do-
natione, ma vn'altro contratto, come per
esempio di compra; ò vendita, ò affitto, ò
pur d'impresito, ò locatione. Onde le-
citamente può il Religioso, con licenza
del Superiore comprare, ò vendere, o im-
prestar denari, ò dar vna botte di vino, ò
tante misure di grano, con patto che vn'
altro tanto poi gli sia restituito. Similmē-
te potrà il Religioso col consentimento
del suo Superiore permutare vna cosa cō
vn'altra equiualente, come la sua tonice-
lla, i suoi libri, percioche veramente in
questo caso egli non da niente.

Ma qui bisogna guardarsi bene, che
l'impresito non sia finto, e palliato, come
se il Religioso imprestasse denari ad vn'al-

esso con patto che gli restituisse, ed *Kalen*
das gracias, percioche questo sarebbe vn
 dare indirettamente.

Il secondo, quando è ricompensa, come
 se io inuitasse vn altro Religioso, d'altra
 Religione, percioche esso prima inuito
 me.

Il terzo, quando è vn pagamento di de-
 bito tacitamente, o espressamente, conue-
 nuto, come se vn Religioso desse qualche
 cosa a vno, il quale l'ha fruito fuora del
 Monasterio, benchè tal seruijo egli hab-
 bi fatto senza patto di ricouer salario,
 percioche questo non è donazione, ma
 vna solutione di debito tacitamente con-
 uenuto. E per l'istessa ragione si può dar
 gli Auuocati, Procuratori, e Notari in
 ricompensa dalle loro fatiche.

Il quarto, quando è vna remuneratio-
 ne di seruijo riceuuti, come quando alcuni
 seruidori stipendiati seruiuo al Monaste-
 rio con molta fedeltà, a costoro oltre al
 giusto salario, si può dar qualche cosa
 d'auantaggio, perche questo non è pro-
 priamente donazione, ma vna remunera-
 tione de beneficii.

Il quinto, quando è vna gratificatione

516 *Trattato del Voto solenne*

remuneratoria di beneficij, imperciocchè tutte le leggi permettono, che facciamo bene a chi ci fa bene, come saggiamente insegna San Tomaso 2. 2. q. 106. artic. 5. perche per esser vera donatione si deve fare per pura liberalità, ma la donatione che si fa per alcuna causa, non è donatione, ma remuneratione: hora la constitutione di Clemente VIII. apertamente parla propriamente di donatione fatta per liberalità, dunque, &c.

Ma dirà alcuno, la Bolla espressamente proibisce anche la donatione, che si fa in memoria di beneficij.

Si risponde, che la Bolla parla delle spese, che si fanno in honore di alcun Superiore, come del Protettore, o vero dell'ordinario, non però per questo toglie la legge naturale, la quale commanda, che facciamo bene a chi ci fa bene.

Il sesto, & ultimo caso è, quando è una riscossa di qualche travaglio, come quando vno oltre il dovuto salario, da alcuna cosa di più a gli Avvocati, o Procuratori, acciò che se liti habbino buon esito: o vero douendo riscuotere una certa somma di denari, la quale senza strepito di giu-

giudicio non si può recuperare, in tal caso per euitar le spese delle liti, può rimettere al debitore qualche parte del debito, e la ragion di ciò è, perche questa non è donatione, *sed vexationis redemptio*, impercioche, acciò sia vera donatione, si deue fare senza nessuna causa, come dice il Nauarr. in apolog. de redd. q. 1. monit 82. il quale, in queito sequita San Tomaso 2.2. q. 106. ar. 3.

Quindi è, che vn Religioso mentre è per viaggio, ò in mare può oltre la giusta mercede dar qualche cosa di più a i vectorini, hosti, e marinari, acciò da essi non siano con triste parole maltrattati, perche questo non è propriamente dare, *sed vexationem redimere.*

Si domanda, quante sono le pene di questa Constitutione?

D V B B I O C Q X X X V I I .

SI risponde, che sei. La prima è, che il Stragressore è ipso facto priuato di qual siuoglia dignità, grado, & vfficij.

La seconda è, che à tutti questi, & ad

KK 3 al-

Si domanda, che cofa per nome di dignità di gradi, e d'uffici in quello loco ſintendeſi?

D. V. B. P. D. C. C. C. X. V. I. I.

S ſi riſponde, che per nome di dignità ſ'intende il Generalato, Provincialato, Guardianato, Priorato, & altre tali dignità; ſe qualche onore, e ſuperiorità ſonò ſingolare, Onde l'ufficio di Sacriſtano, Vicariato, Superiorato, l'ufficio di Lettore, Predicatore, e Confefſore non vengono ſotto nome di dignità; Ma ſotto nome di gradi vengono i nomi di Lettori, e di Predicatori. E per nome d'uffici ſ'intende il ufficio di Sacriſtano, e di Superiori, &c. Coſi ſi dichiara ſo per vn moto proprio di Siſto V. il quale fece in dichiarazione d'vn altro moto proprio, quale eſſo haueua fatto contra i baſtardi; ed eſſo ſi ſolgiuono a ſe medefimi, e non aſſeſſano al ſecondo. Et così ſi ſolgiuono a ſe medefimi, e non aſſeſſano al ſecondo. Et così ſi ſolgiuono a ſe medefimi, e non aſſeſſano al ſecondo.

002 KK 4 Si

*Si domanda, se i trasgressori di questa
Bolla subito nel foro della coscienza
Za incorrono in dette pene?*

.. D V B B I O C C X X X I X . .

E Par' a prima faccia, che si, perche il Pontefice dice chiaramente, che il trasgressore d'essa ipso facto, e senza altro decreto, e sentenza di Giudice incorre nella privatione delle dignità, e voce attiva, e passiva.

Ma non ostante tutto questo, la comune opinione de Theologi, e di Canonisti è, che non incorre in queste pene, se non doppo la sentenza del Giudice. La ragione è, perche nessuno deua esser esecutore della pena contra se stesso, come insegna San Tomaso 2. 2. q. 62. art. 3. e Gajetano nell'istesso luogo, Nauarr. cap. 23. n. 107. et Sot. lib. 1. c. 1. n. 9. q. 6. art. 6. Onde il Religioso, il quale ha dato qualche cosa contra la Bolla, non è obligato subito a resignare le dignità, e voce attiva, e passiva. E benchè s'ingiongga la pena

22

XX

con

con quelle parole, *ipso facto, vel ipso iure, &c.* mai li deve intendere, che l'istesso reo sia tenuto sottomettersi a quelle, prima che sia dichiarato dal Giudice, d'esser stato commesso il delitto, e però sin tanto, che sia condannato, può ricevere, & dar la voce in capitolo, & esercitar gli ufficij, e dignità, percioche non s'intende d'esser calcato nelle pene, se non doppo la sentenza declaratoria, con la quale il Superiore dichiara d'esser stato commesso il delitto, e perciò esser quel tal degno di tali pene, & all'hora subito casca in quelle. E così quelle parole (senz'altre dichiarazioni) hanno da intendersi della dichiarazione della pena. Ma quell'altre parole (*ipso iure, ipsoque facto absque ulla iudicis decreto, &c.*) s'intendono che la sentenza declaratoria si faccia senza strepito di giudicio, ma sumariamente fatta vna breue ricerca. Onde apparendo l'accusatore auanti il Superiore con due testimonij, all'hora il Superiore ad altro non è obligato, se non dichiarare d'esser stato commesso il delitto, e però il delinquente esser degno di tal pena. Laonde Gregor. 13. in vn suo moso proprio de *de iudic. c. 13.*

promissis pro iustitia, vel gratia vsò l'istesso
 tenore di parole contra i transgressori del-
 la sua constitutione, dicendo. *Eos omnes*
omni beneficij ipso iure priuamus, ac priuatos
esse declaramus, ac inhabiles ad illa esse volu-
mus, e nondimeno il Nauar. nell'espositio-
 ne di quel moto, e Molina to. i. de iust. disp.
 96. v. gliouo, che si ficerchi questa senten-
 za del Giudice, accioche tali pene s'in-
 corrano, però così tiene il Sanchi. lib. 6.
 cap. 17. nu. 39. la Chiosa sopradetta Consti-
 tutione. nu. 102. e Sorbo Cappuccino in
 compendio privilegiorum verbo dare, e molti
 altri.

Quindi si raccoglie la ragione, e per la
 quale Clem. 8. illustrato con il diuin lume
 non pose niuna censura in questa consti-
 tutione. Perche nelle censure non si ricer-
 ca sentenza declaratoria, ma s'incorrono
 subito fatto il delitto, come saggiamente
 insegna il Nauar. cap. 23. nu. 67. e Sot. lib. 1.
 de iust. q. 2. artic. 6. & accioche non restasse-
 ro illacate tante anime non pose se non
 la priuatione d'ufficij, &c. Per la qual cosa
 sapendo il Pontefice, che il mondo era po-
 sto in maligno, e che gl'huomini hoggi di-
 te. nono più di perdere le dignità, i gradi, e
 gl'vffi-

gl'ufficij, che il peccato mortale, ceta dea
 censure; accioche questa tua constitutio
 ne piu s'osservasse, volte piu presto mortifi-
 re le sudette peccie, che le censure. *Et cetera*

*Si domanda, chi può dispensare nelle pen-
 e poste in questa constituzione. In*

D V B B I O C C X X X X .
 N N N N O O I I E E V I

R Odriq. tom. 1. de Regular. c. 24. ar. 17.
 de tubit. de Generali; e Prelatici
 delle Religioni possono in esse dispensare.
 e lo proua, perche costoro hanno giurisdic-
 tione quasi episcopale. Ma il Vescovo
 può dispensare in questa pena poste in
 re, mentre non sono effettivamente in ser-
 uita, como siaggamente insegna. *Idem*
lib. 14. de Irregular. c. 11. 12. che parimente
occorre nel nostro caso, danque &c. 19. 20.
Ma il Grassi. 1. de Irregular. c. 14. non
dice, che i Superiori delle Religioni non
possino in detta pena dispensare.
 Ma a me pare, che poco piu distintame-
 te si deue a questa questione rispondere,
 onde dico, che se la cosa e publica, si nega

ta al foro contentioso, & il Giudice dopo hauer conuinto il delinquente l'ha giudicato degno di tutte quelle pene, e cosa certa, che niuno fuor del Sommo Pontefice può in quelle pene dispensare.

Ma il dubbio consiste, quando la cosa è occulta

D V B B I O C C X X X X I .

ET poiche tenendo noi, come hauemo già detto di sopra, che le pene non s'incorrono senza sentenza del Giudice, non ha luoco questa difficoltà; ma defendendo noi la contraria opinione, la quale vuole, che senz'alcuna sentenza s'incorrono, dico, che i Prelati delle Religioni come sono, i Generali, Prouinciali, e Priori de gl'Ordini Mendicanti, che godono i loro priuilegij, possono in dette pene dispensare. E la ragion di ciò è, perche per priuilegio concesso da Pio V. e riferito da Rodriq. tom 1. Regul. q. 61. ar. 9. tutti i Superiori de l'ordine di S. Domenico, e per buona conseguenza di tutti gl'ordini

Men-

Mendicanti, che partecipano de loro priuilegij godono della medesima facultà verso i Religiosi, che godono i Vescouo verso i suoi sudditi. Ma per vigor del Conc. di Trento *sess. 4. cap. 6. de reform.* i Vescouo possono dispensare in dette pene, che sono in iure, e prouengono ex delitto occulto, dunque. Anzi per Priuilegio concesso da Paolo iij. alla Compagnia di Gesù per il quale si dà facultà d'assoluere da tutti i peccati reseruati, anche alla Sedia Apostolica, e da qualsiuoglia censura, e pene Ecclesiastiche risultate da quelli possono tutti i Confessori, i quali godono di tal priuilegio (come tutti i Confessori della nostra Congregazione) dispensare nel foro della coscienza in dette priuationi, & inhabilità, percioche queste priuationi, è inhabilità sono pene Ecclesiastiche imposte contra i transgressori di detta Constitutione.


Non osta il decreto della Sacra Congregazione dell'Eminentissimi SS. Cardinali sopra i negotij di Vescouo, e Regolari publicato in Roma sotto li 9. del mese di Gennaro 1610. percioche fù poi dichiarato *inuis uicis oraculo* per detta

Cor.

Congregazione al Reuerendissimo Padre
 Don Giouanni Scorgouillo Sipontino
 Preposito Generale della Congregazione
 di Chierici Regolari, li quali sono commu-
 nemente chiamati Teatini, che la mente
 del Sommo Pontefice non fu mai di to-
 gliere & annullare per detto Decreto
 i Privilegi quanto all'assoluzione di Re-
 golari; ma quanto alle persone secolari.

(Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page)

IL FINE.



(Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including the word 'COR' at the bottom)

6-3-1

Sup^m